



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

Anno IX - 1922



SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.











# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Anno IX. - 1922

Compilatore  
*Rag. Gabriele Marra*



Salerno, Premiato Stab. Tip. ✱  
✱ cav. Antonio Volpe & Figli  
✱ Tel. inter. 2-91 ✱ ✱ ✱

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO  
DELLA PREFETTURA  
ABBREVIAZIONI

---

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| V. — <i>vedi</i>                              | F. — <i>Finanze</i>              |
| L. — <i>Legge</i>                             | A. — <i>Agricoltura</i>          |
| R. D. o D. R. — <i>Decreto Reale</i>          | P. — <i>Prefetto</i>             |
| C. G. — <i>Commissariato Generale</i>         | P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i> |
| D. M. — <i>Decreto Ministeriale</i>           | L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>   |
| D. P. — <i>Decreto Prefettizio</i>            | T. — <i>Tesoro</i>               |
| C. M. — <i>Circolare Ministeriale</i>         | C. — <i>Circolare</i>            |
| C. P. — <i>Circolare Prefettizia</i>          | T. E. — <i>Telespresso</i>       |
| M. — <i>Ministero</i>                         | L. E. — <i>Lettera espressa</i>  |
| I. — <i>Interno</i>                           | Cop. — <i>Copertina</i>          |
| G. — <i>Guerra</i>                            | All. — <i>Allegato</i>           |
| A. e C. — <i>Approvvigionamenti e Consumi</i> | Q. — <i>Questura</i>             |



# INDICE

## PARTE I.

### LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

#### **Amministrazioni Comunali e Provinciali.**

<i>Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.</i> R. D. 19 novembre 1921 pag. 6; C. M. F. 28 dicembre 1921 pag. 77; R. D. L. 23 ottobre 1922 . . . . .	pag. 249
<i>Crisi delle abitazioni. Regolamenti edilizi.</i> C. P. 13 febbraio 1922 pag. 47; C. M. L. 9 giugno 1922 . . . . .	» 162
<i>Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e decreti.</i> C. P. 25 febbraio 1922. . . . .	» 57
<i>Regolamenti Comunali — Vigilanza zoottrica.</i> C. P. 14 marzo 1922 . . . . .	» 59
<i>Mutui per opere pubbliche.</i> R. D. L. 19 febbraio 1922 pag. 73; R. D. 19 novembre 1921 pag. 97; C. P. 3 maggio 1922 . . . . .	» 111
<i>Soccorso giornaliero.</i> C. P. 10 maggio 1922 . . . . .	» 114
<i>Indennità ai pretori presidenti delle Commissioni di primo grado per i ricorsi sulle tasse di famiglia e bestiame.</i> C. M. L. 23 marzo 1922 . . . . .	» 116
<i>Commissione di revisione delle cooperative.</i> C. P. 15 maggio 1922. . . . .	» 118
<i>Veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.</i> R. D. 7 maggio 1922 . . . . .	» 154
<i>Tutela delle bellezze naturali.</i> L. 11 giugno 1922 . . . . .	» 155
<i>Zona di rispetto dei cimiteri.</i> L. 11 giugno 1922 . . . . .	» 159
<i>Contabilità trasporti carcerari.</i> C. P. 13 luglio 1922 . . . . .	» 166
<i>Cartelle comunali e provinciali.</i> C. P. 12 agosto 1922 . . . . .	» 179



<i>Ruoli delle tasse comunali.</i> C. P. 19 agosto 1922 . . . . .	pag. 128
<i>Estensione dei poteri degli amministratori straordinari dei Comuni e delle Provincie nei riguardi della contrattazione dei mutui.</i> D. L. 8 settembre 1922 pag. 206 ; C. P. 7 novembre 1922 . . . . .	» 257
<i>Revocazione di decisioni sui conti di Comuni.</i> C. P. 5 novembre 1922 . . . . .	» 256
<i>Bilanci comunali 1923.</i> C. P. 16 novembre 1923 260. C. P. 16 dicembre 1922 pag. . . . .	» 273
<i>Provvedimenti a favore dei Comuni in materia di dazio di consumo.</i> C. P. 29 novembre 1922. . . . .	» 269
<i>Obbligo dei comuni a provvedere all'alloggio agli ufficiali ed alla truppa della R. Guardia.</i> C. P. 9 dic. 1922 . . . . .	» 272
<b>Annona e calmieri.</b>	
<i>Prezzo del grano.</i> C. P. 12 luglio 1922 pag. 166 C. P. 14 luglio 1922 . . . . .	» 167
<i>Libertà di commercio dello zucchero.</i> C. P. 31 agosto 1922. . . . .	» 211
<b>Annunzi legali.</b>	
<i>Inserzioni.</i> C. P. 12 maggio 1922 . . . . .	» 111
<b>Assicurazioni.</b>	
<i>V. Disoccupazione.</i>	
<b>Assistenza ai combattenti.</b>	
<i>Istituto di assistenza nazionale ai combattenti.</i> C. P. 19 giugno 1922 . . . . .	» 140
<b>Associazioni.</b>	
<i>Associazione nazionale « Le Terre Sacre ».</i> C. P. 28 febbraio 1922 . . . . .	» 63
<b>Beneficenza.</b>	
<i>Pubblica beneficenza.</i> C. P. 10 aprile 1922 . . . . .	» 88
<i>V. Opere Pie.</i>	
<b>Bollo.</b>	
<i>Originali e copie delle decisioni del Consiglio di Prefettura.</i> C. P. 17 agosto 1922 . . . . .	» 181
<b>Boschi e foreste.</b>	
<i>Provvedimenti a favore dell'economia montana.</i> R. D. 19 novembre 1921 . . . . .	» 2

<i>Operazioni forestali per conto dei terzi.</i> D. M. A. 31		
marzo 1922 . . . . .	pag.	152
<b>Cassa di previdenza.</b>		
<i>Contributo alla Cassa di Previdenza sanitari, impiegati e salariati degli enti locali.</i> C. P. 19	Settembre 1922 . . . . .	» 215
<b>Cauzioni.</b>		
<i>Corso medio dei titoli cauzionali nel secondo semestre 1921.</i> C. M. F. 6 febbraio 1922 pag. 45; <i>Idem nel primo semestre 1922,</i> C. M. F. 10 settembre 1922 pag. 230; C. M. F. 4 novembre 1922 . . . . .		» 259
<b>Croce Rossa.</b>		
<i>Calendario della Croce Rossa Italiana.</i> C. P. 20 dicembre 1921 . . . . .		» 15
<i>Scarto di atti.</i> C. P. 13 giugno 1922 . . . . .		» 138
<b>Dazio.</b>		
<i>Esenzione daziaria sui surregati del caffè.</i> C. P. 20 febbraio 1922. . . . .		» 46
<i>Esame di abilitazione ad agente daziario.</i> C. P. 16 maggio 1922 . . . . .		» 118
<i>Dazio sulle carte da gioco.</i> C. P. 23 maggio 1922 . . . . .		» 142
<i>Provvedimenti a favore dei Comuni.</i> C. P. 29 novembre 1922 . . . . .		» 269
<b>Disoccupazione.</b>		
<i>Provvedimenti per sussidi nei casi di disoccupazione intermittente e disoccupazione prolungata.</i> R. D. 23 novembre 1921. . . . .		» 4
<i>Domande di sussidio per lavoro a sollievo della disoccupazione.</i> C. P. 16 gennaio 1922 pag. 21; C. P. 15 maggio 1922 . . . . .		» 117
<i>Sistemazione del servizio di erogazione dei sussidi per la disoccupazione.</i> C. G. P. 17 aprile 1922 . . . . .		» 107
<i>V. Invalidi, mutilati</i>		
<b>Emigrazione.</b>		
<i>Emigrazione negli Stati Uniti.</i> C. P. 24 febbraio 1922 . . . . .		» 55
<i>Provvedimenti a favore dei Comuni in materia di dazio di consumo.</i> C. P. 29 novembre 1921 . . . . .		»
<i>Emigrazione nel Belgio.</i> C. Q. 19 aprile 1922. . . . .		» 90
<b>Esattorie.</b>		



<i>Compenso straordinario agli esattori delle imposte.</i> R.	
D. L. 19 novembre 1921 . . . . .	pag. 1
<i>Domande di conferme.</i> C. P. 14 gennaio 1922 . . . . .	» 20
<i>Circoscrizione delle esattorie.</i> D. P. 19 febbraio pag. 51; C. P. 18 aprile 1922 . . . . .	» 8
<i>Riappalto esattorie.</i> C. P. 28 febbraio 1922 pag. 57; C. P. 13 giugno 1922 pag. 140; C. M. F. 14 agosto 1922 . . . . .	» 188
<i>Modificazioni al Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.</i> L. 13 agosto 1922. . . . .	» 202
<b>Esportazioni ed importazioni.</b>	
<i>Divieto di esportazione di frutta ed ortaglie.</i> D. P. 13 giugno 1922 . . . . .	» 130
<b>Fitti e proprietà.</b>	
<i>Provvedimenti per i fitti.</i> R. D. L. 9 aprile 1922 . . . . .	» 129
<i>Autorizzazione alla compravendita o alle locazioni di alberghi.</i> R. D. 28 maggio 1922 . . . . .	» 159
<i>Applicazione delle disposizioni eccezionali in materia di alloggi.</i> C. M. I. 19 gennaio 1922. . . . .	» 161
<i>Regolamenti comunali: altezza degli edifici.</i> C. M. L. 9 giugno 1922 . . . . .	» 162
<i>Sospensione di sfratti.</i> C. M. I. 15 maggio 1922 . . . . .	» 178
<i>Esecuzione dei provvedimenti dei commissari governativi per le abitazioni.</i> C. M. I. 20 luglio 1922 . . . . .	» 231
<i>Revisione dei canoni degli affitti di fondi rustici.</i> R. D. L. 14 novembre 1922 . . . . .	» 252
<b>Giudici e sentenze.</b>	
<i>Indennità giornaliera a favore dei giurati.</i> L. 20 luglio 1922 . . . . .	» 174
<i>Modificazione della competenza dei pretori e dei conciliatori.</i> L. 15 settembre 1922 . . . . .	» 247
<b>Impiegati e pensionati.</b>	
<i>Conversione in definitive delle patenti provvisorie per l'abilitazione delle funzioni di segretario comunale.</i> C. M. I. 20 dicembre 1921 . . . . .	» 55



<i>Pensionati in servizio nelle pubbliche amministrazioni.</i>	
C. P. 20 marzo 1922 . . . . .	pag. 62
<i>Imposta di R. M. sulle indennità di caroviveri. C. P.</i>	
10 marzo 1922 . . . . .	» 65
<i>Indennità caroviveri. C. M. T. 23 ottobre 1921 . . . . .</i>	» 131
<b>Invalidi, mutilati di guerra e veterani.</b>	
<i>Contributo a favore dei mutilati, combattenti ecc. L.</i>	
20 agosto 1921 . . . . .	» 1
<i>Aumento di pensione ai super-invalidi. C. S. S. 18</i>	
aprile 1922 . . . . .	» 112
<i>Regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921 circa l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. R. D. 29 gennaio 1922. . . . .</i>	
	» 145
<i>Sussidi ai turbercolotici di guerra. C. P. 16 settem-</i>	
bre 1922 . . . . .	» 213
<i>Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra. C. P.</i>	
22 settembre 1922. . . . .	» 215
<i>Interpretazione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921</i>	
<i>n. 1312. C. M. I. 6 novembre 1922 . . . . .</i>	» 262
<i>Collocamento invalidi C. P. 25 novembre 1922 . . . . .</i>	» 268
<b>Istruzione pubblica.</b>	
<i>Università libera della Cooperazione. Borse di studio.</i>	
C. P. 10 agosto 1922 . . . . .	» 179
<i>Regolamento per la difesa contro le malattie infettive</i>	
<i>nelle scuole. R. D. 9 ottobre 1921. . . . .</i>	» 193
<b>Lavori pubblici.</b>	
V. Opere pubbliche.	
<b>Leva militare.</b>	
<i>Testo Unico delle leggi sul reclutamento. R. D. 22</i>	
dicembre 1921 . . . . .	» 25
<i>R. D. N. 722 che autorizza a trattenere alle armi i</i>	
<i>sottufficiali. D. R. 12 giugno 1921 . . . . .</i>	» 41
<i>Invio in congedo per anticipazione. C. M. G. n. 26.</i>	
pag. 42. C. M. G. 29 dicembre 1921 . . . . .	» 65
<b>Mutui.</b>	
<i>Concessione di mutui per opere pubbliche. R. D. L.</i>	
19 febbraio 1922 pag. 73; R. D. 19 novembre 1921	
pag. 97; C. P. 3 maggio 1922 . . . . .	» 111

## VIII

<i>Concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti. C. P. 2 giugno 1922 . . . . .</i>	pag. 137
<i>Mutui — Riscossione di mandati. C. P. 18 agosto 1922 pag. 181; C. P. 6 novembre 1922 . . . . .</i>	» 257
<i>Estensione dei poteri degli amministratori straordinari dei Comuni e delle Provincie per la contrattazione dei mutui. R. D. L. 8 settembre 1922 . . . . .</i>	» 226
<b>Opere Pie.</b>	
<i>Norme relative all'erogazione dei sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza. D. M. 10 dicembre 1921 . . . . .</i>	» 28
<i>Bilanci 1922. C. P. 15 marzo 1922. . . . .</i>	» 64
<i>Provvedimenti a favore degli ospedali. R. D. L. 2 febbraio 1922. . . . .</i>	» 74
<i>Compilazioni bilanci. R. D. L. 26 gennaio 1922 . . . . .</i>	» 101
<i>Erogazione dei sussidi sul fondo dei pubblici spettacoli. C. M. I. 28 dicembre 1921 pag. 163; L. 28 agosto 1922 . . . . .</i>	» 224
<i>Bilanci 1923. C. P. 21 ottobre 1922 . . . . .</i>	» 235
<b>Opere pubbliche.</b>	
<i>Opere d'irrigazione. C. M. A. 25 novembre 1921 . . . . .</i>	pag. 17
<i>Domande di sussidi per lavori a sollievo della disoccupazione. C. P. 16 gennaio 1922 . . . . .</i>	» 21
<i>Approvvigionamento di acque potabili. C. M. I. 15 febbraio 1922. . . . .</i>	» 83
<i>Piano regolatore delle città. C. M. I. 28 febbraio 1922. . . . .</i>	» 84
<i>Norme per l'esecuzione di opere pubbliche. R. D. 13 febbraio 1922 . . . . .</i>	» 102
<i>Provvedimenti diretti a promuovere e subsidiare le opere d'irrigazione. L. 5 gennaio 1922 . . . . .</i>	» 121
<i>Concorso a premi per lo studio e la redazione dei progetti d'irrigazione. D. M. A. 21 giugno 1922 pag. 223. C. M. A. 31 agosto 1922 . . . . .</i>	» 229
<b>Passaporti.</b>	
<i>Fogli di congedo per ritornare in Francia. C. Q. 8 febbraio 1922 . . . . .</i>	» 47
<i>Passaporti per la Francia. C. Q. 31 marzo . . . . .</i>	» 86
<i>Visto gratuito sui passaporti. C. M. I. 25 marzo 1922. . . . .</i>	» 114



<i>Abolizione visto sui passaporti dei sudditi inglesi. C.</i>	
M. I. 23 luglio 1922 . . . . .	» 210
<i>Emigrazione in America. C. Q. 30 ottobre 1922 . . . . .</i>	
	» 255
<i>Documenti per l'espatrio in Francia. C. P. 16 novembre 1922 . . . . .</i>	
	» 264
<b>Pensioni.</b>	
<i>Pensioni di guerra. R. D. 9 novembre 1921 . . . . .</i>	
	» 5
<i>Provvedimenti a favore dei pensionati civili e militari. R. D. dicembre 1921 . . . . .</i>	
	» 49
<i>Documentazione delle domande. C. M. I. 2 maggio 1922 . . . . .</i>	
	» 136
<b>Poste e telegrafi.</b>	
<i>Norme per la franchigia postale e telegrafica. R. D. 16 novembre 1921 . . . . .</i>	
	» 26
<i>Telegrammi di Stato. D. M. 27 dicembre 1921 . . . . .</i>	
	» 30
<b>Provvedimenti finanziari.</b>	
<i>Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni. R. D. 19 novembre 1921 pag. 6; C. M. F. 28 dicembre 1921 pag. 77; R. D. L. 23 ottobre 1922 . . . . .</i>	
	» 249
<i>Provvedimenti daziari. C. P. 29 novembre 1922 . . . . .</i>	
	»
<i>Proroga delle disposizioni per la riforma delle imposte dirette sui redditi e sui tributi locali. R. D. 24 novembre 1921 pag. 12; C. P. 18 gennaio 1922 . . . . .</i>	
	» 23
<i>Provvedimenti per la finanza locale. C. P. 16 dicembre 1922 . . . . .</i>	
	»
<b>Provvedimenti militari.</b>	
<i>Trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra. C. P. 8 marzo 1922 pag. 57; C. P. 29 ottobre 1922 . . . . .</i>	
	» 254
<i>Onoranze al Soldato Ignoto. C. P. 26 aprile 1922 . . . . .</i>	
	» 111
<i>Soccorso giornaliero. C. P. 10 maggio 1922 . . . . .</i>	
	» 114
<i>Rivista generale ai quadrupedi ed autoveicoli. C. P. 22 giugno 1922 . . . . .</i>	
	» 143
<b>Pubblica Sicurezza.</b>	
<i>Licenza dei porti d'arme. C. P. 7 aprile 1922. . . . .</i>	
	» 87
<i>Licenza di circolazione autoveicoli e certificati d'idoneità a condurre autoveicoli. C. P. 14 luglio 1922 . . . . .</i>	
	» 167



V. *Passaporti.*

V. *Emigrazione.*

**Sanità ed igiene pubblica.**

<i>Classificazione delle carni in rapporto con l'infezione aftosa.</i> C. P. 29 dicembre 1921 . . . . .	pag.	13
<i>Commercio bestiame. Revoca di decreto.</i> D. P. 15 febbraio 1922 . . . . .	»	41
<i>Vigilanza zoiatrica.</i> C. P. 14 marzo 1922 . . . . .	»	59
<i>Vigilanza igienica sugli acquedotti.</i> C. P. 28 marzo 1922 . . . . .	»	85
<i>Registro macellazioni.</i> C. P. 14 aprile 1922 . . . . .	»	90
<i>Prodotti arsenobenzolici.</i> D. M. I. 25 aprile 1922 . . . . .	»	129
<i>Misure precauzionali contro la rabbia.</i> C. P. 19 giugno 1922 . . . . .	»	139
<i>Vendita di medicinali provenienti dalla Germania.</i> C. M. I. 22 giugno 1922 . . . . .	»	143
<i>Zona di rispetto dei cimiteri.</i> L. 11 giugno 1922 pag. 159; C. M. I. 15 luglio 1922 . . . . .	»	210
<i>Divieto di vendita di alcuni prodotti farmaceutici.</i> D. M. I. 11 luglio 1922 . . . . .	»	175
<i>Profilassi—Malattie contagiose.</i> C. P. 13 agosto 1922 . . . . .	»	180
<i>Stato sanitario del bestiame.</i> C. P. 19 agosto 1922 . . . . .	»	183
<i>Trattamenti immunizzanti degli animali.</i> C. P. 20 agosto 1922 . . . . .	»	184
<i>Certificato di scorta per le carni e prodotti di carne destinati agli Stati Uniti d'America.</i> C. P. 20 agosto 1922 . . . . .	»	185
<i>Regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.</i> R. D. 9 ottobre 1921. . . . .	»	193
<i>Vaiuolo ovino.</i> C. P. 16 settembre 1922 pag. 212; D. P. 13 settembre 1922 pag. 227; C. P. 30 ottobre 1922 pag. 254; C. P. 1 novembre 1922 . . . . .	»	255
<i>Importazione dei bovini.</i> C. P. 11 ottobre 1922 . . . . .	»	232
<i>Profilassi della rabbia.</i> C. P. 19 ottobre 1922. . . . .	»	233
<i>Divieto di vendita della specialità farmaceutica Asma-lisin.</i> D. M. I. 25 luglio 1922 . . . . .	»	246

**Stato Civile.**

<i>Trascrizione nei registri delle sentenze che dichiarano la presunzione di morte dei militari dispersi in guerra.</i>	
C. M. G. G. 12 febbraio 1922 . . . . .	pag. 177
<b>Tasse ed imposte.</b>	
<i>Contributo di L. 5 per ogni bovino da macello. C. P.</i>	
2 gennaio 1922 . . . . .	» 14
<i>Imposta di R. M. sulle indennità caro - viveri. C. P.</i>	
10 marzo 1922 . . . . .	» 64
<i>Modificazioni al regolamento della tassa imponibile della Camera di Commercio di Salerno. R. D. 19 maggio 1922 . . . . .</i>	
	» 160
<i>Ruoli delle tasse comunali. C. P. 19 agosto 1922 . . . . .</i>	
	» 182
<i>Tassa sull'esercizio della pesca in acque dolci. C. M.</i>	
A. 24 luglio 1922 . . . . .	» 183
<i>Imposta generale sul consumo del vino. C. M. F. 7 agosto 1922 . . . . .</i>	
	» 185
<i>Provvedimenti transitori a favore della finanza locale.</i>	
R. D. 19 novembre 1921 pag. 6; C. M. F. 28 novembre 1921 pag. 77. R. D. L. 23 ottobre 1922 pag. 249; C. P. 21 novembre 1922 pag. 269, C. P. 20 dic. 1922 . . . . .	
	» 274

## PARTE II.

### COMMENTI PRATICI DI LEGGI E DI REGOLAMENTI, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA, ECC.

<i>La eccedenza delle sovrimposte comunali innanzi al Consiglio di Stato del dott. rag. Alberto Belgiorno . . . . .</i>	» 93
---	------

## PARTE III.

### COMUNICAZIONI VARIE

<i>Il saggio d'interessi pel 1922 della Cassa Depositi e Prestiti. L'interesse 1922 sui depositi postali. Calendario generale delle sedute delle varie commissioni per l'anno 1922, cop. n. 1-2.</i>	
<i>Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale italo-germanico.</i>	



*Applicazione delle marche sulle tessere della disoccupazione* cop. n. 5-6.

*Temi scritti dati negli esami per la patente di segretario comunale.*  
cop. n. 7-8.

*Sede di Salerno — Elenco dei candidati che hanno ottenuto l' idoneità negli esami di segretario comunale. Consiglio provinciale di sanità pel triennio 1922-1924 — Franchigia postale* cop. n. 9-10.

*Elenco degli idonei alle funzioni di agenti o commessi daziari. Pro orfani di guerra* cop. n. 11-12.

*Esami per idoneità al notariato. Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione* cop. n. 13-14.

*Per l'infanzia malata e bisognosa* cop. n. 15-16.

*Riconoscimento dei quadrienni arretrati ai medici. Sunto di atti ufficiali. Per l'infanzia malata e bisognosa. Amministrazione Provinciale di Salerno: tempi di caccia per l'anno 1922-1923* cop. 17-18.

*Esami di abilitazione ad agenti o commessi daziari. Per l'infanzia malata e bisognosa. Sunto di atti ufficiali* cop. n. 19-20.

*Collocamento invalidi. Cassa professionale agricola. Per l'infanzia malata e bisognosa. Inserzioni nel foglio Annunzi legali,* cop. n. 21-22.

*Giunta Provinciale per il collocamento e la disoccupazione: Rinnovazione tessere— Risultato degli esami per agente daziario,* cop. n. 23-24.

### **In tutte le copertine**

*Verbali della Giunta Prov. Amministrativa — Concorsi — Pubblicazioni*



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

1. *Contributo a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra.* (L. 20 agosto 1921).
2. *Concessione del compenso straordinario agli esattori delle imposte.* (R. D. 19 novembre 1921).
3. *Provvedimenti a favore dell'economia montana.* (R. D. 19 novembre 1921).
4. *Provvedimenti per la disoccupazione.* (R. D. 23 novembre 1921).
5. *Pensioni di guerra.* (R. D. 9 novembre 1921).
6. *Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.* (R. D. 19 novembre 1921).
7. *Proroga delle disposizioni del D. L. 24 novembre 1919.* (R. D. 24 novembre 1921).

#### b) Circolari

8. *Classificazione delle carni in rapporto con l'infezione aftosa.* (C. P. 29 dicembre 1921)
9. *Contributo fisso di lire 5 per ogni bovino da macello.* (C. P. 2 gennaio 1922).
10. *Calendario della Croce Rossa Italiana.* (C. P. 20 dicembre 1921).
11. *Opere di irrigazione.* (C. M. A. 25 novembre 1921).
12. *Riappalto esattorie.* (C. P. 14 gennaio 1922).
13. *Domanda di sussidio per lavori a sollievo della disoccupazione.* (C. P. 16 gennaio 1921).
14. *Proroga dell'applicazione della riforma delle imposte dirette sui redditi.* (C. P. 18 gennaio 1921).

(Continuazione in copertina)



PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Calendario delle adunanze pel 1922 — Il saggio d'interesse pel 1922 della Cassa Depositi e Prestiti — Pubblicazioni — Agli abbonati.

**Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 13 gennaio 1922

(continuazione)

- S. Arsenio* — Istanza tesoriere per caroviveri, ordinanza.  
*Roscigno* — Mutuo pel cimitero, approva.  
*Minori* — Modifica capitolato condotta medica, approva.  
*Capaccio, Montecorvino R.* — Seconda indennità caroviveri impiegati, approva.  
*Cava Tirreni* — Regolamento tassa foraggi, approva.  
*Buonabitacolo* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Scafati* — Mutuo e pareggio bilancio 1920, approva.  
*Eboli* — Provvedimenti finanziari, approva; regolamento pensioni, approva.  
*Tegiano* — Devoluzione rendite, ordinanza; ratifica spese funebri, approva.  
*Siaro* — Cessione esattoria, parere favorevole.  
*Castelruggero* — Prestazione d'opera per accomodi alla via del paese, approva.  
*Mercato S. Severino, Cava Tirreni, Salento, Campagna, Stio, Pisciotta, Tortorella* — Bilancio 1921, approva.  
*Circoscrizione esattoriale* — Decennio 1923-32, parere favorevole.

**Il saggio d'interessi pel 1922 della Cassa  
Depositi e Prestiti**

Il Ministro del Tesoro con decreto 26 dicembre u. s. ha stabilito come segue lo interesse dalla Cassa depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno.

I. — INTERESSI PASSIVI

a) nella misura del tre per cento netto in ragione d'anno per i residui depositi premio di riassoldamento e di surrogazione nell'annata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercizio;



## Parte I.

### Leggi e decreti

1. **Contributo a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra.**  
(Estratto della legge n. 1178, in data 20 agosto 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1921, n. 212).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

*Omissis*

Art. 7.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, di cui agli articoli 7 del regio decreto 9 giugno 1920, n. 738 e 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, è portato a 20 centesimi limitatamente alle tasse sugli affari in Amministrazione del Ministero delle finanze con effetto dal 1 gennaio 1922.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE III

BONOMI - MICHELI - DE NAVA

2. **Concessione del compenso straordinario agli esattori delle imposte dirette.** (R. D. legge n. 1723, in data 19 novembre 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1921, n. 286).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti i nostri decreti-legge 17 novembre 1918, n. 1819, e 17 agosto 1919, n. 1417;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro segretario di Stato per le finanze;

Abeiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

Il compenso straordinario di cui agli articoli 1 e 5 del regio decreto 17 agosto 1919 n. 1417, per gli anni 1918 e 1919 è accordato anche agli esattori delle imposte dirette che abbiano presentato le domande oltre i termini stabiliti rispettivamente dagli artieoli 3 e 6 del decreto medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

SOLERI.

3. **Provvedimenti a favore dell'economia montana.** (Regio decreto n. 1723, in data 19 novembre 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1921, n. 290).

VITTORIO EMANUELE ecc,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2.

I Comuni e gli Enti morali in genere, isolatamente o riuniti in Consorzio, hanno la facoltà di affidare il governo e la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, comunque loro appartenenti, ad apposito personale tecnico. In tal caso, sarà ad essi concesso dallo Stato un contributo, che potrà estendersi sino al 75% dello stipendio fisso assegnato al detto personale, ma che non dovrà mai superare la somma di lire quattromila rimanendo ogni altra spesa a carico del Comune o Ente proprietario.

Le deliberazioni, con le quali i Comuni e gli Enti interessati si costituiscono in Consorzio, si renderanno esecutive, dopo che saranno state approvate, sul conforme parere dell'ispettore forestale, dal Comitato forestale provinciale.



I Comitati medesimi, su proposta dell'ispettore forestale e con deliberazione che dovrà essere approvata dal Ministero di agricoltura, potranno dichiarare obbligatoria la costituzione dei Consorzi, per i quali vi sia il consenso dell'Ente o degli Enti possessori della maggiore estensione dei boschi e dei pascoli.

Art. 3.

Il personale di cui all'articolo precedente, sarà scelto tra coloro che siano stati funzionari dell'Amministrazione forestale, e fra coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione professionale dal R. Istituto superiore nazionale forestale, ai termini dell'art. 4 della legge 14 luglio 1912, n. 834.

Art. 4.

Allo scopo di agevolare la formazione del personale tecnico, saranno istituite annualmente dal Ministero di Agricoltura borse di studio, da concedersi ai laureati in scienze agrarie o in ingegneria, i quali frequentino in qualità di allievi regolari straordinari, il R. Istituto superiore forestale nazionale.

Art. 7.

Per la formazione dei nuovi boschi e per la ricostruzione dei boschi estremamente dereriorati, il Ministero di agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piante occorrenti e concederà premi da lire cinquanta a lire trecento per ettaro.

Dove ne fosse riconosciuta l'opportunità, l'Amministrazione forestale provvederà all'impianto sul posto di vivai temporanei per la produzione delle piantine necessarie ai rimboschimenti facoltativi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - MAURI - RODINÒ - DE NAVA

4. **Provvedimenti per sussidi nei casi di disoccupazione intermittente e disoccupazione prolungata.** (Regio decreto-legge n. 1671, in data 23 novembre 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1921, n. 283).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1922, sono ammessi al sussidio di disoccupazione di cui al decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, coloro i quali si trovino sottoposti a turni di disoccupazione o a disoccupazione saltuaria.

Fino al 31 dicembre 1921 sono ammessi al sussidio di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956, coloro i quali, trovandosi nelle condizioni stabilite dallo stesso decreto, siano soggetti a turni di disoccupazione o a disoccupazione saltuaria.

Art. 2.

Il sussidio di disoccupazione, nei casi previsti dall'articolo primo, è corrisposto per tutti i giorni non festivi di effettiva disoccupazione, sotto deduzione di una carenza di sei giorni per ciascun mese del calendario civile.

Art. 3.

Gli assicurati i quali, in base all'articolo 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, abbiano usufruito del sussidio per l'intero periodo di 90 o di 120 giorni possono essere ammessi, in via eccezionale, al godimento del sussidio, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 45 entro il 30 giugno 1922.

Art. 4.

La spesa per la esecuzione del presente decreto graverà sul fondo di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1 dicembre 1921 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - BENEDUCE - DE NAVA



5. **Pensioni di guerra.** (Regio decreto-legge n. 1731, in data 9 novembre 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1921, n. 293).

### VITTORIO EMANUELE III

Visto le leggi 2 luglio 1896, n. 256 e 22 maggio 1913, numero 484;

Visti i decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, numero 1103 e 12 novembre 1916, n. 1598;

Visti i regi decreti 15 agosto 1919, n. 1467 e 11 gennaio 1920, n. 40;

Ritenuta l'opportunità di facilitare la liquidazione definitiva delle pensioni di guerra in favore dei congiunti di militari scomparsi anche quando l'autorità militare non sia in grado di rilasciare la dichiarazione di irreperibilità a norma delle vigenti disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri per la guerra, per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai soli effetti del conferimento della pensione di guerra è presunta la morte del militare per causa di servizio, quando, in mancanza dell'atto di morte e della dichiarazione di irreperibilità risulti, da atto giudiziale di notorietà e da informazioni delle Autorità del luogo di residenza della famiglia che il militare stesso anteriormente alla scomparsa prestava servizio in campagna di guerra, o era prigioniero presso il nemico, e che non ha dato notizie da almeno un biennio.

Ai casi suddetti è applicabile l'art. 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - DE NAVA - BERGAMASCO -  
SOLERI - GASPAROTTO

6. **Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.** (Regio decreto legge n. 1724, in data 19 novembre 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1921, n. 289).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 11 dicembre 1910, n. 863;

Visto il R. decreto-legge 5 giugno 1920, n. 820;

Visti i R. decreti-legge 7 aprile 1921, n. 374, e 10 giugno 1921, n. 741;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate al 31 dicembre 1922 le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1921 n. 374 (1).

Per l'anno 1922 le imposte indicate all'art. 193, n. 3, della legge comunale e provinciale (1), nonché quella sui pianoforti e sui bigliardi e quelle per la occupazione di spazi e di aree pub-

---

(1) V. pag. 101 B. A. 1921.

(2) Sulle vetture pubbliche e sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e del gregge.



bliche possono essere applicate nella stessa misura consentita dal decreto-legge sopracitato.

### Art. 2.

La tassa di esercizio, di cui all' art. 8 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 (1) e art. 1 del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 367, potrà essere applicata per l'anno 1922 entro i limiti fissati dalla tabella seguente per il numero delle classi dei contribuenti e per le aliquote della tassa.

COMUNI distiuta per iategoria secondo la popolazione	Numero delle classi	Aliquota minima	Aliquota massima
Con più di 150,000 abitanti	da 20 a 40	L. 24	L. 10,000
da 100,001 a 150,000 »	» 20 » 35	» 20	» 6,000
» 80,001 » 100,000 »	» 15 » 30	» 16	» 4,000
» 50,001 » 80,000 »	» 15 » 25	» 12	» 2,000
» 25,001 » 50,000 »	» 12 » 24	» 10	» 1,400
» 12,001 » 25,000 »	» 12 » 20	» 8	» 1,000
» 5,001 » 12,000 »	» 10 » 20	» 6	» 600
aventi fino a 5,000 »	» 8 » 15	» 6	» 400

Per gli esercizi industriali o commerciali di speciale importanza possono i comuni con popolazione non superiore ad 80000 abitanti essere autorizzati a raggiungere un limite superiore a quello assegnato normalmente al comune fino alla cifra massima di lire 4000.

Per gli esercizi di cui al precedente comma che trovinsi in

(1) V. pag. 338 B. A. 1915.

comuni con popolazione superiore ad 8000 abitanti può essere autorizzato un limite superiore a quello assegnato fino a raggiungere il doppio della aliquota massima fissata per la categoria alla quale il Comune appartiene.

L'autorizzazione alle eccedenze predette è accordata dal Ministero delle finanze, in seguito a deliberazione consigliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

#### Art. 3.

I ricorsi contro l'iscrizione nella matricola della tassa di famiglia sono decisi in primo grado dalla Commissione di cui al secondo comma dell'art. 117 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

La commissione può essere scelta per una metà dei suoi componenti anche fuori del Consiglio comunale, fra gli elettori del Comune.

#### Art. 4.

Per l'anno 1922 ed ai soli fini della risoluzione dei reclami per l'applicazione dei tributi locali la Giunta provinciale amministrativa può essere aumentata di due membri, uno dei quali nominato dal Consiglio provinciale e l'altro dal Prefetto.

#### Art. 5.

L'imposta di soggiorno istituita con legge 11 dicembre 1910, n. 863, può essere applicata in ogni Comune del Regno quando anche non esistano nel Comune stabilimenti di cura nè ricorrano le caratteristiche di stazione climatica o balneare di cui all'art. 1 della legge stessa.

L'imposta è dovuta da chiunque si rechi nel Comune per qualsiasi temporanea permanenza, ma ne sono esenti coloro che paghino nel Comune la tassa di famiglia.

#### Art. 6.

La misura dell'imposta è ragguagliata al prezzo di locazione delle camere od altro alloggio occupato in alberghi, pensioni,



stabilimenti o luoghi di cura e può giungere fino al 10 per cento del prezzo stesso.

La riscossione relativa può essere fatta, sia direttamente dal Comune, a mezzo del proprio tesoriere, sia a mezzo di coloro che gestiscono alberghi, pensioni, stabilimenti o luoghi di cura.

#### Art. 7.

L'imposta di soggiorno applicata a norma dei precedenti articoli è devoluta per tre quarti a favore del Comune e per un quarto a favore dello Stato quale « contributo a favore della pubblica beneficenza ».

Il versamento della imposta stessa, quando la riscossione è fatta da coloro che gestiscono alberghi, pensioni, stabilimenti o luoghi di cura, deve essere eseguito al tesoriere del Comune.

La quota spettante allo Stato deve essere versata dal tesoriere del Comune e sotto la sua responsabilità all'Ufficio del registro.

Il tesoriere del Comune è obbligato a tenere una esatta e aggiornata contabilità dalla quale risultino le riscossioni effettuate. Entro i primi dieci giorni di ogni mese deve presentare all'Ufficio del registro un prospetto dimostrativo delle riscossioni eseguite nel mese precedente e versare la quota di spettanza dello Stato.

In caso di ritardo nel versamento della quota dovuta allo Stato il tesoriere del Comune è soggetto in proprio alla multa del 4 per cento.

Il prefetto potrà delegare un funzionario governativo ad eseguire verifiche anche presso gli alberghi, pensioni, stabilimenti o luoghi di cura allo scopo di accertare la regolarità della riscossione della imposta di soggiorno e del versamento della quota spettante allo Stato.

I Comuni sono responsabili della esatta osservanza da parte del proprio tesoriere delle disposizioni del presente articolo.

Il Prefetto può, in caso di inadempienza, disporre l'invio

di un commissario, giusta l'art. 216 della legge comunale e provinciale.

Accertato il credito dello Stato, il Prefetto, con ruolo esecutivo, disporrà per la procedura coattiva sulla cauzione del tesoriere con le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

#### Art. 8.

Quando l'imposta di soggiorno venga applicata a norma del disposizioni indicati negli articoli precedenti i Comuni sono dispensati dall'obbligo della speciale destinazione di cui all' art. 2 della legge 11 dicembre 1910, n. 863, ed il prodotto della imposta stessa è devoluto ad aumento delle entrate del bilancio generale.

I Comuni che abbiano già istituita la imposta di soggiorno con le norme e nella misura prevista dall'art. 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769 (1) hanno facoltà di farne applicazione in base alle stesse norme anche per l'anno 1922, con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni contenute nelle leggi medesime e senza essere tenuti al versamento della quota in conto contributo di beneficenza di cui all'art. 7.

---

(1) Legge 11 dicembre 1910, n. 863. Art. 3. L'importo della tassa non dovrà essere superiore a L. 10 per ogni persona, e sarà ridotta almeno alla metà per i domestici e per i fanciulli al disotto dei 12 anni. Essa non potrà esigersi a carico di coloro a cui dimora nel Comune fosse inferiore a cinque giorni.

La riscossione della tassa potrà essere assunta direttamente dal Comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti o ai loro direttori ed agli albergatori.

R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769. Art. 1. Il limite massimo della tassa di soggiorno stabilito dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1910, n. 863, in L. 10 è elevato a L. 30, fermo restando le altre disposizioni nella legge stessa contenute.

E' facoltà dei Comuni di imporre la tassa di soggiorno a tutti coloro che prendono temporanea dimora nella stazione idroterapica, balneare o climatica, tanto a scopo di cura, quanto a scopo di svago o di soggiorno.



## Art. 9.

I regolamenti comunali per l'applicazione della Imposta di soggiorno e per la riscossione della medesima secondo le norme indicate all'art. 5, 6 e 7 del presente decreto sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e devono essere omologate dal Ministero delle finanze.

## Art. 10.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1922 le disposizioni contenute negli articoli 1 (comma 1°) 2, 3 e 4 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820. (1)

Durante il periodo della sospensione dei canoni daziari governativi rimane altresì sospesa la revisione dei canoni stessi prevista dall'art. 8 della legge 6 luglio 1905, n. 323.

## Art. 11.

Sono del pari prorogati sino alla detta data le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 9 e 10 del R. decreto 7 aprile 1921, n. 741, con le variazioni apportatevi con R. decreto 10 giugno 1921, n. 741, nonchè le disposizioni contenute in quest'ultimo decreto,

## Art. 12.

Fino al 31 dicembre 1922 i mutui contratti dai Comuni con titoli cambiari giusta il terzo comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, potranno essere autorizzati fino al limite di un quinto della rendita ordinaria del Comune valutata nei modi indicati dal citato articolo di legge.

## Art. 13.

Il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato, di cui al comma 8 dell'art. 310 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) è ammesso anche ad esercizio finanziario iniziato,

---

(1) V. pag. 170 B. A. 1920.

La competenza della V sezione si estende anche al merito, a tutti gli effetti di legge.

Art. 14.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA - SOLERI

**7. Proroga delle disposizioni del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162 per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.** (R. decreto-legge n. 1783, in data 24 novembre 1921 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1921, n. 296).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il regio decreto 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e tributi locali;

Visto il regio decreto 7 novembre 1920, n. 1542, che ha prorogato l'applicazione della riforma stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministrò Segretario di Stato, per le finanze, di concerto col ministro dell'interno e col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'applicazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali è prorogata al 1 gennaio 1923.

Fino a che le disposizioni stesse non saranno entrate in attuazione, le imposte indicate agli articoli 130 e 138 continueranno ad applicarsi secondo le norme vigenti, comprese quelle ri-



guardanti la misura dell'aliquota per l'imposta di ricchezza mobile indicata nel decreto luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1289, e fatta esclusione del raddoppiamento delle aliquote della imposta complementare e di quella sui proventi degli amministratori e dirigenti di Società commerciali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 27 febbraio 1921, n. 145.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA - SOLERI

### b) Circolari

8. **Classificazione delle carni in rapporto con l'infezione aftosa.** (C. P. 29 dicembre 1921 n. 34412 diretta ai sindaci).

Il Ministro dell'Interno comunica quanto appresso:

« E' a conoscenza del Ministero che la classificazione delle carni degli animali da macello, in rapporto con la infezione aftosa, non viene fatta dappertutto con gli stessi criteri di giudizio, a causa della differente interpretazione data alle norme regolamentari che disciplinano tale materia.

La questione, sempre di considerevole rilievo, assume particolare importanza in tempo di epizoozia diffusa; inoltre, la importazione del bestiame— via mare — secondo le norme ministeriali, comprendenti l'obbligo della macellazione entro un tempo ristretto, rende la questione stessa di speciale interesse per quelle provincie marittime nei cui porti il bestiame affluisce.

Le disposizioni che disciplinano tale materia, sono, come è noto, quelle contenute nell'articolo 110 del Regolamento Generale Sanità 3 febbraio 1901, n. 45. Quelle disposizioni, se applicate alla lettera, come taluno riterrebbe dovesse farsi, potrebbero indurre il veterinario ispettore a destinare alla bassa macelleria

le carni di tutti quegli animali nei quali, al controllo sanitario, si riscontrassero lesioni di afta epizootica. Tale interpretazione, però, non sarebbe di certo ragionevole nè consona alle cognizioni scientifiche che si posseggono al riguardo, essendo ben noto, da tempo, che, per animale affetto da afta epizootica, relativamente alla assegnazione delle carni alla bassa macelleria, non debba intendersi qualunque soggetto che porti lesioni o segni di afta, ma esclusivamente l'animale che viene abbattuto nel periodo acuto, febbrile della malattia; da ciò consegue il criterio che le lesioni aftose rilevabili dopo tale periodo debbono essere considerate alla stregua di altre comuni lesioni che non alterano, in alcun modo, il normale valore commestibile delle carni.

Pertanto l'assegnazione di queste alla bassa macelleria, quando non consistano altri motivi che rendano legittimo tale provvedimento, rappresenterebbe un indubbio errore tecnico da cui deriverebbero ingiustificati danni economici, ed annuari.

E' da tener presente, infine, che anche gli ispettori dei grandi macelli giudicano secondo i criteri suesposti, i quali hanno sempre trovato conferma nelle acquisizioni scientifiche e nella diuturna osservazione pratica.

Ad eliminare quindi che a disposizioni regolamentari vengano date interpretazioni differenti ed allo scopo di mantenere l'azione sanitaria entro i limiti del giusto rigore, si prega la S. V. di volere rendere edotti di tutto ciò i direttori dei pubblici macelli, assicurandone questo Ministero.

*Il Prefetto* — LUALDI

9. **Contributo fisso di lire 5 per ogni bovino da macello. R. D. 15 aprile 1920 N. 577.** (C. P. 2 gennaio 1922 n. 33435 diretta ai Sindaci).

Con riferimento alla Prefettura n. 3386 del 31 maggio 1920 e n. 5401 del 9 marzo 1921 si porta a conoscenza delle SS. LL. la seguente lettera del Ministero dell' Interno:

« Come è noto a V. S. in forza del R. D. legge 15-4-1920, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio succes-



sivo, n. 118, chiunque sottopone a macellazione animali bovini, è tenuto a versare un contributo fisso di lire cinque a capo, delle quali nove decimi sono devoluti allo Stato ed un decimo al Comune dove avviene la macellazione.

Tale decreto richiama, nei riguardi della esazione, del contributo che deve esser fatta a cura dei Comuni, le norme stabilite dal Regolamento approvato con R. D. 19-12-921, n. n. 1395, e, segnatamente agli articoli 8 al 13, per la riscossione ed il versamento delle quote spettanti allo Stato in applicazione della Legge 6-7-1912, n. 332., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12-8-921 n. 190.

All'articolo 2 del decreto stesso, si determina, fra l'altro, che un terzo del fondo, costituito dalla riscossione delle quote di contributo spettanti allo Stato, è devoluto a favore di questo Ministero, per opere di profilassi delle epizootie, in aumento dello apposito fondo di riserva di cui all'articolo 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con R. D. 1-8-917, n. 636.

In relazione a quanto sopra prego la S. V. di assicurare questo ufficio che le anzidette disposizioni legislative e regolamentari abbiano costà rigorosa esecuzione, indicando l'ammontare delle somme finora versate dal Comune per l'oggetto.

*Il Prefetto — Lualdi*

10. **Calendario della Croce Rossa Italiana.** (C. P. 20. dicembre 1921 n. 5479 diretta ai Sindaci).

A cura della « Croce Rossa Italiana » vien pubblicata anche per l'anno 1922 un'artistica effemeride, cui non mancherà certamente quel successo entusiastico che incontrò la edizione della spirante annata.

A tutti dev'esser noto lo scopo nobile e patriottico, pel quale la Croce Rossa ha ideato la pregevole pubblicazione. L'opera della Croce Rossa non si è esaurita con la cessazione del turbolento periodo della guerra, nè la sua attività è limitata alle misure di previgenza per altri eventuali conflitti. La benemerita I-

stituzione, invece, nel periodo di pace, dedica tutte le sue energie e risorse al sollievo delle umane sofferenze e soprattutto a riparare e mitigare i dolorosi relitti della guerra e provvedere alla redenzione sanitaria del popolo, la cui salute è quanto mai insidiata, in Italia, dalla tubercolosi e dalla malaria.

Ma, per far ciò, occorrono mezzi in larghissima misura; onde il dovere da parte di ogni cittadino di contribuire in proporzione dei mezzi propri, il che è possibile mediante l'acquisto di uno dei tre tipi del Calendario.

Per l'anno 1922 il « Calendario della Croce Rossa Italiana » esce in veste artistica e tipografica smagliante, e in esso viene, fra gli altri interessantissimi, illustrato il soggetto: « I grandi Italiani: invenzioni e pratica applicazione di esse ».

Inoltre, ed allo scopo pella maggiore diffusione del Calendario, è stata dal Governo concessa per detto anno una lotteria, il cui piano prevede N.º 18 premi per complessive lire 50 mila, da sorteggiarsi fra i primi 86 mila acquirenti dal Calendario, ai quali verrà gratuitamente offerto un adeguato numero di biglietti.

Data l'alta finalità che la Croce Rossa si propone con la vendita del Calendario, prego la S. V. voler secondare la nobile iniziativa, mediante l'acquisto della interessante effemeride per uso di codesto Ufficio e, possibilmente, raccomandandone l'acquisto anche ad altri Enti ed a privati.

I prezzi del Calendario sono: tipo propaganda, con un biglietto della lotteria: lire 10; tipo di lusso, con due biglietti: lire 20; tipo gran lusso, con tre biglietti: lire 60.

Le prenotazioni devon indirizzarsi alla « Croce Rossa Italiana ». Amministrazione del Calendario — Roma — Via Maschera d'oro, N.º 20.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

11. **Opere di irrigazione.** (C. M. A. 25 novembre 1921 n. 2 diretta ai Prefetti).

Una nuova attribuzione di grande importanza per l'economia



nazionale è stata, conferita ai Signori Prefetti della Provincia, in virtù dell'art. 4 della legge 28 agosto 1921 n. 1177, portante provvedimenti varii contro la disoccupazione; quello di promuovere le imprese e i consorzi per sviluppare rapidamente l'irrigazione. La quale è uno dei mezzi più poderosi di ricostruzione economica, perchè serve direttamente alle bonificazioni agrarie, alla colonizzazione di agri disabitati, all'avviamento per la formazione della piccola proprietà coltivatrice o al largo incremento della produzione agraria.

L'art. 4 della predetta legge dispone:

Con Decreto Reale, su proposta del Ministro d'Agricoltura, di concerto con quelli dei Lavori Pubblici e del lavoro, potrà essere dichiarata di pubblica utilità ed obbligatoria la costruzione di canali o di altre opere di grande irrigazione su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici o privati.

« Col Decreto stesso, sarà determinato il concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa, rimanendo la restante spesa a carico della proprietà interessate.

« Per la costituzione dei relativi Consorzi sono applicabili le disposizioni del Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1255, relative ai Consorzi di bonifica di seconda categoria.

« Con la legge d'approvazione del bilancio del Ministero di Agricoltura, saranno di anno in anno portate in aumento al corrispondente capitolo le somme occorrenti per la quota di concorso a carico dello Stato ».

In applicazione di queste nuove norme, l'esecuzione delle grandi opere di irrigazione, sussidiabili già dal Ministero di Agricoltura nel caso dei canali, secondo il Testo Unico delle leggi per l'irrigazione approvato con R. D. 22 luglio 1920, n. 1154, e dal Ministero dei Lavori Pubblici nel caso di serbatoi e laghi artificiali, a norma dell'art. 62 del R. Decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161, viene facilitata e accelerata anche allo scopo di combattere la disoccupazione con un nuovo sistema, che, invece di lasciare in ogni caso quelle opere all'iniziativa degli enti locali e dei privati,

consente nei casi di maggiore importanza allo Stato, cioè al Ministero per l'Agricoltura di concerto col Ministero dei Lavori pubblici e del Lavoro, di farsi parte dirigente redigendo i progetti di canali o di serbatoi da costruirsi, o facendoli redigere da professionisti competenti designati dal Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazione e promuovendo poscia la esecuzione obbligatoria delle opere riconosciute e dichiarate di pubblica utilità, mediante consorzi che verranno costituiti per iniziativa dei Prefetti.

Di fronte alla necessità e all'urgenza di ricostruire la ricchezza nazionale anzitutto nel campo agrario e di passare rapidamente dagli studi all'esecuzione di quelle opere che saranno reputate necessarie, e che come tali saranno studiate per iniziativa del Governo, io mentre mi riservo di dare notizia alla Prefettura o alle Province dei progetti preparati già dal Ministero di Agricoltura, che saranno approvati dalla Commissione Reale predetta faccio appello alla più volonterosa collaborazione dei Prefetti, degli Uffici ed enti locali per svolgere un più largo programma organico, segnatamente nel Mezzogiorno, dove maggiori sono le difficoltà particolari ed economiche, da superare; e mi propongo di dare il maggiore impulso all'estensione delle opere di irrigazione, le quali comprenderanno anche la riattazione e l'ampliamento di quelle già costruite, nonchè la valorizzazione di antichi canali, che, pur essendo in piene funzionamento, siano capaci, mercè opportuni miglioramenti tecnici, di più adeguato rendimento. Perciò io raccomando ai Signori Prefetti di attivare la più efficace propaganda e di eccitare o secondare tutte le energie locali perchè vogliano cooperare col Governo per la organizzazione del comune intento, diretto a rendere possibile la costruzione di quelle opere di cui sia necessario affidare lo studio al Comitato tecnico alla Commissione Reale per le irrigazioni, con sicura speranza di incontrare l'armonico assenso degli interessati per l'effettiva utilizzazione e quindi per la soluzine integrale di tutti i problemi connessi all'irrigazione.



Qualora manchino motivi di utilità pubblica generale che giustifichino l'intervento diretto dello Stato, ma esistano motivi di utilità pubblica locale o di progresso agrario, i Signori Prefetti dovranno promuovere l'iniziativa degli enti pubblici locali, o benanche quella dei privati o loro associazioni o società per lo studio dei progetti; poichè l'articolo di legge surriferito consente a chiunque di prendere l'iniziativa per la redazione dei progetti e per la costruzione delle grandi opere di irrigazione che siano reputate di netevole utilità pubblica anche locale nonchè di sicura convenienza economico agraria. Quando esista un progetto definitivo, la domanda potrà essere presentata da qualunque interessato e dovrà essere accompagnata, oltre che dal progetto, da una relazione sommaria sulla bonifica irrigatoria che illustri la natura e l'entità delle opere da eseguire, la spesa presunta e l'estensione delle terre da irrigare, da una corografia con l'indicazione del perimetro irrigatorio, e da un elenco dei proprietari interessati. L'istanza sarà diretta al Ministero di Agricoltura e trasmessa per mezzo del Prefetto della Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del perimetro del costituendo Consorzio.

Ove esista il progetto e manchi l'iniziativa locale o privata, l'iniziativa potrà essere presa dal Prefetto, che si farà coadiuvare dall'ufficio del Genio Civile o dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura per la compilazione dei documenti. Il Ministro di Agricoltura sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni, promuoverà, il concerto coi Ministri per i Lavori Pubblici e pel Lavoro, un Decreto Reale che disporrà: a) l'approvazione del progetto; b) la dichiarazione di pubblica utilità e di obbligatorietà della costruzione delle opere; c) la determinazione del concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa, rimanendo la restante spesa a carico dei proprietari interessati; d) il numero delle rate in cui verrà pagato il contributo dello Stato.

Appena emanato il Decreto Reale, il Ministero di Agricoltura inviterà il Prefetto competente a promuovere, con la mag-

giore sollecitudine, la costituzione obbligatoria del Consorzio, che dovrà utilizzare l'opera e irrigare i terreni dal comprensorio allegato al progetto approvato. E dovendosi applicare in questa materia, per analogia; le disposizioni del Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255, relativo ai Consorzi di bonifica di 2.<sup>a</sup> categoria, il Prefetto della Provincia dovrà convocare i proprietari interessati a irrigare loro fondi, perchè deliberino sulla costituzione del Consorzio. Se nell'adunanza la proposta raccoglierà l'adesione della maggioranza degli interessati o questa rappresenti la maggior parte del perimetro irrigando, il Ministero di Agricoltura provvederà con Decreto Reale alla costituzione del Consorzio, che sarà obbligatoria anche per la minoranza eventualmente dissidente o non intervenuta.

L'adesione della maggioranza sarà presunta e il Consorzio potrà ugualmente essere costituito quando concorrano le condizioni previsti dall'art. 11 del citato D. L. 8 agosto 1918.

La condizione giuridica dei Consorzi, la formazione del loro catasto, la riscossione dei contributi consorziali, e la tutela governativa da esercitarsi dal Ministero di Agricoltura, saranno disciplinate analogamente, secondo le norme vigenti per i Consorzi di bonifica di 2.<sup>a</sup> categoria.

Prego i Signori Prefetti di fare avere copia di queste istruzioni al locale Ufficio del Genio Civile, alle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, ai Comizi o Consorzi agrari, alle Associazioni o Cooperative agrarie, alle organizzazioni di lavoratori della terra, e di darmi cortese sollecita assicurazione che terranno presenti gli intendimenti da me sopra esposti.

Conto sulla loro cooperazione anche in questo campo con sicura fiducia.

*Il Ministro* — MAURI

**12. Riappalto esettorie Decennio 1923-1932 Domande di conferma** (C. P. 14 gennaio 1922 n. 33729 diretta ai Sindaci).

Il Ministero delle Finanze comunica che in vista di eventuali riforme alla legge sulla riscossione 29 giugno 1902 n. 281, che



potrebbero mudificare anche l'istituto dalla conferma, di cui è parola nell'articolo 3 della legge stessa, è venuto nella determinazione di prorogare di due mesi e cioè fino al 28 febbraio 1922 il termine di presentazione da parte degli attuali esattori delle imposte dirette della domanda di conferma in carica per il nuovo decennio.

Per gli adempimenti di cui all' articolo 4 del citato regolamento sulla riscossione saranno impartite ai comuni apposite istruzioni.

Si prega di portare subito a conoscenza di cotesto esattore delle imposte la proroga accordata con la presente circolare, dando un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — Lualdi*

**13. Domande di sussidio per lavori a sollievo della disoccupazione.**  
(C. P. 16 gennaio 1921 n. 259 diretta ai Sindaci).

Dalla Giunta Tecnica istituita a norma dell'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 ed anche direttamente dai Comuni e Consorzi, sono pervenute e continuano a pervenire al Ministero dei LL. PP. numerosissime domande dirette ad ottenere mutui, sussidi, ovvero mutui e sussidi insieme per finanziarie opere d'interesse comunale da eseguire a sollievo della disoccupazione.

Pressochè tutte le domande di sussidio così pervenute sono irregolari per mancanza dei documenti prescritti dalle disposizioni in vigore, ed il Ministero non potendovi dare corso, ha dovuto o dovrà inviarle alle competenti Prefetture con le osservazioni ed istruzioni del caso.

Ma sia per le domande di sussidio, sia per quelle di mutuo, ad evitare per l'avvenire inutile carteggio e perdita di tempo, ritengo opportuno richiamare su quanto segue l'attenzione dei signori Sindaci della Provincia ;

1.º Domande di sussidio,

Devono essere fatte esclusivamente a mezzo di questa Pre-

fettura, la quale ne curerà l'istruttoria a norma del Decreto Reale 16 giugno 1904, n. 445.

Si terrà presente:

a) l'art. 16 comma primo della legge 20 agosto 1921, che stabilisce la maggiore misura dei sussidi da concedere, si riferisce esclusivamente a lavori stradali;

b) i termini entro i quali possono essere applicati i benefici del sussidio in tal misura sono stabiliti dall'art. 2 del R.° Decreto 19 novembre 1921, n. 1704, che modifica l'art. 16 della citata legge 20 agosto 1921 e deve dagli atti risultare la possibilità della osservanza di essi;

c) nelle perizie e nei progetti devono essere tenuti i lavori di strade esterne da quelli di strade interne;

d) allorchè il sussidio venga richiesto per più lavori di importo assai rilevante, dovrà risultare da apposita relazione la graduazione di urgenza e necessità delle spese.

Le domande così istruite saranno da questa Prefettura trasmesse al Ministero il quale, in relazione alla disponibilità dei fondi, esaminerà quali provvedimenti siano possibili per ciascuna di esse.

#### 2.° Domande di mutuo.

Devono essere inviate direttamente da questa Prefettura alla Cassa dei Depositi e Prestiti, la quale è competente a provvedere a norma del R. Decreto 19 novembre 1921, n. 1704, essendo oramai i mutui, di cui alla legge 20 agosto 1921, riservati per opere di altro genere.

#### 3.° Domande di sussidio e di mutuo.

Quando i Comuni intendano conseguire anche un mutuo per le medesime opere per le quali chiedono il sussidio statale, dovranno, sempre a mezzo di questa Prefettura, inviare due separate domande, l'una al Ministero, l'altra alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, ed in ognuna di esse dovrà esser fatta reciproca menzione dell'altra. Il progetto tecnico dovrà unirsi alla sola domanda di sussidio.



Allorchè infine la spesa dell'opera da sussidiare sia presunta in somma superiore alle lire 200,000, questa Prefettura, dopo la relazione dell' Ufficio del Genio Civile , promuoverà direttamente sulla domanda e sul progetto il parere dell' Ispettore Superiore Compartimentale del Genio Civile prescritto dall' art. 31 del D. L. 6 febrato 1919, n. 107, e detto funzionario provvederà a sua volta di trasmettere gli atti al Ministero.

*Il Prefetto — Lualdi*

14. **Proroga della applicazione della riforma delle imposte dirette sui redditi.** (C. P. 18 gennaio 1922 n. 33910 diretta ai Sinpaci).

Il Ministero delle Finanze comunica che con Decreto-legge 24 novembre 1921, è stata ulteriormente prorogata al 1.º gennaio 1923 l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto-legge 24 novembre 1919 n. 2162 per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.

Il decreto stesso stabilisce che fino a quando non saranno entrate in attuazione le norme stesse, ie imposte indicate agli articoli 130 e 138 del citato Decreto continueranno ad applicarsi secondo le norme vigenti comprese quelle riguardanti la misura dell'aliquota per la imposta di ricchezza mobile indicata nel decreto luogotenenziale 1.º agosto 1918 n. 1289, fatta però esclusione del raddoppiamento delle aliquote della imposta complementare e di quella sui proventi degli amministratori e dirigenti di Società commerciali, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 27 febbraio 1921 n. 145.

Si richiama su quauto sopra l'attenzione della S. V.

*Il Prefetto — Lualdi*

## Parte III.

## Atti della Prefettura

## Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 13 gennaio 1922.

Presidenza: Prefetto COMM. LUALDI

*Amalfi* — Sussidio di lire 2000 all' orfanotrofio, approva; tariffa daziaria approva; consorzio veterinario, ordinanza; occupazione suolo pubblico approva.

*Vietri sul Mare, S. Mango Piemonte, Buccino, Valva*, 2.<sup>a</sup> indennità caro viveri, approva.

*Padulo* — Tassa bestiame, approva.

*Vibonati* — Tassa soggiorno, approva; vendita suoli, approva.

*Mercato S. Severino* — Condotta veterinaria comunale, approva.

*Pagani, Siano, Tramonti, Contursi, Cava Tirreni, Olevano, Alfano, Sessa Cilento, Giungano*, tasse esercizio, approva.

*Giffoni V. Piana* — Tassa macellazione, approva; sussidio al farmacista, approva; edificio scolastico, ordinanza.

*Buccino* — Tassa focatico 1922, approva.

*Montecorvino Rovella* — Aliquota focatico, approva; riaffitto Difesa nuova, approva.

*Galdo* — Modifica tassa esercizio, approva.

*Pagani* — Domanda agenti daziari per indennità caroviveri, ordinanza.

*Sacco* — Aumento stipendio segretario, approva.

*Sanza* — Appalto lavori, approva; riparazione chiesa parrocchiale, approva.

*S. Valentino Torio* — Impianto lampadine elettriche, approva.

*Novi Velia* — Tariffa daziaria, approva.

(Continua in copertina)



b) nella misura del 2,80 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) nella misura del 2,40 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,50 per cento netto di ragione d'anno per i depositi volontari dei privati, di corpo morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2 per cento netto in ragione d'anno per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

## II. — INTERESSI ATTIVI

Nella misura del 5 per cento, in ragione d'anno tanto per nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Sui mutui per i quali lo Stato, in base a disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare degli interessi, o una quota proporzionale di essi, oppure la differenza tra l'interesse a saggio di favore dovute dagli Enti e l'interesse a saggio ordinario, la misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione del 4 per cento.

### **L'interesse per il 1922 sui depositi delle Casse Postali**

Il saggio d'interesse da pagarsi per l'anno 1922 sulle somme depositate nelle Casse postali a titolo di risparmio, è stato fissato con recente decreto del Ministro del Tesoro nei seguenti importi netti dell'imposta di ricchezza mobile, la quale rimane a carico della gestione delle Casse postali medesime:

Il 2,76 per cento per i depositi su libretti nominativi.

Il 2,52 per cento per i depositi su libretti al portatore.

---

## PUBBLICAZIONI

### **Calendario—Atlante De Agostini pel 1922.**

Anche quest'anno il premiato Istituto Geografico De Agostini di Novara ha pubblicato in nitidissima edizione il calendario atlante ricco di notizie statistiche e corredato da numerose carte geografiche.

Il bel volumetto tascabile ed utilissimo costa L. 5.

---

## Agli abbonati

Preghiamo gli abbonati ritardatari di saldare l'abbonamento 1921 — Pubblicheremo nel prossimo numero l'elenco degli abbonati che ancora non si sono posti in regola con l'Amministrazione.

# REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Calendario generale delle sedute delle varie Commissioni per l'anno 1922

Giunta Provinciale Amministrativa		Commissione Provinciale		Udienze demaniali	
TUTELA	CONTENZIOSO	di Beneficenza			
Gennaio	12-13-26-27	14	Gennaio	Gennaio	17
Febbraio	9-10-23-24	11	Febbraio	Febbraio	14
Marzo	9-10-23-24	11	Marzo	Marzo	21
Aprile	6-7-20-21	8	Aprile	Aprile	18
Maggio	11-12-25-26	13	Maggio	Maggio	16
Giugno	8-9-22-23	10	Giugno	Giugno	20
Luglio	6-8-20-21	8	Luglio	Luglio	29
Agosto	10-11-24-25	12	Agosto	Agosto	22
Settembre	14-15-28-29	16	Settembre	Settembre	19
Ottobre	12-13-26-27	14	Ottobre	Ottobre	17
Novembre	9-10-23-24	25	Novembre	Novembre	21
Dicembre	7-8-21-22	9	Dicembre	Dicembre	19

Salerno 2 Gennaio 1922.

IL PREFETTO

L. Lualdi



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

15. *Testo unico delle leggi sul reclutamento—Modifiche.* (R. D. 22 dicembre 1921).
16. *Norme per la franchigia postale e telegrafica.* (R. D. 16 nov. 1921).
17. *Norme relative all'erogazione del sussidio a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza.* (R. D. 10 dicembre 1921).
18. *Telegrammi di Stato.* (D. M. 27 dicembre 1921).
19. *Provvedimenti per i sottufficiali e militari della classe 1921.* (R. D. 12 giugno 1921).
20. *Commercio del bestiame.* (D. P. 15 febbraio 1922).

#### b) Circolari

21. *Invio in congedo per anticipazione.* (C. M. G.).
22. *Corso medio dei titoli cauzionali nel secondo semestre dell'anno 1921.* (C. M. F. 6 febbraio 1922).
23. *Esenzione daziaria sui surrogati di caffè.* (C. P. 20 febbraio 1922).
24. *Crisi dell'abitazione.* (C. P. 13 febbraio 1922).
25. *Fogli di congedo per ritornare in Francia.* (C. Q. 8 febbraio 1922).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Rineficenza.*

### COPERTINA

*Pubblicazioni — Concorsi.*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 9 e 10 febbraio 1922.

Presidenza: Prefetto COMM LUALDI

*Salerno* — Indennità cavalcatura medico condotto, ordinanza; istituzione laboratorio batteriologico, approva; modifica capitolato per la IV zona urbana, approva; concessione sussidi a vedove, approva; somministrazione medicinale ai poveri, approva; costruzione nuovi locali al cimitero, approva; maggiore anticipazione Cassa Risparmio Salernitana, approva.

*Pellezzano, Oliveto Citra* — Capitolato ostetrico, ordinanza.

*Siano* — Mutuo di lire 2102,20, approva.

*Giffoni Sei Casali, Trentinara* — Aumento stipendio levatrice, ordinanza.

*Piaggine, S. Cipriano* — Capitolato per la condotta medica, ordinanza.

*Vallo* — Regolamento polizia mortuaria, ordinanza.

*Postiglione, Salvitelle* — Capitolato ostetrico, approva.

*Trentinara, Licusati* — Modifica capitolato medico, ordinanza.

*Minori* — Alienazione censi patrimoniali, approva.

*Eboli* — Regolamento vigili sanitari, approva.

*Maiori* — Mutuo di lire 72500, approva.

*Buonabitacolo, Roscigno, Atrani, Laurino, Giungano* — Tassa fuocatica, approva.

*Tortorella, Scala, Perito, Cava* — Tariffa tassa esercizi e rivendite, approva.

*S. Marzano, Mercato S. Severino* — Aumento stipendio ufficiale sanitario, approva.

*Magliano Vetere* — Regolamento tassa cani, approva.

*Castelruggiero* — Modifica capitolato medico, approva.

*Amalfi* — Tassa soggiorno, approva.

*Sacco* — Vendita taglio bosco Motola, approva.



## Parte I.

### Leggi e decreti

15. **Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito — Modifiche.** (Regio decreto-legge n. 1739, in data 22 dicembre 1921, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1921, n. 306).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

All'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, è fatta la seguente aggiunta:

« Quando la leva di una classe venga iniziata prima dell'anno in cui gli iscritti che vi appartengono compiano il ventesimo della età loro, il ritardo della chiamata alle armi potrà pure essere concesso ai militari arruolati nella leva stessa che siano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate, nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie.

« Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuano gli studi nelle Università, ovvero in altri Istituti superiori ».

#### Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI—GASPAROTTO—CORBINO.

16. **Norme per la franchigia postale e telegrafica.** (R. D. 16 novembre 1921 n. 1825 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1921, n. 300).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati di Stato e godono della franchigia di tutte le tasse interne:

a) i telegrammi spediti da S. M. e dalle persone della Reale Famiglia, e quelli spediti d'ordine loro dagli Alti Dignitari appositamente designati;

b) i telegrammi di carattere personale, o di Gabinetto, spediti e firmati personalmente dal presidente del Senato del Regno, dal presidente della Camera dei deputati, dai ministri e sottosegretari di Stato, dal primo segretario di S. M. il Re per gli ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia e dai governatori delle colonie, nonchè quelli sempre di carattere personale o di Gabinetto, spediti per conto delle Alte autorità suddette con la formula « d'ordine » dai rispettivi capi di Gabinetto, o segretari particolari;

c) i telegrammi spediti dai capi di Stato esteri e da alte autorità estere, indicate, volta per volta, dal presidente del Consiglio in occasione di viaggi in Italia, e nel caso di reciprocità.

Le tasse da accreditare alle Amministrazioni telegrafiche estere per i telegrammi spediti all'estero, saranno pagate nei modi indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

I telegrammi spediti per ragioni di ufficio da tutti gli altri funzionari dello Stato, dalle autorità provinciali e municipali e dalle Camere di commercio, sono considerati come di Stato, ma sottoposti al pagamento delle tasse all'atto della presentazione agli uffici e soggetti a tutte le norme vigenti per la corrispondenza privata.



Per eccezione possono essere pagate a fine mese le tasse dei telegrammi accettati da autorità che hanno ufficio telegrafico proprio o che siano autorizzate dal Ministero delle poste dei telegrafi.

Art. 3.

Il carteggio ufficiale della presidenza del Senato e della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia, contenenti carte manoscritte, stampe o campioni, ha corso con esenzione di tassa, purchè porti un contrassegno che ne indichi la provenienza.

Art. 4.

Il carteggio ufficiale scambiato tra uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso in esenzione di tassa per l'affrancatura ordinaria alle condizioni che saranno determinate pei singoli uffici con decreti Reali quando il carteggio ufficiale predetto venga inviato per espresso, in raccomandazione od in assicurazione, è sottoposto, mediante applicazione di francobolli, soltanto al pagamento dei relativi diritti fissi, rispettivamente di espresso, di raccomandazione e di assicurazione.

Art. 5.

L'esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi od Istituti, le cui spese non siano a totale carico dell'erario, è revocata anche se data in virtù di decreto speciali.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, su richiesta degli Enti, Corpi od Istituti, che godono attualmente la esenzione predetta sentito il parere del Consiglio di amministrazione, fissa un canone globale da corrispondersi a quote trimestrali anticipate per la tassa di affrancatura del carteggio spedito in via ordinaria, negli stessi limiti e con le modalità ora in vigore per l'inoltro in esenzione.

La misura del canone è commisurata a giudizio Consiglio di amministrazione, all'importo presunto dell'affrancatura ordinaria ed è soggetta a revisione, su richiesta degli interessati ed anche del Ministero delle poste e dei telegrafi.

## Art. 6.

Per il pagamento delle tasse dei telegrammi di State di cui all'art. 2 e delle tasse postali di cui all'art. 4 sono iscritti, con decreto del ministro del tesoro i fondi necessari negli stati di previsione delle spese nei singoli Ministeri.

## Art. 7.

Nulla è innovato nelle disposizioni contenute nell'articolo 51 del testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, riguardante la franchigia postale per il carteggio Reale, nonchè nelle disposizioni dell'art. 12 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

## Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto entrano in vigore il 1.º gennaio 1922; quelle degli articoli 4 e 5 il 1.º marzo 1922, meno per il carteggio degli Istituti ed Enti che si propongono senza fine di lucro, la diffusione della coltura e della educazione popolare, nei cui riguardi l'art. 5 entra in vigore il 1.º luglio 1922. Le disposizioni predette annullano quelle di tutte le leggi e di tutti i decreti precedenti.

Ordiniamo, ecc.

Data a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - GIUFFRIDA - DE NAVA - RODINÒ

**17. Norme relative all'erogazione dei sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenze.** (Decreto ministeriale, in data 10 dicembre 1921, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1921, n. 304),

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO ecc.'

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918,



n. 1452, (1) mantenuto in vigore anche dopo la cessazione di guerra dal decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 308;

Decreta :

Sono approvate le seguenti norme relative all'erogazione dei sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza :

1.° Le concessioni saranno disposte dal Ministro dell'interno su proposta di uno speciale comitato costituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica;

2. Il comitato sarà composto di 7 membri: il presidente ed il vice presidente del Consiglio superiore, il direttore generale dell'Amministrazione civile, il direttore-capo divisione della beneficenza del Ministero dell'interno e tre componenti designati dal Consiglio che hanno residenza in Roma. Questi si rinnovano ogni biennio e non possono essere confermati più di una volta senza interruzione.

3. Ciascuna istanza di sussidio dev'essere inviata al Ministero dell'interno insieme ad un rapporto esplicativo dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istituzione;

4. Prima di pronunziarsi sulle istanze, il Comitato può ordinare la produzione di documenti e disporre tutte le indagini necessarie per accertare le vere condizioni finanziarie dell'Ente;

5. I sussidi vengono disposti per mettere in grado le istituzioni di beneficenza di colmare i disavanzi di gestione o per provvedere a spese necessarie ed indilazionabili;

---

(1) D. L. 3 ottobre 1918, n. 1452:

A datare del 1.° novembre 1918 sono istituiti i seguenti contributi a favore della pubblica beneficenza:

a) Un contributo in ragione di centesimi dieci per ogni lira o frazione di lira del prezzo d'ingresso o d'abbonamento al netto della tassa di bollo, agli spettacoli e trattenimenti che si danno nei teatri e negli altri luoghi chiusi, indicati dall'art. 94 della legge sulla tassa di bollo, T. U. approvato con D. L. 9 gennaio 1918 n. 135.

b) Un contributo di centesimi otto per ogni lira o frazione di lira dell'importo, al netto della tassa di bollo, dei biglietti delle scommesse indicate dall'art. 88 della legge suddetta.

6. Il Comitato per l'erogazione dovrà soprattutto tener conto dei seguenti elementi: l'entità delle rendite patrimoniali; il disavanzo risultante dall'ultima situazione finanziaria, debitamente accertato il numero delle persone assistite, il modo e l'importanza della beneficenza esercitata, l'ammontare della retta di ricovero;

7. Nelle concessioni sono preferite le istituzioni che abbiano scopo di ricovero e che si trovino in maggiore dissesto finanziario per causa non imputabile all'amministrazione;

8. E' vietata la concessione di un nuovo sussidio prima che sia trascorso il termine di un anno dalla precedente concessione salvo casi eccezionali;

9. Il Comitato può sempre disporre ispezioni per controllare in quale modo siano state impiegate le somme concesse;

10. Il Comitato può subordinare la concessione a speciali condizioni e può anche proporre che il pagamento del sussidio si effettui in diverse rate, sempre però nei limiti della disponibilità del fondo al momento della concessione;

In nessun caso si possono concedere sussidi continuativi o fissi, nè disporre contributi per valore o per spese inerenti al patrimonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

*Il Ministro dell'interno* — BONOMI

*Il Ministro delle finanze* — SOLERI

18. **Telegrammi di Stato.** (Decreto Ministero Poste n. 351 del 27 dicembre 1921).

#### IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

##### PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. Decreto 16 novembre 1921 n. 1825, (1) sulla franchigia telegrafica e sulla esenzione dalle tasse postali;

Riconosciuta la necessità di dare agli uffici norme complete per l'applicazione del predetto decreto in quanto riguarda il trattamento dei telegrammi di Stato:

---

(1) V. pag. 26.



## DECRETA:

## Art. 1.

Dal 1 febbraio 1922 sono considerati come telegrammi di Stato e sono da accettarsi in franchigia:

a) Quelli concernenti qualunque oggetto, spediti a qualsiasi persona e destinazione dagli alti personaggi e funzionari destinati alla tabella A, che fa seguito al presente decreto.

b) Quelli di carattere personale, o di gabinetto, spediti e firmati personalmente dalle Alte Autorità designate alla tabella B, allegata al presente decreto, nonchè quelli, sempre di carattere personale o di gabinetto spediti per conto delle Alte Autorità suddette, con la formula: « d'ordine » dai rispettivi Capi di Gabinetto e segretari particolari.

Per tutti gli altri telegrammi in partenza dal Senato, dalla Camera dei Deputati, dai Ministeri, dai Governatori e dall'Ufficio del primo Segretario di S. M. il Re per gli Ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, anche se portino la firma di un funzionario preceduta dalla qualifica o dalla delegazione alla firma (Esempio: per il Ministro, per il Sottosegretario di Stato, il Direttore Generale, per il Direttore Generale) non godono la franchigia ma sono soggetti al pagamento delle tasse come i telegrammi privati.

c) Quelli spediti dai Capi di Stati esteri e da Alte Autorità estere, indicate volta per volta dal presidente del Consiglio, in occasione di viaggi in Italia e nel caso di reciprocità.

## Art. 2.

I telegrammi di cui all'art. 1 possono essere scritti sul modello 25 o 25 bis o su fogli da incollare a cura dello impiegato su moduli 25, e debbono accettarsi senza alcuna osservazione, quando sia conosciuta dall'Ufficio la firma del mittente, o questa sia convalidata dal bollo d'ufficio (per i Ministri e Sottosegretari di Stato, dal bollo del rispettivo Gabinetto).

I telegrammi spediti dal Sommo Pontefice e quelli firmati di ordine Suo debbono essere muniti del bollo della S. Sede.

Se il telegramma è sprovvisto di bollo e si ha motivo di dubitare dell'autenticità della firma, si dovrà constatare la identità personale del mittente o presentatore, prendendo nota in calce al telegramma del documento che ha servito alla constatazione.

#### Art. 3.

Pei telegrammi spediti con la formula « d'ordine » dai funzionari autorizzati, la firma del mittente deve essere preceduta dalla qualifica del proprio grado o carica (Esempio: d'ordine del Ministro, il Capo Gabinetto.....).

#### Art. 4.

I telegrammi di Stato di cui all'art. 1 sono da registrarsi su modulo 134, secondo le norme vigenti: in essi l'impiegato accettante deve aggiungere nel preambolo la qualifica Stato (per l'Estero Etat) o l'abbreviazione S. completata, se del caso, con la formula urgente (o D) ovvero precedenza assoluta.

#### Art. 5.

Nella trasmissione ad uffici esteri deve essere conservata la qualifica Etat, o l'abbreviazione S., pei soli telegrammi spediti dai mittenti contrassegnati con la stelletta nella tabella A e B. In nessun caso sono da trasmettersi all'estero le indicazioni ur-  
gente o precedenza assoluta.

#### Art. 6.

Gli uffici debbono usare la massima cura per la consegna dei telegrammi spediti dagli alti personaggi e funzionari di cui alla tabella A. Detti telegrammi dovranno, se del caso, essere recapitati per espresso d'ufficio, senza alcuna spesa dei destinatari.

Nel caso di non avvenuta consegna per constatata assenza, gli uffici stessi dovranno fare tutto il possibile per venire a cognizione dei luoghi ove i destinatari possono essere raggiunti dai telegrammi. Avuta questa informazione faranno proseguire d'urgenza in franchigia i telegrammi al nuovo indirizzo.



Se nonostante tutte le premure del servizio telegrafico taluno di detti telegrammi non possa essere consegnato, il relativo avviso di servizio, deve contenere, in via di eccezione, un breve cenno delle pratiche fatte pel recapito, e questo avviso deve essere sempre indirizzato all'ufficio di origine, quand'anche il telegramma cui si riferisca sia stato fatto proseguire da altro ufficio.

Esempio: Telegramma n. . . . da . . . . . del . . . . .  
. . . . diretto . . . . . ritrasmesso . . . . .  
non consegnato destinatario non trovandosi . . . . .  
ignorasi attuale indirizzo.

#### Art. 7.

Per i telegrammi da recapitarsi per espresso l'ufficio fa uso di modello 32 bis, nel quale completa le indicazioni relative al numero, provenienza ed indirizzo del telegramma.

Il destinatario, oltre la ricevuta di consegna mod. 24 deve firmare la seconda parte del mod. 32 bis, munendola, quando è possibile, del bollo di ufficio.

L'ufficio di arrivo comprende la spesa di espresso nel proprio conto di spese d'ordine.

#### Art. 8.

Sono pure da recapitarsi per espresso, senza spesa per il destinatario, i telegrammi di Stato in franchigia diretti a località servite da uffici di ferrovia e tramvia, per le quali nei testi ufficiali è indicata una tassa fissa di recapito in loco.

Le Amministrazioni di ferrovie o di tramvie si rimborsano delle spese di espresso sostenute nella contabilità telegrafica trimestrale dei telegrammi privati.

#### Art. 9.

Per la conservazione dei telegrammi di Stato in franchigia vi sono le norme vigenti.

Per eccezione i telegrammi spediti dalla casa di S. M. la regina Madre devono spediti quindicinalmente alla Casa suddetta a Roma (Ufficio segreteria).

## Art. 10.

E' vietato agli impiegati di accettare in franchigia telegrammi che non corrispondono alle norme indicate nell'art. 1. In caso di accettazione le relative tasse restano a carico dell'impiegato responsabile, se non possono ricuperarsi dal mittente.

Pei telegrammi trasmessi per filo da ufficio proprio di altre amministrazioni od enti, l'ufficio centrale che li riceve deve esaminare se i telegrammi corrispondano alle disposizioni di cui all'articolo 1, ed in caso negativo o di dubbio l'ufficio centrale stesso deve inviare alla propria Direzione copia del telegramma supposto abusivo, dopo avervi dato corso.

Le Direzioni controllano per conto proprio se tutti i telegrammi di Stato accettati in franchigia siano regolari, e segnalano al Ministero (Servizio dei telegrafi - uff. II) quelli che ritengono abusivi, insieme a quelli loro segnalati direttamente dagli uffici dipendenti.

## Art. 11.

Le tasse estere dei telegrammi di cui all'art. 1 diretti all'estero ed alle colonie italiane (eccettuate la Tripolitania e la Cirenaica) sono da calcolarsi in base alle norme contenute nel capitolo: « Quote dovute all'estero sulle tasse riscosse pei telegrammi diretti all'estero » del Volume « Tariffe telegrafiche interne ed internazionali ».

## Art. 12.

La compilazione dei conti relativi alle tasse estere, la loro liquidazione e la esazione delle somme dovute dai vari Ministeri ed altri Enti governativi, qualunque sia la località di partenza dei telegrammi, é affidata:

a) Alla Direzione Compartimentale dei Servizi Elettrici di Roma, per i telegrammi di Stato in franchigia diretti all'estero, spediti dagli alti personaggi e funzionari indicati alla Tabella I e dalla casa di S. M. la regina madre.



b) Alla Direzione Compartimentale dei Servizi Elettrici di Napoli per tutti i telegrammi spediti dalla casa di S. A. R. il Duca d'Aosta.

c) Alla Direzione Compartimentale dei Servizi elettrici di Torino per i telegrammi spediti dalle Case delle LL. AA. RR. il Duca di Genova e la duchessa Letizia Savoia-Napoleone.

d) Alla Direzione compartimentale dei Servizi elettrici di Milano per i telegrammi spediti dalle Case delle LL. AA. RR. il Duca degli Abruzzi ed il Conte di Torino.

A tal uopo le Direzioni Compartimentali dei servizi elettrici o provinciali invieranno mensilmente alle direzioni compartimentali predette le copie di tutti i telegrammi in franchigia diretti all'estero, spediti dagli alti personaggi e dai funzionari autorizzati.

#### Art. 13.

In base ai documenti dei propri uffici telegrafici ed alle copie dei telegrammi inviati dalle altre Direzioni Compartimentali sopra indicate, ognuna per quanto le compete, compileranno mensilmente per ciascun Ente un conto particolareggiato dei telegrammi in franchigia diretti all'estero, indicando per ogni telegramma il mittente, il numero, la provenienza, la destinazione, il numero delle parole, gli eventuali servizi accessori e l'importo della tassa estera.

#### Art. 14.

Siccome gli introiti di cui trattasi debbono formare oggetto di accertamento soltanto presso l'Amministrazione centrale, le Direzioni Compartimentali interessate, ottenuta l'accettazione del conto da parte di ciascun Ministero o Casa Principesca, notificheranno l'importo di ogni singolo debito all'ufficio della Ragioneria Centrale del Ministero allegandovi il conto originale accettato.

Ottenuto poscia il pagamento delle somme dovute, invieranno di urgenza ed in raccomandazione al suddetto ufficio della Ragioneria Centrale del Ministero, allegandovi il conto originale accettato.

## Art. 15.

Per i telegrammi in franchigia spediti all'estero dalla Casa di S. M. il Re la compilazione della relativa contabilità è affidata all'ufficio postale e telegrafico del Quirinale.

Detto ufficio invierà la contabilità stensa al controllo della Direzione Compartimentale dei servizi Elettrici di Roma, la quale riconosciuta l'esattezza delle tasse applicate, autorizzerà l'ufficio suddetto a versare la somma dovuta mediante vaglia di servizio il cui titolo sarà da inviarsi alla Ragioneria Centrale con le modalità indicate nel paragrafo precedente.

## Art. 16.

Sono considerati come telegrammi di Stato a pagamento dal 1 gennaio 1922:

- 1) Quelli emessi dalle Alte Autorità designate dall'art. 1 comma b) quando non abbiano carattere personale o di gabinetto.
- 2) Quelli emessi per ragioni di ufficio dagli altri funzionari dello Stato, dalle autorità provinciali e municipali e dalle Camere di Commercio.

## Art. 17.

I telegrammi di cui all'art. precedente sono soggetti alla tariffa dai telegrammi privati: perciò se i mittenti intendono spedirli come urgenti o con precedenza assoluta debbono apporre prima dell'indirizzo le indicazioni tassate: urgente (o l'abbreviazione D) o precedenza assoluta.

L'indicazione di precedenza assoluta non è ammessa per i telegrammi per l'estero.

I telegrammi urgenti, o con precedenza assoluta, sono soggetti alla tassa della urgenza, cioè al triplo della tariffa ordinaria.

Nei periodi festivi, (cioè dalle ore 19 del giorno precedente il festivo alle ore sette del giorno successivo al festivo) la indicazione dell'urgenza è obbligatoria, essendo ammessi solamente telegrammi a tripla tassa.



Per gli altri servizi speciali si osservano le norme e si riscuotono le tasse stabilite per i telegrammi privati.

Per eccezione pei telegrammi da recapitarsi per espresso a località del regno della Repubblica di S. Marino, della Tripolitania e Cirenaica, prive di servizio telegrafico od al di là del limite del recapito gratuito dell'ufficio di destinazione, il mittente deve apporre prima dell'indirizzo l'indicazione tassata, « X P. Uff. » e pagare una sopra tassa di L. 1.

Se i telegrammi da recapitarsi per espresso non portano la indicazione X P Uff. sono da trattarsi come i telegrammi privati.

Art. 18.

I telegrammi di Stato a pagamento sono ammessi anche a più destinazioni o circolari, ma in tal caso debbono venire presentate all'ufficio centrale della località di partenza, nel numero di esemplari necessario per il loro inoltro.

A tal uopo le autorità richiederanno le occorrenti informazioni agli uffici telegrafici centrali interessati.

Sono da accettarsi su un solo esemplare i telegrammi multipli o circolari spediti dalla Camera dei Deputati diretti tanto a Roma che fuori Roma, come pure dei telegrammi accettati da uffici dei ministeri e trasmessi per filo all'ufficio centrale di Roma.

Gli uffici succursali dovranno rifiutare l'accettazione dei telegrammi multipli o circolari che fossero loro presentati, ed ugualmente dovranno procedere gli uffici centrali, quando detti telegrammi non venissero presentati nel numero di esemplari prescritto.

19.

La tassa dei telegrammi multipli o circolari diretti all'interno del Regno, alla Repubblica di S. Marino alla Tripolitania ed alla Cirenaica, si forma in base al numero totale delle parole ottenuto moltiplicando il numero di parole del telegramma per quello delle destinazioni. Quando gli indirizzi sono composti di un numero diverso di parole secondo le varie destinazioni, si

calcola per l'indirizzo di tutti i telegrammi il numero minimo di parole.

Così per esempio se trattasi di un telegramma multiplo a 5 destinazioni, contenenti nei vari indirizzi da tre a sei parole, e 40 parole di testo, il numero totale delle parole è dato da  $43 \times 5 - 215$ .

Quando invece si tratta di telegrammi multipli dirette alle altre colonie italiane ed all'estero la tassa totale è uguale alla somma delle tasse parziali per ciascuna destinazione estera, tenendo conto del numero effettivo di parole per ogni destinazione.

#### Art. 20.

I telegrammi di Stato a pagamento sono da compilarsi su modelli delle varie amministrazioni, ovvero sugli ordinari modelli 25 dei telegrammi privati od anche su carta bianca da incollarsi su modelli 25 dall'impiegato accettante.

In tutti i casi i telegrammi debbono portare il bollo d'ufficio dell'Autorità mittente. Possono tuttavia accettarsi telegrammi di Stato a pagamento senza il bollo d'ufficio, purchè non sussistano dubbi sulla identità del mittente, e questi apponga sul telegramma la dichiarazione: telegrammi di Stato, seguita dalla sua firma e qualifica.

#### Art. 21.

Le tasse dei telegrammi di Stato sono da pagarsi all'atto dell'accettazione salvo che si tratti d'uffici dipendenti da Ministeri, Prefetture ed altre Amministrazioni pubbliche o salvo speciale autorizzazione data dal Ministero (Serv. telegr. Uff. 2.).

In ogni altro caso è vietato in modo assoluto agli uffici di accettare telegrammi senza pagamento della tassa. Per detti telegrammi non è ammesso il sistema del conto corrente.

#### Art. 22.

All'atto dell'accettazione i telegrammi di Stato a pagamento



sono registrati su appositi bollettari modello 26, dai quali si staccano le ricevute da consegnarsi ai mittenti.

L'impiegato accettante deve apporre sui telegrammi suddetti la qualifica UFF (abbreviazione di ufficiale) seguita, se del caso, dalle altre di urgente (o D) o precedenza assoluta.

Nella trasmissione ad uffici esteri sono da omettersi le qualifiche suddette.

Per eccezione é da trasmettersi all'estero la qualifica S per tutti i telegrammi di autorità militari e civili italiane, annullando la qualifica D.

Art. 23.

Per i telegrammi con risposta pagata nel buono mod. 65 da staccarsi dall'ufficio di destinazione sono da apporsi le seguenti indicazioni: Buono di lire . . . . .  
 per una risposta diretta al . . . . .  
 (indirizzo risultante dalla firma del telegramma-domanda)  
 staccato per il telegramma ufficiale n. . . . .  
 da . . . . . Con R. P. . . . .  
 ricevuto il . . . . .

Il buono serve, nel limite del suo ammontare, per affrancare una risposta telegrafica diretta unicamente all' Autorità mittente del telegramma domanda.

Art. 24.

Le Autorità governative che presentano per la spedizione, telegrammi ai propri uffici telegrafici, (come i Ministeri, qualche Prefettura ecc.) possono eseguire a fine mese il pagamento delle tasse relative a detti telegrammi.

In considerazione che detti uffici speciali non hanno funzioni contabili le tasse dei telegrammi da loro accettati debbono costituire un introito dell'ufficio telegrafico centrale del luogo; in altri termini gli uffici speciali sono da considerarsi come sportelli di accettazione dell'ufficio centrale locale. Perciò gli uffici

centrali forniscono a detti uffici speciali i modelli 26, che ritirano alla fine di ogni mese insieme agli originali dei telegrammi.

Gli uffici centrali procedono alla revisione delle tasse e stabiliscono il debito dell'ufficio speciale, a cui lo comunicano subito con invito di eseguire il pagamento della somma dovuta. Gli uffici telegrafici centrali, conglobano questa somma con i propri introiti che versano al cassiere provinciale con il prescritto vaglia di servizio.

Gli originali di telegrammi sono restituiti alle Autorità mittenti, su loro richiesta, dopo il pagamento della somma dovuta.

Art. 25.

Se per autorizzazione preventiva del Ministero (Serv. dei Telegrafi uff. II) delle autorità od enti possono pagare a fine mese le tasse dei telegrammi e per la liquidazione delle somme dovute gli uffici osservano le norme vigenti per l'accettazione dei telegrammi a credito od a conto corrente, secondo le istruzioni che saranno date caso per caso agli uffici interessati.

Art. 26.

I telegrammi di Stato a pagamento presentati ad uffici di ferrovia o di tramvia debbono essere compresi nella contabilità dei telegrammi privati, che le direzioni di ferrovie e di tramvie inviano trimestralmente alla Direzione Generale dei Serv. Elettrici (Servizio dei Telegrafi - Uff. II).

Detti telegrammi debbono far oggetto di un conto separato e la intera tassa riscossa deve essere accreditata alla Amministrazione Telegrafica, perchè giusta le convenzioni vigenti, il servizio dei telegrammi di Stato deve essere disimpegnato gratuitamente dalle Amministrazioni di Ferrovie e di Tramvie.

Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi si riserva il diritto di far procedere per mezzo di propri funzionari alla verifica della esattezza dei conti in questione.

Roma, 27 dicembre 1921.

*Il Ministro f.º* — GIUFFRIDA



19. **R. decreto n. 722, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 dopo compiuti otto mesi di servizio.** (Direzione generale leva e truppa). — 12 giugno 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 142, del 17 giugno 1921).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti gli articoli 7 e 19 del Nostro decreto, da convertire in legge, n. 452 del 20 aprile 1920; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per le esigenze del passaggio graduale alle ferme stabilite dal Nostro decreto 20 aprile 1920 n. 452, i sottufficiali e militari di truppa non vincolati ad obblighi speciali, appartenenti per età alla classe 1901 o chiamati a compiere la ferma con la classe stessa, i quali si trovino o verranno alle armi, continueranno a compiere la ferma con la classe stessa, i quali si trovino o verranno alle armi, continueranno a prestare servizio, dopo compiuti otto mesi di permanenza alle armi fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, eccettuati, beninteso, quelli che abbiano, per disposizione di legge, titolo a riduzione di ferma.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — RODINÒ

20. **Commercio di bestiame - Revoca di decreto.** (D. P. 15 febbraio 1922 n. 4032).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 1921 n. 33868 (1) col quale, per impedire ogni pericolo di diffusione dell'afra epizootica nella Provincia durante la stagione di semina, furono ema-

---

(1) V. pag. 265. B. A. 1921.

nate disposizioni eccezionali intese a disciplinare il commercio del bestiame.

Visti i bollettini sanitari delle scorse settimane dai quali emerge che in nessun Comune della Provincia sono attualmente in atto focolai di detta malattia.

Considerato che è pertanto cessata la causa che aveva determinato il provvedimento e che inoltre compete ai Comuni, specialmente a quelli che stipendiano veterinari, d'esercitare efficace azione di vigilanza per scovrire nuovi eventuali casi d'epizoorie. Visto il regolamento di polizia veterinaria del 10-5 - 1914 n. 533. Sentito il veterinario provinciale;

#### DECRETA

Il suindicato decreto prefettizio del 20 dicembre 1921 num. 33868 è revocato.

Salerno, 15 febbraio 1922.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

Pel trasporto di animali bovini, bufalini, ovini e suini sia per via ordinaria che per ferrovia non sono obbligatori i certificati sanitari.

### **b) Circolari**

21. **Invio in congedo per anticipazione.** (C. M. G. n. 344 estratta dal *Giornale Militare ufficiale* n. 26 del 1921).

Possono essere inviati in congedo per anticipazione dopo aver compiuto alle armi non meno di otto mesi di servizio, i militari della classe 1901 che si trovino in taluna delle condizioni seguenti:

a) abbiano avuto il padre morto in guerra, qualora in conseguenza di tale morte non sia sorto uno dei titoli alla riduzione di ferma previsti dall'art. 8 del R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920, e purchè, ben inteso, nessun fratello del militare interessato abbia già ottenuto assegnazione o passaggio alla 2<sup>a</sup> o alla 3<sup>a</sup> categoria o la ferma ridotta a tre mesi ;



b) si trovino in possesso di taluno di quei titoli previsti negli abrogati articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento per cui potevasi far luogo alla assegnazione alla terza categoria titoli i quali non trovino rispondenza in quelli specificati nell' art. 8 del R. decreto n. 452 per la concessione della ferma ridotta;

c) non possano conseguire riconoscimento di titolo alla 3<sup>a</sup> categoria od alla riduzione di ferma, per il fatto che la morte di uno o più membri della famiglia non possa essere comprovata mediante regolare atto di stato civile, purchè se ne abbia principio di prova in una attestazione di notorietà o in altri documenti attendibili e non contraddetti;

d) non possano conseguire i suddetti provvedimenti per avere membri della famiglia da non computarsi nella famiglia stessa perchè assenti, ma non ancora dichiarati tali con sentenza definitiva del competente tribunale, qualora da regolare atto notorio redatto innanzi al pretore sia dimostrata la irreperibilità e assenza e che questa duri da non meno di tre anni;

e) non possano conseguire i suddetti provvedimenti per avere membri della famiglia stessa perchè detenuti i quali debbano ancora scontare meno di dodici ma non meno di due anni di pena alla data della domanda di congedo, dimostrando tale circostanza con regolare certificato di detenzione;

f) siano orfani di entrambi i genitori e fratelli unici di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre;

g) siano orfani di entrambi i genitori e abbiano fratelli consanguinei minorenni orfani soltanto del padre;

Le domande di invio in congedo anticipato, corredate dei documenti prescritti per la concessione della assegnazione alla terza categoria a mente del testo unico del 1911, o della riduzione di ferma ai termini del R. decreto n. 452, nonchè dei documenti equipollenti indicati pei singoli casi, debbono essere indirizzate al prefetto o sottoprefetto del circondario cui i militari appartengono per fatto di leva. Le autorità prefettizie e i coman-

danti di corpo avranno cura di far procedere con la massima sollecitudine la trasmissione e la trattazione delle domande stesse procurando di agevolare agli interessati, ove occorra, la prova delle circostanze richieste per ottenere il beneficio.

Nei casi previsti alle lettere c) e d), i prefetti e sottoprefetti avranno sempre cura di accertare e far confermare mercè minuziose e sicure indagini da eseguirsi con sollecitudine ed esattezza dall'arma dei carabinieri reali, le circostanze dimostrate dagli atti notori e dai documenti ivi indicati.

In tutti i casi dovranno sempre tenere ben presente che non può mai farsi luogo alla invocata concessione qualora esista nella famiglia del militare un fratello appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare che abbia ottenuto assegnazione alla 2. o alla 3. categoria, a mente degli abrogati art. 63 e seguenti del testo unico sul reclutamento, o riduzione di ferma a tre mesi, a mente degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452.

I prefetti e sottoprefetti quando dall'accurato esame dei documenti prodotti e dalle informazioni raccolte abbiano riconosciuto che un militare si trovi nelle condizioni previste per ottenere l'invio in congedo per anticipazione, trasmetteranno al comandante del corpo interessato una apposita dichiarazione in cui sia specificata in modo preciso la condizione del militare stesso, agli effetti dell'invio in famiglia. I comandanti di corpo disporranno per l'invio dei militari così designati, in congedo per anticipazione appena questi abbiano compiuto otto mesi di effettivo servizio alle armi facendo inserire all'uopo apposita variazione sulla relativa matricola e facendo loro consegnare il foglio di congedo, con le norme consuete.

Il 1 settembre prossimo i prefetti e sottoprefetti avranno cura di inviare al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa) un prospetto numerico riassuntivo dei militari di cui sia stato disposto l'invio in congedo per anticipazione aggruppati a seconda il motivo della concessione, giusta le distinzioni sopra esposte (lettere a), b), c), ecc., delle presenti norme.



Qualora si presenta qualche caso che non rientri completamente nelle categorie di sopra specificate, ma che risulti di tale gravità da apparire meritevole di particolare considerazione, i prefetti e sottoprefetti lo segnaleranno al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa) provvedendo perchè la relativa domanda sia corredata di tutti i documenti e di tutte le informazioni che valgano a definire in modo esatto e completo le condizioni in cui si trovi il militare interessato.

*Licenza straordinaria per morte di un genitore o della moglie*

Sempre in relazione alle disposizioni del citato regio decreto n. 72 del 12 giugno 1921 questo Ministero avverte che la licenza straordinaria per morte di un genitore o della moglie, prevista dal n. 59 lettera a) del regolamento per le licenze nel Regio esercito deve avere la durata di cui al successivo n. 60 lettera a) del regolamento stesso e cioè 60 giorni anche per i militari della classe 1901.

I comandanti di corpo vorranno quindi regolarsi in conseguenza, sia nei casi avvenire, sia concedendo, ove ne sia fatta domanda, altri trenta giorni di licenza a quei militari della classe stessa che abbiano già usufruita di detta licenza straordinaria nella misura ridotta di cui al citato n. 60 lettera d).

*Il Ministro—* RODINÒ

**22. Corso medio dei titoli cauzionali nel secondo semestre del 1921.**  
(C. M. F. 6 febbraio 1922 n. 722 diretta ai Prefetti).

Per opportuna norma si comunica alle SS. LL. che le rendite consolidate, redimibili e dei prestiti nazionali, ed i titoli garantiti dallo Stato i quali sono stati o verranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel 1.º semestre dell'anno corrente dovranno, tenuto conto dei rispettivi corsi medi del semestre precedente, nonchè della prescritta deduzione del decimo, essere computati come appresso :

*I. Rendite consolidate*

- 3,50 ‰ netto in ragione di L. 64,31 ogni L. 3,50 di rendita;  
3,50 ‰ netto (1902) in ragione di L. 55,53 ogni L. 3,50 di rendita;  
3 ‰ lordo in ragione di L. 45,35 ogni L. 3 di rendita;  
5 ‰ netto in ragione di L. 68,88 ogni L. 5 di rendita;

*II. Rendite redimibili*

(legge 11 dicembre 1910 N. 885)

- 3 ‰ netto in ragione di L. 273,99 ogni L. 15 di rendita;  
3,50 ‰ netto in ragione di L. 305,69 ogni L. 17,50 di rendita ;

*III. Prestiti nazionali*

- 4,50 ‰ netti in ragione di L. 62,92 ogni L. 4,50 di rendita;  
5 ‰ netto in ragione di L. 67,28 ogni L. 5 di rendita.

*Pel Ministro — D' AROMA*

23. **Esenzione daziaria sui surrogati del caffè.** (C. P. 20 febbraio 1922 n. 2255 diretta ai Sindaci).

Con Regio Decreto legge del 5 gennaio n. 8 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo giorno 21, è stata abrogata la disposizione del Decreto 18 maggio 1919 N. 909 riguardante l'esecuzione daziaria sui surrogati del caffè.

Si avvertono i Comuni della Provincia che ove intendano applicare il dazio sui detti prodotti, dovranno provvedersi mediante apposita deliberazione Consiliare, da approvarsi dalla Giunta Provinciale Amministrativa e da sottoporsi quindi al Ministero delle Finanze per la prescritta omologazione.

*Il Prefetto — Lualdi*



24. **Crisi dell'abitazione. Regolamento edilizi.** (C. P. 13 febbraio 1922 n. 92 diretta ai Sindaci).

In vista dell'attuale crisi dell'abitazione, la quale si verifica da per tutto, e pur nei piccoli centri, il Ministero dei Lavori Pubblici ritiene che sarebbe opportuno che le Amministrazioni Comunali procedessero alla revisione delle norme dei propri regolamenti edilizi (1) che impongono dei limiti all'altezza delle case, allo scopo di esaminare se non convenisse, sia pure temporaneamente e con tale cautele, modificare quelle norme e consentire maggiori altezze, massime dove per la larghezza dello spazio antistante nessun pregiudizio fosse per derivarne nei riguardi dell'igiene.

Modificazioni nel detto senso riuscirebbero utili, eventualmente, non solo nei grandi centri, ma lo stimolare i proprietari a sovrarelevare i propri edifici, potrebbero contribuire ad alleviare la crisi e non solo, ma gioverebbero anche diminuendo il costo unitario dei singoli vani e quindi la pigione.

Le Amministrazioni Comunali che avessero un regolamento edilizio vorranno pertanto quanto prima di compiacersi esaminare la questione adottando i provvedimenti di competenza.

*Il Prefetto — Lualdi*

25. **Fogli di congedo per ritornare in Francia.** (C. Q. 8 febbraio 1921 n. 1889 diretta ai Sindaci).

A causa della sospensione invernale dei lavori all'aperto e per scopi personale molti dei nostri operai che, trovandosi in Francia, debbono ritornare in Italia si fanno rilasciare dalle Ditte presso le quali sono addetti un foglio di congedo, che, oppottu-

---

(1) V. *Regolamento edilizi comunali* pag. 353 Bollettino Amministrativo 1913.

namente vidimato dalle competenti autorità francesi e italiane deve servire per permettere senz'altro il loro ritorno in Francia.

Un tale mezzo è certamente opportuno. Devono peraltro gli interessati tenere ben presente che giuste le norme in vigore in Francia, il foglio di congedo in parola, non ha che una validità di sei settimane al massimo. Trascorso tale termine quel documento non serve più per l'ingresso in Francia e coloro che si presentassero con esso al confine, supponendo di essere in regola, si troverebbero di fronte all'incresciosa condizione di venire respinti e di rimettersi spese di viaggio e tempo.

Da qui la necessità di chiarire bene una tale situazione agli interessati, affinché nel caso che la loro permanenza in Italia fosse di oltre sei settimane, come avviene quando si tratta di soste invernali, sollecitino in tempo da parte delle Ditte presso le quali debbono ritornare un nuovo atto di chiamata a scopo di lavoro o contratto che sia, documento che deve essere vidimato tanto dalle autorità francesi quanto da quelle italiane competenti.

*Il Questore — DE FEO*

---

Nel prossimo numero:

**La eccedenza delle sovrimposte comunali innanzi al Consiglio di Stato** del D.r Rag. ALBERTO BELGIORNO.

---

Compilatore responsabile — Rag. Gabriele Marra



*Serre* — Abolizione seconda condotta medica, ordinanza.

*Cava*—Regolamento concessione sepolture private, ordinanza; riaffitto boschi comunali, approva; capitolato ostetrico, approva; capitolato condotta medica, approva.

*Ravello* — Regolamento medico condotto ed ufficiale sanitario, ordinanza.

*Sanza* — Aumento stipendio levatrice, approva.

*Viatrici sul Mare*—Regolamento nello stato giuridico del personale, approva; aumento tariffa daziaria, approva.

*Scala*—Mutuo di lire 25000, approva; vendita suolo, approva.

*Sarno* — Mutuo di lire 550000, approva; aumento stipendio impiegati, approva; svincolo cauzione Samengo, approva; tabella personale guardie municipale, approva; salario al becchino provvisorio, approva.

*S. Egidio M, A.* — Modifica pianta organica impiegati, appr.

*Pagani, Giungano Vallo* — Bilancio 1922, autorizza eccedenza.

*Sessa Cilento* — Bilancio 1921, autorizza eccedenza.

### **Commissione Provinciale di Beneficenza**

Adunanza del 14 febbraio 1922

*Presidenza: Prefetto Comm. LUALDI*

*Cava*—Monte del Povero — Compenso *aiutante* scuola, appr.

*Olevano* — Confr. S. Regina—Tariffa trasporti defunti, appr.

*Pagani*—Ospedale Tortora. Prelevamento dalla riserva, appr.

*Baronissi* — Asilo MendicITÀ. Caro viveri alle suore, approva.

*Cava* — Congr. di Carità. Contratto con le suore dell'orfanotrofio, approva; vendita beni, approva.

*Contursi*—Arciconfr. S. S. Nome di Gesù. Storno fondo, app.

*Pollica* — Congr. di Carità. Transazione debito Cassa Agricoltura, approva.

*Sessa. C.* — Concessione beni immobili, approva.

*Salerno*—Osped. S. Giov. di Dio. Spese giudiziarie, approva.

*Giffoni V. P.* — Orf. S. M. di Costantinopoli. Spese funebri; approva; affranco censi, approva.

*Scala*—Congr. di Carità. Transazione con gli eredi Oliva, app.

- Polla* — Idem affranco censi Gianlorenzo, approva.
- Atrani* — Idem gratificazione all'inserviente, approva.
- S. Valentino* — Confr. SS. Rosario di Casatori. Storno fondi, app.
- S. Valentino* — Congr. Carità. Storno fondi, approva.
- Giffoni V. P.* — Idem dimissioni inserviente e soppressione del posto sull'organico, approva.
- Caggiano, Contursi, Colliano* — Congr. di Carità. Storno fondi, app.
- Salerno* — Ricov. di Mendicità. Provvedimenti a favore ricoverati, approva.
- Cava* — Congr. S. Vinc. Ferreri. Vendita locale, appr.
- Pagani* — Osped. Tortora. Modifica statuto, ordinanza.
- Castelcivita* — Congr. Carità. Prelevamento fondo riserva, app.
- Capaccio* — Idem convenzione coi sigg. Goglielmotti, appr.
- Cava* — Arciconf. S. M. Pietà. Vendita carro funebre, appr.
- Nocera Sup.* — Cong. di Carità. Vendita beni immobili, appr.
- La C. P. di B.* approva inoltre moltissimi bilanci 1922.

## PUBBLICAZIONI

**Almanacco Italiano.** Piccola enciclopedia popolare della vita pratica e annuario diplomatico amministrativo e statistico— Volume XXVII per l'anno 1922. R. Bemporad e figlio—Firenze—L. 6,50.

**La Cultura Popolare.** Rivista che si occupa dei problemi della scuola o dell'educazione — Casa Editrice R. Bemporad — Firenze  
Prezzo annuo di abbonamento L. 20.

Raccomandiamo queste due utilissime pubblicazioni ai nostri abbonati.

## CONCORSI

**Atena Lucana.** Concorso per la nomina del segretario comunale. Stipendio L. 4000, oltre le indennità di caro viveri. Documenti e domanda entro il 31 marzo. Per chiarimenti rivolgersi all'Amministrazione

**Laureana Cilento.** Concorso per il posto di levatrice. Assegno annuo L. 1000, oltre le indennità di caroviveri e casa franca. Il servizio ostetrico gratuito è pei soli poveri.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

26. *Provvedimenti a favore dei pensionati civili e militari.* (R. D. 29 novembre 1921).  
 27. *Circoscrizione delle esattorie.* (D. P. 19 febbraio 1922).

#### b) Circolari

28. *Conversioni in definitive delle patenti provvisorie per l'abilitazione delle funzioni di segretario comunale.* (C. M. I. 20 dic. 1921).  
 29. *Emigrazione negli Stati Uniti dell' America del Nord.* (C. P. 24 febbraio 1922).  
 30. *Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e decreti.* (C. P. 25 febbraio 1922).  
 31. *Riappalto delle esattorie e delle Ricevitorie e Casse Provinciali.* (C. P. 28 febbraio 1922).  
 32. *Trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra.* (C. P. 8 marzo 1922).  
 33. *Lotta antimalarica anno 1922.* (C. P. 10 marzo 1922).  
 34. *Vigilanza zootiatrica sulle carni macellate fresche.* (C. P. 14 marzo 1922).  
 35. *Pensionati in servizio nelle pubbliche amministrazioni.* (C. P. 20 marzo 1922).  
 36. *Per l'associazione nazionale le Terre Sacre.* (C. P. 28 febb. 1922).  
 37. *Imposta di R. M. sulle indennità di caroviveri.* (C. P. 10 marzo 1922).  
 38. *Opere Pie. Bilanci 1922.* (C. P. 15 marzo 1922).  
 39. *Invio di congedo illimitato di taluni militari di truppa della classe 1901.* (C. M. G. 20 dicembre 1921).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Consiglio Provinciale Sanitario: Regolamenti comunali per la tassa sui cani — Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale italo germanico. Applicazione delle marche sulle tessere della disoccupazione — Pubblicazioni — Comunicazioni — Concorso.*

---

## Comunicazioni

### **Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale italo-germanico**

Come è noto, i trattati di pace con la Germania, con l'Austria, con l'Ungheria e con la Bulgaria hanno preveduto la istituzione di speciali organi giurisdizionali sotto il nome di Tribunali arbitrali misti, in relazione a quelle materie della parte cosiddetta economica dei trattati, che più specialmente riguardano i rapporti di diritto privato ed il loro riassetto di fronte alle conseguenze della guerra.

Rientrano pertanto nella sfera di giurisdizione dei Tribunali Arbitrali diversi ordini di questioni che per sommi capi possono essere enunciati come segue:

a) controversie relative a crediti e debiti soggetti alla procedura di verifica e compensazione;

b) reclami per danni dipendenti da misure eccezionali prese durante la guerra dalle autorità degli Stati già nemici a carico dei beni, diritti e interessi dei sudditi delle potenze alleate e associate;

c) vertenze relative a contratti fra sudditi delle Potenze alleate e associate da una parte e sudditi delle potenze già nemiche dall'altra;

d) domande di riparazione per diritti lesi e danni cagionati da giudicati e da procedure di esecuzione ad opera dei Tribunali degli Stati già nemici;

e) questioni riguardanti licenze di uso di proprietà industriale artistica e letteraria.

I capisaldi di questi organismi nazionali, si trovano fissati



## Parte I.

### Leggi e decreti

26. **Provvedimenti a favore dei pensionati civili e militari.** (R. D. 29 dicembre 1921 n. 1964 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1921 n.10.)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Ferma restando le concessioni autorizzate con i regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre stesso anno, n. 1730, e con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, (1) sarà corrisposto un assegno mensile in ragione di lire 840 annue:

a) ai funzionari, militari, agenti e operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle L. 8000 annue lorde;

b) ai maestri elementari, già iscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

L'assegno mensile predetto sarà corrisposto in ragione di L. 480 annue alle vedove, agli orfani ed ai genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere a) e b).

#### Art. 2.

Le disposizioni dell'art. precedente si applicano anche ai pensionati e alle vedove che godano di un assegno continuativo

---

(1) V. pag. 27 B. A. 1921.

a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato nonchè agli orfani di entrambi i genitori, provvisti di assegno temporaneo a carico del fondo medesimo, ai quali è altresì estesa la disposizione dell'art. 2 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827.

Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestano opera retribuita presso le Amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche o che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Quando però la retribuzione sia inferiore all'importo degli assegni concessi dal presente decreto e dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, sarà corrisposta la differenza.

Art. 4.

Con decreti del ministro del tesoro saranno iscritti in bilancio i fondi necessari per la esecuzione dell'art. 1 del presente decreto.

I fondi riguardanti i maestri e le loro vedove e orfani che percepiscono pensioni a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari saranno stanziati a titolo di rimborso al Monte medesimo.

Le spese necessarie per la esecuzione del presente decreto nei rapporti dei pensionati e delle vedove, orfani e genitori di che all'art. 2, saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1 dicembre 1921 fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-923, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - DE NAVA



27. **Circostrizione delle esattorie.** (D. P. 19 febbraio 1922 numero 34008).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto la precedente tabella delle circostrizioni delle esattorie della Provincia di Salerno per il decennio 1913-1922 dalla quale risultavano i seguenti consorzi esattoriali: a) Circondario di Salerno: Consorzio dei comuni di Amalfi, Atrani, Conca Marini; consorzio dei comuni di Ravello, Scala; consorzio dei comuni di Vietri sul Mare-Cetara; b) Circondario di Campagna: Consorzio dei comuni di Colliano, Valva; c) Circondario di Vallo: Consorzio dei comuni di Torreorsaia, Castelruggiero ;

Visto che hanno chiesto entro il termine prescritto dall' art. 2 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296, di sciogliersi dai consorzi;

Sentiti come sopra per il novello decennio 1923-1932, il Comune di Scala (già unito in consorzio con Ravello), i Comuni di Colliano e Valva, già uniti in consorzio, ed hanno fatto proposta di unirsi in consorzio fra loro i comuni di Alfano e di Laurito i quali nella precedente circostrizione hanno tenuto distinte esattorie per ciascun comune;

Seutito sulle proposte il parere della Gionta Provinciale Amministrativa oспresso nelle due adunanze del 25 ottobre 1921 e 13 gennaio 1922;

Visto l'art. 1 della legge 22 giugno 1902 n. 281 sulla riscossione delle imposte dirette e l'art. 2 del regolamento 10 luglio 1902, n: 296;

Decreta :

1. E' approvata la formazione dei seguenti consorzi facoltativi di questa Provincia per la gestione esattoriale per il decennio 1923-1322.

a) Circondario di Salerno — 1. Consorzio dei comuni di Amalfi, Atrani, Conca Marini; 2. Consorzio dei comuni di Vietri sul Mare, Cetara.

b) Circondario di Sala Consilina — 3. Consorzio dei comuni di Auletta, Pertosa. 4. Consorzio dei comuni di Ispani, S. Marina; 5. Consorzio dei comuni di Polla, S. Arsenio, S. Pietro al Tanagro.

c) Circondario di Vallo della Lucania — 6. Consorzio dei comuni di Laurito, Alfano; 7. Consorzio dei comuni di Torrearsaia Castelruggiero.

2. E' formata le seguente tabella generale delle esattorie della provincia di Salerno per il decennio 1923-1932.

*Tabella generale delle Esattorie della Provincia di Salerno*

Numero d'ordine 1 - Circoscrizione: *Acerno*, sede dell'esettore Acerno; 2 *Agropoli* - Agropoli; 3 *Albanella* - Albanella; 4 *Altavilla Silentina* - Altavilla Silentina; 5 *Amalfi-Atrani* - *Conca Marini* - Amalfi; 6 *Angri* - Angri; 7 *Aquara* - Aquara; 8 *Atena Lucana* - Atena Lucana; 9 *Ascea* - Ascea; 10 *Auletta-Pertosa* - Auletta; 11 *Baronissi* - Baronissi; 12 *Bellosguardo* - Bellosguardo; 13 *Braeigliano* - Braციgliano; 14 *Buccino* - Buccino; 15 *Buonabitacolo* - Buonabitacolo; 16 *Caggiano* - Caggiano; 17 *Calvanico* - Calvanico; 18 *Camerota* - Camerota; 19 *Campagna* - Campagna; 20 *Campora* - Campora; 21 *Cannalonga* - Cannalonga; 22 *Capaccio* - Capaccio; 23 *Casalbuono* - Casalbuono; 24 *Casaletto Spartano* - Casaletto Spartano; 25 *Casalvelino* - Casalvelino; 26 *Caselle in Pittari* - Caselle in Pittari; 27 *Castelcivita* - Castelcivita; 28 *Castellabate* - Castellabate; 29 *Casteln. Cilento* - Casteln. Cilento; 30 *Casteln. di Conza* - Casteln. di Conza; 31 *Castel S. Giorgio* - Castel S. Giorgio; 32 *Castel S. Lorenzo* - Castel S. Lorenzo; 33 *Castiglione dei Gen.* - Castiglione dei Gen.; 34 *Cava dei Tirreni* - Cava dei Tirreni; 35 *Celle Bulgheria* - Celle Bulgheria; 36 *Centola* - Centola; 37 *Ceraso* - Ceraso; 38 *Cicerale* - Cicerale; 39 *Colliano* - Colliano; 40 *Controne* - Controne; 41 *Contursi* - Contursi; 42 *Corbara* - Corbara; 43 *Corleto Monforte* - Corleto Monforte; 44 *Cuccaro Vetere* - Cuccaro Vetere; 45 *Eboli* - Eboli; 46 *Felitto* - Felitto; 47 *Fisciano* - Fisciano; 48 *Furore* - Furore; 49 *Futani* - Futani; 50 *Galdo* - Galdo; 51 *Giffoni Sei Casali* - Giffoni Sei



Casali; 52 *Giffoni Valle Piana* - Giffoni Valle Piana; 53 *Gioi* - Gioi; 54 *Giungano* - Giungano; 55 *Ispani-S. Marina* - Ispani; 56 *Laureana Cilento* - Laureana Cilento; 57 *Laurino* - Laurino; 58 *Laurito Alfano* - Laurito; 59 *Laviano* - Laviano; 60 *Licusati* - Licusati; 61 *Lustra* - Lustra; 62 *Magliano Vetere* - Magliano Vetere; 63 *Maiori* - Maiori; 64 *Minori* - Minori; 65 *Moio della Civitella* - Moio della Civitella; 66 *Montano Antilia* - Montano Antilia; 67 *Montecorvino Rovella* - Montecorvino Rovella; 68 *Montecorvino Pugl.* - Montecorvino Pugl.; 69 *Monteforte Cilento* - Monteforte Cilento; 70 *Monte S. Giacomo* - Monte S. Giacomo; 71 *Montesano* - Montesano; 72 *Morigerati* - Morigerati; 73 *Nocera Inferiore* - Nocera Inferiore; 74 *Nocera Superiore* - Nocera Superiore; 75 *Novi Velia* - Novi Velia; 76 *Ogliastro Cilento* - Ogliastro Cilento; 77 *Olevano sul Tusciano* - Olevano sul Tusciano; 78 *Oliveto Citra* - Oliveto Citra; 79 *Omignano* - Omignano; 80 *Orria* - Orria; 81 *Ortodonico* - Ortodonico; 82 *Ottati* - Ottati; 83 *Padula* - Padula; 84 *Pagani* - Pagani; 85 *Palomonte* - Palomonte; 86 *Pellezzano* - Pellezzano; 87 *Perdifumo* - Perdifumo; 88 *Perito* - Perito; 89 *Petina* - Petina; 90 *Piaggine* - Piaggine; 91 *Pisciotta* - Pisciotta; 92 *Polla-S. Arsenio* - Polla; 93 *S. Pietro al Tanagro*; 94 *Pollica* - Pollica; *Pontecagnano Faiano* - Pontecagnano Faiano; 95 *Positano* - Positano; 96 *Postiglione* - Postiglione; 97 *Praiano* - Praiano; 98 *Prignano* - Prignano; 99 *Ravello* - Ravello; 100 *Ricigliano* - Ricigliano; 101 *Roccadaspide* - Roccadaspide; 102 *Roccalgoriosa* - Roccalgoriosa; 103 *Roccapiemonte* - Roccapiemonte; 104 *Rofrano* - Rofrano; 105 *Romagnano* - Romagnano; 106 *Roscigno* - Roscigno; 107 *Rutino* - Rutino; 108 *Sacco* - Sacco; 109 *Sala Consilina* - Sala Consilina; 110 *Salento* - Salento; 111 *Salerno* - Salerno; 112 *Salvitelle* - Salvitelle; 113 *S. Cipriano Picentino* - S. Cipriano Picentino; 114 *S. Giovanni a Piro* - S. Giovanni a Piro; 115 *S. Gregorio Magno* - S. Gregorio Magno; 116 *S. Mango Piemonte* - S. Mango Piemonte; 117 *S. Marzano sul Sarno* - S. Marzano sul Sarno; 118 *S. Mauro Cilento* - S. Mauro Cilento; 119 *S. Mauro La Bruca* - S. Mauro La Bruca; 120 *S. Rufo* - S. Rufo; 121 *S. Severino* - S. Severino; 122 *S. Angelo Fasanello* - S. Angelo Fasanello;

123 *S. Egidio M. Albino* - S. Egidio M. Albino; 124 *Santomenna* - Santomena; 125 *S. Valentino Torio* - S. Valentino Torio; 126 *Sanza* - Sanza; 127 *Sapri* - Sapri; 128 *Sarno* - Sarno; 129 *Sassano* - Sassano; 130 *Scafati* - Scafati; 131 *Scala* - Scala; 132 *Serramezzana* - Serramezzana; 133 *Serre* - Serre; 134 *Sessa Cilento* - Sessa Cilento; 135 *Siano* - Siano; 136 *Sicignano* - Sicignano; 137 *Stella Cilento* - Stella Cilento; 138 *Stio* - Stio; 139 *Teggiano* - Teggiano; 140 *Torchiara* - Torchiara; 141 *Torraca* - Torraca; 142 *Torreorsaia*; *Castelruggiero* - Torreorsaia; 143 *Tortorella* - Tortorella; 144 *Tramonti* - Tramonti; 145 *Trentinara* - Trentinara; 146 *Valle dell' Angelo* - Valle dell'Angelo; 147 *Vallo della Lucania* - Vallo della Lucania; 148 *Valva* - Valva; 149 *Vibonati* - Vibonati; 150 *Vietri sul Mare-Cetara* - Vietri sul Mare.

3. I sindaci dei comuni della provincia sono incaricati della pubblicazione del presente decreto agli effetti del penultimo alinea dell'art. 2 del regolamento predetto.

Salerno, 19 febbraio 1922.

Il Prefetto — **Lualdi**

## b) Circolari

28. **Conversione in definitive delle patenti provvisorie per l'abilitazione delle funzioni di segretario comunale.** (C. M. I. 20 dicembre 1920 n. 15775-5 dirette ai Prefetti).

Con circolare 3 gennaio 1920, n. 15775.4, atteso il carattere affatto eccezionale e di singolare favore della concessione stabilita dall'art. 2 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, relativa alla conversione in definitive delle patenti provvisorie per l'abilitazione delle funzioni di segretario comunale, fu data a tale disposizione una interpretazione necessariamente restrittiva, nel senso che il compimento del prescritto biennio di lodevole servizio in uffici comunali e provinciali dovesse essersi verificata alla pubblicazione del citato regio decreto.

Con altra circolare del 28 settembre 1921 n. 15775.4 fu av-



vertito che quando per altro la condizione del biennio di lodevole servizio dopo il rilascio della patente provvisoria non si fosse verificata alla data di pubblicazione del detto decreto legislativo solo per impossibilità materiale, dipendente dal fatto che i richiedenti fossero stati trattenuti in servizio militare, potessero essi essere ammessi a fruire del beneficio di cui al citato articolo 2. Dalla grande molteplicità dei casi prospettati dagli interessati al Ministero deve ritenersi che i criteri d'interpretazione sopra accennati non abbiano evitato il verificarsi di sperequazioni nell'applicazione della citata disposizione, mentre d'altra parte hanno avuto l'effetto di escludere dal beneficio di legge un notevole numero di persone che da una letterale interpretazione dell'art. 2 potrebbero invece ritenersi chiamati a goderne.

Per tali considerazioni e tenuta anche presente la decisione della IV sezione del Consiglio di Stato in data 18 novembre 1921, si avverte che, a modificazione delle istruzioni date con le precedenti circolari sopra indicate nulla osta che venga concessa la conversione in definitiva delle patenti provvisorie di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, quando, oltre al concorso delle altre prescritte condizioni, i richiedenti abbiano compiuto il biennio di lodevole servizio in uffici comunali e provinciali, anche dopo la data di pubblicazione del citato regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, e fino al 31 dicembre 1921.

*Pel Ministro — TESO*

29. **Emigrazione negli Stati Uniti dell'America del Nord.** (C. P. 24 febbraio 1922 n. 29 diretta ai sindaci).

Trascrivo alle SS. LL. per l'osservanza, la seguente nota del Ministero dell'interno:

« Di accordo col Commissario della Emigrazione, si comunica per norma delle SS, LL. e delle Autorità dipendenti che con l'arrivo a New-York dei passeggeri imbarcati sul piroscafo « Presidente Wilson » salpato da Trieste il 6 corrente mese, sarà giunto in America il massimo numero degli italiani colà ammis-

sibili in quota, secondo la legge federale 19 maggio 1921 e da ora fino al 30 giugno 1922 non potranno seguitare a recarsi colà.

Poichè la condizione di smobilitato già residente agli Stati Uniti non conferisce di per sè alcun titolo per esservi ammesso extra quota, quei nostri militari smobilitati non ancora partiti, a meno che non possono essere inclusi in una delle categorie che fanno eccezione al divieto, non potranno essere avviati colà se non dopo il 30 giugno p. v.

Il Ministero del lavoro americano ha interpretato la predetta legge federale 19 maggio 1918 circa il ritorno colà dei riservisti che ne partirono per servizio militare negli eserciti degli alleati, nel senso che quelli ancora desiderosi di ritornare agli Stati Uniti, beneficiando di tale legge, debbono farne domanda al competente Consolato Americano non oltre il 8 marzo c. a. e debbano fare ritorno in America entro il 3 marzo 1923.

Per tale ragione quegli smobilitati provenienti dagli Stati Uniti, a cui fu già riconosciuto il diritto di riespatrio gratuito, ma che a tutto oggi non sono partiti per quella volta, perchè raggiuntasi la quota degli emigranti ammissibili colà e quelli che avendo fatto ai Distretti in tempo utile, e ciò entro il 31 dicembre u. s., domanda di riespatrio gratuito, potranno aver riconosciuto il diritto a tale concessione, pur dovendo tutti attendere per partire che si riapra l'emigrazione in quota agli Stati Uniti, se intendono o debbono beneficiare delle eccezioni fatte in loro favore dalla legge speciale del 19 ottobre 1918 dovranno farne apposita domanda ai consolati americani entro il 3 marzo prossimo.

Si pregano le SS. LL. di voler fare affrettare da parte delle Autorità dipendenti il disbrigo delle pratiche di espatrio in trattazione, informando, nello stesso tempo, i riservisti che intendono tornare agli Stati Uniti delle necessità di questa nuova domanda ai Consolati Americani ».

*Il Prefetto* — LUALDI



30. **Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e decreti** (C. P. 25 febbraio 1922 n. 3546 diretta ai sindaci).

L'art. 198, n. 15, della legge comunale e provinciale dichiara obbligatoria per i comuni la spesa per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo (leggi e decreti).

Si prega la S. V. di voler disporre perchè nei bilanci preventivi dei comuni sia sempre regolarmente iscritta la detta spesa.

*Il Prefetto — LUALDI*

31. **Riappalto delle esattorie e delle Ricevitorie e casse provinciali.** (C. P. 28 febbraio 1922 n. 4396 diretta ai sindaci).

Il Ministero delle Finanze comunica:

« Dato l'attuale momento è da prevedersi che non sia prossima la discussione ed approvazione del disegno di legge che modifica la legge sulla riscossione delle imposte dirette del 29 giugno 1902 n. 281.

Si ravvisa quindi opportuno di prorogare a tutto il mese di aprile prossimo venturo il termine di presentazione delle domande di conferma da parte degli esattori in carica ed al 31 maggio successivo il termine per la presentazione delle domande stesse da parte dei ricevitori provinciali ».

*Il Prefetto — LUALDI*

32. **Trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra.** (C. P. 8 marzo 1922 diretta ai sindaci).

Si comunica alle SS. LL. che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio il regolamento per il trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra.

Per tali trasporti i sindaci richiederanno alla Prefettura gli appositi moduli di domande da compilarsi dagli interessati e dai sindaci e da restituirsi poi insieme all'estratto dell'atto di morte del militare, di cui devesi trasportare la salma alla Prefettura stessa per l'ulteriore corso.

*Il Prefetto — Lualdi*

33. **Lotta antimalarica anno 1922. Acquisti di chinino e relativi stanziamenti nei bilanci.** (C. P. 10 marzo 1922 n. 29997 diretta ai sindaci dei Comuni malarici della Provincia).

La Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 24 febbraio p. p. ha, su conforme parere del Consiglio provinciale sanitario, stabilito che i comuni malarici della provincia dovranno acquistare per la lotta antimalarica del corrente anno le sottoindicate quantità di chinino ed ha ordinato lo stanziamento in bilancio delle relative somme per l'acquisto e per le spese di distribuzione pel chinino. Si avverte intanto che i bilanci non saranno resi esecutivi qualora non conterranno gli stanziamenti suddetti e che gli acquisti del chinino, per mancanza di fondi disponibili, possono essere anche fatti a credito mediante delegazione di pagamento dell'esattore comunale.

Comuni Agropoli, chinino kg. 12.000, Stanziamento lire 7500; Albanella, 2.800 l. 2000; Altavilla S. 3.500 l. 3000; Aquara 3.500 3000; Ascea 4.000 l. 4000; Atena 3.000 l. 2500; Auletta, 2.000 l. 2000; Bellosguardo 3.000 l. 2500; Buccino 4.000 l. 3500; Buonabitacolo 2.000 l. 2000; Campagna 10.000 l. 6500; Capaccio 31.000 l. 16000; Casalvelino 8.000 l. 5500; Castelcivita 5.000 lire 4000; Castelnuovo C. 10.000 l. 6500; Castel S. Lorenzo 10.000 l. 6500; Celle Bulgheria 1.000 l. 800; Centola 2000 l. 2000; Ceraso 3000 l. 2500; Cicerale 2.870 l. 2400; Colliano 2.000 l. 2000; Controne 4000 l. 3500; Contursi 7.750 l. 5500; Eboli 45000 lire 20000; Felitto 2000 l. 2000; Galdo 2.000 l. 2000; Giffoni Sei Casali 3.000 l. 2500; Giffoni Valle Piana 1.000 l. 800; Gioi 1.000 l. 800; Giungano 1.000 l. 800; Ispani 1.000 l. 800; Laureana 3.000 l. 2500; Laurino 2.000 l. 2000; Laurito 1.000 l. 800; Laviano 0.950 l. 800; Lustra 3.000 l. 2500; Magliano 1.000 l. 800; Montecorvino P. 5.000 l. 4000; Montecorvino R. 9000 l. 6000; Monteforte 2000 l. 2000; Montesano 5.000 l. 4000; Ogliastro 6.000 l. 4500; Oliveto Citra 5.000 l. 4000; Omignano 3.000 l. 2500; Orria 1000 l. 800; Ortodonico 1.000 l. 800; Ottati 3.000 l. 2500; Padula 0.800 l. 700; Palomonte 2.975 l. 2500; Perdifumo 1.000 l. 800; Perito



1.000 l. 800; Pertosa 2.000 l. 2000; Petina 2.100 l. 2200; Polla 2.700 l. 2300; Pontecagnano 5.000 l. 4000; Postiglione 3.000 lire 2500; Prignano 0.800 l. 700; Roccadaspide 5.000 4000; Rocca-gloriosa 2.000 l. 2000; Roscigno 3.000 l. 2500; Rutino 2.000 lire 2000; Sala 1.000 l. 800; Salento 3000 l. 2000; Salerno 15.000 lire 10000; Salvitelle 2.000 l. 2000; S. Cipriano 2.000 l. 2000; S. Gregorio 2.000 l. 2000; S. Mauro 1.000 l. 800; S. Marina 1.000 lire 800; S. Angelo 2.000 l. 2.000; Sarno 3.500 l. 3000; Serre 7.000 l. 5000; Sessa 1.000 l. 800; Sicignano 5.000 l. 4000; Stella Cil. 2.000 l. 2000; Torchiara 2.8000 l. 2400; Torreorsaia 1.000 l. 800; Vallo 8.000 l. 5500; Valva 2.800 l. 2400.

Si attende formale assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

34. **Vigilanza zoiatrica sulle carni macellate fresche. Regolamenti locali d'igiene.** (C. P. 14 marzo 1922 n. 5032 dirette ai sindaci).

Il Consiglio provinciale sanitario nella seduta del 28 gennaio c. a. ha riconosciuto l'opportunità di disciplinare in tutti i comuni della Provincia i funzionamenti dei servizi di vigilanza sulle carni macellate fresche e specialmente sulle macellazioni dei suini praticate da privati che poi d'ordinario vendono al pubblico o quanto meno somministrano come compenso ai propri dipendenti i prodotti delle macellazioni dopo di averli inzaccati, affumicati, o in altro modo preparati.

Epperò il Consiglio stesso ha espresso parere favorevole per l'approvazione del seguente regolamento:

Art. 1. — Tutti gli animali bovini, bufalini, ovini caprini e suini destinati alle macellazioni debbono essere sottoposti alla visita sanitaria. E' fatta eccezione per gli agnelli e capretti lat-tanti, che, a norma delle consuetudini locali, potranno senz'altro essere macellati ed utilizzati dai privati in occasione di festività.

Art. 2. — Nei comuni provvisti di pubblico macello è vietato macellare fuori di esso senza speciale autorizzazione del sindaco. L'orario d'apertura e di chiusura del macello in ciascuna

stagione sarà fissato dalla Giunta municipale, di esso sarà trasmesso copia in Prefettura.

L'apertura del macello fuori l'orario prestabilito potrà essere consentita dal sindaco con permesso scritto.

Art. 3. — Nei comuni o frazioni sprovvisti di macello l'autorità comunale destinerà l'orario e le località in cui dovranno praticarsi le macellazioni.

Art. 4. — La visita degli animali destinati alle macellazioni sarà praticata dal veterinario comunale o dall'ufficiale sanitario. A detti sanitari incombe l'obbligo di promuovere le opportune misure di rigore a carico degli esercenti o proprietari eventualmente inadempienti alle disposizioni che regolano il servizio, e di uniformarsi inoltre per ciò che riguarda la destinazione ed il trattamento delle carni macellate o quanto è contenuto negli articoli 110 e 111 del regolamento generale sanitario del 3 settembre 1901 n. 45, nonchè, se del caso, nel regolamento provinciale di polizia zoviatrica.

Art. 5. — Nei luoghi e durante l'orario prestabilito dai suindicati articoli 1 e 2 nessun compenso speciale compete al sanitario incaricato della visita, salve le competenze speciali a carico del comune dovute a detto sanitario nel caso in cui il luogo destinato alle macellazioni sia lontano dal centro dell'ordinaria residenza del sanitario oltre.

La misura di detto compenso sarà stabilita a norma dell'art. 56 del regolamento 17 luglio 1908 n. 466.

Art. 6. — Chiunque intenda macellare animali in ore e in giorni differenti da quelli prestabiliti dall'autorità comunale, deve informarne prima il sanitario comunale residente nel Comune e integrarlo per la visita per la quale dopo che sarà stata praticata corrisponderà l'indennità che per ciascun capo è fissata nella seguente misura:

a) nel centro di residenza del sanitario:

Per ogni capo bovino o bufalino L. 5

Per ogni capo ovino caprino e bufalino » 3



b) nei luoghi distanti oltre un km. dalla sede del sanitario, oltre il rimborso delle spese di viaggio;

per ogni capo bovino o bufaline L. 6

per ogni capo suino ovino o caprino » 5

La visita dovrà essere praticata non oltre 24 ore dopo l'avviso ed è vietato ai sanitari di riscuotere compensi prima della visita.

Quando le macellazioni fuori orario vengono praticate nella stessa località da due o più proprietari l'indennità spettante al sanitario sarà risarcita da essi e non potrà superare i seguenti limiti:

a) per la prima ora di servizio lire 15

b) per ogni ora o frazione d'ora successiva lire 10.

Art. 7 — Nei soli casi di meteorismo, fratture o lesioni ocidentali gravi, che rendano necessaria l'urgente macellazione, degli animali potrà essere omesso il preavviso al sanitario, prescritto nel precedente articolo. Gli esercenti o proprietari che praticassero macellazioni d'urgenza avranno l'obbligo di chiedere subito la visita del sanitario e di curare che nessun organo o parte dell'animale macellato vada distrutto o distaccato dalle naturali aderenze per mettere il sanitario in grado di constatare la commertibilità o meno delle carni e di controllare se effettivamente era giustificata la necessità dell'immediata macellazione.

Le carni degli animali macellati nelle condizioni di cui sopra se riconosciute utilizzabili a scopo alimentare, saranno in ogni caso vendute nelle basse macellerie.

Art. 8. — I contravventori alle disposizioni suindicate saranno puniti a norma di legge.

Art. 9. — Il presente regolamento sarà adottato nei riguardi dei comuni, che non abbiano altrimenti provveduto all'attuazione di norme per assicurare la vigilanza sulle carni macellate o non si provvedeva in rapporto alle eccezionali esigenze locali entro il termine di un mese dalla notifica del presente regolamento di cui a cura dei sindaci, sarà affissa copia all'albo pretorio di ciascun

comune, trasmettendo in Prefettura la data dell'avvenuta pubblicazione.

Qualora nei riguardi di codesto comune non sia stato altrimenti provveduto all'attuazione di norme per assicurare il servizio di vigilanza sulle carni macellate o non vi sarà provveduto entro il termine di un mese, prego la S. V. di disporre la pubblicazione nell'albo pretorio di costì del suindicato regolamento che, in caso di mancata opposizione nel termine prescritto, si intenderà senz'altro approvato.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

35. **Pensionati in servizio nelle pubbliche Amministrazioni.** (C. P. 20 marzo 1922 n. 630 diretta ai sindaci).

Numerosi reclami pervenuti al Ministero del tesoro hanno fatto sorgere il dubbio che non tutti i pensionati i quali prestano opera retribuita in una pubblica Amministrazione, siano stati, dalle Amministrazioni che li ammisero in servizio, segnalati alle delegazioni del tesoro (che hanno in carico le relative partite di pensione) agli effetti della esclusione dei medesimi dagli assegni temporanei di caro-viveri concessi con la legge 26 dicembre 1920 n. 1827, e col regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964.

Poichè siffatta omissione costituisce oltre che un onere all'Erario per somme non dovute, un giusto privilegio per i favoriti, e ragione di doglianza da parte di coloro ai quali la legge fu applicata, si ritiene opportuno di far presente che le Delegazioni del tesoro non possono essere investite dei relativi accertamenti, e che la disposizione della legge può avere applicazione soltanto nel caso che ciascuna amministrazione curi scrupolosamente la segnalazione all'ufficio pagatore, dei pensionati che abbia assunto in servizio retribuito.

All'uopo occorre por mente al concetto che basta il fatto del compenso, indipendentemente dal titolo e forma di esso, o del contratto di lavoro, per escludere il pensionato dal beneficio degli assegni temporanei di caro-viveri di cui alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e regio decreto 20 dicembre, n. 1964.



Nè deve ritenersi che a tali assegni possa avere diritto il pensionato nei casi in cui l'Amministrazione, presso la quale è impiegato, non gli corrisponda indennità pel caro-viveri.

Anche in tali casi il pensionato deve essere segnalato alla Delegazione, del tesoro bastando il fatto che egli percepisca dall'Amministrazione un compenso qualsiasi (a qualunque titolo e forma) dell'opera che presta.

Con riferimento alla precedente circolare n. 325 dell'11 febbraio 1921, riportata a pagina 40 del Bollettino Amministrativo del decorso anno, si prega pertanto codesta Amministrazione di provvedere al riguardo con la maggiore possibile diligenza ed esattezza e frattanto di comunicare al più presto alla Delegazione del tesoro competente, un elenco aggiornato a data corrente, dei pensionati assunti in servizio, con l'indicazione della data della loro assunzione, nonchè della retribuzione che viene loro corrisposta e del numero del libretto della loro pensione.

*Il Prefetto* — LUALDI

36. Per l'associazione nazionale « **Le Terre Sacre** » (C. P. 28 febbraio 1922 n. 69 diretta ai sindaci).

Alle SS. LL. sarà certamente pervenuta la circolare diramata dalla « Associazione Nazionale denominata «Le Terre Sacre» costituitasi testè in Trieste, presso quel municipio, per un'opera di doverosa gratitudine verso i soldati eroicamente caduti sul campo di battaglia.

Detto Ente è sorto con la precipua finalità di provvedere alla conservazione dei cimiteri permanenti, degli ossari, dei monumenti e ricordi d'ogni specie, sparsi nella vasta zona imbevuta del miglior sangue italiano, ove dormono l'eterno sonno tanti gloriosi che fecero olocausto della loro vita alla Patria; ma, per far ciò, esso ha bisogno dell'aiuto generoso di quanti, memóri della grandezza del sacrificio compiuto dalle migliaia di fratelli, sentono la nobiltà dell'iniziativa e la pietà dello scopo che essa si propone.

I Comuni delle terre redenti hanno a tal fine stanziato nei loro bilanci un contributo annuo in ragione di almeno lire 20 per ogni mille abitanti. Vogliano le Amministrazioni municipali della provincia imitarne l'esempio, concorrendo nei limiti delle proprie forze all'opera altamente civile e patriottica.

Confido che l'appello della benemerita Associazione non rimarrà inascoltato.

*Il Prefetto* — LUALDI

37. **Imposta di R. M. sulle indennità caro-viveri.** (C. P. 10 marzo 1922 n. 3619 diretta ai sindaci).

Il Ministero dell'Interno con circolare 28 gennaio u. s. 1570-5 richiama l'attenzione sulla falsità della notizia diffusa, che l'autorità giudiziaria abbia deciso non essere dovuta l'imposta di R. M. sulle indennità caro-viveri di cui fruisce il personale delle pubbliche amministrazioni. Tale notizia è completamente priva di fondamento, nessuna sentenza essendo stata emessa al riguardo dall'autorità giudiziaria,

Si avvertono quindi le SS. LL. che le vigenti disposizioni legislative non consentono affatto l'esenzione del tributo per le predette indennità, le quali, pertanto, debbono essere sempre assoggettate alla ritenuta.

Si prega di assicurare l'adempimento.

*Il Prefetto* — LUALDI

38. **Opere Pie - Bilanci 1922.** (C. P. 15 marzo 1922 num. 29155 diretta ai sindaci).

Richiamando la mia precedente circolare 16 novembre 1921 n. 29155 prego la S. V. invitare i capi delle istituzioni di beneficenza di codesto comune a spedire il bilancio 1922 o la nota di variazione al bilancio 1921 pel 1922, entro il 31 corrente con avvertenza che in caso di ulteriore ritardo sarà provveduto d'ufficio.

*Il Prefetto* — LUALDI



39. **Invio in congedo illimitato di taluni militari di truppa della classe 1901.** (C. M. G. 29 dicembre 1921 n. 662 diretta ai Prefetti).

*Militari in particolari condizioni di famiglia*

1. Questo Ministero determina che il giorno 1 marzo 1922 sia iniziato l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa nati nell'anno 1901 o anteriormente, i quali abbiano compiuto almeno 15 mesi di effettivo servizio e si trovino in alcuna delle seguenti condizioni:

a) figlio unico (legittimo o naturale riconosciuto) di padre vivente;

b) figlio primogenito (legittimo o naturale riconosciuto) di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 12 anni;

c) nipote unico di avo vivente che non abbia figli maschi.

2. I militari nelle condizioni suindicate che non abbiano ancora compiuti 15 mesi di servizio saranno inviati in congedo a mano a mano ehe li compiranno. Per il computo del servizio effettivo si terranno presenti anche i chiarimenti di cui alla circolare 385 del giornale militare 1921.

3. Sono in ogni caso esclusi dal congedamento i militari che abbiano assunto e debbano ancora compiere speciali obblighi di ferma o rafferma.

4. Le domande per l'invio in congedo debbono essere indirizzate dai militari interessati al prefetto o sottoprefetto del circondario cui essi appartengono per leva ed essere corredate dalla situazione di famiglia (Mod. 29 del regolamento sul reclutamento) e dal certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). In luogo del certificato di matrimonio potrà essere sufficiente una dichiarazione apposta nella colonna annotazioni della situazione di famiglia, attestante che i genitori del militare contrassero (indicare la data (legale matrimonio).

I nepoti unici dovranno aggiungervi il certificato di matrimonio degli avi (mod. 88) ed un atto di notorietà rilasciato dal

sindaco attestante che l'avo non ha figli maschi nè alcun altro nepote. Anche questi due documenti potranno essere sostituiti da una dichiarazione, apposta nella colonna annotazioni della situazione di famiglia, attestante che gli avi contrassero legale matrimonio e che l'avo non ha figli maschi nè alcun altro nepote.

I figli naturali riconosciuti dovranno produrre, in luogo del certificato di matrimonio dei genitori, una copia del proprio atto di nascita e un atto di notorietà, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre non ha figli legittimi. Pure quest'atto di notorietà potrà essere sostituito da una semplice dichiarazione nella colonna annotazioni della situazione di famiglia. Invece occorrerà sempre produrre la copia dell'atto di nascita.

I documenti suaccennati saranno rilasciati gratuitamente dalle autorità municipali.

Le dichiarazioni sopra indicate da farsi nella colonna annotazioni della situazione di famiglia dovranno essere firmate dal sindaco.

5. I comandi di corpo dovranno trasmettere colla massima sollecitudine le domande alle competenti autorità prefettizie e agevolare, occorrendo ai militari la raccolta dei documenti. Le autorità prefettizie, esaminate le domande accuratamente e con la massima sollecitudine, qualora riconoscano che i richiedenti si trovino in alcuna delle condizioni di cui al precedente numero 1 rilasceranno apposita dichiarazione specificando la condizione nella quale il militare si trova.

Soltanto in base a tale dichiarazione i comandi di corpo potranno procedere all'invio in congedo dei militari.

6. Le questioni che sorgessero nell'accertamento delle condizioni suddette saranno risolte dalle autorità prefettizie con i criteri che regolano le ammissioni a riduzione di ferma e specialmente con quelli enunciati colle istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.

Per tutto quanto riguarda le modalità del congedamento i comandi interessati si atterranno alle disposizioni contenute nella



circolare 351 del giornale militare 1921, in quanto siano applicabili al congedamento disposto colla presente circolare, e tenendo presente che, date le speciali ragioni del congedamento stesso la sua effettuazione non potrà essere ritardata se non per motivi disciplinari o per altra causa gravissima.

I militari congedati della classe 1901 saranno passati in forza ai rispettivi distretti di residenza ed iscritti sui ruoli 71-B., come quelli delle classi precedenti. A matricola si annoterà, dopo la variazione d'invio in congedo, l'altra « Tale nel distretto militare di . . . . ecc. ».

Si richiama infine la circolare 512 del giornale militare 1921 per quanto riguarda gli oggetti di oorrodo da lasciare ai congedandi.

8. Entro il giorno 1 aprile 1922 i comandi dei corpi che hanno congedati dei militari in base alla presente circolare trasmetteranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata lo specchio numerico dei militari stessi distinto a seconda che i militari si trovavano nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente n. 1.

I comandi di corpo d'armata, raccolti tali specchi, li riepilogheranno e comunicheranno tale riepilogo a questo ministero non più tardi del 15 aprile 1922.

*Militari che prestarono servizio prima della chiamata della classe 1901*

9. A cominciare dal 1 febbraio 1922 sarà effettuato l'invio in congedo illimitato dei militari venuti alle armi colla classe 1901, i quali per aver prestato un precedente servizio inferiore a sei mesi come volontari ordinari o volontari di guerra prosciolti poi dall'arruolamento o come nati in anni precedenti mandati rivedibili in seguito a rassegna alla leva sulla classe 1901, ecc. contino o vengano successivamente a contare un complessivo servizio di almeno due mesi.

Qualora, beninteso, essi abbiano titolo a congedarsi prima, in applicazione del n. 2 della circolare 637 del giornale militare 1921, saranno congedati in base a tale disposizione.

10. Par questi militari si terrà presente quanto è stabilito o ricordato nei precedenti numeri 3 e 7. Non occorrerà inviare il resoconto numerico del loro congedamento.

### Parte III.

## Atti della Prefettura

### Consiglio Provinciale Sanitario

Seduta del 28 gennaio 1922

*Presidenza: Prefetto Comm. LUALDI*

Il Consiglio ha riconosciuto l'opportunità di stabilire che nei regolamenti comunali, disposti dall'art. 6 del D. L. 12 settembre 1918, n. 1393, (1) siano riportate le seguenti disposizioni:

Art. 1. — I cani esistenti nell'ambito del territorio devono essere dai detentori notificati all'ufficio comunale per la registrazione.

Nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non siano condotti con guinzaglio, devono portare la museruola metallica. E' consentita in linea eccezionale la museruola di cuoio perchè riconosciuta adatta allo scopo dell'ufficio sanitario del Comune. Essa, in ogni caso, deve in modo assoluto impedire ai cani di mordere.

Possono essere tenuti senza la prescritta museruola i cani da guardia, soltanto però entro il limite dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore ed i cani da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia.

Art. 2. — I cani vaganti, trovati senza la prescritta museruola, saranno accalappiati e sequestrati in apposito locale. La presenza del proprietario all'atto dell'accalappiamento non può servire di pretesto per impedirlo. Trascorsi sei giorni senza che i proprietari li abbiano reclamati, i cani sequestrati saranno uccisi o concessi ad istituti scientifici che ne abbiano fatta richiesta, salvi i casi contemplati nei seguenti articoli 5 e 8 com. b. L'accalappiamento dei cani sprovvisti di museruola sarà praticato dagli spazzini municipali o da altro personale all'uopo incaricato

---

(1) V. pag. 251, 264. B. A. 1918.



cui competerà l'indennità di lire 10 per ogni cane accalappiato. Detta somma di lire 10 sarà dal Comune corrisposta subito per intero all'accalappiatore salva rivalsa e carico del proprietario del cane. Il proprietario è obbligato inoltre a corrispondere al Comune le spese pel mantenimento dei cani durante il tempo del sequestro in ragione di lire 2 al giorno per ogni cane, nonchè le altre somme di carattere tributario.

Art. 3. — I proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali debbono fare immediata denuncia all'ufficio comunale di qualunque fatto che dia a sospettare negli animali stessi lo sviluppo della rabbia. Sono altresì obbligati a denunciare qualunque caso accertato o sospetto di rabbia i veterinari curanti, nonchè i funzionari ed agenti indicati nell'art. 3 del regolamento di polizia veterinaria 5 maggio 1914, n. 533; uguale obbligo incombe ai medici curanti per i casi di morsicature inferte alle persone da animali rabidi o sospetti di esserlo.

Ricevuta la denuncia dei casi sospetti di rabbia il sindaco curerà di rintracciarne l'origine, dandone sollecita comunicazione alla Prefettura ed adottando i provvedimenti prescritti per impedire il propagarsi del contagio.

Art. 4. — Di ogni animale riconosciuto infetto di rabbia, il sindaco ordinerà immediatamente l'abbattimento ed il cadavere sarà infossato in luogo speciale destinato dall'autorità comunale essendone vietato lo gironziamento. La località dove trovavasi ricoverato l'animale infetto sarà disinfettata. Per la pratica del trasporto dei cadaveri di animali infetti, per l'infossamento degli stessi e per le disinfezioni prescritte, saranno osservate le norme che di volta in volta saranno impartite dall'ufficio sanitario comunale, il quale ne curerà l'esecuzione sotto la vigilanza e la responsabilità del veterinario comunale o in mancanza, dall'ufficio sanitario.

Art. 5. — Tutti gli animali morsi da altro animale riconosciuto rabbioso o sospetto di esserlo o rimasto ignoto, con provvedimento pel sindaco saranno uccisi, oppure isolati a ter-

mine dell'art. 6. I cani ed i gatti che hanno morsiato persone, ogni volta che sia possibile catturarli senza pericolo, dovranno essere tenuti in osservazione in locali adatti, sotto la sorveglianza dell'autorità municipale, per il tempo occorrente, per dare modo al veterinario d'accertare se siano o no affetti di rabbia.

Art. 6. — I cani, i gatti ed altri animali sospetti e quelli morsiati da animali rimasti ignoti, quando non siano uccisi, devono essere isolati in luogo adatto a spese del proprietari e tenuti in osservazione sotto la vigilanza del veterinario o dell'ufficiale sanitario. Il periodo di osservazione sarà di mesi 4 per i cani ed i gatti e di mesi tre per i bovini, gli equini, i suini ed i caprini. Durante questo periodo gli equini e i bovini possono adoperarsi per il lavoro; però, a cura dei proprietari, debbono essere messi in condizione di non nuocere eventualmente alle persone. Gli animali bovini, equini, suini, ovini e caprini in osservazione non potranno essere asportati senza un permesso del sindaco da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita giusta le disposizioni in vigore. Le carni di animali da macello potranno essere utilizzati a scopo alimentare quando gli animali siano stati uccisi dopo trascorso favorevolmente il periodo d'osservazione di cui sopra, eppure entro una settimana dalla morsicatura e sempre quando l'autorità sanitaria non abbia nulla in contrario.

Art. 7. — Quando l'animale sospetto d'infezione muore od è ucciso, il sindaco disporrà che a cura del personale sanitario dipendente sia prelevato il materiale sospetto ed inviato a laboratori batteriologici per gli accertamenti del caso.

Il prelevamento e l'invio di detto materiale saranno praticati con l'osservanza delle norme contenute a pagina 107 e seguenti delle istruzioni annesse al regolamento di pulizia veterinaria del 10 luglio 1914, n. 537.

Art. 8. — Qualora nel Comune siansi constatati casi di rabbia, oppure risulti che il territorio comunale sia stato percorso



da un cane rabido, altre le misure indicate nei precedenti articoli, il sindaco provvederà con apposita ordinanza:

a) che nelle sei settimane successive i cani, quantunque muniti di museruola. non possono circolare se non condotti a guinzaglio;

b) che i cani accalappiati non siano restituiti ai proprietari se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di cui al precedente art. 6.

Art. 9. — Le infrazioni alle disposizioni suindicate di carattere sanitario contenute nel presente regolamento saranno punite a norma dell'art. 79 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914, n. 533.

### **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 9 e 10 marzo 1922.

Presidenza: *Prefetto* COMM. LUALDI

*Cava* — Vertenza Del Galdo, approva.

*Mercato Sanseverino* — Servizio automobilistico Sarno - Mercato Salerno approva; tassa macellazione suini, approva.

*S. Angelo FasANELLA* — Concorso ferrovie Valle del Sele e Calore, approva.

*S. Rufo* — Impianto elettrico - Mutuo del cimitero, approva.

*Nocera Inferiore* — Concessione suolo cooperativa di produzione, approva.

*Palomonte* — Concessione gratuita suolo, approva.

*Nocera Sup.* — Rinnovazione cambiale lire 10000, approva.

*Pagani* — Rimaueggiamento tariffa daziaria, approva.

*Torreorsiaia* — Affranco canone Viola, approva.

*S. Valentino* — Servizio automobilistico Sarno-Salerno, appr.

*Eboli* — Istanza Bianchi per affranco canone cimitero, appr.

*S. Valentino* — Aumento canone illuminazione elettrica, appr.

*Sarno* — Pagamento salario eredi Annuzito Alfonso, appr.

*Idem* — Provvedimenti ai serbatoi, approva.

*Acerno* — Mutuo L. 263000 per acquedotto, approva.

*Lustra* — Mutuo L. 11000 per indennità caro-viveri, appr.

*Maiori* — Mutuo lire 62000 per pagamento debito De Rosa, vendita suolo S. Francesco, approva.

*S. Valentino* — 2. caro-viveri ai dipendenti comunali, appr.

*Montano Antillia* — Bilancio preventivo 1922, autorizza eccedenza sovrimposta.

- Monte S. Giacomo* — Servizio farmaceutico, approva.  
*Sessa Cilento* — Tariffa tassa bestiame, ordinanza.  
*Piaggine* — Concessione suoli, approva.  
*Sessa Cilento* — Modifica tariffa daziaria, approva.  
*Sarno* — Lavori al carcere mandamentale, approva.  
*Giffoni S. C.* — Vendita piante, parere contrario.  
*Laviano* — Tariffa tassa bestiame 1922, ordinanza.  
*Colliano-Valva-Contursi* — Obbligatorietà al servizio veterinario, parere favorevole.  
*Capaccio* — Autoservizio abitato comune scalo ferrovieri, ordinanza.  
*Bracigliano* — Tassa famiglia, aumento aliquota, approva.  
*Monte S. Giacomo* — Mutuo lire 8666,48, approva.  
*Atrani* — Mutuo lire 22000,00 a pareggio bilancio, approva.  
*Torehiara* — Bilancio 1922, autorizza eccedenza.  
*Pellezzano* — Modifica regolamento concessione acqua potabile, approva.  
*S. Arsenio* — Tassa esercizi e rivendite, approva.  
*Altavilla* — Istanza Ingenito per canone fondo, approva.  
*Nocera Inferiore* — Regolamento organico, ordinanza.  
*Pollica* — Bilancio 1922, autorizza.  
*Vietri* — Mutuo lire 342500 per riparazione danni alluvionali approva.  
*Castellabate* — Mutuo suppletivo di lire 783000, approva.  
*Casalvelino* — Domanda dei frazionisti d' Acquavella per distacco della frazione ed erezione in Comune autonomo, ordinanza.  
*Furore* — Bilancio 1922, autorizza.  
*S. Rufo* — Regolamento organico impiegati e salariati, approva.  
*Vietri* — Tassa soggiorno, approva.  
*Amatfi* — Illuminazione elettrica, aumento canone, approva.  
*Cicerale* — Bilancio 1921, autorizza.  
*Trentinara* — Bilancio 1922, autorizza.  
*Montecorvino Pugliano* — Bilancio 1922, autorizza.  
*Salerno* — Mutuo lire 1,020,000 per l' edificio scolastico occidentale. approva.  
*Baronissi* — Bilancio 1922, autorizza.  
*Polla* — Bilancio 1922, ordinanza.  
*Sanza* — Prelevamenti di somma, approva.



con criteri uniformi, nei singoli trattati di pace. Però a ciascun tribunale compete di stabilire da sè le modalità procedurali ispirandosi unicamente a principii di giustizia e di equità.

Ciascun Tribunale esplica quindi la propria giurisdizione in base ad un regolamento di procedura suo proprio.

Insediato in Roma il Tribunale arbitrale italo - germanico, primo dei quattro che riguardano l'Italia, esso ha esordito con il regolamento di procedura, il quale in data 24 gennaio corrente è stato pubblicato simultaneamente in Italia e in Germania con forza esecutiva in entrambi gli Stati.

Non occorre dimostrare quali e quanti importanti interessi si connettano alle questioni di competenza del Tribunale. Invece urge che il pubblico, che in quegl'interessi è impegnato, abbia conoscenza delle principali disposizioni del regolamento, acciocchè sappia come, ed in quali modi e termini, possa provvedere alla tutela delle proprie ragioni.

A tale scopo è utile un sunto illustrativo, che gl'interessati possono consultare presso l'Ufficio di gabinetto della Prefettura.

#### **Applicazione delle marche delle tessere della disoccupazione**

Con decreto del 30 novembre 1921 il Ministero per il lavoro e la Previdenza Sociale ha dettato nuove e tassative norme per l'applicazione delle marche sulle tessere di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

In base al citato decreto è fatto obbligo ai datori di lavoro di applicare le marche stesse una dopo l'altra, senza interruzioni e spazi in bianco, e di annullarle subito, scrivendo su di esse la data di applicazione con inchiostro o altra materia indelebile.

La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro dovranno portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro della ditta.

Il decreto predetto stabilisce rigorose penalità a carico degli inadempienti.

---

## CONCORSO

**Auletta.** Concorso pel posto di segretario comunale. Scade 15 aprile. Per chiarimenti rivolgersi al Sindaco.

## PUBBLICAZIONI

**Pasquale Gatti.** *L'arte e la sua funzione creatrice.* Società editrice D. Alighieri di Albrighi Segati & C. — Milano — Roma — Napoli 1921 L. 8.

In nitidissima edizione è stato pubblicato, a cura della casa editrice Alighieri di Albrighi, Segati e C., *L'arte e la sua funzione creatrice* del prof. Pasquale Gatti.

La nota competenza dell'A. valoroso professore di filosofia nel R. Liceo Tasso di Salerno, e la vastità della trattazione della materia in forma facile, piana ed elegante, pur così densa di pensiero, ne fanno un lavoro prezioso e ricercato.

Basta un cenno alle parti principali del libro per valutarne tutta l'importanza e cioè: *La fantasia: sua potenza creatrice — l'arte e la cultura — il piacere estetico — il piacere morale — il piacere intellettuale — la volontà — sintesi logiche e sintesi estetiche — la personalità nell'opera d'arte — il giudizio estetico — criterio di valutazione estetica.*

E come a parecchie altre opere pubblicate arrise la fortuna più lusinghiera, non mancherà a quest'ultimo lavoro del prof. Gatti il plauso incondizionato.

---

### *Nei prossimi numeri:*

*La eccedenza delle sovrimposte comunali innanzi al Consiglio di Stato* del D.r Rag. Alberto Belgiorno.

*La revisione e la revocazione delle decisioni del Consiglio di Prefettura* del Rag. Gabriele Marra.

---

## Agli abbonati

Preghiamo gli abbonati ritardatari di saldare l'abbonamento 1921 — Pubblicheremo nel prossimo numero l'elenco degli abbonati che ancora non si sono posti in regola con l'Amministrazione.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

40. *Concessione di mutui per opere pubbliche.* (R. D. L. 19 febb. 1922).  
 41. *Provvedimenti a favore degli ospedati.* (R. D. 2 febbraio 1922).

#### b) Circolari

42. *Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.* (C. M. F. 28 dicembre 1921).  
 43. *Approvvigionamento di acque potabili.* (C. M. I. 15 febbraio 1922).  
 44. *Piano regolatore della città.* (C. M. I. 28 febbraio 1922).  
 45. *Vigilanza igienica sugli acquedotti.* (C. P. 28 marzo 1922).  
 46. *Fassaporti per la Francia.* (C. Q. 31 marzo 1922).  
 47. *Licenza dei porti d'arme.* (C. P. 7 aprile 1922).  
 48. *Pubblica beneficenza.* (C. P. 10 aprile 1922).  
 49. *Riparto delle esattorie.* (C. P. 18 aprile 1922).  
 50. *Emigrazione nel Belgio.* (C. Q. 19 aprile 1922).  
 51. *Registro macellazioni.* (C. P. 14 aprile 1922).

### PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

*La eccedenza delle sovrimposte comunali innanzi al Consiglio di Stato* del D.r Rag. A. Belgiorno.

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Temi dati negli esami per la patente di segretario comunale. Concorsi.*

Salerno — Premiata Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 9 e 7 aprile 1922.

Presidenza: *Prefetto* COMM. LUALDI

*Padula-Galdo-Cicerale* — Mandato ufficio a favore Ditta Cresati, ordinanza.

*Castel S. Giorgio* — Premio per mantenimento albergo, ordinanza.

*Moutecorvino Pugliano* — Tassa esercizi e rivendite, approva.

*Tortorella* — Tassa famiglia, approva.

*Laurino* — Indennità caro-viveri impiegati, approva.

*Positano* — Bilanci 1920-1921-1922, autorizza eccedenza.

*Postiglione* — Illuminazione elettrica, non luogo a deliberare.

*Pisciotta* — Costruzione nuovo cimitero, approva.

*Sarno* — Regolamento organico GG. Municipali, approva.

*S. Rufo* — Tassa famiglia, approva.

*Sarno* — Ricostruzione muro in contrada Cortedonica, app.

*Olivveto* — Regolamento organico impiegati e salariati, app.

*Siano* — Transazione lite, approva.

*Nocera Inferiore* — Rettifica del minimo tassa valore locativo, approva.

*Nocera Inf.* — Istanza Travaglini per concessioni nel cimitero, approva.

*Montesano* — Regolamento organico impiegati e salariati, app.

*Casaletto* — Vertenza eredi Di Giacomo per costruzione strada C. O., approva.

*Vallo, Salento, Stio* ecc. — Consorzio ospedale d'isolamento, dichiara obbligatorio il consorzio.

*Oliveto* — Sistemazione fognatura principale, approva.

*Positano* — Regolamento tassa soggiorno, approva.

*Saterno* — Teatro Verdi-Abbuono all'Impresa sulla spesa d'illuminazione, approva.

*Olevano* — Mutuo L. 12000 per dimissioni di debiti, appr.

*Laureana Cilento, Salvitelle, S. Angelo Fasanello, Nocera Inferiore, Lustra, Cannalonga, Calvanico, Corbara, Palomonte, Vibonati, Capaccio, Casaletto, Tegiano* — Bilancio 1922, autorizza eccedenza sovrimposta.

*Palomonte* — Sussidio per la istituenda farmacia, ordinanza.

*Laurino* — Regolamento tassa bestiame, approva.

*Sarno* — Regolamento corpo guardaboschi comunali, appr.

*Siano* — Stipendi impiegati comunali, ordinanza.

*Cava dei Tirreni* — Regolamento vigili urbani, approva; regolamento per la concessione d'acqua, approva.



## Parte I.

### Leggi e decreti

40. **Concessione di mutui per opere pubbliche.** (R. D. L. 19 febbraio 1922 n. 303 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1922 n. 68).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 4 del Regio decreto-legge 19 nov. 1921, n. 1704 (1) sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Se per garantire il prestito occorra eccedenza di sovrimposta oltre il limite legale, la Giunta provinciale amministrativa darà, la necessaria autorizzazione con la stessa decisione che approva la deliberazione di contrattazione del mutuo.

Agli affetti dell'articolo 310 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), sarà pubblicata soltanto la decisione dell'autorità di tutela: il termine per il ricorso alla V<sup>a</sup> sezione del Consiglio di Stato è ridotto a quindici giorni, quello per il deposito del ricorso ad otto giorni, ferma la riduzione a metà degli altri termini per il procedimento.

I ricorsi sono iscritti nel ruolo di urgenza e la sezione decide entro tre mesi dalla decorrenza del termine per il deposito. La decisione è presa in camera di Consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - DE NAVA - CORBINO - MICHELI - BENEDEUCE

---

(1) V. pag. 6. B. A. 1922.

41. **Provvedimenti a favore degli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni pubbliche di beneficenza.** (R. D. Legge 2 febbraio 1922, n. 114 pubblicato nella Gazzetta Uffic. del 21 febb. 1922).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Considerate le gravi difficoltà in cui si trovano gli Enti ospedalici di far fronte ad improrogabili impegni, a causa della mancata riscossione di crediti di ospedalità verso i Comuni, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Allo scopo di porre in grado gli Ospedali, legalmente riconosciuti quali istituzioni pubbliche di beneficenza di ovviare alla mancata riscossione di crediti di ospedalità verso i Comuni, obbligati per legge o per convenzione, relativi ai ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, il ministro dell'interno è autorizzato a fare anticipazioni agli Ospedali stessi fino all'importo massimo di L. 125 milioni.

Il ministero del tesoro potrà attingere i mezzi necessari per tale spesa mediante emissioni di buoni del tesoro quinquennali in conformità delle disposizioni contenute nel R. D. 5 maggio 1916, n. 505.

Art. 2.

Per le anticipazioni di cui al precedente articolo sarà disposto con decreto del ministro del tesoro lo stanziamento di 100 milioni in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, stanziamento che, in caso di insufficienza sarà elevato fino al suddetto importo massimo di lire 125 milioni.

Art. 3.

Il Comitato di erogazione, costituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica col decreto del ministro dell'interno 10 dicembre 1921, è incaricato di esaminare le istanze delle Amministrazioni ospedaliere ed esprimere parere in merito alla concessione delle anticipazioni, che in nessun caso potranno eccedere l'ammontare dei crediti di ospedalità certi e liquidi, tenendo anche conto delle condizioni finanziarie dei



Comuni in confronto dei quali il tesoro dovrebbe recuperare l'ammontare delle anticipazioni ai termini del seguente articolo. Le anticipazioni saranno disposte con decreti del ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Per l'esercizio della funzione di cui al presente decreto pel funzionamento del Comitato sarà aggregato un funzionario della Direzione generale del tesoro da designarsi dal ministro del tesoro.

#### Art. 4.

In corrispondenza alle anticipazioni suddette e per un uguale importo s'intendono ceduti a favore del tesoro i crediti certi e liquidi degli Ospedali verso i Comuni del Regno per rimborsi di speditività.

A garanzia del pagamento delle somme cedute, le Amm. comunali sono obbligate al rilascio, in un periodo che niun caso potrà eccedere i cinque anni, di delegazioni sulla sovrimposta, ed in deficienza di questa, su altro cespite di entrata comunale data in riscossione all'esattore delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso. Le singole delegazioni dovranno comprendere, oltre la quota di ammortamento del capitale, l'importo degli interessi di mora a sistema scalare nella misura del 4 %.

#### Art. 5.

Agli effetti dell'articolo precedente i Comuni, ove occorra, sono autorizzati ad aumentare la sovrimposta anche oltre i limiti consentiti dalle attuali disposizioni legislativi. In caso di inadempienza da parte dei Comuni, sia per l'aumento della sovrimposta sia pel rilascio delle delegazioni, provvederà la G. P. A. ai termini degli art. 219 e 220 testo unico 4 febbraio 1915 n. 148.

#### Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno nella sua pubblicazione nella Gazz. uff. e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

BONOMI - DE NAVA.

## b) Circolari

42. **Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni** (Circolare del Ministro delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette sui redditi n. 10051 di prot. Div. II, in data 28 dicembre 1921 diretta alle Prefetture).

Con decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1921, n. 289, (1) sono state prorogate al 31 dicembre 1922 le deposizioni del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, (2) per provvedimenti a favore della finanza locale, apportando però al detto decreto alcune modificazioni ed aggiunte sulle quali occorre richiamare l'attenzione delle Prefetture e delle Intendenze di finanza.

*Sovrimposte: Tassa di famiglia, sul bestiame ed altre tasse comunale.*

L'art. 1° del nuovo decreto-legge stabilisce la proroga pura e semplice fino al 31 dicembre 1922 delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto 7 aprile 1921, e per questa parte basta pertanto che siano tenute presenti le istruzioni date da questo Ministero con la circolare 27 aprile 1921 n. 2542 (3).

Occorre soltanto rilevare, per quanto riflette l'applicazione delle imposte contemplate nell'articolo 5 del citato decreto 7 aprile 1922, che, ove i Comuni già si siano avvalsi dalle facoltà consentite dall'articolo stesso ed abbiano ottenuta l'approvazione di questo Ministero, non occorre richiederla nuovamente per l'anno 1922, ma le imposte stesse potranno essere applicate anche per detto anno, con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, se i Comuni non intendono apportare modificazione alcuna alle tariffe ed ai regolamenti che la riguardano.

A questo proposito però credesi opportuno aggiungere, per

---

(1) V. pag. 6. B. A. 1922.

(2) V. pag. 101, 178 B. A. 1921.

(3) V. pag. 178. B. A. 1921.



quanto riguarda la tassa di famiglia, qualche chiarimento al disposto dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1921, il quale non da tutti i Comuni è stato interpretato esattamente.

Si è infatti ritenuto che per effetto del decreto stesso, pur avendo i Comuni facoltà di aumentare le aliquote della tariffa vigente nel 1920 fino al massimo de 7 °/o, essi debbano lasciare inalterata la tabella dei redditi vigenti nel 1920 anche quando esistano nel Comune redditi superiori a quelli massimi contemplati dalla tabella stessa.

Ora ciò non è nel concetto della norma di legge, la quale ha solo voluto impedire che nell'apportare aumenti alla tariffa fino al massimo del 7°/o, i Comuni modificassero la tabella dei redditi in modo da colpire con questa aliquota redditi inferiori a quello massimo previsto nella tabella stessa. Ma evidentemente la legge non vieta che questa aliquota massima sia applicata a redditi più elevati, quando questi esistono nel Comune ed è anzi criterio di giustizia distributiva e di opportunità quello di modificare, nell'apportare gli aumenti di tariffa consentiti dalla legge, la tabella dei redditi, in modo da gravare con l'aliquota massima del 7 °/o solo redditi di più cospicua entità includendo questi nella tabella, quando il massimo da essa previsto rappresenti una cifra di non molta importanza.

Questo Ministero raccomanda quindi di tener presente il tale criterio per l'applicazione della tassa nel prossimo anno.

Il capoverso dell'articolo in esame dispone che l'applicazione per l'anno 1922 delle imposte indicate nell'art. 193, n. 3 della legge comunale e provinciale, nonchè di quelle sui pianoforti e sui bigliardi, e di quelle per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche può essere fatta nella stessa misura consentita dal decreto-legge 7 aprile 1921.

Questa aggiunta è stata necessaria per chiarire che il raddoppiamento consentito dall'art. 5 del predetto decreto può farsi sulle imposte stesse già raddoppiate per effetto delle disposizioni che erano in vigore all'atto della pubblicazione del citato decreto.

*Tassa di esercizio*

Per quanto riguarda la tassa di esercizio, l'articolo 2 del nuovo decreto-legge, mentre riproduce integralmente le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1921, (1) reca però al penultimo comma una aggiunta di notevole rilievo, in quanto dispone che per gli esercizi di speciale importanza i quali si trovano in Comuni con popolazione superiore ad 80,000 abitanti può essere autorizzato un limite superiore al massimo portato dalla tabella, fino a raggiungere il doppio dall'aliquota massima fissata per la categoria alla quale il Comune appartiene.

Questa eccedenza è, come quella già consentita per gli esercizi di speciale importanza esistenti nei Comuni con popolazione non superiore ad 80,000 abitanti, accordata dal Ministero delle finanze in seguito a deliberazione consigliere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa e tenute presenti le istruzioni impartite da questo Ministero, per ciò che riguarda le caratteristiche a cui devono rispondere gli esercizi di speciale importanza con circolare 23 maggio 1916 n. 6771 (2).

Devesi, anche per ciò che riflette la tassa di esercizio ripetere l'avvertenza già fatta per le imposte indicate all'articolo 5 del decreto 7 aprile 1921 e cioè che non occorre nuova approvazione del Ministro delle finanze, per applicare nell'anno 1922 la tassa stessa secondo la tariffa stabilita per il 1921 in base all'art. 4 del predetto decreto ed approvata da questo Ministero, come non occorre nuova autorizzazione per applicare nell'anno 1922 agli esercizi di speciale importanza la stessa eccedenza già autorizzata per il 1921, bastando all'uopo una deliberazione del Comune approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Dovrà invece richiedersi l'autorizzazione del Ministero per la eccedenza ora consentita ai Comuni con popolazione superiore ad 80,000 abitanti.

Gli articoli 3 e 4 del nuovo decreto non hanno bisogno di speciale illustrazione e basterà che i signori Prefetti richiamino

(1) VI pag. 101 B. A. 1921.

(2) V. pag. 172 B. A. 1916.



l'attenzione dei Comuni sulla facoltà loro accordata di scegliere una metà dei componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro la matricola della tassa di famiglia anche tra gli elettori del Comune.

Così pure occorre che i Prefetti provvedano perchè la Giunta provinciale amministrativa sia aumentata dei due membri indicati dall'art. 4 sopraindicato.

#### *Tassa di soggiorno*

Gli articoli 5 e 9 del nuovo decreto-legge riordinano l'imposta di soggiorno istituita con legge 11 dicembre 1910, n. 893, (1) rendendola applicabile in ogni Comune del Regno, quand'anche non vi esistano stabilimenti di cura, nè ricorrano le caratteristiche di stazione climatica o balneare di cui all'art. 1° della stessa legge.

L'assetto generale dell'imposta, l'aliquota di essa ed il modo di applicazione e di percezione risulta chiaramente dai citati articoli: tuttavia sembra opportuna qualche illustrazione.

Caratteristica principale del nuovo tributo, che lo differenzia nettamente da quello istituito con la legge 11 dicembre 1910, è quella di poter essere applicata da tutti i Comuni senza distinzione di sorta, mentre la suaccennata legge richiedeva come condizione indispensabile perchè un Comune fosse autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno che il Comune stesso possedesse speciali requisiti climatici o vi esistessero stabilimenti termali o balneari o luoghi di cura.

Per effetto delle nuove norme, per tanto, la imposta di soggiorno entra nel novero dei tributi locali di generale applicazione ed è dovuta da chiunque si rechi in un Comune per qualsiasi permanenza che sia però temporanea.

La legge parlando in modo esplicito di temporanea permanenza esclude pertanto che all'imposta possano assoggettarsi coloro

---

(1) V. pag. 10 B. A. 1922.

che si rechino nel Comune, per prendervi stabile residenza a causa di impiego o di professione o di interesse familiare.

Così pure la legge prescrive che non possono ad essa assoggettarsi coloro che paghino nel Comune la tassa di famiglia pur non risiedendovi o non dimorandovi interrottamente ed a questo riguardo è da osservare, che l'esenzione dell'imposta deve intendersi estesa a coloro che paghino nel Comune l'imposta sul valore locativo che è analoga a quella di famiglia ed è da parecchi Comuni percepita in luogo e vece della prima.

Il concetto di temporanea deve però intendersi in relazione al disposto dell'art. 6, il quale determina la base dell'imposta ragguagliando questa al prezzo di locazione delle camere od altro alloggio in alberghi, pensioni ecc. Occorre cioè che chi si reca nel Comune prenda alloggio in alberghi, pensioni, stabilimenti o luoghi di cura perchè possa essere assoggettato al tributo.

L'art. 6 determina la misura dell'imposta, che non deve sorpassare il 10<sup>o</sup>/<sub>10</sub> del prezzo di locazione, entro questo limite pertanto i Comuni possono stabilire l'aliquota percentuale che intendono di percepire, aliquota che deve essere ragguagliata al prezzo di locazione in ragione proporzionale del prezzo stesso.

Quanto al modo di percezione della tassa, la legge lascia in facoltà dei Comuni di stabilire se intendono di compierla direttamente a mezzo del proprio tesoriere, o di farla eseguire in confronto dei contribuenti da coloro che gestiscono alberghi pensioni, stabilimenti o luoghi di cura, i quali devono versarla al tesoriere comunale.

Nell'un caso o nell'altro i Comuni dovranno, con opportune disposizioni regolamentari, disciplinare l'applicazione e percezione del tributo, in modo da evitare evasioni o frodi o irregolarità, controllando, ove occorra, col sussidio delle dichiarazioni che gli albergatori sono tenuti a fare alla Pubblica Sicurezza, il movimento delle persone che vi prendono alloggio.

Così pure i Comuni potranno rivolgersi, in caso di bisogno al Prefetto perchè disponga le verifiche previste dall'articolo 7, sesto comma della legge.



Quanto al sistema pratico di applicazione dell'imposta i Comuni vedranno quale sia da preferirsi, tenute presenti le particolari condizioni locali e procurando di raggiungere il duplice scopo di arrecare il minor disagio possibile al contribuente con la maggiore semplicità e speditezza di percezione, e nel tempo stesso di garantire il regolare pagamento dell'imposta.

All'uopo non è escluso che possa adottarsi, come da qualche Comune è stato proposto, un segno tangibile del pagamento mediante marca speciale, da applicarsi alle note d'albergo e corrispondenti alla tassa dovuta in rapporto al prezzo di locale della camera od altro alloggio.

Potrà pure, in caso di percezione fatta a mezzo degli esercenti alberghi, pensioni, ecc.. ed allo scopo di non arrecare a questi eccessivo impaccio concordarsi una somma globale annua da pagarsi però a rate mensili dai medesimi, in via presuntiva, salvo il conguaglio da farsi a fine di ogni mese sulla base dell'effettivo movimento delle camere locate. Ciò perchè l'abbonamento a forfait non è consentito dalla legge, la quale ragguaglia l'imposta ad una aliquota percentuale del prezzo delle camere effettivamente percepito.

L'art. 7 stabilisce che l'imposta di soggiorno applicata in base alle nuove norme è devoluta per un quarto a favore dello Stato quale contributo per la pubblica beneficenza e detta norme precise sia per il versamento mensile di questa quota da parte del tesoriere del Comune, sia per la responsabilità del tesoriere e del Comune.

Le dette norme non hanno pe il loro ehiao tenore, bisogno di speciali illustrazioni. Solo occorre mettere in rilievo l'obbligo fatto al tesoriere di tenere una aggiornata contabilità delle riscossioni fatte nel mese, per l'imposta di soggiorno e di presentare entro i primi giorni d'ogni mese un prospetto dimostrativo delle riscossioni stesse all'atto del versamento della quota spettante allo Stato.

Per l'introito di questa quota saranno date ai Ricevitori del registro opportune istruzioni.

Sulle disposizioni dell'art. 8 è da notare che, dato il nuovo carattere conferito all'imposta di soggiorno delle norme nel decreto-legge in esame, i Comuni che applichino detta imposta in base alle stesse norme non hanno alcun obbligo da destinare il prodotto dell'imposta in conformità di quanto è prescritto dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1910, n. 863 ma il prodotto della medesima, detratto il quarto spettante allo Stato, è acquisito ad aumento delle entrate di bilancio comunale.

L'articolo predetto consente che i Comuni che già abbiano in applicazione l'imposta di soggiorno in conformità della legge 11 dicembre 1910, n. 863, possano mantenerla in applicazione, anche per il 1922, ma sono tenuti ad osservare in tal caso tutte le norme prescritte dalla citata legge. Naturalmente essi non devono effettuare alcun versamento di quota in conto contributo beneficenza.

Salvo la esposta eccezione per i Comuni, che già abbiano applicato la imposta di soggiorno, in conformità della legge 11 dicembre 1910, le nuove norme legislative sostituiscono integralmente quelle della legge stessa la quale quindi resta abrogata.

Pertanto anche i Comuni che avrebbero potuto essere autorizzati ad applicare la tassa di soggiorno, in conformità della legge 11 dicembre 1910 non possono ora più invocare la legge stessa, ma devono valersi delle norme del decreto-legge 19 novembre 1921 di cui si discorre.

Infine l'art. 9 dispone che per l'applicazione dell'imposta di soggiorno siano predisposti appositi regolamenti comunali.

Tenute presenti le premesse delucidazione i Comuni possono deliberare nei consueti modi la istituzione dell'imposta di soggiorno. La deliberazione deve indicare la aliquota che si intende di applicare fino al massimo consentito dalla legge in L. 10 per cento ed in che modo il Comune vuole che sia fatta la riscossione della medesima, cioè se direttamente a mezzo del proprio tesoriere o a mezzo di coloro che gestiscono alberghi, pensioni, stabilimenti di cura; nella deliberazione stesse devono anche sta-



bilirsi in conformità degli articoli della legge, tutte le norme regolamentari da osservarsi sia da parte dei contribuenti, sia da parte degli incaricati della percezione della imposta per assicurare la esatta applicazione di essa ed il regolare versamento agli Enti cointeressanti.

Può essere anche fissato uno speciale aggio a compenso a favore del tesoriere per il servizio, che deve compiere in misura non eccedenza il 3<sup>o</sup>/<sub>10</sub> delle riscossioni.

Queste deliberazioni, contenenti tutte le norme regolamentari per l'applicazione della tassa, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e devono essere trasmesse al Ministero delle finanze per omologazione. L'articolo 8, secondo comma, del decreto-legge di cui si discorre consente ai Comuni che abbiano già istituita l'imposta di soggiorno, giusta la legge 11 dicembre 1910, n. 863, di farne l'applicazione con le stesse norme anche per l'anno 1922.

Pertanto i Comuni che si trovano in questa condizione devono deliberare se intendono di giovare di tale facoltà anche per il 1922; che se invece preferiscono di applicare la imposta giusta le nuove norme, devono ciò stabilire con apposita deliberazione, dichiarando nel tempo stesso abolita la imposta in vigore.

In questo ultimo caso valgono le istruzioni di cui sopra per ciò che riflette il contenuto delle deliberazioni; la approvazione della Giunta provinciale amministrativa e la omologazione ministeriale.

43. **Approvvigionamento di acque potabili.** (C. M. I. 15 febbraio 1922 n. 20179-C. diretta ai Prefetti.)

Il Consiglio superiore di sanità nell'adunanza del 20 dicembre 1921 rilevava:

« la imprescindibile necessità, sia per la protezione igienica delle popolazioni, sia per mantenere la superiorità delle nostre spiagge, delle nostre stazioni balneari, di rivolgere subito vive ed insistenti esortazioni a tutti i Comuni che sono sprovvisti di

acque potabili, e soprattutto a quelli che accolgono cospicue correnti di pubblico in estate ed in inverno, perchè non rinviino ancora il ricorso alle larghe facilitazioni che fa lo Stato per l'alimentazione idrica dei Comuni».

In conformità a questo autorevole voto, prego le SS. LL. di stimolare efficacemente ed insistentemente le iniziative dei Comuni ancora esitanti ad affrontare in modo definitivo il vitale problema dell'alimentazione idrica degli abitanti e di fare in proposito particolari e maggiori premure a quelli che, come stazioni climatiche o balneari, o per loro speciali attrattive naturali od archeologiche, siano o possono divenire meta di viaggi e di escursioni.

Durante la guerra, e nella fase immediatamente successiva al rinvio di opere sì urgenti era giustificabile, oggidì che si va accentuando il ritorno alla vita normale e con esso s' inizia un ribasso nei prezzi dei materiali, una ulteriore remora in questa materia sarebbe non scusabile negligenza.

Le SS. LL. vorranno perciò segnalare al Ministero i Comuni ancora sprovvisti di buona acqua potabile e poi<sup>4</sup> in mode speciale quelli fra i medesimi che si mostreranno restii a provvedere in conformità alle ricevute esortazioni.

*Pel Ministro — TESO*

44. **Piano regolatore della città** (C. M. I. 28 febbraio 1922 n. 2312. diretta ai Prefetti).

E' noto alla V. S. che in base alle disposizioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909 n. 364 modificata dagli art. 2 e 3 della legge 23 giugno 1921 n. 688 sulle antichità e belle arti e in base agli articoli 77, 78 e 80 del Regolamento 30 giugno 1913 n. 363, tutti i progetti dei piani regolatori trasmessi alla regionale Soprintendenza ai monumenti, che li comunica con le sue osservazioni a questo Ministero, il quale solo alla sua volta ha facoltà di trasmetterli con le modificazioni ed osservazioni che riterrà opportune al Ministero dei Lavori Pubblici.

Tale procedura regolamentare non è stata finora sempre os-



servata, per cui accade sovente che nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti ecc. questo Ministero, che deve curare l'osservazione dell'art. 14 della surricordata legge, le cui finalità è strettamente collegata con la conservazione dei monumenti, in quanto tende a mantenere inalterato il loro aspetto tradizionale e pittorico, è tardivamente avvertito della esecuzione di siffatti lavori e non di rado si trova di fronte a fatti compiuti, con gli interessi di tutela monumentale che esso difende, e di guisa che il suo intervento per prescrivere le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non dannegino la conservazione, il decoro, la prospettiva e la luce richiesta dei documenti stessi, viene reso più difficile o si rende necessaria l'adozione di provvedimenti coercitivi, sempre spiacevoli, quali la parziale o totale demolizione delle opere eseguite o radicali modificazione.

Per conseguenza, allo scopo di eliminare i lamentati inconvenienti, si fa cortese invito alla S. V. di volersi in avvenire attendere scrupolosamente alle succennate disposizioni di legge, ed intanto si prega cotesta Amministrazione di voler far invito a tutti i Sindaci di codesta Provincia di trasmettere a questo Ministero, come punto di partenza per la sua esatta conoscenza dello stato edilizio dei singoli comuni in rapporto ai futuri eventuali incrementi e variazioni, una copia del piano regolatore vigente, e, dove sia possibile, una pianta della città allo stato attuale.

*Per il Ministro — COLASENITI*

45. **Vigilanza igienica sugli acquedotti.** (C. P. 28 marzo 1922 n. 3137 diretta ai sindaci).

Si è dovuto constatare che la sorveglianza sulle sorgenti di acqua potabile nelle rispettive zone di protezione, nelle condutture, nei serbatoi o non viene praticata dalle Autorità locali o lo è in modo saltuario ed inadeguato.

Ciò in non pochi casi ha dato luogo a manifestazioni epi-

demiche anche gravi e che si sono dimostrate commesse con l'inquinamento dell'acqua potabile.

Ad evitare l'eventuale verificarsi di tale pericoloso inconveniente ed a regolare la vigilanza sistematica si dispone che le SS. LL., con apposita ordinanza, stabiliscono le misure necessarie a garantire le sorgenti di acqua potabile da parte dei cittadini, e da parte del personale di sorveglianza.

All'uopo occorre ordinare a tutti l'assoluto divieto di inquinare in qualsiasi modo le zone di protezione delle sorgenti, le condutture, i serbatoi, le prese.

Per i lavori di sterro o di altra natura da eseguirsi nelle immediate vicinanze dei suddetti posti occorrerà chiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco, che la riascerà previo parere dell'ufficiale sanitario.

Le succitate zone saranno sorvegliate continuamente da appositi incaricati e l'acqua delle sorgenti dovrà essere periodicamente esaminata dal lato chimico batteriologico.

L'ordinanza stessa indicherà gli incaricati della sorveglianza che sarà compiuta sotto la responsabilità dell'ufficiale sanitario. Si attende assicurazione.

*Il Prefetto — Luaidi*

46. **Passaporti per la Francia** (C. Q. 31 marzo 1922 n. 502 diretta ai sindaci).

Prego la S V. di voler far presente agli operai, che si dirigono in Francia quanto è detto qui appresso, e prego altresì di non inviare a questo Ufficio passaporti per la Francia per coloro che si propongono di andare colà a scopo di lavoro, quando non siano muniti di un atto di chiamata o del contratto di lavoro *vidimati* come segue:

1° Gli operai stranieri non possono recarsi in Francia a scopo di lavoro, se non sono muniti di regolare *atto di chiamata* o di *un contratto di lavoro*.

2° Nel caso di espatri *singoli*, l'atto di chiamata o contratto



di lavoro dev' essere vidimato dal Ministero francese del Lavoro, o per esso dall'ufficio di collocamento più vicino al cantiere di destinazione dell'operaio, e poi dall'ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi o dal Consolato Italiano competente per ragioni di territorio, oppure da un nostro Ispettorato od Ufficio di emigrazione nel Regno o dal Commissariato Generale.

3° Quando invece si tratti di arruolamento collettivo di operai, sono indispenabili i visti del Ministero francese del Lavoro, dell'anzidetto Ufficio dell'emigrazione in Parigi e del Commissariato Generale della emigrazione.

4° Chi non sia munito dei documenti predetti, non può assolutamente entrare in Francia, quindi arrivando al confine, viene respinto, con grave perdita di danaro e di tempo,

Un tale provvedimento viene preso quand'anche gli operai siano riusciti ad aver il passaporto (il che non dovrebbe aver luogo), ed anche quando il passaporto sia stato vidimato da un Consolato di Francia in Italia.

5° Gli interessati, allorchè minuti dal contratto di lavoro, debbono risparmiarsi una spese inutile, perchè in questo caso, il visto del Console francese al passaporto *non occorre*.

*Il Questore — DE FEO*

47. **Licenza dei porti d'arme:** (C. P. 7 aprile 1922 n. 1707 diretta ai sindaci).

Relazione precedente corrispondenza informo per norma che la revoca delle licenze dei porti d'arma ai minori, è provvedimento emanato in base alla facoltà concessa dell'art. 18 Legge di P. S. sul quale non ha influenza il cessato vigore del decreto legge 2 ottobre 1921 n. 1320.

V. S. può tuttavia dar corso alla rinnovazione delle licenze porto armi da fuoco per uso di caccia, solo per quei minorenni di irreprensibile condotta e che diano pieno affidamento di non abusarne.

*Il Prefetto — LUALDI*

48. **Pubblica beneficenza.** (C. P. 10 Aprile 1922. n. 1349).

Il Prefetto di Napoli ha avuto un eccellente idea quando — nel maggio 1920 — pensò che parte delle somme, talvolta cospicue, che si spendono nei comuni per feste religiose (più religiose che civili), con immancabili spari e fuochi artificiali, potesse andare ad incremento della pubblica beneficenza, ed in ispecie a vantaggio dell'infanzia malata e bisognosa.

L'esempio era da imitare e nello stesso anno, come Prefetto di Caserta, imitai l'iniziativa e il risultato fu così soddisfacente che al 31 dicembre 1921 si erano raccolte già L. 39965,70.

Potrà ora rinnovarsi la benefica impresa anche in Provincia di Salerno ?

Tutto mi dice che sì.

Noi, appartenenti a generazioni che son più o meno prossime al tramonto, dobbiamo occuparci di quelle altre generazioni che, all'alba della vita, han visto la luce fra gli spasimi, i lutti, le privazioni derivanti dalla guerra e contano senza numero gli individui che portano, nel fragile organismo, germi di una debolezza generale (quando già non si tratti di una vera e propria predisposizione alla tubercolosi) per la quale, se trascurati, mai potranno riuscire soggetti robusti nel braccio e nella mente.

Eppure in quelle generazioni è tutto l'avvenire dell'Italia nostra!

Affinchè adunque, come si è fatto e si fa molto proficuamente a Napoli e Caserta, almeno il 20 per cento di quel che abitualmente si spende in spari e fuochi sia devoluto al fine di costituire, con relativa rapidità, una prima colonia marina e, più avanti, altre ancora, nonchè colonie montanine e colonie campestri, rivolgo appello, vivissimo appello, a tutti quanti rivestono pubblici ufficii, a tutti quanti apprezzano i tesori racchiusi nella fanciullezza e ne indovinano le mute sofferenze, a tutti quanti amano il nostro Paese.

Non posso, è vero, nel caso presente, richiamare all'osservanza di questo o di quell'articolo di legge scritta: ma posso ben



invocare quella che, legge dell'umanità, è consigliera di bene e di pietà.

Sia cura di tutti — pertanto — di incitare i preposti alle feste a prestarsi a questo prelevamento che, bene accetto anche se modesto, dovrà essere inviato alla Prefettura (Gabinetto) sotto forma di vaglia intestato al Cassiere del Banco di Napoli, presso il quale intendo aprire apposito conto, onde sulle somme versate debbano subito decorrere i corrispondenti interessi.

Sarà mio impegno comunicare periodicamente alla stampa l'elenco degli oblatori e sarà, del pari, mia cura costituire — a momento opportuno e traendone gli elementi da tutte le classi sociali — un Comitato che mi coadiuvi nella scelta dei bimbi di tutta la Provincia da mandarle alle colonie risanatrici; dei piccoli, mercè accurato esame, saranno preferiti i più deboli fra i più poveri.

Conto di attingere ad altre fonti, non esclusa quella governativa, e, per questo, dovrò, fra breve tornare all'argomento: intanto però è necessario iniziare senz'altro l'opera del grande amore, collo sguardo intento al nobilissimo fine da raggiungere, col fermo proposito di riuscire.

E per chi sappia fortemente volere e senta eloquente la voce del cuore, non sarà ardua l'impresa.

*Il Prefetto — Lualdi*

49. **Riparto delle esattorie e delle ricevitorie e Casse Provinciali per il decennio 1923-1932.** (C. L. 18 Aprile 1922 n. 9444 diretta ai Sindaci).

Il Ministero delle Finanze comunica che, poichè il disegno di legge che modifica il testo unico 29 giugno 1902, n. 281 sulla riscossione delle imposte dirette non ha potuto portarsi in discussione nello scorcio dei lavori parlamentari testè chiusi, il Ministero stesso dispone una nuova proroga a tutto il 31 maggio p. v. per la presentazione delle domande di conferma da parte degli esattori in carica.

Resta fermo lo stesso termine del 31 maggio per la presentazione delle domande del genere da parte dei Ricevitori provinciali, come era stato stabilito con la circolare ministeriale del 17 febbraio u. s. n. 1172.

*Il Prefetto — Lualdi*

50. **Emigrazione nel Belgio.** (C. Q. 19 Aprile n. 540 diretta ai sindaci).

Il governo belga ha recentemente disposto che coloro che si recano nel Belgio per risiedervi debbano essere muniti di certificato penale.

Si avverte altresì che sempre che si tratti di nostri operai, che intendono emigrare nel Belgio a scopo di lavoro, non debba essere rilasciato il passaporto ai medesimi che solamente in base a regolare contratto di lavoro, o atto di chiamata, purchè, l'uno e l'altro siano visti dal Consolato italiano nel Belgio competente per ragioni di territorio, e nel Regno da un Ispettorato od Ufficio di emigrazione, oppure dal Commissariato Generale.

Il visto da parte di un Consolato belga (visto che è gratuito) non occorre altro che quando esso sia espressamente richiesto dalle Autorità dello Stato attraverso il quale l'emigrante deve passare per recarsi nel Belgio. Se il transito ha luogo, come quasi sempre, per la Francia, il visto consolare francese importa la tassa di franchi 12,50, e cioè la metà di quella ordinaria (franchi 25), appunto perchè si tratta di emigrati.

Importa prendere buona nota di quanto sopra e di informare all'occorrenza gli interessati.

*Il Questore — DE FEO*

51. **Registri macellazioni.** (C. P. 14 aprile 1922 n. 8202 diretta ai sindaci).

Allo scopo di disciplinare in modo uniforme in tutti i Comuni della Provincia il funzionamento dei registri di macellazione di cui all'art. 36 del Regolamento speciale per vigilanza igienica del 3 agosto 1890 n. 7045 prego la S. V. di fornire il personale dipendente da codesto Comune, cui è affidato il servizio di vigilanza sanitaria sulle carni macellate fresche, di appositi registri conformi agli annessi modelli, dando rigorose disposizioni affinché i registri stessi siano tenuti sempre aggiornati.

*Il Prefetto — LUALDI*



## Parte II.

### **La eccedenza delle sovrimposte comunali innanzi al Consiglio di Stato**

L'art. 13 del R. decreto-legge 19 novembre 1921 n. 1724 ammette ad esercizio finanziario iniziato il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato, di cui al comma 8 dell'art. 310 della legge comunale, sui bilanci preventivi delle provincie e dei comuni eccedenti il limite legale di sovrimposta. Esso non modifica la disposizione della legge comunale, avvalorata dalla giurisprudenza concorde sino a qualche anno fa, che dava ampia facoltà al contribuente d'imposte dirette di ricorrere avverso la decisione tutoria di eccedenza, in qualunque tempo pronunciata. La nuova norma mira a stabilire in limiti forse angusti, ma precisi, la portata del cennato art. 310, in vista del conflitto d'interpretazione sorto fra il Supremo Consesso amministrativo, che ammetteva costantemente la legittimità del ricorso anche ad esercizio avanzato e la Cassazione di Roma a sezioni unite che lo escludeva, con sentenza 5 gennaio 1920, annullando, quale viziata da eccesso di potere, la decisione amministrativa 17 dicembre 1918. La interpretazione giudiziale della Cassazione che assegnava un campo ristretto all'azione dei contribuenti, dei quali consentiva il ricorso nei casi rarissimi di bilanci esaminati e decisi dalla G. P. A. entro il termine legale prescritto o tutt'al più all'inizio dell'esercizio, costituì, per l'autorità del Consesso dal quale emanava, una nuova fonte giuridica cui il Consiglio di Stato dovè ispirarsi in successive decisioni sancendo il principio della improponibilità del ricorso ad anno avanzato.

Di conseguenza, mentre per i Comuni ossequenti alla legge per aver reso in tempo il preventivo i contribuenti fondiari conservavano integra la precedente facoltà di ricorso contro la eccedenza di sovrimposta, per gli altri Comuni, non diligenti, i contribuenti vedevano cessata virtualmente, e senza un nuovo atto

legislativo, la garanzia che la legge nell'ampia sua dizione aveva sancito col sindacato sulle decisioni della G. P. A. La diversità di trattamento aveva creato negli enti locali e nei cittadini una condizione di disagio morale: il principio della giustizia amministrativa ne era vulnerato, al rigore della legge erano lasciati i soli Comuni diligenti ed un incentivo era loro implicitamente dato per eluderla, gli altri, quasi a premio della loro trascuratezza ed insofferenza di controllo, potevano, con minore difficoltà, adottare una politica di gravezze fiscali contro la proprietà immobiliare, che il tardivo esame tutorio non valeva sempre a mitigare. L'articolo 13 del nuovo decreto legge 19 novembre 1921 ha quindi inteso ad eliminare le conseguenze non lievi del perturbamento prodotto dalla sentenza giudiziaria 5 gennaio 1920, ribadendo solennemente, con una norma legislativa, il principio della legittimità, del ricorso ad esercizio iniziato od avanzato.

Ma il diritto del contribuente, che sorge durante la pubblicazione della decisione tutoria di eccedenza, ed è quindi indipendente dall'epoca nella quale questa vien pronunziata per il motivo che non è logicamente imputabile ai terzi il ritardo dell'Amministrazione Comunale nella presentazione del bilancio, non può dirsi ripristinato per intero dal citato articolo. In effetti tale diritto è tuttora non ammesso per ricorsi prodotti ad esercizio finanziario consunto., ritenendosi non più tempestivo il sindacato a posteriori su un bilancio la cui gestione, benchè non preventivamente autorizzata, trovisi di essere già compiuta. La esclusione, determinata forse dalla preoccupazione di non ostacolare con misure tardive di discutibile efficacia il funzionamento amministrativo dell'Ente, lascia tuttora l'adito ad inconvenienti del genere di quelli dianzi indicati, in quanto nei Comuni di molto ritardatari preclude ai contribuenti il diritto di opporsi a gravezze le quali siano ritenute, per larghezza e carattere delle spese bilanciate e per sperequazione tributaria, eccessive. Non è quindi eliminato, per le Amministrazioni, l'incentivo a riparare alle falle del bilancio con aumento di centesimi addizionali d'imposta,



allettate da sicurezza d'introito e fiduciose di poter indurre, ad anno inoltrato, la G. P. A. ad una decisione benevola di eccedenza in vista della difficoltà ed inopportunità di modifiche e turbamenti nel programma finanziario svolto. Il periodo successivo, inoltre, necessario per la pubblicazione della decisione all' albo pretorio del Comune, la produzione del ricorso alla Sez. V Consiglio di Stato e quella degli atti a corredo rendono non del tutto raro il caso che il Consiglio di Stato sia chiamato a pronunciarsi ad anno consunto. Onde in pratica coefficienti vari: neghittosità di Amministrazione, inefficacia dell' azione tutoria e lungaggini procedurali riescono a frustrare lo spirito della legge, rendendo nulla la garanzia voluta a pro' di quella proprietà immobiliare ch'è base granitica del nostro sistema tributario per facilità di accertamento fiscale e per larghezza di rendimento, ma che non dev'essere eccessivamente gravata.

Inspirata quindi a senso di giustizia dimostrasì la interrogazione, presentata giorni fa dall'On. Mariotti al Parlamento, la quale chiede che venga esteso anche ai casi di esercizio finanziario chiuso la disposizione dell'art. 13 del R. decreto-legge 19 novembre 1921 n. 1724, al fine di evitare che siano sottratti al sindacato del Consiglio di Stato i bilanci dei Comuni e delle Provincie più negligenti ed insofferenti di controllo, i quali riescono a procrastinare l'approvazione dei preventivi in guisa che gli eventuali ricorsi giungano ad esercizio chiuso, eliminando così di fatto la difesa che la legge accorda al contribuente. Il provvedimento invocato, oltre che colmare una lacuna, riconsacrerebbe nella sua ampiezza la primitiva garanzia, imporrebbe alle Amministrazioni un vivo senso di legalità e di perequazione tributaria, le indurrebbe ad armonizzare viemmeglio le esigenze di spese pubbliche con la potenzialità contributiva dei cittadini. Esso, però, non è scevro da inconvenienti, per la condizione precaria creata, in pendenza di ricorso e ad anno consunto, ad atti contingenti di Amministrazione, per la possibilità di contestazioni postume su impegni di spese bilanciate ed eseguite. E quindi disposizioni di

seria efficacia richiedendosi per obbligare le Amministrazioni alla presentazione del bilancio in tempo utile e non oltre l'inizio dell'esercizio finanziario, per far cessare il vieto andazzo dei preventivi resi con eccessivo ritardo. Argomento questo che merita un cenno separato e del quale sarà il caso di trattare in altro numero.

Salerno 26 marzo 1922

*Dott. Rag.* ALBERTO BELGIORNO

---

Nei prossimi numeri :

*La revisione e la revocazione delle decisioni del Consiglio di Prefettura* del Rag. GABRIELE MARRA.



## Temi scritti dati negli esami per la patente di segretario comunale.

*1. Giorno (1. dicembre 1921).*

I. — Il Consiglio comunale di X ha bandito il concorso per la nomina di un applicato di segreteria del Comune. La Commissione esaminatrice ha designato due candidati graduandoli in ordine di merito. Il consiglio comunale, ritenendo che il giudizio della Commissione non sia esatto nel merito, ha nominato il secondo graduato. La deliberazione è divenuta esecutoria per decorrenza dei termini di cui all'art. 214 della legge Comunale e Provinciale. Contro la deliberazione intendono presentare ricorso il 1° graduato ed i consiglieri della minoranza.

Si dica: 1) a quale Autorità debbano presentarsi i ricorsi; 2) se i Consiglieri comunali abbiano veste per ricorrere; 3) se il ricorso meriti o meno di essere accolto, indicando le ragioni dell'una o dell'altra soluzione.

II. — Contro il risultato delle elezioni è stato prodotto ricorso al Consiglio comunale. Si deduce nel ricorso l'inegibilità: 1) del Consigliere A, impiegato amministrativo di una confraternita di mero culto; 2) del Consigliere B, impiegato tecnico di un'istituzione agraria che ha i propri uffici in locale prestato gratuitamente dal Comune; 3) del Consigliere C, direttore della Banca Cooperativa anonima, assuntrice dell'esattoria-tesoreria del Comune; 4) del Consigliere D, ex tesoriere del Comune, non essendo stato il conto da lui presentato ancora approvato; 5) del Consigliere E, che ha prodotto ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato contro la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa, che autorizza l'eccedenza della sovraimposta.

Nell'adunanza del 30 Luglio il Consiglio — sospesa ogni determinazione in merito — deferiva ad una Commissione composta di tre Consiglieri l'incarico di compiere taluni accertamenti istruttori e di riferire sui dedotti motivi di ricorso. — Convocato nuovamente il Consiglio il 20 Agosto, il Consigliere X fa presente, in via pregiudiziale che, essendo decorsi oltre due mesi dalla notificazione del ricorso, il Consiglio per la disposizione dell'art. 322 della legge Comunale e Provinciale non può più pronunciarsi su di esso. — Risolto tale incidente, la Commissione espone

le sue conclusioni che il Consiglio discute, adottando quindi sul ricorso determinazioni conformi alla legge ed alla giurisprudenza.

Rediga il candidato il verbale all'adunanza del 20 Agosto con l'indicazione di tutte le formalità prescritte.

*2. Giorno (2 dicembre).*

Fondamento politico e giuridico della facoltà che spetta al Governo di sciogliere i Consigli comunali. Condizioni e procedura per l'esercizio di tale facoltà. In quali casi ed a chi compete il ricorso contro il decreto di scioglimento ed a quale Autorità si presenti il ricorso stesso. — Della competenza dei Commissari straordinari.

*3. Giorno (3 dicembre).*

I. — Diverse specie di bilanci di previsione e loro scopi. Fonti e criteri di previsione. — A quale specie appartengono i bilanci dei Comuni e delle aziende municipalizzate. Loro preparazione e deliberazione. Formalità richieste per la loro esecutorietà.

II. — Il candidato, dopo aver indicato le disposizioni che regolano la materia delle verifiche di cassa dei Comuni, compili il verbale di una verifica di cassa eseguita presso un'esattoria-tesoreria consorziale.

---

## CONCORSI

**Tortorella**—E' aperto il Concorso per titoli al posto di segretario comunale con l'annuo stipendio di L. 4000 lordo oltre la indennità caroviveri di legge. Scadenza del concorso 3 maggio 1922. Documenti soliti.

**Giungano**—E' aperto il concorso per condotta pei poveri. Stipendio annuo L. 4000 comprese 100 famiglie povere e L. 200 ogni 10 famiglie in più, oltre prima indennità caroviveri e L. 500 Ufficiale Sanitario.

**Romagnano al Monte** — Concorso pel Segretario. Stipendio lire 4000 oltre un'indennità caroviveri e metà dritti segreteria — Domanda e documenti entro 25 aprile.

**Buonabitacolo** — Concorso pel Segretario—Stipendio lire 4000 oltre indennità caroviveri. Documenti e domande entro il 30 maggio.

**Oliveto Citra**—Concorso pel Segretario—Stipendio L. 4500 oltre indennità caroviveri—Domande e documenti entro il 20 maggio



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque  
Un numero separato. L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà ricezione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione  
R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

52. *Mutui per opere pubbliche.* (R. D. 19 novembre 1921).
53. *Compilazione dei bilanci degli Enti locali* (R. D. 26 gennaio 1922).
54. *Norme per l'esecuzione di opere pubbliche* (R. D. 13 febbraio 1922)

#### b) Circolari

55. *Sistemazione del servizio di erogazione dei sussidi per la disoccupazione* (C. G. D. 17 aprile 1922).
56. *Mutui per l'esecuzione di opere pubbliche* (C. P. 3 maggio 1922).
57. *Onoranze al Soldato Ignoto.* (C. P. 26 aprile 1922)
58. *Inserzioni nel foglio Annunzi legali.* (C. P. 12 maggio 1922).
59. *Aumento di pensione ai super-invalidi.* (C. S. A. M. 18 aprile 1922).
60. *Visto gratuito sui passaporti.* (C. M. I. 25 marzo 1922).
61. *Soccorso giornaliero.* (C. P. 10 maggio 1922).
62. *Indennità ai Pretori, presidenti delle Commissioni di primo grado per i ricorsi sulle tasse di famiglia e di bestiame.* (C. M. I. 23 marzo 1922).
63. *Domande di sussidio per lavori a sollievo della disoccupazione.* (C. P. 14 maggio 1922).
64. *Commissione di revisione delle cooperative.* (C. P. 15 maggio 1922).
65. *Esami di abilitazione ad agenti o commessi daziarii. Sessione straordinaria.* (C. P. 16 maggio 1922).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Sede di Salerno: Elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Consiglio Provinciale di Sanità di Salerno. Franchigia postale. Pubblicazioni. Concorsi. Croce al merito di guerra.*

## SEDE DI SALERNO

ELENCO *dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.*

	Voti riportati nelle prove	
	scritte (su 250)	orali (su 30)
1—Aiello Raffaelé fu Giacomo	182	28
2—Aragiusto Tommaso di Angelo	176	24
3—Arpago Dionigio di Carmine	186	21
4—Bellato Augusto di Antonio	179	25
5—Bartolomei Silvio di Carlo	180	22
6—Bianchini Giovanni Pietro fu Giov. Battista	188	21
7—Belgiorno Alberto fu Giovanni	189	30
8—Canonico Mario di Pasquale	175	24
9—Capobianco Antonio fu Lorenzo	175	27
10—Clemente Clemente di Felicissimo	178	22
11—Chiorazzi Ernesto Salvatore di Francesco	184	21
12—Cassanetti Catello di Francesco	176	23
13—Ciummo Achille fu Vincenzo	175	24
14—Costantino Giorgio di Andrea	184	30
15—Cristinziani Ferdinando di Michele	179	21
16—Colamatteo Francesco di Maria Frances. <sup>a</sup>	175	23
17—Cozzi Angelo di Geremia	181	25
18—De Maffutiis Mario di Gerardo	176	21
19—De Vita Nicola fu Michele	175	24
20—Di Masi Feliciano fu Antonio	180	26
21—Farzati Ernesto fu Angelo	181	22
22—Fiore Eduardo di Annibale	175	27
23—Fusco Oreste di Antonio	177	21
24—Greco Gesù di Vincenzo	213	21
25—Laterza Paolo Michele fu Giuseppe	191	24
26—Laudisio Gennaro di Francesco	175	21
27—Lombardi Vincenzo fu Domenico	178	30
28—Manzo Luigi di Vincenzo	177	27
29—Marra Guido di Sabato	208	27



## Parte I. Leggi e decreti

52. **Mutui per opere pubbliche.** (R. D. 19 novembre 1921 n. 1704 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 Dicembre 1921 n. 285.)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto le disposizioni in vigore per le concessioni di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; (1)

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Ritenuta la necessità di nuove previdenze intese a provenire la disoccupazione o ad attenuarne gli effetti;

Abbiamo decretato e decretiamo.

### Art. 1.

Nel finanziamento di opere pubbliche, che indipendentemente dalle provvidenze stabilite dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare in base alle vigenti disposizioni, sarà data la preferenza, anche al fine di alleviare gli effetti della disoccupazione, alle seguenti opere:

- a) edifici scolastici;
- b) acquedotti;
- c) altre opere igieniche;
- d) opere stradali ed idrauliche.

All'uopo la Cassa potrà concedere nel biennio 1922 e 1923 mutui per la costruzione di edifici scolastici fino ad una somma da Lire 150,000,000, all'infuori della somma residuale rimasta da mutare a complemento dei 240 milioni di lire previsti dall'art. 24 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e per la costruzione di acque-

(1) V. R. D. 19 febbraio 1922 n. 303 pag. 73 B. A. 1922.

dotti fino ad una somma pure di Lire 150,000,000, all'infuori de residuo rimasto ancora da mutare a complemento dei 240 milioni autorizzati coll'art. 1 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Tanto i mutui riguardanti gli edifici scolastici, quanto a quelli riflettenti gli acquedotti, nei limiti anzidetti, è estesa la concessione del concorso nel pagamento degli interessi da parte dello Stato, ai sensi delle rispettive leggi sopracitate.

Per i prestiti destinati all'esecuzione di altre opere igieniche e di opere stradali ed idrauliche rimangono ferme le attuali misure dei concorsi o sussidi di Stato, e la Cassa depositi e prestiti è autorizzata concedere, per tali opere, mutui per l'importo di 500 milioni complessivamente per il biennio 1922-23.

#### Art. 2.

Al 1° comma dell'art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, è sostituito il seguente: «I sussidi a Comuni o Consorzio di Comuni di cui all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, allegato F, ed al R. decreto 16 giugno 1904, n. 445, per la costruzione di strade esterne agli abitati e per la sistemazione delle strade pure esterne, che verranno iniziate entro il 30 giugno 1922, e delle quali è prevista la ultimazione entro il 30 giugno 1923, potranno raggiungere il 40 °/100 qualunque sia la popolazione del Comune o dei Comuni consorziati: tale misura non sarà conservata per i lavori fatti dopo la detta epoca». Resta fermo, per le strade interne, il 1° comma dell'art. 16 di detta legge.

#### Art. 3.

Allo scopo di stabilire la preferenza da darsi alle opere di cui al precedente art. 1, la Cassa depositi e prestiti compilerà un elenco dei mutui da essa concessi nell'anno 1921 e di quelli che le rimangono da concedere, perchè già istruiti, relative alle opere medesime.

In base alle domande che le pervengono successivamente, anche se non istruite, dalle Commissioni provinciali e comunali,



la Cassa stessa redigerà mensilmente un elenco dei mutui richiesti per la esecuzione di opere delle predette categorie.

La Cassa comunicherà gli elenchi al Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Il Comitato, sulle indicazioni di una Sottocommissione composta di tre delegati della Giunta tecnica di cui allo stesso art. 10 della legge anzidetta (due dei quali saranno i rappresentanti della Provincia e dei Comuni); del direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti; di due delegati della Commissione finanziaria di cui al decreto presidenziale 20 settembre 1921; del direttore generale della sanità pubblica, nonchè di un rappresentante per ciascun dei Ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, e del lavoro, tenuto conto delle concessioni già effettuate e da effettuare risultanti dal primo degli elenchi suaccennati, delle necessità prevalenti nelle singole ragioni della popolazione e della disoccupazione esistente, nonchè dell'utilità generale delle singole opere, segnalerà alla Cassa depositi e prestiti quali domande si possono accogliere e con quale ordine di precedenza per i mutui di cui al presente decreto. La Cassa depositi e prestiti nel concedere i mutui secondo le norme del presente Istituto, seguirà, l'anzidetto ordine di precedenza.

#### Art. 4.

Nella procedura per la contrattazione e la concessione dei mutui di cui al presente decreto, ove, in relazione alla natura delle opere da eseguirsi, non siano da applicarsi disposizioni anche più favorevoli previste da leggi speciali, si applicheranno le norme semplificative sancite con Reale decreto 20 ottobre 1921, n. 1576, emanate in esecuzione della legge 13 agosto 1921 n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato.

#### Art. 5.

In deroga alle disposizioni della legge 4 giugno 1911, n. 487, i progetti tecnici per la costruzione, l'acquisto, l'adattamen-

to ed il restauro di edifici scolastici, saranno approvati dal Regio provveditore degli studi su conforme parere dell'ingegnere capo del genio civile e del medico provinciale.

Il provveditore agli studi trasmetterà il progetto tecnico, insieme con la domanda di mutuo regolarmente documentata, alla Cassa depositi e prestiti, la quale, nel far luogo alla concessione del prestito, promuoverà, contemporaneamente, la emissione da parte del Ministero dell'istruzione pel decreto di impegno del concorso dello Stato nel pagamento dell'interessi a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487, succitata.

Art. 6.

I progetti per gli acquedotti e le altre opere d'igiene saranno approvati definitivamente dal prefetto, su conforme parere del medico provinciale e dell'ingegnere capo del genio civile.

La domanda del mutuo, corredata del progetto tecnico e dei documenti amministrativi completi, sarà dal prefetto trasmessa direttamente alla Cassa depositi e prestiti, la quale curerà, contemporaneamente alla concessione del mutuo, la emissione, da parte del Ministero dell'interno, del decreto d'impegno del concorso dello Stato, a norme delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Dell'ammontare dei mutui di cui all'articolo 1 del presente decreto, la metà sarà destinata per lavori nel Mezzogiorno e nelle isole.

Art. 8.

La cassa depositi e prestiti, a richiesta dei prefetti, potrà consentire anticipazioni sui mutui concessi per l'importo massimo di quattro decimi, a condizioni che i mutui cui si riferiscono le anticipazioni, risultino perfezionati in seguito al rilascio delle delegazioni.

Art. 9.

Per la esecuzione del presente decreto saranno fatti, con de-



creto del ministro del tesoro, gli occorrenti stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'istruzione e in quello dell'interno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - DE NAVA - CORBINO - MICHELI - BENEDEUCE

53. **Compilazione dei bilanci degli Enti locali per l'esercizio 1921** (Regio decreto-legge n. 306, in data 26 gennaio 1922 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1921, n. 68).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il regio decreto 20 novembre 1914, n. 1373, i decreti luogotenenziali 29 dicembre 1915, n. 1389, 28 dicembre 1916, n. 1817, 31 dicembre 1917, n. 2081 e 26 gennaio 1919, n. 100 ed il regio decreto 16 dicembre 1920, n. 1864;

Sentito il Consiglio dei Ministri; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

*Articolo unico.*

Sono estese alla compilazione dei bilanci per l'esercizio 1921 le disposizioni di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1920, (1) n. 1864, relative alla valutazione dei titoli e valori di proprietà delle Società per azioni ordinarie e cooperative, delle Opere pie, Casse di risparmio, Monti di pietà ed Enti morali, prendendo come base la valutazione del bilancio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI—BELOTTI—DE NAVA—RODINÒ

(1) V. pag. 50 B. A. 1921.

54 **Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.** (R. D. 13 febbraio 1922 n. 214 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 marzo 1922 n. 60).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, (1) che detta norme per l'esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il decreto Reale 13 novembre 1919, n. 2234, relativo all'emissione di mandati di anticipazione ed a disposizione;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080,

Sentita la Commissione Parlamentare consultiva istituita con l'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche, è modificato come segue:

a) Il primo comma dell'art. 6 è, in conformità dell'art. 1 (2 comma) della legge 26 settembre 1920, n. 1313, sostituito dal seguente:

« L'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro o da Cooperative agricole di produzione, giusta l'art. 1 della legge 12 marzo 1904, n. 170, è fissato in L. 1.000.000; la cauzione è costituita mediante ritenuta del 5% dell'importo di ciascuna rata di acconto e viene restituita a lavoro ultimato e collaudato ».

b) Il Comma 3 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Nei contratti di appalto l'Amministrazione, eccezionalmente e con provvedimento motivato, può riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e di mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori ».

---

(1) V. pag. 66. B. A. 1919.



c) All'art. 11 (soppresso) sono sostituiti i seguenti:

« Art. 11. Si può provvedere con mandati di anticipazione fino al limite massimo di un milione:

1° — Al pagamento di lavori in economia, sia in amministrazione, sia per cottimi, o di forniture occorrenti per la esecuzione di lavori in economia;

2° — Ai pagamenti in acconto dipendenti da contratti con associazione cooperative di produzione e lavoro o da altri contratti di forniture o lavori pei quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento.

Per il pagamento delle nuove costruzioni ferroviarie, che si eseguono mediante appalti, la cui direzione, sorveglianza e liquidazione è affidata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici si potrà provvedere a mezzo di mandati di anticipazione a favore dell'Amministrazione ferroviaria.

Ciascun mandato di anticipazione può avere per oggetto tanto i pagamenti relativi ad unico impegno, quanto tutti quelli da eseguirsi, per impegni diversi, a carico di uno stesso capitolo od articolo di bilancio.

I mandati relativi ai pagamenti preveduti al 2° capoverso del presente articolo devono essere emessi distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.

« Art. 11 bis — Nei mandati di anticipazione sarà indicata a cura e sotto la responsabilità dell'Ufficio che ne ordina l'emissione, la somma che potrà essere prelevata con quietanza diretta dallo stesso funzionario delegato e quella che potrà essere prelevata con ordinativi a favore dei singoli creditori dello Stato.

Se le esigenze del servizio non richiedono che la somma riscuotibile direttamente dal funzionario delegato sia prelevata in una sola volta, i prelevamenti saranno fatti per le sole somme che di volta in volta occorreranno.

Estinto il mandato, o il termine stabilito pel rendimento del conto, il funzionario delegato rilascerà all'Ufficiale pagatore una

dichiarazione di quietanza per l'importo complessivo degli ordinativi pagati, contro ritiro degli ordinativi medesimi, debitamente quietanzati.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi approvati e disposte; gli agenti pagatori della regolarità del pagamento ».

Art. 11 ter — E' in facoltà dell'Amministrazione di emettere per lo stesso oggetto più mandati di anticipazione a favore dello stesso funzionario, purchè il loro importo complessivo non superi i limiti di cui all'art. 11.

Quando sia giustificata una parte della spesa per la quale fu emesso un mandato di anticipazione, si può emettere un nuovo mandato il cui ammontare, sommato con la parte non giustificata dei precedenti, non ecceda i limiti suddetti ».

« Art. 11 quater — La disposizione contenuta nel 2.º comma dell'art. 28 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315 è estesa ai mandati di anticipazione relativi a qualsiasi servizio dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici, fatta eccezione per i servizi di parte ordinaria.

Le somme già riscosse da funzionari delegati in base a mandati di anticipazione, emessi su capitoli di parte straordinaria a loro favore, che non state impiegate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti relativi anche a spese di competenza dell'esercizio successivo.

In questo caso si provvederà al trasporto dei relativi mandati dall'esercizio scaduto al nuovo con la procedura indicata nel 1.º comma.

La giustificazione dei pagamenti sarà compresa nei rendiconti dello esercizio al quale essi si riferiscono ».

« Art. 11 quinquies — Dei mandati di anticipazione relativi ad opere pubbliche sarà reso conto dal funzionario delegato appena compiuta l'opera o al più tardi alla fine dell'esercizio ed in ogni caso allorchè il funzionario delegato lasci l'incarico.

Il discarico sarà dall'Amministrazione pronunciato su rendi-



conto finale, che sarà accompagnato, ove occorra, da una relazione illustrativa ».

« Art. 11 sexties — Saranno sottoposti al Ministero dei lavori pubblici, che promuoverà l'esame tecnico prescritto dall'art. 23 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, i progetti relativi all'esecuzione di opere pubbliche di altri Ministeri, eccettuati quelli relativi ad opere ed a lavori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, pei quali si osserveranno le vigenti norme speciali.

L'art. 68 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione della legge di contabilità generale è abrogato ».

d) Al comma 1 dell'art. 13 è aggiunto il seguente periodo:

« L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 50,000 ».

e) All'art. 15 è sostituito il seguente:

« Gli atti di transazione, qualunque sia l'oggetto della controversia, sono sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, quando il valore di ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga superi le L. 30,000.

Deve parimenti essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia il valore del contratto, ogni volta che trattisi di non applicare le penalità stipulate a carico pei fornitori o appaltatori quando la somma in controversia, e che l'Amministrazione abbandona, superi le L. 10.000. »

f) Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 17-bis - La somma che l'ingegnere capo del Genio civile è autorizzato a spendere pei lavori in economia, nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, è fissata in L. 15,000. »

g) Dopo l'art. 18 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 18-bis - La dichiarazione di pubblica utilità pei lavori

di costruzione e sistemazione dei campi di tiro a segno nazionale è fatta dal Prefetto. »

« Art. 18-ter - La dichiarazione di pubblica utilità è fatta per decreto del Ministro dei lavori pubblici:

a) per tutte le opere, i progetti delle quali devono, per disposizione di legge, essere dal medesimo approvati;

b) per i lavori accessori, complementari o di parziale variazione alle opere autorizzate per legge, a norma del 1° comma dell'art. 18, salvo quanto è disposto dal capoverso dell'articolo stesso.

c)-per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali nell'interno dell'abitato sentito il Consiglio di Stato in caso di reclamo. »

Art. 18-quarter - La dichiarazione di pubblica utilità, prevista dagli articoli precedenti, dev'essere preceduta dall'approvazione del progetto tecnico di esecuzione da parte dell'autorità competente, a norma delle particolari disposizioni di legge. »

h) - Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente;

« Art. 20-bis - Le facoltà attribuite al Prefetto in materia di espropriazioni, eccettuate quelle di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo parere del Consiglio di Prefettura, possono essere delegate al Sotto Prefetto del Circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione. »

i) - Il 1° comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« I progetti già approvati in linea tecnica potranno essere aggiornati sia con nuove analisi, sia con aumento generale e percentuale dei prezzi ed approvati nel nuovo importo, sentito il parere dell'Ispettore Compartimentale, dal Ministro competente anche quando si tratti di progetti già approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero il nuovo importo, per effetto dell'aggiornamento, superi la somma di L. 500.000. »

l) - L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Le opere pubbliche dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e Consorzi, anche se eseguite mediante concessioni e quelle



che interessano Enti morali legalmente riconosciuti possono essere dichiarate, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188. »

m) - Al 1° comma dell'art. 31 è costituito il seguente:

« I sussidi o concorsi consentiti, a termini di legge, sul bilancio del Ministro dei lavori pubblici, per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, sono concessi con decreto ministeriale senza che occorra il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'Ingegnere capo del Genio civile. Soltanto di un importo superiore alle L. 800.000 i progetti sono approvati dall'Ispettore compartimentale del Genio civile. »

n) - All'art. 32 è aggiunto il seguente comma:

« La facoltà attribuita al Ministro per le opere dello Stato dall'ultimo comma dell'art. 23 è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte comunali ed agli organi corrispondenti dei Consorzi e degli Enti automi costituiti per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI—MICHELI—DE NAVA

## b) **Circolari**

55. **Sistemazione del servizio di erogazione dei sussidii per la disoccupazione.** (C. Giunta Psoviciale Dissoccupazione 17 aprile 1922 n. 1 diretta ai sindaci).

Il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale con recente disposizione, Circolare n. 9, di protocollo 3570, dell'otto febbraio 1922, stabilisce la sistemazione del servizio di erogazione dei sussidi di disoccupazione nel modo seguente:

1. - Al Comune spetta la spesa e la responsabilità per il servizio di collocamento.

2. - Le Commissioni Comunali di Avviamento al Lavoro, quando non esistono Organi di collocamento registrati, devono considerarsi, più come organi amministrativi aventi una propria responsabilità nello svolgimento dei servizi, come organi di patronato, di vigilanza e di controllo sull'opera degli uffici o degli impiegati comunali, che la legge chiama all'effettivo svolgimento delle funzioni da essa previste.

3. - Le funzioni riguardanti il ricevimento e la istruzione delle domande di sussidio ed il controllo della disoccupazione deve essere affidato ad apposito funzionario scelto direttamente dalla Giunta Provinciale, o su proposta dell'Amministrazione Comunale fra gli impiegati o funzionari comunali o tra impiegati di altri Enti di diritto pubblico.

Il funzionario prescelto dovrà assumersi i seguenti compiti principali:

a) la propaganda per l'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

b) il controllo sull'applicazione della legge stessa da parte dei datori di lavoro e di coloro che sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione;

c) la vendita delle tessere per l'assicurazione contro la disoccupazione;

d) il rilascio e la emissione delle tessere e la loro periodica rinnovazione a favore degli assicurati, quando sia necessaria;

e) la compilazione dei modelli D 2. A. ;

f) la custodia delle tessere eventualmente giacenti, anche per conto degli assicurati;

g) la vendita delle marche per il versamento dei contributi di assicurazione, qualora ne abbia avuto incarico preciso dalla Giunta Provinciale;

h) le indagini di cui fosse incaricato sullo stato della disoccupazione;



- i) il ricevimento delle domande di sussidio dei disoccupati, la loro istruttoria e trasmissione alla Giunta provinciale;
- l) la compilazione dei prospetti delle variazioni;
- m) il controllo costante della disoccupazione;
- n) la liquidazione dei sussidi di disoccupazione in seguito alle determinazioni della Giunta Provinciale;
- o) il controllo sul pagamento dei sussidi eseguito dall'agente contabile;
- p) l'invio dei rendiconti del servizio sussidi alla Giunta provinciale.

Il servizio sarà affidato al detto funzionario soltanto dopo che esso avrà firmato il contratto di gestione o di presentazione d'opera del quale si allega copia (1).

Il contratto prevede i compensi che devono essere corrisposti al funzionario incaricato del servizio, compensi che sono stati stabiliti in misura da poter costruire una sufficiente retribuzione per il lavoro svolto in ragione appunto della maggiore o minore attività data dall'incarico del servizio di ogni comune.

4. - Il servizio di pagamento dei sussidii, da tenere bene distinto dal servizio precedente affidato in ogni Comune ad un agente contabile scelto direttamente dalla Giunta Provinciale o su proposta dell'Amministrazione Comunale, fra persone che abbiano responsabilità finanziarie verso il Comune od altro Ente di carattere pubblico (tesoriere del Comune, cassiere della Congregazione di carità, ecc.).

Qualora la Giunta provinciale lo ritenga necessario, potrà richiedere da parte dall'agente contabile locale una adeguata cauzione.

L'agente contabile locale dovrà, sotto la sua responsabilità, curare la riscossione delle somme inviate dalla Giunta provinciale per il servizio dei sussidi, fare le altre riscossioni di cui avesse

---

(1) Inviato direttamente ai Sindaci.

l'incarico dalla Giunta stessa, custodire tali fondi ed impiegarli nell'erogazione dei sussidi di disoccupazione e nel pagamento delle altre spese debitamente autorizzate dalla Giunta provinciale accertandosi della indennità delle persone alle quali il pagamento viene eseguito e della regolarità del pagamento stesso. Le sue funzioni ed i suoi obblighi saranno precisati anch'essi in un contratto che le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione dovranno aver cura di stipulare coi singoli agenti contabili e del quale si unisce lo schema.

Tale schema di contratto prevede il sistema e la misura del compenso da attribuirsi agli agenti contabili.

Non è da escludersi che, in seguito ad un adeguato periodo di esperimento, il sistema e la misura delle retribuzione stabiliti nei due contratti-tipo uniti alla presente possano essere modificati, sia per renderli più equi, sia per rendere più efficace lo svolgimento dei vari servizi.

Come è ammessa la costituzione di commissioni di avviamento al lavoro con circoscrizione intercomunale, così è consentito che le funzioni di cui alla presente circolare vengano affidate, nella sfera della rispettiva competenza per materia, ad un solo incaricato per più Comuni, quando la Giunta provinciale ritenga che ciò non possa menomamente danneggiare i servizi.

5. - La liquidazione dei compensi dovuti agli incaricati dei servizi dell'assicurazione e agli agenti contabili dovrà essere effettuata, in base alle clausole contrattuali, a fine trimestre mediante la compilazione di tabelle di liquidazione di cui unisce copia.

6. - L'applicazione delle disposizioni di cui sopra sarà, per ciascun agente, dalla data della firma del contratto.

Prego pertanto la S. V. di volermi inoltrare al più presto possibile, concrete proposte per la nomina degli incaricati, al fine di poter regolare il servizio in codesto Centro mediante regolari contratti.

*Il Direttore*

*Il Presidente*

Avv. Cav. GIUSEPPE MATTINA

GIUDICE CAV. ALFREDO FEULI



56. **Mutui per l'esecuzione d'opere pubbliche.** (C. P. 3 maggio 1922 n. 8927 dirette ai sindaci),

Richiamasi attenzione SS. LL. sue R. Decreto Legge 19 febbraio 1922 n. 308 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo u. s. n. 68 che reca aggiunte all'art. 4 del R. Decreto legge 19 novembre 1921 n. 1704, (1) sui mutui che la Cassa D. D. e P. P è autorizzata a concedere, nel biennio 1922 - 923 per le esecuzione di determinate opere pubbliche, semplificandone la procedura di approvazione da parte della G. P. A. e riducendo i termini relativi ricorso alla 5<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato.

*Il Prefetto — Lualdi*

57. **Onoranze al Soldato Ignoto.** (C. P. 26 aprile 1922 n. 1316 diretta ai sindaci).

Il Ministero della Guerra, di concerto con la Presidenza del Museo Storico del Risorgimento, ha stabilito di raccogliere in una sala del Museo stesso tutti i cimeli (corone di metallo, fotografie, giornali; poesie ecc.) riguardanti la solenne e patriottica cerimonia del Milite Ignoto del 4 novembre scorso anno.

Si fa viva preghiera alle SS. LL., affinchè vogliamo cooperare alla iniziativa, inviando preferibilmente copia delle fotografie eventualmente eseguite a cura dei Comitati locali in occasione della patriottica commemorazione e che verranno conservate in apposito album nel Museo suddetto.

Le fotografie dovrebbero essere inviate *all'ufficio Onoranze del Soldato Ignoto - Caserma S. Caterina - Via 3 novembre - Roma.*

*Il Prefetto — Lualdi*

58. **Inserzioni nel foglio Annzi Legali.** (C. P. 12 maggio 1922 n. 10817 diretta ai sindaci).

Per le inserzioni da pubblicarsi nel foglio degli Annzi-legali della Provincia, è necessario che gli avvisi da inserirsi sie-

---

(1) V. pag. 97

no trascritti su foglio bollato da L. 2,40. Inoltre occorre inviare con vaglia intestato all'Amministratore del Foglio Annunzi legali, un sufficiente deposito in ragione di lire quarantacinque, per ogni pagina di manoscritto, somma approssimativamente corrispondente al prezzo d'inserzione. In mancanza di deposito *non è dato corso* alla pubblicazione.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

59. **Aumento di pensione ai super-invalidi.** (Circolare del Sotto-segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, in data 18 aprile 1922).

Con regio decreto 19 novembre 1921, n. 1738, in aggiunta alle pensioni ed agli assegni ora spettanti, sono stati concessi, per il periodo dal 3 novembre 1921 al 30 giugno 1923, nuovi assegni di pensione ai militari mutilati od invalidi di guerra, affetti da super-invalidità.

Per portare a conoscenza degli interessati le nuove concessioni, si fa noto quanto segue:

1. E' accordato un aumento di super-invalidità di L. 3000 o di L. 2400 annue, secondochè le ferite, lesioni od infermità siano state o non riportate per causa diretta del servizio di guerra, nei casi seguenti:

a) Perdita di quattro arti fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi insieme;

b) Perdita totale delle due mani e di un piede insieme;

c) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente;

d) Perdita di ambo gli arti superiori nel terzo superiore del braccio;

e) Alterazioni delle facoltà mentali permanenti ed insanabili che arrechino profondi turbamenti alla vita organica e sociale tanto da rendere indispensabile l'internamento in manicomi ed istituti assimilati;

t) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo



spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare isolatamente e nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale;

g) Turbercolosi grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza al letto.

2. E' accordato un aumento di L. 1800 al mutilato od invalido di guerra il quale presenti la perdita delle due mani o di dieci o nove dita di esse, compresi i pollici, accompagnata da altra infermità ascrivibile alla quinta categoria, ovvero da altre due infermità ciascuna delle quali ascrivibile ad una delle prime otto categorie.

3. E' concesso un aumento vi L. 1800 ai mutilati od invalidi di guerra che presentino le condizioni seguenti:

a) La perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo superiore della coscia;

b) La perdita di un arto superiore e di uno inferiore nel terzo superiore rispettivamente del braccio e della coscia;

c) La turbercolosi grave al punto da determinare un' assoluta incapacità fisica, ma non tale da richiedere la degenza continua o quasi continua a letto.

4. E' accordato un nuovo assegno di L. 1500 annue ai militari mutilati od invalidi di guerra nei casi di perdita dei quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme, e di alterazioni organiche ed iereparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie d'invalidità.

5. Gli aumenti di cui sopra, non spettano ai cittadini danneggiati di guerra aventi diritto a pensione a norma del regio decreto 27 marzo 1919, n. 426.

Per conseguire gli aumenti sopra specificati, gli invalidi i quali ritengano di avervi diritto e che già non riscuotano l' aumento di lire 1800 annue accordato dal regio decreto 7 giugno

1920, n. 738, debbono essere sottoposti a nuova visita collegiale per ottenere la quale dovranno presentare domanda in carta libera alla più vicina stazione dei R.R. Carabinieri esibendo o il decreto di concessione della pensione od il libretto di pensione od altro documento che comprovi l'assegnazione dell'infermità alla 1ª categoria.

Qualora per le gravi condizioni di salute, dovessero essere rivisitati a domicilio o non potessero recarsi da soli alla sede del collegio medico, dovranno unire alla domanda un certificato del medico condotto attestante tale circostanza.

Per i militari invalidi che già riscuotano l'aumento di lire 1800, liquidato in base al decreto 7 giugno 1920, n. 738, sarà invece provveduto d'ufficio da questo sottosegretariato alle nuove e maggiori concessioni spettanti a norma delle disposizioni riportate nel manifesto e quindi senza che occorra presentazione di domanda da parte dei militari stessi.

*Il Sotto-Segretario di Stato:* ROSSINI

60. **Visto gratuito sui passaporti**, (C. M. I. 25 marzo 1922 n. 1190 5. I. 2552 diretta ai prefetti).

Con preghiera di voler dare la massima diffusione si informa che in seguito ad accordi intervenuti con il governo degli Stati Uniti, sulla base della reciprocità, i funzionari dello Stato e le loro famiglie che si recano per qualunque motivo negli Stati Uniti, potranno avere dalle Autorità americane il visto gratuito sui loro passaporti.

*Pel Ministro —* VIGLIANI

61. **Soccorso giornaliero** — (C. P. 10 maggio 1922 n. 10118 diretta ai sindaci).

Il Sottosegretario di Stato per l'Assistenza Militare con circe 31 marzo 1922, n. 30140, comunica:

« Col venir meno delle condizioni speciali create dalla guerra, il soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari alle ar-



mi ha gradualmente perduto la sua importanza, e con il congelamento della classe 1900 — ultima classe da considerarsi come richiamata o trattenuta alle armi — è cessato il titolo che dà diritto al soccorso stesso.

« E' però, allo scopo di evitare diverse interpretazioni delle norme già dettate in materia, o quesiti su casi che non si ritengono previsti nelle norme stesse, si reputa opportuno, per semplificazione, stabilire in modo non dubbio a chi per l'avvenire possa essere corrisposto il soccorso in parola.

« Ferme restando le condizioni di età e di famiglia stabilite nelle istruzioni approvate con determinazione 30 novembre 1917 del Ministero della Guerra (paragrafi 2, 3, 4) e nelle disposizioni successive, possono beneficiare del soccorso giornaliero esclusivamente le famiglie bisognose:

a) di militari morti e dispersi a causa della guerra, sempre che sia in corso la pratica per la pensione alla quale possono aspirare in base alle disposizioni vigenti, e trattasi di prima concessione.

« La presentazione dell'istanza di pensione, non dà motivo alla corrisponsione del soccorso, se la morte del militare sia avvenuta dopo l'invio in licenza illimitata o in congedo.

« Sono esclusi, di conseguenza, tutti i casi di reversibilità, quali ad esempio, tra il militare pensionato o la vedova, tra questa e gli orfani, tra il padre e la madre e tra questi e i collaterali.

b) di militari in licenza provvisti di assegni di convalescenza in attesa della pensione diretta (si ricordi che l'assegnazione d'infermità alla decima categoria non dà motivo al soccorso).

c) di militari già congedati affetti da infermità (esclusa la decima categoria) o da tubercolosi clinicamente accertata, riconosciute dipendenti la causa di servizio.

« In tutti i casi sopra citati, il soccorso dovrà essere corrisposti sino alla data in cui gli interessati abbiano ottenuto la pensione o un acconto di essa, ovvero notificato il rigetto dell'istanza relativa.

« E' da concedersi come pensione anche l'assegno rinnovabile o temporaneo.

« Se però il militare, nei casi di cui alle lettere b e c, venissero a morire prima del provvedimento di pensione, dalla data della morte non dovrà più essere corrisposto il soccorso.

« Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte dei Conti, ovvero la domanda di revisione presentata a questo Sottosegretario, in nessun caso, può dar luogo al ripristino del soccorso, dovendosi ritenere definitivo agli effetti del soccorso stesso, il primo provvedimento emanato da questa Amministrazione.

« Spetta altresì il soccorso giornaliero, nei limiti e nei modi fissati nei paragrafi 15 e 18 delle suricordate istruzioni, nei casi in cui il militare risulti prigioniero, o che al termine della chiamata alle armi o al congedamento della propria classe fosse ricoverato all'Ospedale o in altro luogo di cura.

« Qualunque concessione di soccorso fatta in diffornità alle presenti norme, alle quali le SS. LL. vorranno scrupolosamente uniformarsi, deve essere immediatamente soppressa ».

Prego di portare a conoscenza degl'interessati con la maggiore premura, quanto forma oggetto della presente.

Si gradirà un cortese cenno di riscontro e di assicurazione.

*Il Prefetto* — LUALDI

**62. Indennità ai Pretori presidenti delle Commissioni di primo grado per i ricorsi sulle tasse di famiglia e di bestiame.** (C. M. I. 23 marzo 1922 n. 16600 n. 39675 dirette ai Prefetti).

Alcuni Pretori, che sono a capo di mandamenti dell'Italia Meridionale, si sono rivolti a questo Ministero per ottenere la la corrisponsione di un compenso, per lo straordinario lavoro cui debbono sobbarcarsi nei Comuni di loro residenza, per l'esercizio delle funzioni di Presidenti delle Commissioni di primo grado, per l'esame dei ricorsi sulle tasse di famiglia e di bestiame nei Comuni del mezzogiorno e delle isole, giusta l'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383.



D'accordo coi Ministeri delle Finanze e della Giustizia, si è riconosciuto che ai suddetti magistrati può essere assegnata l'indennità fissata dall'art. 1°, primo comma del R. Decreto 1° settembre 1920, n. 1230, nella misura, cioè, di un terzo della corrispondente indennità per missioni fuori residenza, stabilita dall'articolo 4 del Decreto Legge Luogotenenziale 1918, n. 1311, modificato dal R. Decreto legge 20 febbraio 1921, n. 221.

Si prega la S. V. di impartire, al riguardo, istruzioni ai Sindaci dei Comuni capoluoghi di mandamento giudiziario, tenuti a corrispondere le dette indennità, e di curare che la relativa somma presunta sia stanziata nei bilanci annuali.

*Pel Ministro — CASERTANO*

**63. Domanda di sussidio per lavori a sollievo della disoccupazione.**  
(C. P. 15 maggio 1922 n. 9860 diretta ai sindaci).

E' necessario che la istruttoria preliminare, per l'accertamento della concedibilità del sussidio ia Comuni che ne fanno richiesta venga espletata dai competenti organi con maggiore sollecitudine.

I termini stabiliti dall'art. 16 della legge 20-8-1921, n. 1177 modificato dall'art. 2 del R. D. 19 novembre stesso anno, n. 1704, (1) sia per l'inizio che per la ultimazione dei lavori, sono tassativi e poichè la brevità di tali termini deve essere considerata anche in confronto al tempo occorrente per l'emissione del decreto e per la registrazione di esso alla Corte dei Conti, ulteriori ritardi potrebbero compromettere la concessione del sussidio nella misura massima consentita dalle sopracitate disposizioni.

Si gradirebbe pertanto che tutte le istruttorie attualmente in corso siano completate con ogni premura per modo che, le relative domande regolarmente documentate possano pervenire al Ministero dei LL. PP. non più tardi del 30 corrente.

La necessità di una completa documentazione delle domande è già stata fatta presente con la circolare prefettizia N. 259 del 16 gennaio 1922, le disposizioni della quale qui si richiamano, av-

(1) V. pag. 97.

vertendo che il non attenersi ad esse si risolve in una grande perdita di tempo ed in un inutile carteggio, mentre presso il Ministero dei LL. PP. sono più vive le sollecitazioni e le premure degli Enti interessati.

Occorre che nelle domande sia prospettato vera necessità ed effettiva urgenza delle opere da sussidiare.

Ciò ad evitare che la provincia, sia troppo gravata dalle quote del contributo nella misura del 30 o/o al quale è obbligata per la costruzione di strade esterne dal disposto dell'art. 16 ultimo comma della legge 20 agosto 1921.

*Il Prefetto* — LUALDI

**64. Commissione di revisione delle cooperative ed enti di consumo**  
C. P. 15 maggio 1922 n. 3792 diretti ai sindaci).

La commissione Centrale di revisione delle Cooperative ed Enti di Consumo ha cessato di funzionare presso il Ministero delle Finanze.

Tutti i documenti in possesso di essa sono stati trasmessi al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale al quale d'ora innanzi dovrà essere indirizzata ogni corrispondenza riguardante la revisione delle Cooperative.

Si prega i signori Sindaci di dare comunicazione della presente a tutti gli enti di consumo dei rispettivi comuni.

*Il Prefetto* — LUALDI

**65. Esami di abilitazione ad agente o commesso daziario. Sessione straordinaria.** (C. P. 16 maggio 1922 n. 11456 diretta ai sindaci).

In seguito ad autorizzazione del Ministero delle Finanze è indetta presso questa R. Prefettura una sessione straordinaria di esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Le prove scritte ed orali saranno date entro il mese di giugno prossimo e gli aspiranti dovranno presentare non oltre il 15 giugno p. v. tuti i documenti indicati nell'art. 347 del regolamento generale daziario vigente.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione alla presente, segnandomene ricevuta.

*Il Prefetto* — LUALDI



## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 12 maggio 1922.

*Presidenza:* CAV. FICO

*Nocera Inferiore* — Tassa esercizi e rivendite, ordinanza.

*Montecorvino Rovella* — Aumento salario custode carcere, approva.

*Sala* — Consorzi veterinario, approva.

*Torraca* — Regolamento tassa pianoforti, approva,

*Cava* — Regolamenti posteggio. Modifiche, approva.

*Scala* — Mutuo L. 25000 con la Banca di Amalfi, approva.

*Atrani* — Vendita stabili del Comune, approva.

*Serre* — Tariffa tassa focatico 1922, approva.

*Tramonti* — Richiesta Malinconico per saldo indennità, ordinanza.

*Baronissi* — Paghe e salario al personale dipendente, approva.

*Eboli* — Convenzione educando Monastero Benedettine, approva.

*Pisciotta* — Tassa cani. Ricorsi, accoglie.

*Castel S. Giorgio* — Aumento di pensioni, ordinanza.

*Sarno* — Fitto aula scolastica in contrada S. Vito, approva.

*Colliano* — Domanda Augusto Pasquale per caro-viveri, prende atto.

*Valva* — Permuta suolo comunale al Corso Umberto I, ordinanza.

*Castel S. Giorgio* — Restauri alla chiesa parrocchiale, ordina emissione mandato d'ufficio.

*S. Pietro la Tanaro* — Modifica regolamento tassa pascolo, approva.

*Padula* — Cessione esattoria comunale, parere favorevole;

*Celle Bulgheria* — Aumento stipendio levatrice, approva.

*Campagna* — Concessione suolo pubblico, approva.

*Celle* — Istanza Cunzolo per mandato d'ufficio. prende atto.

*Stella Cilento* — Regolamento organico, approva.

*Sarno* — Regolamento dei medicinali ai poveri, approva.

*Tegiano* — Mutuo L. 14428,13 a pareggio bilancio 192 approva.

*Castel S. Giorgio* — Mutuo per opere stradali, approva.

*Positano* — Seconda indennità caro-viveri, approva.

*S. Arsenio* — Bilancio di previsione 1922, autorizza.

*Sarno* — Rimborso a Pellegrino Donato, approva. Rimborso spese all'esattore per sussidi alle famiglie dei richiamati sotto le armi, approva. Costruzione aiuolo al monumento di Amendola, approva. Lavori di restauro alla chiesa Croce Rossa, approva. Provvedimenti pel mantenimento dei pubblici orologi, approva. Istanza giardiniere della villa comunale per aumento salario, approva. Provvedimenti segretario scuola tecnica sig. Bonelli, approva; provvedimenti pel commesso Squitieri, approva; contributo per la facciata alle Croci, approva; provvedimenti pel giardiniere, approva; vendita stabili, approva. Sussidio alla Confraternita dei Morti, approva; Giudizio ex Comandante Guardie Municipali, approva. Contributo L. 1000 per l'Istituto Foto-Radioterapico, ordinanza.

*Cicerale* — Mutuo per deficienza di bilancio, approva.

*Campagna* — Acquisto di chinino a credito, approva.

*Castelnuovo Conza* — Tassa esercizio e rivendite, autorizza.

*Pontecagnano* — Acquisto di chinino a credito, approva.

*Polla, Casalvetino, Casalbuono, Castel S. Giorgio, Novi Velia, Pontecagnano, Morigerati, S. Mango Piemonte, Serramezzana, Centola, Aquara, Orria, S. Rufo, Contursi, Conca Marini, Auletta, Roccapiemonte, Torre Orsaia, Laurito, Sapri, Buonabitacolo, Castiglione, S. Mauro Cilento* Bilancio 1922, autorizza eccedenza sovrimposta.

*Salerno* — Concerto civico. Vestiario, approva.

*Castel S. Lorenzo* — Aliquota tassa focatico 1922, approva.

*Albanella* — Istituzione seconda condotta medica, ordinanza.

*Salerno* — Servizio farmaceutico notturno, approva.

*Mercato Sanseverino, Postiglione*—Edificio scolastico. Mutuo, approva.

*Torchiaro* — Aumento stipendio levatrice, ordinanza.

*Salerno* — Occupazione stabile per impianto lazzaretto, approva.

*Cava* — Regolamento organico impiegati e salariati, approva; Costruzione del mercato coperto, approva.

*Castelnuovo Conza* — Tariffa tassa cani, approva.

*Serre* — Tariffa tassa bestiame, approva.

*Pagani* — Mutuo L. 126225 per acquisto acqua potabile approva.



30—Melloni Manlio di Sante	191	25
31—Moro Alessandro di Pietro	186	21
32—Navaro Riccardo di Francesco	181	21
33—Pellegrini Andrea di Saverio	184	21
34—Petrocelli Biagio di Giov. Battista	186	28
35—Rocco Angelo fu Ciro	185	21
36—Rossi Giorgio fu Giuseppe	175	21
37—Russo Aniello fu Aniello	176	21
38—Rutoli Antonio di Ettore	175	21
39—Sarno Salvatore fu Enrico	175	21
40—Scocchera Antonio di Nicola	181	25
41—Stabile Baldassarre di Vincenzo	177	23
42—Simonetti Giuseppe fu Domenico	197	28
43—Terribile Antonio di Vittorio	183	24
44—Trivellato Giovanni di Angelo	177	27
45—Tombari Giuseppe di Benedetto	187	21
46—Trovo Gaetano di Giovanni	177	28
47—Trivelli Emidio di Pompeo	178	23
48—Vigorito Francesco di Filippo	177	21
49—Zito Ludovico di Felice	178	21

---

## **Consiglio Provinciale di Sanità di Salerno (pel triennio 1922-1924)**

R. D. 19 Marzo 1922.

Rubino Dr. Armido, medico chirurgo; Fabbricatora Dr. Edoardo, medico chirurgo; Vairo Dr. Giovanni, chimico; Caruso Avv. Pasquale, giureconsulto; Zarra Giuseppe, farmacista; Ferrara Dr. Prospero, veterinario; Giordano sig. Filippo, ingegnere; Cilento avv. Adolfo, esperto nelle materie amministrative; Maymone Dr. Bartolo, esperto nelle scienze agrarie.

---

## **Franchigia postale**

In applicazione del R. D. 26 marzo 1922 n. 424 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 88 del 14 aprile u. s. si è disposto, con effetto immediato, che tutto il carteggio degli uffici governativi le cui spese siano a totale carico dell'Erario, anche quando sia spedito in raccomandazione, in assicurazione e per espresso, abbia corso in completa esenzione di tassa.

## PUBBLICAZIONI

**Rag. Emilio Romanò** — **Scadenario per gli uffici comunali** — Guida pei segretari ed impiegati comunali — Seconda edizione interamente rifatta. Como. Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. 1922, L. 4.

Esaurita in poco tempo la prima edizione di questo utilissimo libro è stato pubblicato dalla solerte Casa editrice Ostinelli una nuova edizione ancora più completa e ricca di nuove voci.

Raccomandiamo questo utilissimo volume ai segretari.

**La Rassegna giuridica** — Rivista mensile di Dottrina Giurisprudenza e Legislazione Direttore: Avv. Settimio Mobilio.

E' una pregevole rivista mensile che raccomandiamo vivamente ai nostri lettori — Prezzo di abbonamento L. 30 annue.

Direzione ed amministrazione: Via Municipio 33 — Salerno.

---

## CONCORSI

**Trentinara** — Concorso per la condotta medica. Stipendio L. 9500 cioè L. 900 (stipendio e caroviveri) e L. 500 quale emolumento per le funzioni di ufficiale sanitario.

Domanda e documenti entro il 3 giugno 1922.

**Laureana Cilento** — E' aperto il concorso per titoli al posto di segretario comunale con lo stipendio annuo di L. 4000 lordo di ritenute di M. R. e M. P. oltre la prima indennità di caroviveri.

Scadenza del concorso sino al 30 corrente. Età non superiore ai 35 anni salvo eccezione.

**Piaggine Soprane** — Concorso per condotta medica pei poveri. Stipendio annuo L. 4000, comprese cento famiglie povere e L. 200, per ogni dieci famiglie in più oltre indennità caroviveri e L. 200, ufficiale Sanitario. Domanda e documenti soliti, dovranno pervenire non oltre il 25 giugno 1922.

---

## Croce al merito di guerra

Con decreto ministeriale 2 marzo 1922 il D.r Rag. Alberto Belgiorno di questa Prefettura è stato decorato della Croce al merito di guerra, per il lodevole servizio prestato, quale ufficiale combattente durante la guerra italo-austriaca, in zona di prima linea a contatto diretto col nemico. Congratulazioni vivissime.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque  
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione  
**R. PREFETTURA — SALERNO**

### ➔ SOMMARIO ➔

#### PARTE I.

##### a) Leggi e decreti

- 66. *Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere d'irrigazione* (L. 5 gennaio 1922).
- 67. *Provvedimenti per i fitti* (R. D. L. 9 aprile 1922).
- 68. *Prodotti arsenobenzolici* (D. M. I. 25 aprile 1922)
- 69. *Divieto esportazione di frutta ed ortaglie* (D. P. 13 giugno 1922).

##### b) Circolari

- 70. *Indennità di caro-viveri* (C. M. I. 23 ottobre 1921).
- 71. *Documentazione delle domande di liquidazione di pensione* (C. M. I. 2 maggio 1922).
- 72. *Concessioni di mutui agli enti locali da parte della Cassa Depositi e Prestiti* (C. P. 2 giugno 1922).
- 73. *Scarto di atti* (C. P. 13 giugno 1922).
- 74. *Misure precauzionali contro la rabbia* (C. P. 19 giugno 1922).
- 75. *Riappallo delle esattorie* (C. P. 13 giugno 1922).
- 76. *Istituto di assistenza nazionale ai combattenti* (C. P. 19 giugno 1922).
- 77. *Ripristino della facoltà ai comuni di imporre il dazio di consumo sulle carte da gioco* (C. P. 23 giugno 1922).
- 78. *Rivista generale ai quadrupedi ed autoveicoli* (C. P. 22 giugno 1922).
- 79. *Vendita di medicinali provenienti dalla Germania* (C. M. I. 22 giugno 1922).

#### PARTE III.

##### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

##### COPERTINA

*Elenco degli idonei alle funzioni di agenti daziari — Pro orfani di guerra — Concorso — Pubblicazioni — Onorificenze.*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 23 giugno 1922.

Presidenza: *Prefetto Comm.* LUALDI

- Serre* — Tariffa tasse comunali, approva.  
*S. Pietro Tanagro* — Aumento salario alle guardie campestri, ordinanza.  
*Angri* — Funerali al Capò delle guardie municipali, approva.  
*Siano* — Capitolato ostetrico, ordinanza.  
*Mercato S. Severino* — Lapide marmorea a Giuseppe Mazzini, ordinanza.  
*S. Rufo* — Tassa bestiame, approva.  
*Sanza* — Aumento tariffa ad un mulino comunale, approva.  
*Sanza* — Aumento corrispettivo legnatico, approva.  
*Campagna* — Tariffa tassa bestiame, approva.  
*Rutino* — Transazione lite, ordinanza.  
*Castelnuovo Cilento* — Lite Cerone-Mutuo L. 4600, approva.  
*Palomonte* — Tariffa fida pascolo, decisione ordinanza.  
*Nocera Inferiore* — Sussidio sala Roma, non approva.  
*Fisciano* — Mutuo per la costruzione strada interna, approva.  
*Roccagloriosa* — Prima indennità caro-viveri impiegati e salariati, approva.  
*S. Arsenio* — Tariffa fida pascolo, approva.  
*Ravello* — Regolamento organico sul servizio ostetrico, approva.  
*Controre* — Modifica regolamento di pubblica igiene, approva.  
*Olevano sul Tusciano* — Seconda indennità caro-viveri, approva.  
*Montesano* — Aumento tariffa fida pascolo, approva.  
*Pisciotta* — Tassa bestiame, Tassa famiglia 1922, approva.  
*Ottati* — Aliquota tassa focatico di famiglia, approva.  
*Viatri, Positano* — Tassa soggiorno, approva.  
*Sarno* — Regolamento organico personale daziario, approva.  
*Laviano* — Tariffa tassa bestiame, approva.  
*S. Pietro Tanagro* — Modifica regolamento polizia mortuaria, approva.  
*Magliano Vetere, Cicerale Cilento, Sarno, Sanza, Castellabate, Castelnuovo di Conza, Nocera Inferiore* — Bilancio 1922, autorizza eccedenza sovrimposta.  
*Allavilla* — Regolamento e pianta organica impiegati e salariati, approva.  
*Viatri* — Ricostruzione carriera del personale, approva.  
*Vibonati* — Edificio scolastico-Mutuo L. 50,000,00, approva.  
*Sicignano* — Modifica regolamento organico imp. e sal. approva.



## Parte I.

### Leggi e decreti

66. **Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione** (L. 5 Gennaio 1922 n. 54 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 Marzo 1922 n. 64).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue ;

Art. 1.

Il Ministero di Agricoltura è autorizzato a prendere i seguenti provvedimenti, entro i limiti dei fondi che verranno stanziati in bilancio, allo scopo di promuovere l'aumento della produzione agraria mediante opere di irrigazione :

a) a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere di irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell'interesse delle provincie meridionali, su proposta e parere del comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni :

b) a sussidiare le ricerche di acque sotterranee, le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti elettrici connessi a progetti di distribuzione di acqua per rendere irrigui terreni asciutti, domanda di privati, di provincie, comuni, consorzi e associazioni di agricoltori, e consorzi tra enti locali e fra società commerciali o privati, sentito il comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni ;

c) a sussidiare campi sperimentali di irrigazione e sub-irrigazione ;

d) a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere di irrigazione, in applicazione del testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere d'irrigazione approvato con Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1154;

e) a vigilare sul buon funzionamento delle opere d'irrigazione, ed a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorità competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quanto venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno della agricoltura e della igiene.

In ogni caso è riservata la competenza del Ministero dei Lavori pubblici e dei suoi organi tecnici.

#### Art. 2.

Per l'applicazione del testo unico predetto e della legge presente, il Ministero del Tesoro è autorizzato a portare a 5 milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, a decorrere all'esercizio finanziario 1911-922.

Le somme stanziate nei singoli esercizi per tutti i fini predetti che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.

#### Art. 3.

Le provincie, i comuni, che da soli o associati ad altri comuni o a privati proprietari o affittuari, o a società di condotte d'acqua, o a consorzi di irrigazione, o per conto di costituendi consorzi irrigui, completino o sviluppino opere a scopo di irrigazione, o a scopo promiscuo di provvista d'acque potabile, di acque a beveraggio di bestiame, di acque per rendere irrigui terreni asciutti e di produzione di forza motrice, sono parificati ai Consorzi irrigui e godono dei privilegi e favori a questi concessi dalla legge 29 maggio 1873, n. 1387, dal testo unico 22



luglio 1920, n. 1154, e dalla presente legge, per conto proprio e nell'interesse dei Consorzi di cui essi promuoveranno la costituzione volontario o obbligatoria.

I sussidi per opere di irrigazione potranno essere anche concessi a comuni i quali si propongono di utilizzare per la irrigazione le acque di fogna, mediante la esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciale progetti approvati dal Ministero di Agricoltura, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni e il Comitato tecnico del Consiglio superiore di agricoltura.

Art. 4.

La costituzione dei consorzi irrigui è dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto della provincia in cui è situata la magra parte della superficie dei terreni da irrigare, sentito il parere della cattedra ambulante di agricoltura.

Il prefetto può emanare il provvedimento di ufficio o su domanda di enti o privati o interessati, quando ne sia dimostrata la convenienza per l'incremento della agricoltura. La domanda potrà essere presentata anche dall'impresa concessionaria di un serbatoio, o un canale, o di una rezza di pozzi a scopo principale di irrigazione, nell'interesse proprio e del costituendo consorzio irriguo, purchè l'impresa abbia raccolte le sottoscrizioni degli interessi all'acquisto dell'acqua, siano proprietari o affittuari, di almeno la metà della superficie irrigabile, e s'impegni a trasferire la proprietà al costituendo consorzio col pagamento di rate di ammortamento.

Contro il decreto del prefetto è dato soltanto ricorso al Ministero per l'Agricoltura, che deciderà su conforme parere della Commissione Reale e per le irrigazioni.

Art. 5.

I mutui della Cassa depositi e prestiti a favore di provincie comuni e consorzi irrigui, per opere a scopo di irrigazioni, autorizzati dall'art. 10 del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, sul

concorso dello Stato per opere di irrigazione sono disciplinati dal testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e dalle norme seguenti.

Tali mutui saranno garantiti con delegazioni sulle tasse consorziali, alle quali corrisponderà il vincolo sui ruoli, dati in riscossione agli esattori consorziale con le modalità e le sanzioni stabilite per la riscossione delle imposte dirette, e ferme restando le disposizioni che disciplinano i mutui della Cassa depositi e prestiti ai consorzi in genere.

La somministrazione delle somme mutate sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate nel corso della costruzione delle opere e comincerà appena risolti :

a) essere stato formato il catasto consorziale ed approvato con decreto ministeriale, secondo le modalità prescritte dagli articoli 10 e 19 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733 ;

b) essere stato emanato il decreto Reale che accorda ad essi la facoltà della esazione dei contributi consorziali con i privilegi e nelle forme fiscali, secondo il disposto dell'art. 6 della legge 29 maggio 1873, numero 1387 ;

c) essere stato redatto il campione ai sensi degli art. 12 e 14 del regolamento sopra citato e rilasciate le relative delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti sulle tasse consorziali agli agenti incaricati di riscuotere:

d) essere stato assicurato nei modi di legge quando si riferisce al vincolo sui ruoli delle tasse consorziali rappresentate dalle delegazioni emesse a favore della Cassa mutuante.

Nel caso di mutui concessi a provincie e a comuni sarà sufficiente che le annualità risultino garantite con delegazioni sulla sovrimposta finanziaria a termini dell'art. 75 del testo unico delle disposizioni generali e speciali riguardanti dalla Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

#### Art. 6.

La cassa depositi e prestiti metterà a disposizione dell'ente che intenda costruire l'opera d'irrigazione in conto corrente, l'intero ammontare al mutuo deliberato a norma di legge non appena risultino soddisfatte le condizioni predette.



La prima rate delle somme necessarie per la costruzione delle opere di irrigazione alle provincie, ai comuni ed ai consorzi irrigui sarà versata sull'ammontare totale del mutuo all'atto inizio dei lavori nella misura, che sarà stabilita dall'ufficio del Genio civile in base al progetto approvato, e per il rimanente, in rate successive, in base a certificato di avanzamento dei lavori redatto dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione si esiguiranno i lavori predetti.

Le anticipazioni da farsi sui mutui della Cassa depositi e prestiti non potranno superare un decimo di ciascun mutuo e non potranno consentirsi che per forniture e lavori fatti in economia, oppure in caso di appalti concessi a Società cooperative di produzione e lavoro. L'ultima rata di ciascun mutuo è subordinata al collaudo approvato dal Genio civile. Per ciascuna anticipazione resta ferma la necessità di esibire alla Cassa insieme colla domanda, il nulla osta del prefetto, ai sensi delle disposizioni che regolano i mutui della Cassa stessa.

Art. 7.

Il contributo dello Stato a favore degli enti ammessi al mutuo, potrà essere corrisposto nella misura di lire 4 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale mutuato, per un solo decennio.

In tal caso il Ministero di Agricoltura pagherà, alla fine di ogni anno, alla Cassa depositi e prestiti, per conto della provincia, del comune e del consorzio che costruisce l'opera di irrigazione e per un periodo non superiore a cinque anni una somma corrispondente alla rata di ammortamento del capitale mutuato, fino a raggiungere l'ammontare complessivo delle 10 rate del concorso statale, scontate al 4 per cento. In ogni caso il pagamento alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero di Agricoltura, delle rate di ammortamento del capitale mutuato non potrà protarsi oltre l'anno successivo a quello nel quale entra in esercizio l'opera di irrigazione, fermo restando però sempre come limite insuperabile il quinquennio di cui sopra.

All'atto dell'approvazione del progetto d'arte delle opere da

costruirsi, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, nella cui circoscrizione si debbono svolgere i lavori, stabilirà il periodo massimo nel quale le opere dovranno essere compiute. In caso di sospensione dei lavori, è fatto l'obbligo all'ente costruttore ed a tutto suo rischio, di darne avviso in forma legale all'ufficio del Genio civile competente, il quale riferirà al Ministero di Agricoltura pei provvedimenti di sua competenza.

Ove le località nelle quali vengano a trovarsi le opere di irrigazione appartengano alla circoscrizione di più uffici del Genio civile, sarà competente dell'ufficio nella circoscrizione del quale i lavori avranno maggior importanza.

Qualora le rate di ammortamento come sopra pagate dal Ministero di Agricoltura alla Cassa depositi e prestiti, per conto di provincie, comuni e consorzi irrigui, non raggiungano l'ammontare complessivo della somma risultante dalle 10 quote di concorso, scontate al 4 %, la rimanenza sarà versata successivamente in tante rate annue fino al scadere del decennio, a credito dell'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, e di tali versamenti si terrà conto a scomputo dell'annualità di esigersi in seguito per l'ammortamento del mutuo.

#### Art. 8.

Il concorso statale e i mutui potranno essere concessi ai consorzi indipendentemente dal concorso, che sarà facoltativo, delle provincie e dei comuni previsto dall'art. 3 del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, (1) qualunque sia la quantità d'acqua destinata all'irrigazione, purchè in ogni caso non sia inferiore a un litro al minuto secondo.

Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escomputo di delegazioni di futura scadenza.

Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui go-

---

(1) V. pag. 1 B. A. 1921



dranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai consorzi.

#### Art. 9.

Gli istituti di emissione, il consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione gli istituti di previdenza, gli istituti di credito fondiario le Casse di risparmio, le Banche popolari, gli Istituti di credito agrario di esercizio e di miglioramento sono autorizzati a concedere mutui, per opere a scopo precipuo di irrigazione in conformità del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, e della presente legge e con norme analoghe a quelle stabilite dalla presente legge per i mutui dalla Cassa depositi e prestiti, anche per quanto concerne la delegazione a loro favore della riscossione di contributi consorziali o di sovraimposte comunali e provinciali, in deroga a qualunque disposizione di legge, di statuto o di regolamento; e il Ministero di Agricoltura potrà consentire alla cessione a loro favore dei contributi statali.

Il contributo dello Stato, stabilito in base alle spese previste nel progetto delle opere approvato dal competente ufficio del Genio civile e dal Ministero di Agricoltura, verrà liquidato a cura dell'ufficio del Genio civile sui lavori annualmente eseguiti, in proporzione all'impegno preso in base alla spesa prevista.

Le norme di cui agli articoli 53 e 54 del R. decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161 sono applicabili anche in materia di canali e di reti di pozzi costruiti a scopo d'irrigazione.

Nel caso di mutui concessi da Istituti di credito con garanzia di prima ipoteca su tutte o parte delle aree espropriate per la costruzione di opere di irrigazione, l'ipoteca s'intenderà estesa legalmente alle opere che verranno costruite; e le iscrizioni ipotecarie a garanzia dell'Istituto mutuante saranno valide in ogni caso di fronte a terzi creditori di proprietari di fondi consorziati per le opere irrigue. Tali mutui non potranno eccedere il 74 o/o del valore delle aree e della spesa prevista per l'esecuzione delle opere. La somministrazione delle somme mutate avrà luogo ra-

tealmente in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 10.

Gli atti relativi alla costituzione di consorzi di irrigazione, o diretti ad estendere, intensificare e migliorare le irrigazioni, nonchè di acquisto dell'acqua per le irrigazioni, o per riscatto di opere preesistenti e gli atti per modificazione dei precedenti contratti, statuti, o disposti da regolamenti approvati dal Ministero di Agricoltura, su parere della competente Cattedra ambulante di agricoltura, saranno registrati colla tassa fissa di lire 10 per la parte che attiene alla costituzione e al funzionamento dei consorzi di irrigazione.

E' ridotta a metà la tassa di registro per gli atti giudiziari compiuto dai consorzi di irrigazione, per le sentenze e i lodi arbitrali che concernano controversie in cui siano parte i consorzi di irrigazione. Qualora occorra trascrivere tali atti o sentenze o lodi sarà dovuta, per la trascrizione, la tassa fissa di lire 10.

La durata di tali riduzioni è di anni 10 dalla data all'atto costitutivo del consorzio. E' ridotta a metà la tassa di bollo per le delegazioni di contributi consorziali a garanzia dei mutui concessi a consorzi di irrigazione dagli Istituti di credito o dalla Cassa depositi e prestiti o dal Comitato speciale istituito con R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405.

Sono ridotte a un quinto le tasse ipotecarie per mutui ipotecari concessi a norma dell'art. 9.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 29 maggio 1873, n. 1787, e del testo unico approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - MAURI - DE NAVA - MICHELI - SOLERI - RODINÒ



67. **Provvedimenti per i fitti** (R. D. L. 9 Aprile 1922 n. 1561 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 aprile 1922 n. 91).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

L'articolo 4 del decreto-legge 8 novembre 1921, (1) numero 1561, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI

68. **Prodotti arsenobenzolici** (D. M. I. 25 Aprile 1922).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

*Per gli affari dell'Interno*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato:

che i composti arsenobenzolici (arsenobenzolo o salvarsan, scovarsenobenzolo o neosalvarsan, atoxil etc.) sono di preferenza somministrati per iniezione endovenosa nella loro applicazione erapeutica sempre più estesa ;

che essi sono facilmente alterabili e possono rimanere inquinati da sostanze tossiche ;

che la preparazione e la conservazione di essi richiede particolari e difficili accorgimenti di tecnica, sussidiata da costante controllo chimico e biologico ;

---

(1) V. pag. 253 B. A. 1921.

che in dipendenza di siffatte caratteristiche, che essi hanno per la maggior parte in comune coi vaccini, virus, sieri curativi e tossine, sussistono per i composti arsenobenzolici i motivi, pei quali la legge 8 luglio 1904 N. 360 (riprodotta negli articoli 132 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 N. 636) ed il regolamento 18 giugno 1905 N. 407 disposero e disciplinarono una speciale vigilanza sulla fabbricazione e vendita dei vaccini, virus sieri curativi tossine, determinando che essa dovesse estendersi anche ai prodotti affini,

Udito il Consiglio Superiore di Sanità ;

### **Decreta**

I composti arsenobenzolici sono compresi fra i prodotti affini ai vaccini, virus- sieri curativi e tossine di cui all'articolo 132 del testo unico delle leggi sanitarie, e per la fabbricazione e la vendita di essi devono quindi osservarsi le disposizioni e della legge e del regolamento sopra ricordati.

*Il Ministro — FACTA*

69. **Divieto esportazione di frutta ed ortaglie** (D. P. 13 Giugno 1922 n. 3831),

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento a prezzi equi delle frutta e delle ortaglie per la Città di Napoli e per le Province produttrici della Campania, mediante controllo della esportazione dei detti generi dalle provincie della Campania e della loro immissione nelle fabbriche di conserve alimentari.

Veduto i telegrammi del Ministero dell'Interno 10 giugno corrente N. 18900, e l'altro del Prefetto di Napoli in data 12 corrente N. 341;

Letto l'art. 3 della legge Comunale e Provinciale;

### **Decreta**

Con decorrenza da oggi è sospesa, fino a nuova disposizione, l'esportazione delle frutta e delle ortaglie della Provincia di



Salerno e dalla Campania per le altre Provincie del Regno e per l'estero, nonchè la loro immissione nelle fabbriche di conserve alimentari.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

I funzionari e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della rigorosa osservanza del presente decreto.

Salerno, 13 giugno 1922.

*Il Prefetto* — LUALDI

### **b) Circolari**

70. **Indennità di caro-viveri.** (C. M. T. 23 ottobre 1921 n. 18680 diretta ai Prefetti).

Pervengono di frequente al Tesoro notizie relative a indennità di caro-viveri indebitamente concesse. Tali concessioni costituiscono gravi irregolarità, perchè, oltre a produrre all'erario un onere per somme non dovute, suffragano il dubbio che le amministrazioni non curino il rigoroso accertamento delle circostanze di fatto le quali conferiscono il diritto all'assegnazione delle cennate competenze.

Il Tesoro, ogni qualvolta l'irregolarità risultava individuata, non ha mancato di richiamare l'attenzione dei competenti organi per i provvedimenti del caso: ma urge porre riparo anche agli abusi imprecisati, più difficili a colpire, potendo essi talvolta trovare favore nella eccessiva buona fede o nella soverchia larghezza con cui qualche amministrazione applica le disposizioni del caro-viveri (1).

Si ritiene pertanto necessario che ogni amministrazione — quando abbia motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni e degli atti prodotti o ritenga che gli impiegati ed agenti non abbiano, tempestivamente, denunciato le variazioni del loro stato di famiglia, portanti diminuzioni alle assegnazioni — pro-

(1) Richiamiamo l'attenzione dei Sindaci su questa importantissima circolare.

ceda subito ad un rigoroso esame della assegnazioni stesse, facendo opportune indagini di controllo, da esperirsi con tutti i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci e provvedendo sollecitamente — ove del caso — alle riduzioni ed ai recuperi necessari.

Il Tesoro, sia con circolari, sia col rispondere ai numerosi quesiti rivoltigli, ebbe più volte occasione di illustrare in qual modo sono da applicare i decreti sul caro-viveri. Non dovrebbe quindi occorrere nuovi chiarimenti. Si ritiene opportuno, peraltro di rammentare alcuni criteri, seguendo i quali sono da interpretarsi le norme, che disciplinano la concessione del detto assegno, in relazione ai tre requisiti — carico, convivenza e inabilità al lavoro — la cui coesistenza è indispensabile per conseguire, nei confronti delle persone di famiglia, le indennità in misura maggiore; di ripetere in qual modo detti criteri debbono essere osservati in pratica, seguendo, ciò, anche i pareri emessi alla Commissione coi spetta l'esame dei reclami, e di precisare quali sono i congiunti che possono conferire il diritto alla maggiore indennità.

Si ravvisa pure di dover richiamare l'attenzione: sul trattamento che può competere alle donne coniugate, impiegate dello Stato, non che sull'abuso della facoltà di reclamo, in quanto molte doglianze allegate non trovano fondamento alcun nel possesso di requisiti attendibili di fatto e di diritto.

*Carico.* — Il carico deve essere preponderante, indiscutibile: quindi non va inteso nel senso di semplice concorso nella spese di mantenimento delle persone di famiglia, ma è d'uopo sia fornita la prova irrefragabile che la persona, per la quale si chiede il maggiore assegno, grava economicamente in modo principale e prevalente sul funzionario e che questi non contribuisce soltanto al suo sostentamento ovvero a renderne migliori le condizioni.

In relazione a ciò, per l'accertamento del carico delle persone della famiglia di origine (avi, genitori, fratelli, sorelle) è necessario aver riguardo alle condizioni di diritto oltre che alle situazioni di fatto: occorre cioè sincerarsi se vi siano altri congiunti (figli, fratelli), abbiano pure una famiglia a sè, tenuti in pre-



cedenza o in pari grado, rispetto all'impiegato, a fornire gli alimenti, oppure se l'impiegato concorra con altri parenti al mantenimento di persone di famiglia; giacchè, in tali casi, non si riscontra il carico, in misura predominante, che giustifica la concessione della maggiore indennità.

Si è stabilito che non possa considerarsi a carico una persona la quale goda di un reddito mensile lordo superiore alle lire cento. Però, per la moglie, il carico si presume sempre. Vi è pure una eccezione per i genitori, pensionati di pubbliche amministrazioni, conviventi ed inabili al lavoro, che si possono ritenere a carico dei figli qualora non abbiano altri cespiti, oltre la pensione, se questa non superi le lire 200 lorde mensili, compresa l'indennità di caro-viveri, sia che sopravviva un solo genitore, sia che vivano entrambi i genitori; senza quindi elevare, in questo secondo caso, il limite a lire 400.

Così, perchè possano ritenersi a carico i suoceri e gli avi, occorre che essi non abbiano figli in condizione di contribuire al loro mantenimento: del pari i nipoti ex-filio (quelli ex-fratres sono sempre esclusi) debbono essere orfani dei genitori ovvero deve risultare provato che questi sono inabili al lavoro.

I figli, anche se minorenni, non sono a carico quanto godono redditi derivanti sia dal lavoro sia da beni patrimoniali posseduti in nome proprio.

*Convivenza* — La convivenza deve essere intesa ed attuata nel senso di coabitazione, di comunanza di vita ed unico focolare: per cui non è valida quella che avviene in modo saltuario o a lunghe intermissioni, come si verifica, a mo' di esempio, per gli insegnanti, i quali, nei periodi di ferie, ritornano presso le loro famiglie. Lo spirito e la lettera dei decreti concernenti il caro-viveri non consentono discrezioni nell'accertamento del requisito della convivenza e le Amministrazioni non sono autorizzate a valutare i motivi, fra i quali la crisi degli alloggi, per cui essa non si verifica.

Si presume la convivenza:

1°) per la moglie, salvo sia intervenuta una sentenza di separazione giudiziaria e il marito debba corrisponderle un assegno non commisurato anche all'indennità di caro-viveri ;

2°) per i parenti, a carico, per i quali è riconosciuto il diritto alla maggiore indennità e che siano ricoverati in sanatorî, manicomî od ospizi perchè affetti da infermità che richiedono cure ed assistenza speciali, anche nell'interesse pubblico.

3°) per i figli minorenni lontani, temporaneamente, dalla famiglia, per ragioni di studio e di educazione, o, se in tenera età, per motivi di allattamento.

*Inabilità al lavoro.* — L'inabilità al lavoro non deve essere occasionale e prodotta da temporanea malattia, ma bensì organica, in guisa da determinare una permanente impossibilità al lavoro : le disposizioni emanate considerano, infatti, solo il caso di persone che si trovino nella condizione di incapacità fisica abituale ad ogni occupazione. Quindi non può ritenersi inabile al lavoro nè la persona atta al disimpegno delle faccende domestiche, nè quella che, per pregiudizi o convenienze sociali, ritiene di non potersi dedicare ad una occupazione che giudica non conforme alle sue condizioni di famiglia. Si può presumere l'inabilità di una persona che ha compiuto gli anni 60 : però è prudente che la presunzione sia confermata da certificato medico, per evitare concessioni nel caso che la persona stessa, malgrado l'età inoltrata, continui a procurarsi un reddito mercè l'esercizio della propria attività.

*Persone di famiglia.* -- Le disposizioni in materia di caro viveri non specificano quali congiunti, oltre il coniuge e la prole, siano da comprendersi nella generica indicazione di persone di famiglia e possano quindi — se conviventi, a carico a minorenni oppure inabili al lavoro, giusta i suesposti criteri -- conferire il diritto all'indennità in misura maggiore.

Il Tesoro ha stabilito che, agli effetti delle disposizioni stesse, possano essere considerate persone di famiglia i genitori, gli avi, i fratelli e le sorelle, i suoceri e i nipoti ex-filio e che non



spetti invece l'indennità per il patrigno e la matrigna, i generi e le nuore, gli zii, i cognati, i fratellastri ed i nipoti ex-fratre. Per gli avi, suoceri e nipoti ex filio trattasi però di concessioni fatta in via equitativa, su proposta della Commissione per l'esame dei reclami in materia; le relative quote di caro-viveri non debbono quindi essere assegnate con effetto retroattivo, bensì con decorrenza dalla data delle domande dei singoli interessati, purchè posteriori al 1° gennaio 1921.

Il solo vincolo religioso non basta ad attribuire la qualità di coniuge agli effetti del caro-viveri.

Nella prole debbono comprendersi anche i figli legalmente adottati, i figliastri ed i figli naturali riconosciuti.

*Donna coniugata impiegata dello Stato* — Alla donna impiegata dello Stato, se coniugata con estraneo all'Amministrazione statale, è riconosciuto il diritto d'indennità di caro-viveri, autorizzata col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nella misura di L. 100 mensili: non le è stato invece riconosciuto il diritto alle quote suppletive per i figli minorenni. Il Tesoro ha ammesso che il primo comma dell'articolo 3 del citato decreto luogotenenziale n. 1314, che concede dette quote, venga applicato anche al personale femminile, quantunque ivi si parli di personale ammogliato; però ha ritenuto che il diritto al beneficio della disposizione stessa sussiste solo nel caso concorrano i requisiti richiesti. E, per quanto si riferisce al carico dei figli, esso è fuori dubbio solo quando il marito dell'impiegata sia inabile al lavoro, cioè nell'impossibilità organica permanente di occuparsi e nemmeno in grado di provvedere comunque altrimenti alla famiglia. Quanto tale circostanza non si verifichi è al marito che devono, principalmente, far carico i figli, e alla moglie non è quindi, possibile riconoscere il diritto a quote suppletive. Per analoga considerazione si è ritenuto che alla donna impiegata dovesse competere la indennità autorizzata col Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, nella misura fissata di L. 100, con l'esclusione di qualsiasi quota suppletiva, salvo, s'intende, il caso di

inabilità del marito. Se ambedue i coniugi sono impiegati dello Stato, spetta solo al marito l'indennità massima, comprese le quote suppletive per i figli e per la moglie: a quest'ultima compete soltanto l'indennità minima sua personale, non potendo lo stesso titolo valere per il conferimento della maggiore indennità a due distinte persone.

**71. Documentazione delle domande di liquidazione di pensione e della indennità per una volta tanto in luogo di pensione.** (C. M. I. 2 Maggio 1922 n. 2947 diretta ai Pretti).

A seguito della disposizione contenuta nell'art. 17 (n. 2, lettera b) del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144 relativa al trattamento di pensioni degli impiegati dello Stato, questo Ministero è venuto nella determinazione di sopprimere la compilazione e l'invio agli interessati delle copie ed estratti conformi di tutti i decreti di nomina, promozione, aumenti periodici di stipendio, collocamento in aspettativa e successivo richiamo in servizio ed in genere di tutti quei provvedimenti, che determinano una nuova posizione del funzionario, sia per riguardo agli stipendi, sia per riguardo alla valutabilità dei servizi.

In dipendenza di sopra, i documenti da presentarsi da coloro che fanno richiesta per la liquidazione della pensione o della indennità per una volta tanto, sono i seguenti:

1° domanda in carta bollata da L. 2 diretta alla R. Corte dei Conti (Segretario generale) per la liquidazione delle pensione o della indennità per una volta tanto, per quelli che non hanno diritto a pensione. Tale istanza dovrà contenere l'indicazione del domicilio eletto;

2° domanda in carta semplice diretta al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Segretariato, Divisione V) per ottenere la concessione d'acconto. Questa richiesta non dovrà presentarsi per la liquidazione dell'indennità una volta tanto, in luogo di pensione;



3° atto di nascita ;

4° l'estratto matricolare rilasciato dalla competente autorità per coloro che hanno prestato servizio militare, ovvero il certificato comprovante l'esito negativo di leva.

5° stato di servizio da completarsi per cura della competente Amministrazione centrale per ciò che riflette gli estremi della registrazione dei singoli provvedimenti alla Corte dei conti e per quanto si riferisce alle variazioni avvenute dopo il 1. ottobre 1918.

A corredo del documento dovrà essere unite alla copia del decreto di nomina. Qualora poi l'impiegato, nel decorso della sua carriera, abbia avuto interruzioni (aspettative, ecc.) nel servizio, dovranno essere allegate la copia del decreto che tale interruzione dispose e quella del successivo provvedimento di richiamo.

Nell'interesse dei funzionari si avverte che le pensioni potranno essere liquidate tanto più sollecitamente, quando la documentazione completa e regolare non richieda carteggi derivanti da omissioni od irregolarità.

Le predette norme relative alla presentazione dei documenti si applicano solo per gli impiegati in servizio al 1. ottobre 1919 (giorno dell'andata in vigore del citato decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970) e per loro famiglie, mentre che per gli assunti impiegati dopo tale data, dovendo emanarsi in base all'art. 23 della legge 21 agosto 1921, n. 1144, le norme speciali relative al loro trattamento di quiscenza, saranno dato a suo tempo nuove disposizioni.

*Per il Ministro*

DE CAPITANI D' ARZAGO.

**72. Concessione di mutui agli enti locali da parte della Cassa Depositi e Prestiti (C. P. 2 Giugno 1922 n. 12985 diretta ai Sindaci).**

Si comunica per opportuna notizia :

Il Ministro del Tesoro avverte che la Cassa Depositi e Prestiti, considerata la situazione attuale delle sue disponibilità, in

relazione agl'ingenti impegni che su di esse si sono venuti accumulando, e che continuano ad accumularsi, anche in dipendenza di necessità di carattere politico sociale, si è vista costretta a porre una remora all'accoglimento delle domande di mutuo che innumerevoli, le pervengono incessantemente ; il che torna, d'altra parte, a vantaggio degli stessi Enti locali, la cui corsa allo indebitamento costituisce uno dei fenomeni più preoccupanti della grave crisi ond'è presentemente travagliata l'economia nazionale.

E' d'uopo, che le SS. LL. richiamino su ciò l'attenzione delle Amministrazioni dipendenti, esortandole a porre un freno alle continue richieste di credito che esse rivolgono alla Cassa suddetta.

Convieni, inoltre, che le SS. LL. diano corso sollecito soltanto a quelle domande di prestito che risultino suffragate da evidenti ragioni di assoluta ed improrogabile necessità e di vero ed efficace contributo alla soluzione del problema della disoccupazione, e che in tutti casi, limitino, per ora, il parere favorevole alla somma strettamente necessaria in un periodo di tempo severamente circoscritto.

*Il Prefetto — Lualdi*

73. **Scarto di atti** (C. P. 13 Giugno 1922 10463 diretto ai Sindaci).

Risulta che dai locali Comitati Croce Rossa Italiana vengono rivolte vive premure alle pubbliche amministrazione, perchè sia dato nuovo e vigoroso impulso a scarto di atti. Il Ministero cui incombe l'obbligo di assicurazione l'integrità del patrimonio storico nazionale, pur rendendosi conto del nobile scopo cui mirano tali richieste, deve richiamare ancora una volta l'attenzione delle SS. LL. sull'esatta applicazione delle disposizioni vigenti in materia, perchè ha avuto modo di constatare che non tutte le proposte di scarto sono compilate secondo le norme prescritte.

Al riguardo giova ricordare che l'inutilità delle carti da cedere alla Croce Rossa, indipendenza delle legge 31 marzo 1921, N. 378, deve essere sempre riconosciuta mediante la ispezione diretta degli atti di dalla Commissione della quale, giusta l'rt. 69



del R. D. 2 ottobre 1911, N. 1163, deve far parte il soprintendente o il direttore dell'archivio di Stato della circoscrizione o un suo incaricato.

S'intende che per gli archivi degli uffici del mezzogiorno e della Sicilia, le attribuzioni di Commissario ministeriale sono demandate rispettivamente al soprintendente dell'archivio di Napoli e di Palermo.

Si pregano le SS. LL. d'impartire analoghe istruzioni ai capi dei dipendenti Uffici non senza raccomandare la rigorosa applicazione al fine precipuo di evitare inconsulti scarti di documenti.

Si gradirà un cenno di assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto* — LUALDI

74. **Misure precauzionale contro la rabbia** (C. P. 19 Giugno 1922 n. 16526 diretta ai Sindaci).

Mi viene riferito che le disposizioni governative in vigore, intese a limitare il numero dei cani e ad impedire la circolazione, di quelli sprovvisti di museruola, non vengono attuate nei Comuni della Provincia col prescritto rigore. Vengono infatti con frequenza segnalati a quest'Ufficio casi di morsicatura infette a persone da cani girovaghi, spesso tenuti in sospetti di rabbia.

Non possono sfuggire alle SS. LL. i pericoli e le preoccupazioni cui le popolazioni sono esposte per effetto degli inconvenienti lamentati. Epper ciò si ritiene opportuno d'intensificare l'azione di vigilanza e di controllo per la rigorosa attuazione delle misure precauzionali riguardanti la detenzione dei cani e la profilassi della rabbia.

Nel ricordare che le disposizioni relative furono pubblicate nei bollettini amministrativi del 1919 a pag. 87, del 1920 a pag. 135, del 1921 a pag. 66 e del 1922 a pag. 68, porgo viva preghiera alle SS. LL. di curare che :

1°) sia provveduto alla compilazione del Regolamento Comunale di cui al D. L. 12 Settembre 1918 N. 1393;

2°) in tale regolamento siano comprese le norme di carattere tribulatorio e profilattico, saniterio per combattere la rabbia.

3°) sia preveduto all'accalappiamento dei cani girovaghi sprovvisi di museruola :

4°) sia richiamato il personale di vigilanza dipendente dal Comune alla rigorosa osservanza delle proprie incombenze, rilevando le eventuali infrazioni alle disposizioni in vigore e promovendo a carico dei contraventori le opportune misure di rigore.

Speciale raccomandazione si rivolge ai Comuni sul cui bilancio comunale gravano spese pel personale accalappiacani.

Attendo un cenno d'assicurazione.

*Il Prefetto — LUALDI*

**75. Riappalto delle esattorie e del e ricevitorie e casse provinciali per il decennio 1923-1932** (C. P. 13 Giugno 1622 n. 13517 diretta ai Sindaci).

Ai sensi della circolare in data 18 aprile 1922 N. 9444 colla fine del corrente mese scadrebbero i termini per la presentazione delle domande di conferma sia da parte degli esattori delle imposte che da parte dei ricevitori provinciali attualmente in carica.

Tenuto presente tutta via che perdurano le condizioni per le quali vennero disposte le proroghe precedenti, in quanto il disegno di legge che modifica le disposizioni sulla riscossione delle imposte non è stato ancora discusso, il Ministero delle Finanze consente una nuova proroga per la presentazione delle domande del genere fino al 30 giugno prossimo corrente.

Si fa notare che la proroga s'intende concessa tanto agli esattori delle imposte quanto ai ricevitori provinciali.

*Il Prefetto — Lualdi*

**76. Istituto di assistenza nazionale ai combattenti** (C. P. 19 giugno 1922 n. 2513 diretta ai Sindaci).

E' sorto a Roma, col plauso e l'interessamento del Governo e sotto la presidenza di S. E. l'Ammiraglio Del Bono, Senatore del Regno, l'Istituto di Assistenza Nazionale ai Combattenti.



Scopo precipuo dell'Istituto è di raccogliere somme per la fondazione di un Ente di Credito, che possa assicurare ai superstiti e agli orfati della guerra quelle facilitazioni alle intraprese le quali non sono consentite oggi, se non attraverso debiti onerosi. In tal modo si potrà conseguire il finanziamento di piccole industrie, di aziende agricole, commerciali, ecc. e sarà altresì possibile provvedere ad anticipi, cauzioni e garanzie per la sistemazione e l'impiego dei combattenti disoccupati.

Circa i contributi, previsti dallo Statuto dell'Ente, essi saranno in proporzione delle condizioni sociali dei contributori, vale a dire da un contributo unico di L. 1000 per ogni milione di capitale versato, da richiedersi a Società industriali e commerciali; da un contributo unico a L. 1000 per ogni milione di patrimonio denunciato; da un unico contributo di L. 10,000 per parte dei Comuni che oltrepassano la popolazione di 200,000 abitanti, da un unico contributo di L. 1000 per parte dei Comuni da 50 a 100,000 abitanti; da un unico contributo di L. 1000 per parte dei Comuni al disotto dei 50,000 abitanti; da un unico contributo di L. 2000 per parte delle Amministrazioni Provinciali; dal versamento di tutte le somme disponibili finora raccolte da privati, Comitati, Associazioni ed Enti pubblici sorti allo scopo di assistere gli ex combattenti e i loro ascendenti o discendenti orfati, da concessioni governative varie, da concessioni estere non ledenti la dignità nazionale; da garanzie dello Stato per la negoziazione delle polizze, le quali dovranno venire accettate da Enti pubblici a titolo di cauzione alla pari, ecc. V'ha poi il contributo unico di L. 60 per un anno, pagabile in rate mensili successive di L. 5, che permette ad ogni cosciente cittadino di assolvere il suo debito verso i combattenti,

Per l'Amministrazione della Banca sarà provveduto con apposito regolamento. Gli utili di gestione, giusta lo Statuto dell'Istituto, verranno adibiti per un terzo all'aumento del capitale, per due terzi a favore degli orfani, delle vedove, degli invalidi e dei loro parenti bisognosi.

Attesa la finalità che il nuovo ente si propone, interesse vivamente la S. V. a voler prestare tutta la sua cooperazione per la formazione del Comitato municipale previsto dallo Statuto dell'Ente medesimo, dotandolo possibilmente di un locale gratuito, e curando che di esso facciamo parte le personalità più notevole del Comune, i rappresentanti dell'industria, del commercio, del censo e del lavoro, senza distinzione di partiti o fazioni, nell'interesse supremo della sistemazione economica dei combattenti, che è gran parte del riassetto generale del Paese.

Confido nell'azione solerte che V. S. andrà a svolgere, affinché il Comitato predetto oltre che funzionare al più presto, dia serio affidamento per la buona riuscita dell'impresa ed intanto avverto che, per le pratiche e quanto altro occorra, il costituendo Comitato Comunale potrà tar capo a questa Prefettura, in atteso della definitiva formazione del Comitato Provinciale.

*Il Prefetto — Lualdi*

**77. Ripristino della facoltà ai comuni di imporre il dazio di consumo sulle carte da gioco.** (C. P. 23 giugno 1922 n. 15807 diretta ai sindaci).

Con l'art. 8 del R. D. 14 maggio 1922 n. 681 è stato abrogato, con effetto dal 1 luglio p. v., l'art. 12 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916 n. 1525, allegato L, col quale erano state dichiarate esenti da dazio comunale le carte da gioco, a partire dal giorno in cui lo Stato ne assumeva la vendita, mediante corresponsione ai comuni, da parte del Ministero delle Finanze, di un annuo canone sulla media delle riscossioni da essi effettuate per dazio su tale genere nel triennio 1911-1913.

Conseguentemente dal 1 luglio p. v. le carte da gioco dovranno essere considerate, nei rapporti daziari, secondo i concetti normali della legge e del regolamento daziari, e cesserà in pari tempo la corresponsione a favore dei comuni dell'anzidetto assegno consolidato.

*Il Prefetto — LUALDI*



78. **Rivista generale ai quadrupedi ed autoveicoli.** (C. P. 22 giugno 1922 n. 15399 diretta ai sindaci).

Il Ministero della guerra ha disposto che nel venturo anno solare 1923 abbia luogo, a cura del Comando del Comando del Corpo d'Armata di Napoli la rivista generale ai quadrupedi ed autoveicoli esistenti nel territorio di propria giurisdizione. Le operazioni relative avranno inizio col 1 gennaio 1923 e per quanto riguarda gli autoveicoli, saranno per ora limitate agli autocarri, autobus, trattori e carri rimorchio per trazione meccanica.

Detta rivista avendo per iscopo l'accertamento delle risorse in quadrupedi ed autoveicoli idonei al servizio militare e la loro precettazione per eventuali bisogni di mobilitazione, è indispensabile che i registri inerenti agli autoveicoli siano perfettamente aggiornati e che i dati in essi contenuti rappresentino la reale ed esatta situazione delle risorse della provincia.

Tanto si comunica a V. S. per opportuna norma e conoscenza e per le predisposizioni di propria competenza.

*Il Prefetto* — LUALDI

79. **Vendita di medicinali provenienti dalla Germania.** (C. M. I. 22 giugno 1922 n. 20300 - 25 - 42614 diretta ai Prefetti).

Sono note alle SS. LL. le disposizioni dettate dal Ministero del Tesoro per lo smaltimento dei prodotti farmaceutici pervenuti dalla Germania in conto riparazioni dei danni di guerra e, in modo speciale, per facilitare agli Istituti ospedalieri il rifornimento dei medicinali sul deposito di quei prodotti.

Ora, consta che molti dei suddetti Istituti Ospedalieri pur avendo la necessità di simile rifornimento e riconoscendo l'utilità delle facilitazioni offerte, debbono astenersi dal provvedervi, per le difficoltà finanziarie nelle quali si dibattono. Consta altresì che per molti istituti, tali difficoltà pervengono dalla laboriosità della realizzazione dei crediti da essi professati verso il Ministero della Guerra per rette di spedalità di militari infermi.

In vista di ciò, e nello intento di appianare contemporaneamente nel modo più pratico e spedito tale duplice ordine di difficoltà, il Ministero del Tesoro è venuto nella determinazione di autorizzare gli Ospedali Militari incaricati dal Ministero della Guerra di pagare le rette di spedalità sovraccennate a trattenere sulle somme dovute pel titolo dirette agli Ospedali Civili, l'importo dei medicinali che a queste ultime verranno somministrati dalla Farmacia Centrale Militare di Torino, sì che questi, possono, con il prelievo dei medicinali loro occorrenti, compensarsi dei crediti di spedalità militari.

Tale determinazione, pregasi le S.S. I.I. di recare a sollecita conoscenza degli Istituti Ospedalieri della Provincia, anche in relazione con la precedente circolare ministeriale del 3 maggio u. s. numero 20300-25-31572; soggiungendo loro che le richieste dei medicinali di cui abbisognano dovranno essere dirette alla mentovata farmacia Centrale Militare di Torino, pel tramite del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Militare competente della rispettiva giurisdizione; e che le richieste medesime dovranno essere accompagnate, almeno per la prima volta, da una deliberazione del Consiglio Amministrativo dell'Ospedale Civile richiedente, che dia mandato a quello dell'Ospedale Militare giurisdizionale di trattenere l'importo dei medicinali forniti, sulle somme come sopra dovute dall'amministrazione della guerra per la cura e il mantenimento di militari infermi.

*Pel Ministro* — LUTRARIO

---

---

Directore responsabile — Rag. Gabriele Marra



- Roccamadama* — Mutuo L. 203,000 per opere pubbliche, approva.  
*Mercato S. Severino* — Stipendi arretrati uff. Sanitari e medici condotti, ordina emissione mandato d'ufficio.  
*Ravello* — Modifica capitolato condotta medica, approva.  
*Laurino* — Tariffa tassa esercizi e rivendite, approva.  
*Tortorella* — Modifica regolamento organico, ordinanza.  
*Salerno* — Pescheria-Mutuo di lire zoomila, approva.

## PREFETTURA DI SALERNO

ELENCO degli idonei alle funzioni di agenti o commessi daziarii.

### Sessione straordinaria

(22-23 giugno 1922)

	Prova scritta	Prova orale	Totale
Arenella Giovanni fu Raffaele	18	18	36
Basile Giuseppe di Domenico	18	18	36
Corbo Antonio di Emilio	21	24	45
Del Forno Francesco di Michele	22	24	46
Elefante Bonaventura fu Aniello	18	22	40
Galluzzi Alberto fu Luigi	24	27	51
Giannattasio Giuseppe di Michele	21	24	45
Leone Vincenzo fu Vito	27	27	54
Mauri Giuseppe fu Vito	21	23	44
Napoli Vincenzo fu Antonio	24	21	45
Piciocchi Luigi di Antonio	18	18	36
Polazzi Renato fu Rodolfo	23	24	47
Russo Michele fu Giovanni	21	18	39
Sica Prospero di Salvatore	22	20	42
Tortora Giuseppe fu Giovanni	24	21	45

### LA COMMISSIONE

*Presidente* : E. Rossi Marcelli — *Membri* : Dott. Adinolfi —  
 Rag. Marra — *Segretario* : Dott. Ruggi D'Aragona.

## Pro orfani di guerra

La Ditta Barucci e Malaspina di Roma (Via Belsiana, 29) è stata autorizzata dal Comitato Centrale pro Orfani di Guerra a porre in vendita, a beneficio degli orfani di guerra, un pregevole album fotografico (costituito di trenta fotografie) delle cerimonie svoltesi nella Capitale per le onoranze al milite Ignoto,

Attesa la finalità altamente patriottica ed umanitaria della iniziativa, si pregano i Sindaci di voler cooperare per la diffusione di detto album, all'uopo interessando le Associazioni ed i Comitati locali ed invitando le primarie Ditte commerciali a curarne la vendita.

La raccolta di fotografie è rilegata in elegante cartella di tela con iscrizioni in oro e costa L. 60.

---

## CONCORSO

*Atena Lucana* — E' aperto il concorso per la condotta medico-cerusica con lo stipendio di L. 4000 per condotta residenziale delle prime cento famiglie povere più il caro viveri. Scadenza 31 luglio.

Per le altre condizioni stabilite dal capitolato rivolgersi alla Segreteria del Comune.

---

## PUBBLICAZIONI

**G. Martino** — *La celebrazione del matrimonio per richiesta fuori del Comune di residenza degli sposi* — Como, Tip. Editrice Ostinelli L. 3,50.

E' un pregevole manualetto teorico-pratico che raccomandiamo vivamente ai segretari comunali. Il manualetto è diviso in sei parti: con la prima l'A. dimostra l'improprietà teorica della forma di delegazione istituita col R. D. 15 novembre 1865, con la seconda e terza parte tratta del dritto, con la quarta e quinta delinea la norme di procedura e con la sesta sono state raccolte tutte le formule occorrenti alle pratiche relative da compilarsi dagli interessati a dagli ufficiali di Stato Civile.

---

## Onorificenze

Con decreto 10 corrente il D.r cav. uff. Pasquale de Feo, questore della nostra provincia, è stato nominato commendatore della Corona d'Italia e con decreto 11 corrente il D.r Roberto Ruggi d'Aragona, consigliere aggiunto, veniva nominato Cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia.

Congratulazioni vivissime.

\*  
\*  
\*

Con recente disposizione il rag. Mario Cascini di questa Prefettura veniva decorato della croce al merito di guerra.

Vivissime felicitazioni.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## ➡ SOMMARIO ◀

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

80. *Regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921 n. 1312 concernente l'assicurazione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra* (R. D. 29 gennaio 1922).
81. *Operazioni forestali per conto di terzi* (D. M. A. 31 marzo 1922).
82. *Modificazioni al Regolamento 29 luglio 1909 n. 716 per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotule.* (R. D. 7 maggio 1922).
83. *Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse* (L. 11 giugno 1922).
84. *Autorizzazione alla compravendita e alle locazioni di alberghi* (R. D. 28 maggio 1922).
85. *Zona di rispetto dei cimiteri* (L. 11 giugno 1922).
86. *Modificazioni al regolamento della tassa imponibile della Camera di Commercio di Salerno* (R. D. 19 maggio 1922).

#### b) Circolari

87. *Applicazione delle disposizioni eccezionali in materia di alloggio* (C. M. I. 19 gennaio 1922).
88. *Regolamenti comunali - Altezza degli edifici* (C. M. I. 9 giugno 1922).
89. *Erogazione dei sussidi sul fondo dei pubblici spettacoli.* C. M. I. 28 dicembre 1921).
90. *Contabilità trasporti carcerari* (C. P. 13 luglio 1922).
91. *Prezzo del grano* (C. P. 12 luglio 1922).

(Continuazione in copertina)

92. *Prezzo del grano* (C. P. 14 luglio 1922).

93. *Licenza di circolazione autoveicoli e certificati di idoneità condurre autoveicoli.* (C. P. 14 luglio 1922).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Comunicazioni — Esami per idoneità al notariato — Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione — Concorso — Pubblicazioni.*

### Giunta Provinciale Amministrativa

(continuazione)

*Sarno* — Aumento salario al giardiniere del cimitero, approva.

*Nocera Inf.* — Acquisto suolo sistemazione via Calesi, approva.

idem. — Costruzione nuove aule scolastiche Mutuo L. 390.000, approva,

*Petina* — Rinnovazione contratto tesoreria, approva.

*Serre* — Illuminazione elettrica, approva.

*Roscigno* — Concessione spazio, approva.

*Eboli* — Mutuo per riscatto prestiti onerosi, approva.

*Roccadaspide* — Concessioni sussidi combattenti, approva.

*Sanza* — Capitolato condotta medica, approva con modifiche.

*Positano* — Modifica capitolato medico, approva.

*Palomonte* — Modifica regolamento esercizi e rivedite, approva.

*Sarno* — Nomina commissioni per concorso al posto del Comandante e guardie municipali, approva.

*Valle dell'Angelo* — Vendita piante bosco Mercurio, approva.

*Vallo* — Demanio premiscuo. Usurpazione fontanine, approva.

*Pellezzano* — Aumento assegno alla telefonista, ordinanza.

*Buccino* — Modifica pianta organica farmacie, parere favorevole.

*Sarno* — Via Nunziante. Basolamento, approva.

*Ogliastro, Controne, Celle Bulgheriai, Amalfi, Pisciotta, S. Gregorio Magno, Salento, Roscigno, S. Mauro la Bruca*, bilancio 1922, autorizza eccedenza sovrimposta.



## Parte I.

### Leggi e decreti

80. Regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (R. D. 29 Gennaio 1922 n. 92 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 Febbraio 1922 n. 41),

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, (1) concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, composto di trentadue articoli e visto, d'ordine Nostro il ministro proponente.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONÒMI — BENEDUCE — DE NAVA  
— MAURI — BELOTTI — MICHELI.

#### Art. 1.

Nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono iscritti gl'invalidi che possiedono i requisiti stabiliti dalla legge stessa, abbiano conseguito pensione privilegiata di guerra o assegno rinnovabile o temporaneo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 2 del presente regolamento.

Gl'invalidi che siano affetti da lesioni ascritte o ascrivibili ad una delle voci di nona categoria contemplate nell'art. 2 della legge continuano a beneficiare delle disposizioni sul collocamento obbligatorio anche dopo la scadenza dell'assegno temporaneo.

La stessa disposizione si applica agl'invalidi di decima cate-

---

(1) V. pag. 246 B. A. 1921.

goria limitamente alle voci contemplate nell'art. 2 della legge, anche dopo la liquidazione dell'assegno per una volta tanto.

Art. 2.

Il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione è prova sufficiente che l'invalido si trova nelle condizioni di cui all'articolo precedente, salvo che la concessione sia stata effettuata a favore di borghesi danneggiati per fatto di guerra.

In mancanza di libretto o di decreto è prova sufficiente l'estratto del verbale di visita collegiale semprechè l'invalido possa dare anche la prova di percepire assegni di convalescenza dal corpo militare che lo amministra.

Art. 3.

Il datore di lavoro che spontaneamente occupi invalidi non soggetti alle disposizioni di legge per avere perduto ogni capacità lavorativa, ha facoltà di conteggiarli nella percentuale degli invalidi che è tenuto ad occupare nella sua azienda.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 8 della legge si applicano, oltre che alle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni o alle aziende municipalizzate, anche agli istituti di Stato, alle banche di emissione, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, agli enti in genere di diritto pubblico, e a tutte le altre amministrazioni o istituti nei riguardi dei quali l'autorità governativa, centrale e locale, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, può disporre l'approvazione, l'annullamento o la sospensione dei provvedimenti adottati dagli organi deliberativi e esecutivi delle medesime amministrazioni o istituti.

L'amministrazione della Real Casa è parificata all'amministrazione statale per quanto riguarda l'applicazione della legge.

Le aziende di cui al presente articolo a carattere industriale possono optare per il trattamento previsto per i datori di lavoro di cui all'art. 11 della legge e in tal caso tali aziende saranno



soggettate a tutte le disposizioni stabilite al riguardo dalla legge e dal regolamento.

#### Art. 5.

Le aziende esercenti ferrovie e tranvie concesse all'industria privata sono soggette alle disposizioni dell'art. 8 della legge.

Sino a che non sarà provveduto con decreto Reale a stabilire le norme cui devono essere assoggettate le aziende medesime per il personale dei servizi attivi, tali aziende saranno soggette alle disposizioni dell'art. 9.

#### Art. 6.

Ai sensi dell'art. 8 della legge sono ritenuti ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede, secondo gli ordinamenti di ogni singola amministrazione, istituto od ente, senza speciale anzianità o senza particolari meriti di servizio acquisiti nella stessa amministrazione o in amministrazioni affini. Ove non esistano organici per gradi o anzianità si considerano ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede per ciascuna categoria, secondo gli ordinamenti dell'ente, senza speciale esperienza professionale.

Nell'applicazione dell'art. 8 della legge saranno rispettati i diritti ad impiego nei ruoli, che siano stati acquisiti, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, per effetto della legge 5 ottobre 1920, n. 1431.

Le proporzioni di impiego per gli invalidi stabilite dall'art. 8 della legge sono applicabili anche per i ruoli speciali e tecnici.

La precedenza di cui all'art. 8 della legge riguarda esclusivamente il collocamento e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti.

#### Art. 7.

Le amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'art. 8 della legge, daranno notizia alla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di tutti i posti messi a concorso.

Le aziende e gli istituti di cui allo stesso articolo faranno le stesse comunicazioni alla rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale competente nel territorio ove le aziende e gli istituti suddetti hanno la loro sede.

La rappresentanza provinciale dell'Opera darà notizia alla sede centrale dei concorsi dei quali ha avuto comunicazione ai sensi del presente articolo.

#### Art. 8.

Nel numero dei dipendenti occupati presso i datori di lavoro, di cui all'art. 11 della legge, s'intende compreso solo il personale maschile.

Per le aziende costituite in cooperativa nella determinazione del numero dei dipendenti non si tiene conto del numero dei soci salariati.

#### Art. 9.

Le domande di esonero in base all'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1512, debbono essere presentate al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Entro un mese dal giorno in cui il ministro del lavoro abbia negato l'esonero, per gli effetti dell'art. 15 della legge, il datore di lavoro deve provvedere all'assunzione degli invalidi a norma di legge.

#### Art. 10.

Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e succursali, stabilimenti in altre provincie, semprechè siano soggette alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, dovranno fare la denuncia di cui all'art. 14 della legge distintamente per le singole provincie alle competenti Giunte provinciali o complessivamente all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

L'Ufficio nazionale, tenuto conto del numero dei mutilati disponibili in ogni provincia e delle condizioni dell'industria, può



consentire che un'azienda assuma in una provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre provincie.

I datori di lavoro che esercitano o lavorazioni a carattere stagionale o di breve durata, per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degl' invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

#### Art. 11.

Il datore di lavoro può adibire gli invalidi nei reparti o posti per i quali li ritiene più adatti, purchè raggiunga, nella occupazione complessiva di invalidi, le proporzioni prescritte dalla legge.

#### Art. 12.

Negli aumenti e nelle riduzioni del personale, come pure nei licenziamenti, i datori di lavoro devono procedere in modo che non risulti diminuita, nel complesso, la proporzione tra personale valido ed invalido stabilita dalla legge. In caso di vacanza di posti per effetto delle disposizioni di questo articolo, le nuove assunzioni d'invalidi devono essere fatte senza ritardo.

#### Art. 13.

L'invalido di guerra disoccupato, ove intenda avvalersi delle disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, deve inoltrare domanda alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi anche a mezzo della Commissione comunale di avviamento al lavoro, istituita nel comune ai sensi del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, ovvero, in assenza, a mezzo del sindaco del comune di residenza.

L'ufficio a cui la domanda è presentata dovrà rilasciarne ricevuta.

#### Art. 14.

La domanda di cui al presente articolo dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo, e precisamente:

a) quando l'invalido sia già provvisto di pensione di guerra è sufficiente la presentazione di un documento (decreto di concessione di pensione, certificato rilasciato dal sindaco, attestazione notarile) atto a provare che l'invalido stesso ha titolo di pensione, assegno rinnovabile o temporaneo;

b) quando l'invalido sia in attesa di pensione, all'estratto di visita collegiale deve essere allegato un documento che, a norma dell'art. 2 del presente regolamento, dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare;

c) nel caso che l'assegno temporaneo di 9. categoria sia scaduto e nel caso in cui la liquidazione dell'assegno di 10. categoria per una volta tanto sia stata effettuata, l'invalido presenterà tutti i documenti atti a provare che antecedentemente alla data della domanda abbia usufruito di assegno di 9.<sup>a</sup> e 10.<sup>a</sup>, categoria per le voci specificate all'art. 2 della legge;

2. tutti i documenti, gli eventuali titoli e referenze atti a dimostrare le attitudini lavorative o professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3. un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, o di un solo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado di invalidità.

#### Art. 15.

Il certificato medico, di cui al n. 3 dell'articolo precedente, dovrà contenere una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo a proficuo lavoro almeno in qualche professione o mestiere.

Per gli invalidi da lesioni ascritte alla 9.<sup>a</sup> o alla 10.<sup>a</sup> catego-



ria, il medico dovrà esplicitamente dichiarare se l'invalidità sia contemplata in una delle voci seguenti:

*Nona categoria — Voci:*

4. La perdita totale delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani.

5. La perdita totale di uno degl'indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

6. La perdita delle ultime due falangi di uno degl'indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle ultime tre dita di una mano, o di quattro, tra le due mani.

7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.

8. La perdita delle falange ungueale dei due pollici.

9. La perdita della falange ungueale di uno dei pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

10. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici, nè degli indici.

*Decima categoria — voci:*

3. La perdita delle due ultime falangi di due dita, di una o delle due mani, quando non siano quelle dei pollici, nè degli indici.

4. La perdita delle falange ungueale di uno dei pollici.

5. La perdita della falange ungueale dei due indici oppure la perdita della falange ungueale di quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici, nè gl'indici.

Agli effetti dell'art. 2 della legge si ritengono esclusi dal collocamento obbligatorio senza bisogno di accertamenti sanitari coloro che risultano affetti da:

- a) tubercolosi polmonare in atto;
- b) malattie contagiose;
- c) qualsiasi forma di alienazione mentale.

## Art. 16.

Le domande presentate dagli invalidi alle Commissioni comunali di avviamento al lavoro o ai sindaci saranno trasmesse, entro tre giorni dalla data di consegna al rappresentante provinciale dell'Opera nazionale invalidi, o, in mancanza, alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione che, agli effetti della legge si intende in tal caso sostituita alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale.

## Art. 17.

Spetta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale deliberare in ordine alla qualità di invalido ai sensi della legge, tenuto conto dei documenti da essi esibiti e dei risultati della eventuale visita medica collegiale. La rappresentanza dell'Opera nazionale, o, in mancanza, la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, qualora dai documenti presentati accerti che l'invalido non si trova nelle condizioni per essere iscritto nel ruolo provinciale degli invalidi, ne rifiuterà la iscrizione dandone immediato avviso all'interessato.

Resta in ogni caso aperto il ricorso alla Giunta centrale del collocamento e della disoccupazione tanto da parte del datore di lavoro come dell'invalido.

*(Continua)*

81. **Operazioni forestali per conto di terzi.** (D. M. A. 31 marzo 1922).

## IL MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1879, registrato alla Corte dei Conti il 7 detto mese, vol. 87, decreti amministrativi, pag. 252, col quale si approvano le istruzioni per la Amministrazione forestale dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni riguardanti i depositi per le operazioni forestali da farsi per conto di terzi ;



Udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle foreste;

Udito il Ministro del Tesoro;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Gli articoli 131, 132, 140, 141, 142, 144, 145, 146 e 147 delle ricordate Istruzioni per l'Amministrazione forestale dello Stato approvate con decreto Ministeriale 4 novembre 1879 sono soppressi e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

a) per tutte le perizie, verifiche ed altre operazioni tecniche che si eseguono dai funzionari forestali, a richiesta, sia delle Autorità tutorie che dei Comuni, Corpi morali o privati tanto per i boschi vincolati quanto per gli svincolati, sono loro dovute le indennità di missione, pernottazione, chilometraggio, ecc., stabilite dalle vigenti disposizioni.

Le rispettive tabelle sono rivedute ed approvate dall'Ispettore Capo del Ripartimento, nella cui giurisdizione si effettua l'operazione e, ove questa sia stata compiuta dallo stesso ispettore capo, la revisione ed approvazione della tabella è riservata al Ministero;

b) le richieste per tali operazioni debbono essere dirette dall'Ispettore Capo del Ripartimento, nella cui giurisdizione debbono eseguirsi, e le operazioni stesse debbono essere eseguite dai funzionari appartenenti al distretto, nella cui giurisdizione è situato il fondo, nel più breve termine possibile;

c) allorchè i privati od amministratori di Corpi morali chiedono che i funzionari forestali vadano ad eseguire operazioni tecniche nei loro boschi debbono farne domanda all'Ispettore Capo del Ripartimento, il quale determinerà approssimativamente l'importo della indennità, che potrà essere liquidata dopo l'adempiimento del servizio;

d) la parte richiedente dovrà presentare all'Ispettore Capo

forestale il documento comprovante l'effettuato deposito di detta somma prima che si esegua l'operazione.

Il deposito dovrà farsi a norma del Titolo XII (depositi provvisori) delle Istruzioni generali del tesoro approvate con decreto Ministeriale 8 febbraio 1903 e sarà intestato dall'Ispettore Capo del Ripartimento nella cui giurisdizione debbono effettuarsi le operazioni richieste.

Se il deposito venisse a risultare insufficiente, a richiesta dell'Ispettore, l'interessato dovrà versare la somma occorrente a completarlo.

La presente disposizione, per quanto riguarda il deposito, non è applicabile alle Amministrazioni dello Stato;

e) i prelevamenti dei fondi depositati come sopra, che abbisognassero in estinzione delle indennità competenti agli ispettori ed agenti forestali o per restituzione da farsi agli originari depositanti, saranno fatti su richiesta dell'ispettore capo pel tramite della Delegazione del tesoro, giusta le ricordate Istruzioni 8 febbraio 1903.

Art. 2.

Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto s'intende abrogata.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1922.

*Il Ministro* — BERTINI

**82. Modificazioni al regolamento 29 luglio 1909. n. 716, per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.** (Regio decreto n. 705. in data 7 maggio 1922 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1922, n. 134).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il titolo III del regolamento 29 luglio 1909, n. 710;

Visto l'art. 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;



Sentita la Commissione parlamentare consultiva istituita con l'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 30 del Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con R.<sup>o</sup> decreto 29 luglio 1909, n. 710, sono sostituiti i seguenti articoli:

Art. 30.

Tutti i servizi automobilistici di qualunque natura e durata, purchè ad itinerario fisso, debbono essere autorizzati e concessi dall'Autorità competente secondo le norme del presente titolo. ■

Restano esclusi unicamente i servizi degli automobili da piazza destinati a fare corse a volontà di qualsiasi avventore.

Art. 30-bis.

Chi intende esercitare un servizio automobilistico provvisorio, deve presentare domanda ai competenti Circoli ferroviari di ispezione che manifesteranno il loro parere al Ministero. Questo, a mezzo dei Circoli stessi, potrà accordare l'autorizzazione, sino ad un periodo di sei mesi. Salvo disposizione contraria del Ministero, i Circoli potranno provvedere direttamente alla concessione delle proroghe per i servizi in parola.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

FACTA - RICCIO

83. **Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico.** (Legge in data 11 giugno 1922, n. 778, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1922, n. 148).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili, la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

## Art. 2.

Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte nè alterate senza il consenso del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il Ministero dell'istruzione pubblica ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev' essere, su istanza del ministro stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili, i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione, sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Sovrintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero dell'istruzione pubblica, il quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e il Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato e il ricorso in via straordinaria al Re.



Art. 3.

Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della istruzione pubblica ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.

Entro il termine di un mese il Ministero della istruzione pubblica dovrà procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all'art. 2.

Trascorso questo termine senza che il Ministero abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'art. 2, se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi diritto l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

Art. 4.

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinchè le nuove opere non danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1.

L'Autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

Art. 5.

E' vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità, i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'art. 1.

Questo divieto riguarda anche i castelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero dell'istruzione pubblica, a mezzo del Prefetto o Sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

Art. 6.

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1000.

Indipendentemente all'azione penale, il Ministero della istruzione pubblica con ordinanza motivata può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, indebitamente affissi o mantenuti.

Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro i responsabili della trasgressione.

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 7.

Gli ispettori onorari, le Commissioni provinciali previste nell'articolo 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli Uffici comunali e provinciali, gli Uffici di dipartimenti forestali e del Genio civile e gli Uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Soprintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate, nonchè l'affissione dei



cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravverranno alle disposizioni della presente legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - ANILE

84. **Autorizzazione alla compravendita o alle locazione di alberghi** (R. D. 28 Maggio 1922 n. 771 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 Giugno 1922 n. 150).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico

L'autorizzazione alla vendita o alla locazione di alberghi di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, è concessa in ogni caso dal commissario governativo degli alloggi e, per le località non comprese sulla giurisdizione di un commissario, dal prefetto.

L'esercizio del diritto di prelazione di cui al 1° comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, è riservato al ministero dell'industria e del commercio su proposta del commissario o del prefetto competente.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO — ROSSI LUIGI — ROSSI.

85. **Zona di rispetto dei cimiteri** (L. 11 Giugno 1922 n. 880 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1922 n. 159).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, può permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, o la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale è proibita la fabbricazione.

Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongono ragioni igieniche, può autorizzare di volta in volta, la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato.

Il ministro dell'interno decide sui reclami, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA

86. **Modificazioni al regolamento della tassa imponibile della Camera di Commercio di Salerno** (R. D. 19 Maggio 1922 n. 848 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 Luglio 1922 n. 161).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta che la Camera di commercio e industria di Salerno è autorizzata ad imporre sui redditi provenienti



da ogni forma di attività industriale e commerciale esercitata nel proprio Distretto, non potrà oltrepassare il limite massimo di L. 2 (due) per ogni cento di reddito netto.

Art. 2.

All'art. 5 n. 4° del regolamento per l'applicazione della tassa predetta, le parole « reddito imponibile tassato a ruolo » sono sostituite dalle seguenti « reddito netto di natura industriale e commercio ».

Art. 3.

All'art. 18 del predetto regolamento è sostituito il seguente: « A quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme stabilite dalle leggi e regolamenti sulle imposte dirette e sulla riscossione di esse ».

Art. 4.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni del citato decreto 29 marzo 1914, n. 308 e del regolamento ad esso allegato in quanto non modificato dal presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI

## b) Circolari

87. **Applicazione delle disposizioni eccezionali in materia di alloggi.** (C. M. 1-19 gennaio 1922 n. 15100—73 diretta ai Prefetti).

Da alcuni uffici speciali, istituiti a seguito della crisi edilizia, vengono spesso interpretate ed applicate con larghezza le norme eccezionali vigenti in materia di alloggi, con grave pregiudizio della serietà e dell'efficacia delle funzioni che essi sono ordinati a compiere.

Giova ricordare che l'esercizio dei poteri conferiti agli organi speciali ed il regolamento straordinario del contratto di locazione rappresentano una grave deroga ai principii fondamentali del diritto comune. Non è quindi ammissibile, nella ricerca

del vero contenuto della legislazione speciale, prescindere, come spesso a questa Presidenza è occorso di constatare, dall'elemento sistematico dell'interpretazione, trascurando la possibilità di conciliare, come e quanto si dovrebbe, le esigenze dell'istituto speciale con le norme generali del diritto.

Per un assai noto ed importante principio di interpretazione, ogni norma giuridica deve armonizzarsi con l'unità del sistema modificandosi e modificando.

Ma dove soprattutto è necessario richiamare la speciale attenzione degli uffici per gli alloggi è sulle procedure di requisizione, le quali rivestono indubbiamente un carattere di particolare gravità.

Quanto più delicata è in tale materia la funzione che gli uffici speciali sono chiamati ad esercitare, tanto maggiore deve essere il senso del limite e più avvertito il bisogno della maggiore equità.

E' necessario innanzi tutto che il rapporto di fatto, su cui cade l'azione degli uffici speciali, sia accertato e valutato con la più scrupolosa diligenza, in tutti i suoi elementi nulla trascurando nelle indagini e circondando il procedimento di tutte le maggiori garanzie a tutela del pubblico e del particolare interesse.

La preoccupazione, certamente apprezzabile, di assicurare il conseguimento delle finalità alle quali mirano le disposizioni in esame non deve, come si è avuto occasione spesso di rilevare, condurre all'interpretazione estensiva, interdetta quasi sempre nella materia dall'elemento sistematico, e tanto meno all'analogia, vietata da una precisa regola legale, contenuta nell'articolo 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

**88. Regolamenti comunali. Altezza degli edifici** (C. M. L. P. 9 Giugno 1922 n. 2494 diretta ai Prefetti).

A chiarimento della Circolare 29 dicembre u. s. n. 2357, si partecipa che il Ministero dell'Interno ha fatta presente la necessità che le disposizioni dei regolamenti comunali circa l'altezza



massima degli edifici sieno adottate con riguardo alle condizioni sanitarie dei singoli centri. In particolare, ha avvertito che dovrà farsi un uso molto moderato delle nuove autorizzazioni ove si verifichi un'altra percentuale di tubercolosi.

D'accordo, pertanto col detto Ministero si prescrive che, qualora con le disposizioni di un regolamento, sia pure in sede di modificazione dello stesso, si credesse di sorpassare i limiti fissati dagli articoli 39, 40 e 41 della circolare 20 giugno 1896, n. 20900 sulla igiene del suolo abitato, (X), le SS. I.L., prima di sottoporre il regolamento alla Giunta Provinciale Amministrativa, promuovano il parere del Medico provinciale.

*Per il Ministro — MARTINI*

**89. Erogazione dei sussidi sul fondo dei pubblici spettacoli.** (C. M. I. 28 dicembre 1921 n. 25900 diretta ai Prefetti).

Con decreto 10 dicembre scorso, registrato alla Corte dei conti il 26 detto, sono state approvate le norme per l'erogazione dei sussidi del fondo di beneficenza, costituito dai contributi di cui al decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918 (1) ed ai decreti-legge 31 febbraio 1919, n. 308, 13 luglio 1919, n. 177, 4 maggio 1920,

(X) Art. 39 — L'altezza delle case prospicienti vie pubbliche non potrà mai essere superiore alla larghezza delle vie stesse, eccezione fatta per le case prospicienti vie con direzione da Nord a Sud, per le quali l'altezza potrà essere anche cinque quarti della larghezza della strada.

Art. 40 — Il numero dei piani delle case potrà essere di :

5	per	quelle	dell'altezza	dei	metri	18	o	più
4	id.	id.	id.	id.	id.	14	id.	id.
3	id.	id.	id.	id.	id.	11	id.	id.
2	id.	id.	id.	id.	id.	8	id.	id.

sempre compresi il piano terreno e gli ammezzati e le soffitte abitabili.

Art. 41 — L'altezza delle case, al cornicione non sarà superiore a m. 22 misurata tra il punto del piano stradale o dal cortile da cui parte il muro di facciata, fino al margine più elevato del muro stesso.

(1) Pag. 28 B. A. 1922.

nn. 567 e 568, 5 giugno 1920, n. 767, 23 gennaio 1921, n. 5, 5 maggio 1921, n. 568, e 19 novembre 1921, n. 1724.

E' mio intendimento che le sovvenzioni alle istituzioni pubbliche di beneficenza più bisognose siano disposte nella più equa misura possibile, in modo che l'azione integrativa dell'amministrazione centrale valga a perequare e sostenere l'opera benefica delle amministrazioni locali, in tutto il Regno.

All'uopo, per mettere in grado il Comitato centrale d'erogazione, istituito col citato decreto, di eseguire con criteri obiettivamente giusti la ripartizione del fondo, è indispensabile che le SS. LL. forniscano dati esatti e precisi, rigorosamente accertati, tali da costituire elementi completi di retto giudizio.

Anzitutto bisogna tener presente che sul detto fondo si possono sovvenzionare solo le istituzioni pubbliche di beneficenza, egualmente riconosciute, che abbiano scopo diretto di ricovero, che si trovino in dissesto finanziario per causa non imputabile all'amministrazione; le SS. LL. quindi dovranno assolutamente astenersi dal dar corso a quelle istanze, che eventualmente siano prodotte da istituzioni private aventi altri caratteri, es. di istruzione ecc. Della condizione giuridica dell'istituto si dovrà dare espressa assicurazione nel rapporto di cui ai successivi paragrafi.

E poichè scopo precipuo delle citate disposizioni legislative è quello di finanziare le istituzioni, che abbiano subito disavanzi in conseguenza dell'aumento dei prezzi dei generi necessari per l'esplicazione dell'azione benefica, le SS. LL. dovranno astenersi dall'inviare quelle istanze che richiedono sovvenzioni per l'esecuzione dei lavori o per spese inerenti al patrimonio.

Oltre alle istanze delle istituzioni, aventi scopo diretto di ricovero possono anche essere prodotte quelle degli asili infantili, sale di maternità, dispensari per bambini lattanti, colonie marine e montane, ecc., che per la loro alta importanza sociale meritano speciale riguardo: purchè abbiano personalità giuridica o siano alla dipendenza di enti legalmente riconosciuti.

L'istruttoria delle domande deve essere curata dalle prefet-



ture, che a corredo dovranno produrre un rapporto motivato distinto per ciascun ente, formulando concrete proposte circa la misura del sussidio da concedere, e fornendo le seguenti notizie:

1.° Ammontare delle rendite patrimoniali, desunte dall'ultimo bilancio approvato; sarà opportuno anche, possibilmente, indicare se ed in quale misura il patrimonio sia costituito di beni stabili;

2.° Entità del disavanzo risultante dall'ultima situazione finanziaria, debitamente accertato; all'uopo le ragioni delle prefetture si avvarranno di tutti gli elementi che sono a loro conoscenza; indicando anche, possibilmente, le cause del disavanzo;

3.° Modo ed importanza della beneficenza esercitata; cioè dovrà indicarsi se l'amministrazione dell'ente proceda regolarmente; quale sia il numero degli assistiti e se l'assistenza sia congrua;

4.° Importo della diaria o retta per i ricoveri a carico di comuni o di altri enti; e ciò, ben s'intende, per quegli istituti, come ospedali, brefotrofi ecc., che abbiano diritto, per legge o convenzione, al rimborso.

Si richiama pure l'attenzione delle SS. LL. sulla disposizione contenuta nell'art. 8 delle dette norme, in base alla quale: di regola, non si può concedere un sussidio se non dopo che sia trascorso un anno dalla precedente concessione; le SS. LL. solo in casi eccezionalissimi, quando le condizioni dell'ente siano molto gravi ed il bisogno indilazionabile, potranno prescindere da tale termine.

Data la finalità che le citate norme si prefiggono, confido che le SS. LL., nel formulare le preposte s'ispireranno alla maggiore imparzialità ed esattezza, contribuendo così al fine umanitario cui tendono le citate disposizioni legislative.

90. **Contabilità trasporti carcerieri.** (C. P. 13 Luglio 1922 n. 18194 diretta ai Sindaci).

Per rendere più sollecito il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per trasporto carcerari, si comunicano le modalità che debbono essere osservate nella compilazione delle contabilità relative:

1.º) Le somme pagate devono essere riportate per ogni trimestre sul Riassunto statistico (stampato modello 315), vistato dal Sindaco.

2.º) Ad ognuna delle contabilità trimestrali devono allegarsi:

a) le richieste dei trasporti (stampato modello 314) firmato dall'autorità richiedente e vistate per l'arrivo dei viaggi, sia di andata che di ritorno, dall'autorità che riceve in consegna i detenuti e i corpi di reato.

b) le quietanze originali delle somme pagate, col visto del Sindaco, ovvero copia debitamente quietanzati dei relativi mandati del Comune.

c) un certificato del Sindaco attestante che le somme pagate non eccedono i prezzi normali del luogo.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

91. **Prezzo del grano.** (C. P. 12 luglio 1922 n. 3874 diretta ai Sindaci).

Per esatta osservanza comunico il seguente telegramma del liquidatore dei Consumi:

« Con fine luglio scorte grano statale saranno quasi totalmente esaurite, mentre nemmeno attuale fabbisogno popolazione è interamente coperto con grano statale, ma interviene largamente grano commercio privato. Ritengo pertanto opportuno a partire 16 corrente e fine 31 luglio calmiera comunale pane pasta sia stabilito non soltanto in base prezzo medio grano statale che sarà indicato da questa direzione ma anche il riguardo prezzi medi grano libero commercio singole provincie. A partire primo agosto poi calmiera comunale dovrà essere stabilito esclusivamente in relazione prezzi liberi mercato grano ».

*Il Prefetto* **Lualdi**



92. **Prezzo del grano.** (C. P. 14 luglio 1922 n. 3874 diretta ai Sindaci).

Seguito telegramma del 12 corrente n. 3874 prezzo medio grano statale da tenersi anche presente per fissazione calmieri comunali periodo 16 al 31 luglio è lire centoquindici grano pane e lire centodiciannove grano pasta. Notifico essere questa ultima comunicazione dato esaurimento scorte statali per cui a partire primo agosto prezzo pane e pasta dovrà fissarsi base prezzo mercato grano.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

93. **Licenza di circolazione autoveicoli e certificati di idoneità condurre autoveicoli.** (C. P. 14 luglio 1922 n. 15695 diretta ai Sindaci).

Per la pubblicazione comunico le seguenti norme dettate sull'oggetto dal Ministro dei LL. PP. (uff. speciale ferrovie) :

« La tassa di concessione governativa per la vidimazione annuale della licenza di circolazione degli autoveicoli è compresa in quella di circolazione che, ai termini dell'art. 1 del R. D. 22 Novembre 1921, N. 1673, si riscuote annualmente sulle licenze stesse e quindi non è più da richiedersi la relativa formalità alle RR. Prefetture.

Invece la tassa annuale per la vidimazione dei certificati di idoneità a condurre autoveicoli deve corrispondersi, come è prescritto dal terzo comma dell'articolo 5 del citato R. Decreto, mediante applicazione della prescritta marca da lire dieci o da lire cinque, da annullarsi dall'ufficio del Registro, dopo di che i certificati stessi dovranno essere presentati alle Prefetture per la formalità della vidimazione per la quale è sufficiente far domanda in carta bollata.

Si aggiunge che è poi ammesso il principio che sia in facoltà dell'autente di rinunciare, per un determinato anno, alla validità dei certificati di idoneità a condurre autoveicoli, astenendosi dal sottoporli alla vidimazione annuale dal corrispondere la relativa tassa : ma se ciò malgrado ne faccia indebitamente uso incorre nella sanzioni punitive della legge.

Pertanto, si può procedere, senza pagamento di pene pecuniaria, alla vidimazione, per l'anno corrente, dai certificati di idoneità che, per motivi giustificati non siano stati vidimati anche negli anni 1920 e 1921 ».

*Il Prefetto* — **Lualdi**

---

---

### Parte III.

#### Atti della Prefettura

##### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 8 luglio 1922.

Presidenza: *Prefetto Comm.* LUALDI

- Oliveto* — Aumento dazio sul vino pel 1922, approva.  
*Sessa Cilento* — Tassa bestiame, approva.  
*Palomonte* — Concorso farmacia, approva.  
*Cava* — Sussidio per l'Istituto sanitario Giornale d'Italia, approva.  
*Rutino* — Aumento stipendio levatrice condotta, ordinanza.  
*Cava* — Mutuo L. 74434,68 a pareggie bilancio 1922, approva.  
*Pellezzano* — Modifica pianta organica becchini, approva.  
*Petina* — Caroviveri al personale dipendente, approva.  
*Rutino* — Classificazione strade comunali, approva.  
*Piaggine* — Vendita suolo, approva.  
*Castel S. Giorgio* — aumento pensioni, approva.  
*S. Egidio* — Condotta medica, approva.  
*Laurino, Petina* — Capitolato condotta ostetrica, approva.  
*Sarno* — Aumento quadriennale al personale sanitario, approva.  
*Auletta* — Aumento stipendio medico condotto, approva.  
*Alfano, S. Gregorio Magno* — Capitolato medico, ordinanza.  
*Controne* — Riconoscimento della qualità di povero, approva.  
*Laurino* — Riforma pianta organica, approva.  
*Campagna* — Aliquota tassa famiglia, approva; tariffa daziaria, approva.  
*Angri* — Tariffa daziaria, approva.  
*Nocera Inferiore* — Acquisto contatori, approva.  
*Amalfi* — Scuola tecnica, approva.  
*Vibonati* — Edificio scolastico. Mutuo L. 50,000, ordinanza.

(Continua in copertina)

---

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra



## Comunicazioni

Sotto l'alto patronato di S. A. R. il Duca d'Aosta, è indetta una Mostra artistica fotografica — che si terrà in Napoli durante il periodo della Fiera Campionaria — allo scopo di mettere in evidenza e di valorizzare, specie di fronte all'Estero, le molteplici ed eterne bellezze delle provincie di Napoli, Salerno e Caserta, e di farle meglio conoscere anche a noi stessi, ignari non di rado dei tesori pregevoli della nostra stessa regione.

Tale mostra sarà in effetti la esplicazione di un concorso a premio, che dovrà fornire vasto campo di scelta per un certo numero di fotografie (cento al massimo) che serviranno a formare un album dei punti più belli ed interessanti delle Provincie: album, da diffondersi poi largamente in eleganti edizioni sia all'estero per allettare i forestieri amanti di viaggiare, sia all'interno per incitamento a studiare i nostri paesaggi ed i nostri monumenti.

L'alta finalità dell'iniziativa bene affida per la riuscita del concorso, il quale verrà disciplinato con apposito regolamento, le cui norme preliminari sono per ora visibili in Prefettura.

---

### **Esami per idoneità al notariato**

Con decreto 18 Maggio del Primo Presidente della Corte di Appello di Napoli sono stati fissati nei giorni 22, 24 e 26 Agosto 1922 gli esami per la idoneità al notariato

---

### **Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione dei dipendenti operai**

#### **Computo delle indennità caro viveri**

La Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, ad evitare dubbi e diversità di interpretazione sulla questione se si debba tener conto nel computo della retribuzione dei dipendenti non operai delle aziende private delle indennità caro-viveri, agli effetti dell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha deliberato che le dette indennità devono

essere sempre calcolato nel computo della retribuzione *sino al limite di lire 200 mensile.*

• Ne consegue che dalle eventuali parte delle indennità caroviveri, eccedente la somma predetta non dovrà tenersi alcun conto della retribuzione agli effetti accennati.

---

## CONCORSO

**Auletta** — Concorso per titoli pel conferimento della condotta medico chirurgica ostetrica con l'assistenza sanitaria gratuita ai soli poveri. Assegni: L. 5000 per condotta residenziale. L. 1000 per la cura gratuita per le prime 100 famiglie; L. 200 per ogni 10 famiglie successive oltre l'indennità di L. 500 qualora venga incaricato delle funzioni di ufficiale sanitario, con diritto a quattro aumenti quindicinali del decimo dello stipendio.

Domanda e documenti entro il 20 agosto.

---

## PUBBLICAZIONI

T. TAMARO. — **Trattato completo di Agricoltura** — Seconda edizione rifatta. - Vol. I. 1922, in-8 gr., di pag. XVI-788, con 454 incisioni e XL tabelle. L. 32. — *Ulrico Hoepli Editore, Milano.*

Questo Trattato completo di Agricoltura riunisce e compendia in un testo unico tutte le discipline onde si compone la scienza agraria quale viene o può essere applicata in Italia.

Epper ciò ben può dirsi unico di tal genere nella nostra letteratura agricola moderna. Il successo ottenuto dalla prima edizione dimostra che esso ha pienamente raggiunto il suo scopo, di riuscire cioè utile tanto all'insegnamento nelle scuole agrarie, quanto agli agricoltori militanti nel campo pratico così, vario sotto ogni aspetto.

Poichè nel momento presente ci è dato di assistere ad un rinnovamento agrario radicale e febbrile che porterà sicuramente l'Italia ai più alti destini con lo sviluppo razionale della sua naturale ricchezza, ci sembra quanto mai opportuno raccomandare ai moltissimi interessati (che potranno ricavarne un utile diretto) questa seconda edizione, che costituisce invero una vasta ed esauriente enciclopedia dell'agricoltore italiano.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀▶ SOMMARIO ▶◀

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

94. *Regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921 n. 1312  
concernente l'assicurazione obbligatoria al lavoro degli invalidi di  
guerra.* (R. D. 29 gennaio 1922—continuazione e fine).
95. *Indennità giornaliera a favore dei giurati.* (L. 20 luglio 1922).
96. *Divieto di vendita di alcuni prodotti farmaceutici.* (D. M. I. 11  
luglio 1922).

#### b) Circolari

97. *Trascrizione nei registri dello Stato Civile delle sentenze che di-  
chiarano la presunzione di morte dei militari dispersi in guerra*  
(C. M. G. G. 12 febbraio 1922).
98. *Sospensione di sfratti.* (C. M. L. 15 maggio 1922).
99. *Università libera della Cooperazione. Borse di studio.* (C. P. 10  
agosto 1922).
100. *Cartelle di credito Comunale e provinciale* (C. P. 12 agosto 1922).
101. *Profilassi* (C. P. 13 agosto 1922).
102. *Originali e copie delle decisioni del Consiglio di Prefettura* (C.  
P. 17 agosto 1922).
103. *Mutui. Riscossione di mandati* (C. P. 18 agosto 1922).
104. *Ruoli delle tasse comunali* (C. P. 19 agosto 1922).
105. *Stato sanitario del bestiame* (C. P. 19 agosto 1922).
106. *Tassa sull'esercizio della pesca in acque dolci* (C. M. A. 24 lu-  
glio 1922).
107. *Trattamenti immunizzanti degli animali* (C. P. 20 agosto 1922).
108. *Certificato di scorta per le carni e prodotti di carne destinati  
agli Stati Uniti d'America* (C. P. 20 agosto 1922).

(Continuazione in copertina)

109. *Imposta generale sul consumo del vino* (C. M. F. 7 agosto 1922).

110. *Riscossione. Riappalto delle esattorie* (C. M. F. 14 agosto 1922).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Per l'infanzia malata e bisognosa — Concorsi — Pubblicazioni.*

### Parte III.

#### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza dell' 11 agosto 1922.

*Presidenza: Prefetto Comm. LUALDI*

*Atrani* — Aumento stipendio Ufficiale sanitario, ordinanza.

*Sarno* — Macello. Mutuo di L. 289844,23, ordinanza.

*Angri* — Pensione alla vedova del capoguardia municipale, approva.

*Vibonati* — Modifica Regolamento medico, approva.

*Buccino* — Modifica pianta organica, approva.

*Castel S. Giorgio, Sarno, Roccapiemonte* — Acquedotto, approva.

*Giffoni V. P.* — Aumento canone farmacia, approva.

*Controne* — Tassa applicazione aree pubbliche, approva.

*Pagani* — Seconda indennità caro-viveri impiegati e salariati, approva.

*Rutino* — Alienazione suolo, ordinanza.

*Altavilla* — Classificazione via S. Germano, approva.

*Buccino* — Tariffa tassa bestiame 1922, approva.

*Sala* — Vendita suolo, approva.

*Pontecagnano* — Eccedenza tassa esercizi e rivendite, ordinanza.

*Celle* — Vendita suoli comunali, ordinanza.

*Amalfi* — Domanda Bronda per iscrizione cassa pensione, approva.

*Sarno* — Servizio spazzamento ed innaffiamento, ordinanza.

*Sessa* — Modifica regolamento impiegati e salariati, approva.

*Nocera Inferiore* — Indennità al Prof. Lionelli, approva.

*Rutino* — Mutuo di L. 31626,68 per dimissioni passività, ordinanza.

*Castiglione* — Aumento tassa fida pascolo, ordinanza.

*Laurino* — Concessione suolo sig. Riccio, approva.

*Tegiano* — Regolamento guardie campestri, non approva.

*Sarno* — Sistemazione Cimiteri Pedagnoli e Foce, ordinanza.

*Rutino* — Prorogata indennità caro-viveri, ordinanza.



## Parte I.

### Leggi e decreti

94. Regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (R. D. 29 Gennaio 1922 n. 92 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 Febbraio 1922 n. 41),

*(Continuazione e fine vedi numero precedente)*

#### Art. 18.

Su richiesta del datore di lavoro, gli invalidi da lui assunti direttamente, o che chiedono occupazione senza il tramite degli organi del collocamento autorizzati, sono tenuti a dimostrare coi documenti prescritti dall'art. 14 che si trovano nelle condizioni per giovare delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

La rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi e la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione hanno facoltà di richiedere a coloro che dai datori di lavoro sono stati direttamente assunti in qualità di invalidi la dimostrazione documentata della invalidità da cui sono colpiti.

Qualora si accerti che il datore di lavoro ha assunto e posto in conto come invalidi persone che non possono giovare delle disposizioni sul collocamento obbligatorio, sarà fissato un termine non superiore ad un mese, per le assunzioni necessarie a raggiungere le proporzioni prescritte dalla legge.

#### Art. 19.

Il collocamento degli invalidi di guerra, di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, è fatto dalla Giunta provinciale per il col-

locamento e la disoccupazione, la quale può valersi anche degli organi provinciali e locali dell'opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra.

Art. 20.

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto in altro modo coprire, con personale invalido il numero dei posti prescritto dalla legge, dovrà rivolgere alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, la domanda di personale invalido occorrente, specificando:

1. il numero dei posti disponibili per ciascuna categoria di lavoro o d'impiego;
2. il trattamento economico fatto al personale dipendente che trovasi in servizio per le medesime categorie di lavoro e d'impiego.

Tale richiesta dovrà essere rivolta alla Giunta provinciale con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dei sei o dei dodici mesi di cui all'art. 15 della legge.

Art. 21.

Le industrie stagionali nei riguardi del personale stabile sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 22.

La Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione trasmetterà al datore di lavoro, che ne ha fatto richiesta, un elenco del personale invalido disponibile nel luogo del lavoro e località viciniori, indicando, ove sia possibile, un numero di invalidi superiore a quello richiesto e le professioni o mestieri ai quali essi aspirano.

Il datore di lavoro rimane tuttavia libero di effettuare le assunzioni anche al di fuori delle persone indicategli a norma del comma precedente.

Art. 23.

Il datore di lavoro, di cui all'art. 11 della legge, esperite



tutte le pratiche per l'assunzione di invalidi, a norma del presente regolamento, e trascorso il periodo di un mese dalla richiesta di invalidi, può assumere personale valido, salvo, per i posti che si rendano successivamente disponibili, ad osservare le proporzioni prescritte dalla legge tra personale valido ed invalido. Le stesse disposizioni valgono per le amministrazioni, istituti ed enti contemplati dall'articolo 8 della legge.

#### Art. 24.

L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzioni vigenti per il personale occupato; d'altra parte però è soggetto alle stesse obbligazioni stabilite in genere per il personale dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro.

#### Art. 25.

Ciascuna azienda soggetta alla legge dovrà tenere in evidenza presso ciascuno stabilimento il nome, cognome, paternità e luogo di nascita degli invalidi occupati, con l'indicazione della data di assunzione e della data dei licenziamenti di invalidi eventualmente effettuate nel semestre.

#### Art. 26.

Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione dovranno trasmettere all'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione la statistica del personale invalido occupato dai datori di lavoro, desunta dalle denunce semestrali prescritte dall'art. 14 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

#### Art. 27.

Il Collegio medico provinciale sarà costituito presso la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, che trasmetterà le relative proposte al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'emanazione del decreto previsto dall'art. 5 della legge.

Il Collegio medico sarà composto da tre medici designati

uno dalla rappresentanza dell'Opera nazionale degli invalidi, uno dai datori di lavoro, uno dai lavoratori della provincia.

La scelta dovrà ordinariamente essere fatta fra i chirurghi e medici degli ospedali civili consulenti o fiduciari della Cassa nazionale infortuni o dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I componenti del Collegio medico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il presidente è nominato dal ministro.

Le spese per gli onorari ai sanitari e per il funzionamento del Collegio suddetto saranno a carico del fondo per il collocamento iscritto nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Le norme per le spese inerenti al funzionamento del Collegio e per la misura degli onorari ai sanitari, saranno stabilite con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

#### Art. 28.

Il sanitario designato dall'Opera nazionale, che a norma dell'art. 5, comma 2, della legge, e dell'articolo precedente, deve essere chiamato a far parte del Collegio medico provinciale, è scelto dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale in una terna di nomi formata in base alle designazioni fatte, su richiesta della rappresentanza stessa, dalle principali Associazioni o sezioni locali dei mutilati o invalidi di guerra.

Qualora la competente rappresentanza dell'Opera nazionale non provveda entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro un mese dalla eventuale successiva vacanza del posto riservato alla rappresentanza dell'Opera nazionale, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare di ufficio il rappresentante medico dell'Opera, sentite, ove sia possibile, le principali associazioni o sezioni dei mutilati o invalidi di guerra della Provincia.

Qualora l'Opera nazionale non provveda entro il termine as-



segnato dal Ministero della giustizia e degli affari di culto alla designazione dei due sanitari per la composizione del Collegio medico, di cui all'art. 10 della legge; il ministro della giustizia e degli affari di culto potrà provvedere di ufficio alla loro nomina.

Qualora le organizzazioni di datori di lavoro o di lavoratori non provvedano nel tempo prefisso alle designazioni di cui all'articolo precedente, la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione farà d'ufficio, al ministro, le relative proposte.

Art. 29.

Il Collegio medico dovrà normalmente pronunciare il suo giudizio entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Il Collegio medico giudica a maggioranza di voti e il suo giudizio è inappellabile. Il risultato della visita collegiale sarà subito notificato alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale, che ne darà immediata comunicazione con lettera raccomandata all'interessato.

Il mutilato o invalido sottoposto a visita collegiale, il cui risultato sia stato a lui sfavorevole, non potrà chiedere di essere sottoposto a nuova visita, prima che sia trascorso un semestre.

Il giudizio espresso dal Collegio medico ha effetto solo per quanto riguarda l'applicazione della legge 21 agosto 1921, numero 1312, e del presente regolamento.

Art. 30.

Allorchè si tratti di assunzione di invalidi presso pubbliche amministrazioni il Collegio medico sarà nominato dal ministro competente, il quale potrà anche delegare la visita al Collegio peritale già costituito nella provincia ai sensi dell'art. 27.

Art. 31.

Il datore di lavoro può in qualunque tempo chiedere la visita di controllo presso il Collegio medico di cui all'art. 5 della legge.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del Collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido, sarà tenuto a corri-

spondere a questo i salari perduti nel caso in cui il referto del Collegio riesca favorevole all'invalido.

**Art. 32.**

Le spese per l'attuazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e del presente regolamento gravano sul fondo stanziato nel bilancio del ministero per il lavoro e la previdenza sociale per il collocamento nel Regno.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà assegnare annualmente, per l'attuazione della predetta legge e del presente regolamento, un contributo a favore delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nella misura che sarà ritenuta necessaria per indennizzarle delle maggiori spese che saranno da esse sostenute a tale scopo.

95. **Indennità giornaliera a favore dei giurati.** (L. 20 luglio 1922 n. 995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1922, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Omissis*

**Art. 3.**

L'indennità giornaliera a favore dei giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte di Assise è di lire sedici, qualunque sia la durata del dibattimento.

I giurati residenti nel Comune di convocazione della Corte d'Assise e che non siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre Amministrazioni pubbliche, avranno dritto alla indennità di lire otto per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LUIGI ROSSI



96. **Divieto di vendita di alcuni prodotti farmaceutici.** (D. M. I. M. 11 Luglio 1922).

IL MINISTERO SEGRETARIO DI STATO

Per gli affari dell'Interno

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la relazione della Ispezione eseguita nel maggio 1922 presso varie officine farmaceutiche di Milano;

Visti i risultati delle analisi dei campioni dei prodotti chimici e farmaceutici prelevanti dalle officine ispezionate;

Visto il risultato delle analisi di un altro prodotto chimico prelevato dalla farmacia Fontanella nel Comune di Lambrate (Milano);

Ritenuto che:

1° — dalla ditta Luigi Veneroni avente sede in Milano in via Cusani 2 vengono prodotti i commercianti dei discoidi simili, nella forma e nel colore, a quelli del chinino dello Stato, e che nel listino dei prodotti della ditta vengono genericamente denominati « Discoidi uso chinino di Stato » e nelle etichette, che la ditta include sciolte nelle scatole contenenti i tubetti dei discoidi sono specificamente denominati » tavolette zuccherate antifebbrifughe uso bisolfato di chinino a « uso cloridrato di chinino » mentre contengono una quantità di bisolfato di chinino cristallizzato corrispondente in media a g. 0,0047 per ogni discoide.

2. — dalla Società la « Farmacologica » con sede in Milano via Plinio 39, viene preparata e commerciata una specialità denominata « Marzial » recante nella etichetta le seguenti altre indicazioni:

« Antimalarico — Ogni pillola contiene: chinino bisolfato g. 0,25 — Acido arsenioso 0,001 — ferro citr. 0,02 — ferro — colla clodr. 0,10 — Eucaliptus 0,10 Solveri amari vegetali (Marzial) q. b. » mentre contiene in media sol gr. 0,034 di bisolfato di chinino cristallizzato per ogni pillola.

3°) Dallo Stabilimento Anglo Italiano di proprietà del sig. Giuliani Vincenzo, con sede a Milano, via Pisacane 43 vengono

prodotti e smerciati dei cioccolattini al tannato di chinino, con l'indicazione sulla etichetta della dose di gr. 0,20 per ogni cioccolattino, mentre contengono solo tracce di chinino e precisamente in media gr. 0,007 per ciascuno.

4) Presso la farmacia Fontanella in Comune di Lambrate sono stati rinvenuti dei distoidi color rosso pallido, sulla cui etichetta è stampato « Discoidi bisolfato di chinina zuccherati » i quali contengono una quantità media per ogni discoide solo di gr. 0,0025 di bisolfato di chinina cristallizzata.

Ritenuto che i prodotti sopra indicati, a parte l'infrazione in cui per taluni di essi s'incorre per l'omessa indicazione esteriore della dose qualitativa e quantitativa dei componenti e del nome e domicilio del produttore (art. 18 comma 1° e 2° della legge 22 maggio 1913 n. 408 e 30 del regolamento approvato con R. D. 13 luglio 1914 n. 829) indicano tutti quali espressamente e quali implicitamente nella denominazione generica, una composizione diversa da quella reale, e una efficace terapeutica non corrispondente alla loro reale composizione, e che anzi taluni discoidi chinacei menzionati si palesano come fraudolenta contraffazione dei prodotti chinacei dello Stato.

Ritenuto che la vendita e l'uso di tutti i prodotti dianzi descritti costituiscono un manifesto ed immediato danno per la salute pubblica in conseguenza della loro assoluta inefficacia nelle malattie alla cura delle quali sono destinati.

Ritenuta quindi la necessità di reprimere ed impedire abusi, che importano anche frode alla pubblica buona fede e scredito indiretto all'industria statale e al portato stesso della scienza;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità;

Visto l'art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 408 sull'esercizio delle farmacie;

#### *Decreta*

Senza pregiudizio dell'azione penale ai sensi della citata legge sull'esercizio delle farmacie e del codice penale per le tra-



sgressioni commesse, è proibita la vendita e ordinato il sequestro temporaneo nel Regno dei prodotti farmaceutici sopra descritti.

La violazione del presente decreto sarà punita a norma delle vigenti leggi.

Dato a Roma addì 12 luglio 1922.

*Il Ministro* — FACTA

### **b) Circolari**

97. **Trascrizione nei registri dello Stato Civile delle sentenze che dichiarano la presunzione di morte dei militari dispersi in guerra.** (Circolare del Ministero di grazia, giustizia e culti, n. 2050, in data 12 febbraio 1922).

La trascrizione nei registri dello stato civile delle sentenze che dichiarano presunta la morte dei militari scomparsi durante la guerra, può essere promossa a norma dell' art. 13 del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, dalla parte diligente o dal pubblico ministero, mediante la trasmissione all' Ufficiale dello stato civile di una copia autentica della sentenza passata in cosa giudicata, ovvero confermata o pronunziata in appello.

E' stato però avvertito che, allorquando la trasmissione all' ufficio dello stato civile avviene a cura della parte, può accadere che si mandi a trascrivere e si trascriva una sentenza non regolarmente notificata od affissa, o comunque non passata in cosa giudicata, ritenendo che la sentenza sia pienamente conforme alle prescrizioni del citato regio decreto-legge 15 agosto 1919 n. 1467; e ciò è tanto più facile perchè la trascrizione viene eseguita par estratto e senza obbligo di far menzione in esso o nella copia del passaggio della sentenza in cosa giudicata.

Ad escludere questo inconveniente, del quale è evidente la gravità, è opportuno che gli ufficiali dello stato civile, prima di trascrivere una sentenza di dichiarazione di presunta morte, trasmessa loro dalla parte, chiedano ed ottengano il nulla osta del

pubblico ministero presso il Tribunale o presso la Corte di appello, che pronunciò la sentenza stessa.

Vogliono le SS. LL. impartire le occorrenti istruzioni agli Ufficiali dello Stato civile, attenendosi a quanto sopra ed assicurandone questo Ministero.

*Il Ministro* — ROSSI

**98. Sospensioni di sfratti — Formalità delle ordinanze commissariali.**  
(C. M. I. 15 maggio 1922 n. 15100—42215 diretta ai Prefetti).

Si è di recente verificato il caso che un'ordinanza di sospensione di sfratto, emessa da un delegato prefettizio agli alloggi, è stata dichiarata dal magistrato ordinario improduttiva di effetti giuridici perchè pronunciata inaudita parte, sprovvista di data, e non notificata alle parti interessate, disponendosi di conseguenza l'esecuzione della sentenza, di cui il delegato agli alloggi aveva ordinato la sospensione.

Questa presidenza non ha mancato di richiamare l'attenzione del Ministero della Giustizia sulla necessità che venga assicurato il corso regolare dell'azione, che in materia di abitazione sono chiamate a svolgere gli uffici speciali, i provvedimenti dei quali non sono soggetti a sindacato da parte dell'autorità giudiziaria.

Si ritiene però di dover richiamare anche l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che i Commissari e i delegati prefettizi agli alloggi non prescindano, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, da certe forme fondamentali che sono assolutamente indispensabili. Se le disposizioni speciali che regolano la loro azione non prescrivono per i loro atti speciali formalità, ciò non vuol dire che questi debbano mancare di quei requisiti, i quali, come, ad esempio, la data, sono considerati come elementi essenziali di qualsiasi atto di pubblica autorità.

Eguualmente, sebbene non sia fatto obbligo ai Commissari di osservare le regole ordinarie del Codice di procedura, e sia anzi loro lasciata la facoltà di determinare essi stessi le modalità per l'esecuzione dei propri provvedimenti, è doveroso tener conto



della fondamentale esigenza di garentire gl'interessi delle parti. E perciò un provvedimento di sospensione di sfratto, per il quale devonsi valutare equamente tutte le circostanze indicate nell'art. 11 del R. Decreto 16 gennaio 1921; n. 13, non dovrebbe, specie quando i limiti di tempo fissati per lo sfratto lo consentano, esser preso senza aver sentito l'interessato, contro cui è pronunciato, ed in ogni caso deve essere portato a conoscenza dello stesso interessato, anche per evitare che egli proceda all'esecuzione, e che solo quando si rechi sul posto, con l'ufficiale giudiziario per ottenere il rilascio dell'immobile, si veda presentare l'ordinanza di sospensione di sfratto, che rende inutile l'accesso e ne lascia a suo carico le spese.

99. **Università libera della Cooperazione-Borse di studio.** (C. P. 10 agosto 1922 n. 2890 diretta ai sindaci).

L'Università libera della Cooperazione, presieduta da S. E. Luigi Luzzatti, ed alla quale hanno aderito le organizzazioni di ogni tendenza, si propone di promuovere la costituzione anche in questa Provincia di una borsa di studio di L. 3000 (tremila) annue per un allievo residente nella provincia stessa.

La somma dev'essere raccolta mediante il contributo degli Enti locali; e poichè trattasi di cifra modesta, che ripartita su parecchi Enti, non può destare preoccupazione, sono sicuro che la iniziativa, la quale tende a dare alla cooperazione uomini pro- vetti, troverà presso le SS. LL. il massimo consentimento ed appoggio.

Resto pertanto in attesa della cortese, sollecita adesione da parte delle Amministrazioni dalle SS. LL. presiedute.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

100. **Cartelle di credito comunale e provinciale.** (C. P. 12 agosto 1922 n. 20017 diretta ai sindaci dei comuni della provincia).

Si notifica che, nei giorni 9 e 13 maggio 1922 furono eseguite con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'av-

viso 10 aprile 1922, inserita nella Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 86, del 12 aprile medesimo, in relazione alle cartelle ordinarie 401° di credito comunale e provinciale, e cioè:

1. Abbruciamento di n. 14 titoli al portatore rappresentanti una cartella, n. 32 titoli al portatore rappresentanti 5 cartelle e di n. 7 titoli al portatore rappresentanti 25 cartelle ordinarie 401° di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 48.<sup>a</sup> estrazione (novembre 1921) e rimborsati.

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 11106 cartelle ordinarie 401°, di credito comunale e provinciale pel complessivo capitale nominale di lire duemilioniduecentoventunomila duecento (2.221.200) da rimborsarsi a cominciare dal 1 luglio 1922.

I numeri delle cartelle estratte, che cessarono di fruttare il 1. luglio 1922, sono descritti in apposito allegato A, ed il rimborso del loro capitale è cominciato dal 1 luglio 1922, in seguito a domanda dei rispettivi possessori, e dietro presentazione delle dichiarazioni provvisorie e dei titoli al portatore dai quali le cartelle stesse sono rappresentate nella circolazione.

Nell'allegato B, esistente in Prefettura, sono riportati i numeri delle cartelle di credito comunale e provinciale sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

*Il Prefetto Lualdi*

101. **Profilassi** (C. P. 13 agosto 1922 n. 17455 diretta ai sindaci).

Le condizioni sanitarie dell'estero e specialmente del bacino mediterraneo reclamano assidua oculata vigilanza da parte autorità sanitarie per impedire la diffusione nel Regno di malattie contagiose. Rappresentasi la imprescindibile necessità perchè i servizi profilattici comunali vengano tenuti in piena efficienza, richiamando l'attenzione dei sanitari nella pronta, immediata segnalazione dei casi anche sospetti di malattie infettive, con speciale riguardo a quelle intestinale, per cui vige la denun-



zia obbligatoria. Particolare attenzione deve essere rivolta all'approvvigionamento idrico delle popolazioni, vigilando sulla difesa igienica degli acquedotti.

Dispongo che da ciascun comune mi pervenga, non oltre il martedì successivo l'elenco dei deceduti della settimana precedente con la indicazione della causa della morte. Detto bollettino settimanale mi dovrà pervenire anche se negativo.

Richiamo tutta l'energia e l'attività di V. S. perchè si ottemperi a quanto è stato disposto e sono in attesa di assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto — Lualdi*

**102. Originali e copie delle decisioni del Consiglio di Prefettura sui conti dei comuni e delle opere pie** (C. P. 17 agosto 1922 n. 19801, diretta ai sindaci e presidenti di opere pie della Provincia).

In relazione alle disposizioni contenute negli articoli 7 del D. L. 9 novembre 1916 n. 1525, pubblicato a pagina 355 e seguenti del bollettino 1916, nella circolare 31 marzo 1917 n. 78079 del Ministero delle Finanze pubblicata a pagina 191 del Bollettino Amministrativo 1917; e nell'articolo 7 della legge 20 agosto 1921 n. 1178, si ricorda alle amministrazioni dipendenti che gli originali delle decisioni sui conti dei comuni e delle opere pie vanno trascritte su carta bollata da L. 3,60 e le copie su carta da L. 6 per il primo foglio e da L. 2,40 per gli intercalari.

Le copie in forma esecutiva vanno trascritte su carta bollata da L. 6 per il primo foglio e di L. 3,60 per gli intercalari.

*Il Prefetto — Lualdi*

**103. Mutui - Riscossione di mandati.** (C. P. 18 agosto 1922 n. 19713 disetta ai sindaci).

Avviene di sovente, che i sindaci, invitati a venire in Salerno, per la riscossione dei mandati dalla Cassa Depositi e Prestiti, in seguito a mutui contratti, non portano il bollo del Comune, nè i relativi mandati di pagamento, per essere quietanzati dagli interessati.

Ad evitare, quindi, inutili viaggi si comunica che per la riscossione dei mandati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti occorre:

1. l'intervento del tesoriere e del sindaco, o chi per lui;
2. l'intervento dei diretti creditori; se i creditori non possono intervenire occorre che gli incaricati della riscossione siano muniti di una regolare procura.
3. Il bollo dell'ufficio comunale e i mandati di pagamento emessi dal Comune a favore dei creditori, completati da tutte le indicazioni prescritte e corredati della deliberazione che ordina il pagamento.

Ricordo che il tesoriere dovrà esser fornito del bollettario di riscossione, e dovrà esser fornito ancora delle marche da bollo occorrenti alla quietanza da rilasciarsi alla Tesoreria Provinciale ed ai mandati di pagamento del Comune.

*Il Prefetto — Lualdi*

104. **Ruoli delle tasse comunali** (C. P. 19 agosto 1922 n. 1941 diretta ai sindaci).

Nonostante le disposizioni date con la circolare 20 febbraio 1921, (1) i Comuni continuano ad inviare i ruoli delle tasse comunali pel visto, senza produrre a corredo i documenti citati della detta circolare.

Ricordo che ai ruoli, spediti pel visto alla Prefettura o alla Sottoprefettura, devono allegarsi:

- a) la relativa matricola pubblicata nei modi di legge;
- b) l'attestato delle notificazioni ai contribuenti per le nuove o maggiori tassazioni;
- c) copia autentica della tariffa approvata;
- d) copia della deliberazione che stabilisce le scadenze delle tasse;
- e) apposito e separato certificato attestante che il ruolo comprende le sole partite definite.

I ruoli, non documentati nei modi suesposti, saranno senz'altro restituiti ai Sindaci.

*Il Prefetto — Lualdi*

(1) V. pag. 44 B. A. 1921.



105. **Stato sanitario del bestiame - Misure precauzionali contro la peste bovina.** (C. P. 19 agosto 1922 n. n. 19613 diretta ai sindaci).

Il Ministero dell'Interno nel dare comunicazione a quest' ufficio della comparsa della peste bovina nei circondari di Prevesa e Filippiade (Grecia) nonchè dei provvedimenti adottati per impedire nel Regno l'importazione della grave epizoozia, ha inoltre disposto che sia accertato, con la massima premura, lo stato sanitario del bestiame nei Comuni di questa Provincia.

In relazione a quanto sopra, prego la S. V. di trasmettermi particolareggiato rapporto circa l'attuale stato sanitario del bestiame di codesto Comune, invitando inoltre i veterinari a segnalare telegraficamente a questa Prefettura quelle manifestazioni cliniche acute, specialmente a carico dell'apparecchio digestivo, eventualmente riscontrate nei bovini, la cui interpretazione sia dubbia o non esplicitamente riferibile ad altre cause morbose ben determinate.

Attento sollecito riscontro.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

106. **Tassa sull'esercizio della pesca in acque dolci.** (C. M. A. 24 luglio 1922 n. 10 diretta ai Prefetti).

Si ricorda a V. S. che l'applicazione dell'art. 20 della legge 24 marzo 1921 n. 312 riguardante la tassa imposta sulla pesca in acque dolci è tuttora assolutamente sospesa.

Nulla in merito si dispose di diverso dopo la diramazione della circolare 20 giugno 1921 n. 1 che ordinava di soprassedere.

Quanto prima seguiranno le istruzioni definitive per l'applicazione di detto articolo.

Prego V. S. di attenersi tuttora o sempre strettissimamente alla data disposizione fino a che non lo saranno pervenute le nuove istruzioni promesse.

Per quanto concerne l'ottemperamento delle disposizioni contenute nell'art. 2 del regolamento sulla pesca d'acqua dolce (R. D. 22 novembre 1914) sollecitato nella circolare surricordata si

tiene noto che, considerate le difficoltà e gli inconvenienti cui si andava incontro per collocare i segnali voluti da quelle disposizioni e fissanti i termini delle acque dolci, là dove si mescolano con le salmastre, nuove norme e modalità si sono incluse nel regolamento di prossima pubblicazione per l'applicazione della nuova legge del 21, che costituiscono completamente le norme dell'accennato art. 2 e dispensano quindi le autorità Prefettizie di dovere ad esse ottemperare e corrispondere così all'invito che in proposito veniva loro fatto con la circolare 20 giugno 1921.

*p. Il Ministro* — L. CONGIU

107. **Trattamenti immunizzanti degli animali.** (C. P. 20 agosto 1922 n. 20081 diretta ai sindaci).

Per evitare inconvenienti nella pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali, ricordo che tale pratica a norma dell'art. 38 del Regolamento di Polizia Veterinaria dei 10-5-914, n. 533, è subordinata alle seguenti condizioni:

1. deve essere autorizzata dalla Prefettura;
2. le operazioni debbono essere praticate da un veterinario;
3. gli animali vaccinati debbono essere sottoposti a vigilanza sanitaria per un periodo di tempo che sarà di volta in volta indicato;
4. il veterinario incaricato delle operazioni immunizzanti dovrà fornire alla Prefettura, per mezzo del Sindaco, le indicazioni relative al materiale d'inoculazione adoperato, alla sua provenienza, al numero ed alla specie degli animali inoculati ed all'esito delle operazioni.

Per evitare indugi, nel caso d'urgente intervento, siero terapeutico e siero profilattico, si consente l'uso immediato di sieri in attesa dell'autorizzazione prefettizia per la pratica delle vaccinazioni.

Prego la S. V. di richiamare sulle disposizioni suindicate l'attenzione del personale sanitario dipendente da codesto Comune, assicurandomene.

*Il Prefetto* — **Lualdi**



108. **Certificato di scorta per le carni e prodotti di carne destinati agli Stati Uniti d'America.** (C. P. 20 agosto 1922 n. 20005 diretta ai signori sindaci della Provincia e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Per accordi intervenuti col Governo Americano, le carni ed i prodotti di carne destinati agli Stati Uniti verranno nei nostri porti o confini, munite di uno speciale certificato da rilasciarsi dai veterinari governativi e confine e di porto.

« I porti e le stazioni di confine dai quali potrà effettuarsi la esportazione sono: Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Ancona, Venezia, Trieste, Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso.

« Perchè il veterinario governativo di confine e di porto possa provvedere al rilascio del certificato, occorre che la merce giunga scortata da regolare certificato di origine e di sanità rilasciato dalle competenti autorità comunali, nel quale certificato dovrà essere dichiarato che la carne ed i prodotti di carne, cui il certificato stesso si riferisce, provengono da animali che sono stati, prima e dopo la macellazione, sottoposti a visita sanitaria e riconosciuti sani e atti al consumo.

Nel certificato dovrà essere indicato il nome, cognome e domicilio dello speditore della merce ed il nome e cognome del destinatario ed il luogo di destinazione negli Stati Uniti. Inoltre, ed anche questa è condizione fondamentale, ogni singolo collo dovrà essere accompagnato da un proprio certificato portante l'esatta indicazione dei prodotti che vi sono contenuti ».

Si prega la S. V. di portare quanto sopra a conoscenza dei produttori e commercianti interessati costà residenti, avvertendo che la spedizione di carni e prodotti di carne per gli Stati Uniti, secondo tali norme, s'inizierà dai nostri porti o confini con decorrenza dal 15 agosto corrente.

*Il Prefetto* -- **Loaldi**

109. **Imposta generale sul consumo del vino — Compito dei Comuni.** (C. M. F. n. 59 del 7 Agosto 1922 diretta ai Prefetti).

Come è noto ai Sigg. Prefetti, in forza dell'art. 9 della leg-

ge 27 febbraio 1921 N. 145, (1) a decorrere dal raccolto del 1921 il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta generale sul consumo del vino è stato affidato interamente allo Stato, al quale compete tutto il gettito dell'imposta medesima, e, giusta il Regolamento legislativo 17 Luglio 1921 N. 975, l'organizzazione statale del servizio fa capo agli Uffici Tecnici di Finanza, alla dipendenza dei quali funzionano apposite squadre di Agenti della R. Guardia di Finanza, per le operazioni di verifica sopraluogo delle denunce del prodotto, e per la vigilanza in genere circa l'esatto adempimento da parte dei contribuenti delle disposizioni relative alla detta imposta. Ai Comuni invece, in luogo delle molteplici attribuzioni loro commesse a mente del R. D. 18 Agosto 1920, N. 1183, sono rimasti alcuni compiti di carattere puramente formale ed analoghi a quelli che già essi assolvono nei riguardanti di altre imposte. Tali compiti, dei quali è cenno agli art. 11, 13, 17, e 26 del predetto Regolamento legislativo, consistono nel ricevimento delle denunce del vino ricavato da ogni raccolta e delle rimanenze del vino al termine di ciascuna annata vinicola, nel rilascio di ricevuta per le singole denunce, nella trasmissione delle medesime agli Uffici Tecnici di Finanza, nell'attestazione dell'esattezza degli stati di famiglia, allorchè dai produttori sia invocato la parziale esenzione da imposta a' sensi dell'art. 7 del Regolamento, ed infine nella pubblicazione delle matricole dei produttori all'albo pretorio.

Trattasi, come si vede, di operazioni semplici, che mentre non implicano alcuna specifica competenza, si estrinsecano per la maggior parte nei primi mesi successivi alla vendemmia,

Non pertanto, dai rapporti testè prevenuti dagli Uffici Tecnici di Finanza è stato generalmente confermato quanto già era emerso attraverso la quotidiana corrispondenza cogli uffici stessi e con le Intendenze di Finanza, e cioè che l'opera di molti Comuni, nella scorsa campagna vinicola, ha lasciato molto a desiderare per puntualità e regolarità, ove non ha assunto forme del tutto negative o addirittura ostruzionistiche. Molti Comuni, infatti, non hanno curato di distribuire agli interessati gli stampati per le denunce, pur essendosne stati a tempo debito provvisti da questa Amministrazione, molti altri non hanno rilasciato ricevuta di sorta per le denunce esibite, nè hanno provveduto all'invio di esse agli Uffici Tecnici entro i termini prescritti, sì che si è reso necessario inviare sul posto agenti di Finanza o speciali incaricati per ritirarle, con grave perturbamento e ritardo

(1) V. pag. 75 B. A. 1921.



nelle successive operazioni di verifica, e con conseguente notevolissimo pregiudizio degli interessati erariali.

Non meno gravi inconvenienti sono poi derivati — dando luogo ad una quantità innumerevole di contestazioni, di ulteriori accertamenti e di rettifiche — dal modo col quale molti Comuni hanno provveduto in ordine alle attestazioni relative allo stato di famiglia dei produttori per l'applicazione dell'esenzione da imposta prevista nell'art. 7. del Regolamento 17 luglio 1921 n. 975.

A queste attestazioni non si è attribuita in genere importanza, limitandole frequentemente ad una pura e semplice dichiarazione di benessere ai dati esposti dagli interessati, senza alcun riscontro dei registri anagrafici, cotachè tali dati furono spesso spesso riscontrati erronei a seguito di ulteriori constatazioni, mentre in altri numerosi casi si è dovuto lamentare la completa mancanza di qualsiasi dichiarazione in proposito, rimanendone così a volta a volta compromesso l'interesse dell'Erario o quello dei contribuenti.

Ora è fermo e preciso intendimento di questo Ministero che gli accennati inconvenienti non abbiano a ripetersi nelle operazioni relative al prossimo raccolto, e che quindi da parte dei Comuni siano, come di dovere, esattamente e puntualmente adempiuti gli obblighi di loro pertinenza, ciò costituendo condizione indispensabile per la regolarità ed efficienza del servizio, tanto più nei riguardi di un tributo di così notevole importanza e che presenta peculiari difficoltà di applicazione, sia in riappunto alla materia imponibile sparsa ed enormemente frazionata per tutto il territorio del Regno, sia per il numero ingente e la qualità dei contribuenti.

Pertanto prego vivamente i Sigg. Prefetti di voler fin d'ora rivolgere ai Comuni vivissima sollecitudine ad ottemperare con ogni zelo, anche e sovrattutto interesse dei loro amministrati agli incarichi ed ai compiti loro spettanti a tenore del citato Regolamento 17 Luglio 1922 N. 975.

Poichè, ove l'invito non fosse accolto o si dovessero rilevare inadempienze od irregolarità, si renderebbe necessario di adottare adeguati provvedimenti, tra cui, in particolare, l'invio di Commissari a carico, giusta l'art. 216 del vigente Testo Unico della legge comunale e provinciale.

Ed anzi, a tal riguardo, interesse i Sigg. Prefetti a procedere con speciale urgenza alla nomina di detti Commissari, tutte le volte che ne ricorra il caso e ne sia fatta giustificata proposta dalle Intendenze di finanza.

D'altro canto quest'Amministrazione non mancherà di accordare congrui premi a favore di quegli impiegati comunali, che

maggiormente si saranno distinti, per diligenza ed attività, nel disimpegno delle mansioni relative alla imposta sul vino, e si riserva di esaminare benevolmente la possibilità di assegnare ai Comuni apposito compenso per i lavori ad essi affidati nei riguardi dell'applicazione del tributo medesimo.

*Il Ministro* — BERTONE

**110. Riscossione - Riappalto delle esattorie delle imposte e delle ricevitorie provinciali pel decennio 1923-32. Operazioni di collocamento.** (C. M. F. 14 agosto 1922 n. 5257 diretta ai Prefetti),

Per la uniforme applicazione della legge 13 agosto 1922 portante modifiche alle vigenti disposizioni per la riscossione delle imposte dirette e con riferimento al contenuto di un decreto in corso che fissa i termini per il conferimento delle esattorie e ricevitorie provinciali, si reputa necessario di richiamare subito l'attenzione dei sigg. Prefetti ed Intendenti di finanza, su quella parte delle modifiche che riguardano l'istituto della conferma e le modalità da seguire per la migliore applicazione di esse. Con riserva di dettare in seguito quelle istruzioni che anche in via di risoluzione di quesiti, fossero ritenute necessarie per meglio provvedere a tutte le altre operazioni di collocamento.

Con le disposizioni della nuova legge viene confermata la facoltà agli esattori in carica di chiedere la prosecuzione dell'appalto, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente.

Tale facoltà, estesa ad un decennio, in seguito all'annullamento degli appalti quinquennali portato dalla nuova legge è ora consentita anche nel caso di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria.

Inoltre, con disposizione transitoria (art. 105) si è, in via eccezionale, derogato al principio generale dell'invariabilità delle condizioni del contratto in corso, consentendo che per le esattorie aventi nel 1915 un carico non superiore a L. 500 mila, si possa, nel giudicare sulla domanda di conferma, concedere un aumento della percentuale dell'aggio sino al 50,1° di quello attuale, purchè non venga superato il limite massimo del 6,1° stabilito dalla vigente legge.

Il termine, entro il quale gli attuali esattori, in seguito alle more dell'approvazione delle nuove norme legislative, avevano la facoltà di chiedere la conferma è già scaduto fin dal 15 luglio scorso, giusta la circolare del 21 maggio decorso, n. 3326, ed il telegramma del 17 giugno successivo numero 3922.

Poichè con le nuove norme sono i Prefetti che concedono



la prosecuzione dell'appalto, le rispettive domande avrebbero dovuto essere presentate ad essi; ma non essendo escluso, in mancanza di espressa disposizione, che le domande stesse siano state prodotte, come per il passato, ai rispettivi sindaci o rappresentanti consorziali, i Prefetti dovranno considerarle ugualmente regolari. Essi perciò, interpelleranno telegraficamente i Comuni per i quali non risultino presentate domande di conferma per avere, integrale cognizione di tutte le domande stesse, al fine di provocare prima il motivato parere dei Consigli comunali o delle rappresentanze consorziali e successivamente quello dell'Intendente.

All'uopo si fa presente ai sigg. Prefetti ed ai sigg. Intendenti che la conferma va considerata come una reciproca convenienza dell'esattore e dei comuni a proseguire l'appalto senza rendere più gravose le condizioni attuali: l'esattore, infatti, si assicura gli utili del contratto, che, in una eventuale gara, potrebbe vedere ridotti o addirittura perduti e i comuni, rinunciando agli eventuali benefici di detta gara, vengono ad assicurarsi l'opera di chi, avendo già dato buona prova di sè, affida che anche per l'avvenire adempirà, in modo soddisfacente, ai suoi impegni.

A tali principi pertanto dovranno ispirarsi i signori Intendenti ed i Corpi deliberanti nel giudicare sulle domande di conferma sottoposte al loro esame.

Stante l'assoluta ristrettezza del tempo; i signori Prefetti dovranno convocare subito (e in ogni caso non oltre il 10 settembre prossimo) le rappresentanze consorziali e i Consigli comunali avvalendosi, per questi ultimi, della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, oppure invitando, ai sensi dell'art. 140 della legge stessa, le Giunte comunali a prendere, stante l'urgenza, le deliberazioni di spettanza del Consiglio in merito alle predette domande al qual fine è anche bene ricordare che tali deliberazioni, dovranno essere prese in seduta segreta ed a scrutinio segreto.

L'attenzione dei signori Intendenti di finanza e dei signori Prefetti deve essere anche richiamata sui casi che possono dar luogo a mutamento di circoscrizione, perchè ne abbiano norma nei provvedimenti che sono chiamati ad adottare, nella loro competenza, sulle domande di conferma.

I casi più frequenti possono ridursi a tre:

1. Costituzione di nuovi consorzi esattoriali con comuni aventi nel decennio in corso esattorie autonome;
2. Riduzione dei consorzi attuali col distacco di comuni che vadano a formare esattorie isolate;

3. Aumento o riduzione dei consorzi attuali con l'aggiunta od il distacco di comuni facenti parte di altri consorzi.

Nel primo caso, se le esattorie autonome costituite in consorzio appartengono ad unico titolare e con unico aggio, la conferma potrà accordarsi perchè in tal modo non vengono ad essere variate le condizioni precedenti di appalto.

Nel caso invece in cui le esattorie singole siano attualmente gestite da uno stesso titolare, ma con aggi diversi, la conferma potrà essere consentita ove l'esattore consenta l'aggio minimo di tutte le preesistenti esattorie non ammettendo la legge condizioni diù onerose, per i contribuenti, di quelle precedenti.

Nel secondo caso, l'esattore del consorzio disciolto potrà essere confermato tanto per i comuni rimasti consorziati quanto per quello o quelli divenuti autonomi.

Per il terzo caso ricorrono le stesse circostanze del primo.

E' opportuno ad ogni modo, avvertire, che, in base alle nuove disposizioni, la concessione della conferma, anche nei casi di variata circoscrizione, dev'essere subordinata al parere favorevole tanto dell'Intendente quanto del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale e che in caso di discrepanza dei due pareri essa deve essere negata.

Devesi ora esaminare la più importante innovazione apportata, con disposizione transitoria, alla conferma dei titolari di quelle esattorie il cui carico nel 1915 non sia superiore a Lire 500,000.

Con tale disposizione è sancito che, ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al 1. comma dell'articolo 3 della legge, può tuttavia essere consentito agli esattori che saranno confermati pel decennio 1923-32 un aumento sull'aggio attuale fino al limite del 50,1°, purchè trattisi di esattorie che nell'anno 1915 ebbero un carico complessivo non superiore a lire 500.000.

Premettesi che la concessione del maggior aggio, consentita con la surriportata disposizione, è demandata al potere discrezionale dei signori Intendenti, dei Consigli comunali e delle rappresentanze consorziali, chiamati a pronunciarsi con motivato parere sulle rispettive domande di conferma. Tali autorità e corpi deliberanti dovranno per ciò, stabilire, caso per caso, se e con quale misura di aggio la conferma può essere accordata.

La legge, nel designare la esattorie alle quali può essere accordato l'aumento di aggio, ha fissato il carico massimo di L. 500,000 riferendosi a questo fine al carico dell'anno 1915. E poichè questo carico è perfettamente noto alle Intendenze, che ne ebbero cognizione in sede di deliberazione del compenso straor.



dinario di cui al decreto 17 agosto 1919, n. 1417, ne deriva che dovranno le Intendenze stesse, nel dare il loro parere di conferma, fare esplicita menzione del carico anzidetto.

Gli Intendenti di finanza, le autorità comunali e le rappresentanze consorziali chiamate per legge a dare il loro parere sulle domande di conferma, prenderanno in considerazione le speciali condizioni di ciascuna esattoria in rapporto all'onere che può importare al titolare la riscossione, all'ammontare dell'aggio per cui essa fu conferita nel decennio in corso e l'incremento verificatosi nelle riscossioni.

E' certo che, data la diversità di tali elementi, non potrà l'aumento dell'aggio, consentito dalla legge, essere corrisposto in modo uniforme ed indistintamente per tutte le esattorie per le quali venga chiesta la conferma. Tuttavia si ravvisa opportuno di indicare dei criteri di massima che possono servire di guida nello stabilire il detto aumento.

1. L'aumento massimo del 50<sup>o</sup> non potrà accordarsi quando l'aggio attuale sia superiore al 40<sup>o</sup>, perchè altrimenti verrebbe a violarsi la disposizione che non vuole sia superata in nessun caso la misura del 60<sup>o</sup>;

2. Potrà consentirsi l'aumento, nella misura massima del 50<sup>o</sup>, quando si abbia il simultaneo concorso di un aggio attuale minimo e di un incremento di riscossioni nel 1921 in confronto di quelle del 1915, di poca entità;

3. Per la determinazione graduale dell'aggio in misura inferiore al 50<sup>o</sup>, occorrerà tener presente la dimostrazione delle effettive spese di gestione l'incremento delle riscossioni, ed ogni altro elemento, diretto a stabilire se la gestione delle esattorie nel decennio in corso, sia stata più o meno lucrosa, e se, conseguentemente, si debba consentire ed in qual misura un proporzionale aumento di aggio per il futuro conferimento;

Non dovrebbe parlarsi di aumento quando le riscossioni attuali abbiano raggiunto un limite tale da far sì che con l'attuale aggio, la gestione possa considerarsi sufficientemente remunerativa per l'esattore.

Altra notevole innovazione dell'attuale legge è quella di consentire la conferma delle esattorie anche se abbiano un aggio superiore al 30<sup>o</sup>.

Il Ministero ha fiducia che i Comuni, nel loro precipuo interesse, vorranno aderire in massima alle chieste conferme, le quali faciliteranno, stante la ristrettezza del tempo, il collocamento definitivo delle esattorie.

Qualora poi per il conferimento delle esattorie si dovesse

ricorrere alle aste, il Ministero tiene a far presente che i termini abbreviati stabiliti dal R. D. in corso non consentono alcuna dilazione e perciò rivolge vive raccomandazioni affinchè detti termini siano rigorosamente osservati, perchè non resti compromesso nel venturo anno il tempestivo incasso di tutti indistintamente i tributi e proventi erariali e locali la cui riscossione è affidata agli esattori.

Per quanto riguarda i capitoli speciali avviene spesso che talune condizioni imposte dai Comuni, mentre non rispondono a vere e proprie necessità del servizio o ad indispensabili comodità dei contribuenti, rappresentano per gli esattori oneri non indifferenti del cui adempimento non possono che rivalersi con la richiesta di una maggior misura d'aggio.

I sigg. Prefetti vorranno quindi indurre le rappresentanze locali a non comprendere nei capitoli speciali clausole o condizioni che possono avere la dianzi accennata conseguenza, avvertendo che qualora non giungesse ai Prefetti nei termini prescritti dal R. D. in corso, alcuna deliberazione delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali in materia di capitoli speciali si intenderà che esse abbiano rinunciato a stabilirne.

Per ciò che riflette il conferimento delle ricevitorie provinciali, il Ministero si riporta alle disposizioni del regio decreto predetto circa i termini abbreviati di cui raccomanda vivamente l'osservanza.

Non occorre spiegare come, dato il ritardo nell'approvazione delle modificazioni all'attuale legge sulla riscossione, urga procedere con la massima sollecitudine a tutte le operazioni del conferimento e però il Ministero confida che i sigg. Prefetti ed i sigg. Intendenti di Finanza spiegheranno ogni attività e zelo affinchè le operazioni stesse si svolgano con la massima sollecitudine e diligenza.

*Il Ministro* — BERTONE

---

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra



*Sala, Controne, Polla* — Regolamento organico impiegati e salariati, approva.

*Pagani* — Concessione fabbricato Suore di Carità, approva.

*Olevano* — Tassa esercizi e rivendite, ordinanza.

*Montecorvino P.* — Concorso per offerta ai bimbi russi, approva.

*Minori* — Tassa occupazione suolo pubblico, approva.

*S. Mango* — Acquedotto. Mutuo L. 210,000, approva.

*Bellosguardo* — Acquisto chinino a credito, approva.

*Calvanico* — Sussidio per la costituenda farmacia, approva.

*Torraca* — Tassa esercizi e rivendite, approva.

*Salerno* — Uniforme estiva concerto civico, approva.

*Olevano, S. Arsenio* — Istituzione posto Ufficiale sanitario, ordinanza.

*Vallo* — Capitolato medico, ordinanza.

*Montecorvino Rovella* — Regolamento organico Imp. e Sal., ordinanza.

*S. Rufo* — Servizio farmaceutico, approva.

*Scafati* — Proroga indennità caro-viveri impiegati, approva.

*S. Menna* — Tassa bestiame, Aumento aliquota tassa focatico, Aumento tariffa tassa esercizi e rivendite, approva.

*Salerno* — Regolamento laboratorio clinico micrografico, approva.

*Santomenna* — Bilancio 1922, autorizza eccedenza sovrimposta.

*Montecorvino Rovella* — Regolamento assistenza sanitaria ordin.

*Nocera Inferiore, S. Pietro al Tanagro, S. Giovanni a Piro* — Bilancio 1922, autorizza eccedenza sovrimposta.

*Salerno* — Mutuo 840,000 pel macello, approva.

*Campagna* — Soppressione e istituzione nuovo posto organico, approva.

*Trestinara* — Aumento stipendio levatrice condotta, approva.

*Amalfi* — Prestito a pareggio bilancio 1921, approva.

---

### Per l'infanzia malata e bisognosa

La generosa iniziativa, promossa e patrocinata con tanto slancio dal Prefetto della Provincia Cav. di gran Croce D.r R. Lualdi, e di cui fu oggetto la circolare 10 aprile 1922 n. 1349 (Bollettino Amministrativo n. 7-8) ha dato sin ad oggi i seguenti ottimi risultati:

Versamento a tutto giugno . . . . .	L. 6.420,50
Versamento del mese di luglio . . . . .	» 5.153,70

---

Totale Generale L. 11.574,20

## CONCORSI

**Giffoni Sei Casali** — Concorso pel posto della levatrice, frazione Sieti — Stipendio L. 1800 oltre unico caroviveri. Domanda e documenti entro l'8 settembre.

**Trentola (Caserta)** — Concorso pel segretario comunale. Domanda e documenti entro il 15 settembre.

---

## PUBBLICAZIONI

**Adriano Lualdi - Viaggio sentimentale nella Liburnia - Riviera del Quarnero** - Riccardo Quintieri editore - Milano - L. 6.

E' un pregevole volumetto del valoroso ed acclamato musicista Adriano Lualdi, amatissimo figliuolo del nostro illustre Prefetto, a tutti già noto per il clamoroso successo dell'opera lirica *La figlia del Re*, rappresentata nell'inverno scorso al teatro Regio di Torino.

Il libro — stampato su carta di lusso, in nitida edizione — di circa ottanta pagine, con trentanove illustrazioni, riporta le impressioni sui paesi della riviera del Quarnero, paesi, che, dice l'autore « per la loro bellezza, per la loro storia, per il loro attaccamento alla madre Patria, meritano dall'Italia un pò meno di oblio e di abbandono ed un pò più di sollecito amore ».

Scritto in forma piana, piacevole, balenante d'un vivido ardore patriottico, questo libro, ne siamo sicuri, farà parte di ogni biblioteca.

All'Autore, così giovane, che nel campo letterario e in quello musicale si avvia alla gloria, le nostre vivissime congratulazioni.

**Carlo F. Ferraris - Dritto Amministrativo - Volume Primo.** La Litotipo — Editrice Universitaria — Padova 1922.

A cura della Casa, *La Litotipo* di Padova, in bella edizione è stato pubblicato il primo volume del *Dritto Amministrativo* del prof. Carlo F. Ferraris, professore ordinario nella R. Università di Padova. E' un lavoro prezioso e ricercato, che raccomandiamo vivamente ai nostri abbonati.

Ecco il sommario: *Parte prima*: Nozioni fondamentali. *Parte seconda*: La pubblica amministrazione, sua costituzione e suoi procedimenti generali. *Sezione I*: La pubblica amministrazione. *Sezione II*: gli atti amministrativi. *Sezione III*: I ricorsi amministrativi e contenziosi. *Sezione IV*: La responsabilità della pubblica amministrazione.

Il bel volume di oltre 500 pagine viene spedito dalla Casa Editrice contro assegno di L. 30, più L. 2,50 per spese di spedizione.

**Rassegna giuridica** — *Rivista mensile di dottrina giurisprudenza e legislazione.* Salerno Direttore avv. S. Mobilio — Abbonamento annuo L. 30.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

111. *Regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole* (R. D. 9 ottobre 1921).  
112. *Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.* (L. 13 agosto 1922).

#### b) Circolari

113. *Zona di rispetto dei cimiteri.* (C. M. I. 15 luglio 1922).  
114. *Abolizione del visto consolare sui passaporti dei sudditi inglesi provenienti da Alessandria d'Egitto* (C. M. I. 23 luglio 1922).  
115. *Legalizzazione delle firme dei consoli esteri da parte dei Prefetti del Regno.* (C. M. 24 luglio 1922).  
116. *Libertà di commercio dello zucchero.* (C. P. 31 agosto 1922).  
117. *Vaiuolo ovino* (C. P. 16 settembre 1922).  
118. *Sussidio ai tubercolotici di guerra* (C. P. 16 settembre 1922n. 683).  
119. *Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra* (C. P. 22 settembre 1922).  
120. *Contributo 1922 alla Cassa di Presidenza* (C. P. 19 sett. 1922).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa: Riconoscimento dei quadrienni arretrati ai medici.*

#### COPERTINA

*Pubblicazioni—Sunto di atti ufficiali—Per l'infanzia malata e bisognosa — Tempi di caccia per l'anno 1922-1923 — Concorsi.*

Salerno — Premiata Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza dell' 25 agosto 1922.

*Presidenza: Prefetto Comm. LUALDI*

#### **Riconoscimento dei quadrienni arretrati dei medici**

La Giunta provinciale amministrativa

Letta l'istanza della Sezione salernitana dell'associazione nazionale dei medici condotti, deliberata nella seduta del 20 aprile corrente anno, con la quale si chiede che venga riconosciuto ai medici condotti il diritto di ricostruire tutta la loro precedente carriera agli effetti dei quadrienni;

Letto il parere favorevole del Consiglio provinciale Sanitario del 19 luglio u. s.;

Considerato che, in conformità dei principi ritenuti e adottati dal Collegio, non potendosi, di fronte ai nuovi organici, ritenere giuridicamente il diritto assoluto alla ricostituzione della carriera e dovendosi gli aumenti ritenere conglobati almeno in buona parte nelle maggiori somme assegnate con i nuovi stipendi, la posizione va riguardata da un punto di vista di equità, e risolta in linea di massima, con sano criterio prudenziale.

Ritenuto che nel fissare il periodo di servizio da calcolare per gli aumenti dovuti occorre tener conto dei relativi patti contrattuali derivanti dai capitolati che regolano le singole condotte ond'è che non è possibile riferirsi esclusivamente alla norma dello aumento quadriennale.

Ritenuto che, per il criterio prudenziale innanzi accennato, già adottato in alcuni casi precedentemente decisi, si stima equo ritenere il dritto a due aumenti;

Per questi motivi:

Decide

Riconoscere ai medici condotti dei Comuni della Provincia in linea di massima, il dritto alla corrisponsione dei due aumenti del decimo dello stipendio ai fini della ricostituzione della



## Parte I.

### Leggi e decreti

**III. Regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.** (R. D. 9 ottobre 1921 n. 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1922 n. 20).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. D. 1 agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento generale sanitario approvato con R. D. 3 febbraio 1901, n. 45;

Veduto il Regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. D. 6 febbraio 1908, n. 150;

Vedute le norme ministeriali 23 ottobre 1903 per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole;

Sentito il Consiglio superiore di Sanità e la Giunta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Sezione per l'istruzione primaria e popolare);

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di concerto con quello dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo :

#### Art. 1.

E' approvato il regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

## Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni non conformi a quelle dell'unito Regolamento.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO

## REGOLAMENTO

PER LA DIFESA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE NELLE SCUOLE

*Oggetto della profilassi scolastica*

## Art. 1.

Tutte le persone che frequentano, a qualunque titolo, gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate ed in generale ogni istituto di istruzione, sia pubblico, sia privato, sono assoggettate alle prescrizioni del presente regolamento, per impedire la trasmissione delle malattie infettive o diffuse negli istituti stessi.

Sono malattie infettive o diffuse, agli effetti del presente regolamento:

a) le malattie soggette a denuncia da parte dei medici curanti a termini dell'art. 129 del Regolamento generale sanitario, approvato con R. D. 3 febbraio 1901, n. 45 e di ogni altra disposizione emanata in applicazione dell'art. 123 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1 agosto 1907, numero 636;

b) la varicella, l'eresipela, gli occhioni, la tosse convulsiva, l'influenza;

c) la tubercolosi cutanea ulcerosa, quella ossea e glandulare con seni fistolosi aperti all'esterno, il tracoma, la congiuntivite blenorragica, il catarro congiuntivale acuto ed il catarro congiuntivale subacuto o congiuntivite angolare, ogni congiuntivite con-



tagiosa; le tigne, la scabbia; gli stati impetiginoidi della cute, la dedicolosi, le forme contagiose della sifilide;

d) ogni altra malattia diffusiva che l'Autorità sanitaria, con apposita ordinanza, sottoponga alle misure prescritte per uno dei gruppi precedenti.

*Allontanamento dalle scuole per ragioni profilattiche*

Art. 2.

Le persone affette da malattie infettive, di cui allo articolo precedente, lettere a) e b), debbono essere immediatamente allontanate dalle scuole e mantenute lontane, finchè dura la possibilità del contagio. Saranno pure allontanate le persone che abbiano avuto convivenza o contatto con infermi di malattie infettive soggette a denuncia (art. 1, lettera a) quando la mancanza di isolamento dell'infermo e la natura della malattia facciano ritenere, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, che queste persone possono costituire mezzo di diffusione del contagio.

Gli infermi delle malattie indicate alla lettera c), possono essere ammessi a frequentare le scuole subordinatamente alle condizioni di cui ai successivi art. 17-18.

*Malattie infettive denunciabili dai medici curanti*

Art. 3.

Il medico che denuncia una malattia infettiva, a termini delle disposizioni sanitarie vigenti, deve indicare altresì se l'ammalato frequenta una scuola e quale, segnando tale notizia nel bollettino di denuncia di cui agli art. 130 e 131 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

L'Ufficiale sanitario comunale, che abbia notizie di un caso di malattia infettiva soggetta a denuncia, deve sempre accertare se frequentino od abbiano frequentato la scuola, a qualunque titolo, sia l'infermo, sia le persone che per convivenza e contatto con esso, possono, a suo giudizio, costituire mezzo di diffusione della malattia. Egli segnalerà subito a chi dirige la scuola, o, in

mancanza, all'insegnante della classe, le persone che debbono essere mantenute lontane, in applicazione del precedente art. 2.

*Visita medica nelle scuole*

Art. 4.

Ogni Comune deve far visitare dall'Ufficiale sanitario o da un medico all'uopo delegato, tutte le scuole pubbliche e private all'apertura dell'anno scolastico, e durante questo, almeno una volta al mese; e più spesso, quando se ne presenti il bisogno. La visita medica è estesa a tutte le persone frequentanti la scuola e deve accertare se fra queste vi siano persone affette da una delle malattie infettive e diffuse, indicate all'art. 1, adottando le misure sanitarie sancite dal presente Regolamento, a secondo la natura di esse. Le persone che presentassero segni sospetti di una di tali malattie, possono essere temporaneamente allontanate dalla scuola, fino ad accertamento della diagnosi.

La visita medica dovrà tener conto speciale dei predisposti alla tubercolosi per l'eventuale applicazione del secondo comma dell'art. 19. Nei comuni che hanno ufficio d'igiene sarà delegato alla visita medica e alla vigilanza igienica delle scuole, un medico di speciale competenza in igiene scolastica.

*Vigilanza da parte del personale direttivo ed insegnante*

Art. 5.

Chi ha la direzione, a qualunque titolo, di una scuola pubblica o privata, deve prontamente allontanare le persone segnalate dall'Ufficiale sanitario, a termine del precedente art. 3. Deve vigilare altresì che l'allontanamento sia effettivamente mantenuto fino a presentazione del certificato dell'Ufficiale sanitario che dia parere favorevole per la riammissione e che siano eseguite le misure di profilassi prescritte.

Art. 6.

Ogni insegnante deve vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari, e deve dare pronto avviso al dirigente la scuola se os-



serva in alcuno di essi segni sospetti di infezione o di malattie degli occhi, della pelle e del cuoio capelluto, oppure se viene a conoscenza che alcuno di tali scolari conviva, od abbia avuto contatto, con infermi di malattie infettive soggette a denuncia. Il dirigente la scuola, o, in assenza di questo, l'insegnante della classe, deve allontanare prontamente da questa gli scolari ed ogni altra persona, che si trovi nelle condizioni sopra dette dandone avviso all'Ufficiale sanitario. Questi, dopo le necessarie constatazioni, se il sospetto del personale scolastico non risulta convalidato, rilascia certificato negativo, col parere favorevole per la riammissione: in caso contrario, prescrive le misure da applicare.

*Riammissione alle scuole.*

Art. 7.

Le persone allontanate dalla scuola ai termini dell'art. 2, perchè conviventi con infermi di malattie infettive, sono riammesse dopo trascorso un periodo di tempo corrispondente a quello della media durata di incubazione della malattia, quando l'isolamento dell'infermo e le misure di prevenzione adottate sono sufficienti ad impedire ogni diffusione della malattia stessa. In caso diverso, l'allontanamento deve portarsi per lo stesso periodo di tempo, dopo la guarigione o il decesso dell'infermo, e la completa attuazione delle misure di disinfezione, ordinate dall'Autorità sanitaria. Per le persone conviventi con l'infermo, che mutano domicilio, e per quelle che hanno avuto rapporti con esso la durata di allontanamento sarà sempre corrispondente al periodo di incubazione della malattia, e comincerà a decorrere dal momento in cui i rapporti con l'infermo sono stabilmente cessati.

Art. 8.

Gli infermi di una delle malattie infettive, di cui all'art. 1, lettere a) e b) sono riammessi alla scuola su conforme parere scritto dall'Ufficiale sanitario, dopo la completa guarigione e l'esecuzione delle disinfezioni ordinate dall'Autorità sanitaria, e dopo trascorso il periodo di tempo che l'Ufficiale sanitario riterrà

neccessario a garentire l'assenza di ogni pericolo di diffusione della malattia, nei limiti fissati dalle istruzioni generali annesse al Regolamento.

Art. 9.

Spetta all'Ufficiale sanitario di dare il parere favorevole e stabilire le misure sanitarie, per la riammissione alla scuola delle persone, di cui agli articoli 7 ed 8. Il parere anzidetto potrà essere apposto in calce ad un certificato del medico curante. In ogni caso, prima di rilasciare tale parere, l'Ufficiale sanitario deve accertarsi che furono eseguite le pratiche di profilassi necessarie ad escludere che la persona riammessa possa essere mezzo di diffusione della malattia nella scuola.

*Chiusura delle scuole.*

Art. 10.

Quando vengano accertati, in breve periodo di tempo, ripetuti casi di una delle malattie infettive, indicate all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, fra le persone che frequentano una classe od una scuola, l'Autorità sanitaria locale sulla classe o sulla scuola, facendo eseguire, ove occorra, anche giornalmente, la visita medica di cui all'art. 4. Se malgrado l'aumentata vigilanza sanitaria e dopo l'esecuzione delle misure conseguenti, continuano i casi della malattia, l'Autorità stessa può far chiudere temporaneamente la classe o la scuola.

Art. 11.

La chiusura è fatta, in ogni caso, con apposita ordinanza del Sindaco, su parere conforme dell'Ufficiale sanitario, il quale propone contemporaneamente le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire, mentre la classe o la scuola sono chiuse. L'ordinanza deve essere prontamente segnalata al Prefetto ed al Provveditore agli studi, e deve contenere, in ogni caso, il termine per la riapertura che sarà stabilito su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, con riguardo specialmente alla durata media del periodo di incubazione della malattia per cui il provvedimento è



preso; ed in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore a quello necessario per le disinfezioni.

Quando occorresse prolungare la chiusura oltre questo termine, ne vengono informati il Prefetto ed il Provveditore agli studi, che dispongono secondo le rispettive competenze, sentito il medico provinciale.

In casi di eccezionale gravità e di assoluta urgenza, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, può disporre la temporanea chiusura delle scuole, salvo a riferire immediatamente al Prefetto ed al Provveditore agli studi, per i definitivi provvedimenti di loro competenza.

Art. 12.

Quando una delle malattie infettive, di cui all'art. 1, lettera a), assuma grave diffusione epidemica in un Comune, l'Autorità sanitaria del luogo dispone che sia intensificata la vigilanza sanitaria sulle scuole, e può proporre la chiusura di tutti gli istituti scolastici del Comune al Prefetto ed al Provveditore agli studi, che disporranno, secondo le proprie competenze, sentito il medico provinciale.

Art. 13.

In caso di epidemia, o quando ve ne sia minaccia, l'Autorità scolastica, dietro ordinanza, del Sindaco, dovrà segnalare, nel più breve tempo possibile, il nome e l'abitazione degli alunni assenti dalla scuola, all'Ufficiale sanitario, il quale avrà così modo di indagare prontamente sul loro stato, di salute, ai fini della profilassi.

*Profilassi del vaiuolo.*

Art. 14.

Chi dirige, a qualunque titolo, una scuola pubblica o privata, o in generale qualunque istituto di istruzione, non può ammettere nella scuola o agli esami ufficiali se non gli scolari che presentino il certificato legale di subita vaccinazione, se inferiori ai 10 anni di età, e di rivaccinazione se superiori a tale età. Il

certificato porterà sempre la dichiarazione dell'anno in cui è stata fatta l'operazione e l'esito di essa, e sarà conservato nel fascicolo personale dello scolaro, per essere esibito ad ogni richiesta dell'Autorità competente. Sono esentati solo gli scolari che presentino certificato legale di subito vaiuolo,

L'ufficiale sanitario, nelle sue visite alle scuole, deve accertarsi dell'esecuzione di queste norme.

Art. 15.

L'Autorità sanitaria, quando vi sia pericolo di diffusione del vaiuolo, può ordinare la vaccinazione di tutte le persone frequentanti la scuola. Sono esentate quelle che hanno sofferto il vaiuolo, e quelle che abbiano subito l'operazione con esito positivo, nell'ultimo triennio.

*Tubercolosi polmonare.*

Art. 16.

Gli infermi di tubercolosi polmonare con tosse ed espettorazione, non possono frequentare la scuola, salvo le disposizioni dell'art. 19.

*Malattie diffuse*

*a decorso prolungato non soggette a denuncia.*

Art. 17.

Gl'infermi delle malattie diffuse, indicate all'articolo 1, lettera c), sono allontanati dalla scuola, fino a guarigione. Su conforme parere dell'Ufficiale sanitario comunale, è consentita la riammissione di tali infermi avanti la guarigione, quanto la malattia si riscontri in fase risolutiva non segregante e le parti ammalate siane convenientemente curate, in modo da garentire contro ogni possibilità di diffusione. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, nel rilasciare il detto parere, dovrà tener conto delle condizioni igieniche e dell'affollamento nella classe e nella scuola frequentata dagli infermi. Il parere potrà essere apposto sul certificato medico, indicante la diagnosi della malattia.



Art. 18.

L'insegnante della classe, il dirigente della scuola e l'Ufficiale sanitario dovranno vigilare le persone ammesse condizionatamente alla scuola, a termini dell'articolo precedente assicurandosi

a) che continuino le condizioni, previste dell'articolo stesso, cui è subordinata l'ammissione condizionata ;

b) che sia evitato ogni contatto fra le persone inferme ed i loro oggetti, con gli altri allievi, adottando le opportune disposizioni, sia nei banchi, sia nel lavabo e negli spogliatoi, sia altrove, secondo il parere dell'Ufficiale sanitario.

*Scuole e istituzioni speciali per infermi di malattie diffusive*

Art. 19.

Quando in un Comune fosse rilevante il numero di scolari colpiti da una delle malattie, di cui all'art. 1, lettera c) o di quelli allontanati dalla scuola per tubercolosi di qualunque forma, il Sindaco deve riferirne al Prefetto ed al Provveditore agli studi. L'Autorità scolastica provvede possibilmente ad istituire classi speciali per tali infermi, sia raggruppando diversamente gli alunni nelle scuole esistenti, sia formando classi e scuole nuove.

Dove il bisogno lo richieda, per i predisposti alla tubercolosi, si istituiranno scuole speciali sul tipo della scuola all'aperto completate con i benefici di istituzioni parascolastiche (colonie profilattiche, marine, alpestri, attendate, diurne e analoghe opere integratrici).

*Disposizioni generali.*

Art. 20.

Le famiglie di insegnanti ed inservienti, ed ogni altra persona che abbia dimora nei locali della scuola, sono sottoposte alle misure sanitarie previste dal presente Regolamento. Quando si constati fra tali persone un caso delle malattie infettive o diffusive, di cui all'art. 1. l'Ufficiale sanitario indicherà le disposizioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella scuola e proporrà, ove ne sia il caso, l'applicazione degli articoli 10 e 11.

## Art. 21.

Le scuole pubbliche e private, ed ogni istituto di istruzione in genere, devono essere ripuliti a fondo, ed eventualmente disinfettati almeno una volta l'anno, sotto il controllo dell'Ufficiale sanitario comunale, ed ogni volta che sarà ordinato dall'autorità sanitaria.

## Art. 22.

Il Ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione pubblica formulano le norme ed istruzioni, per l'esecuzione del presente Regolamento, sentita la Reale Commissione per l'igiene scolastica e pedagogica.

## Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento.

## Art. 24.

Le contravenzioni al presente Regolamento sono punite a termini dell'art. 129 Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, salvo le maggiori pene, previste dal Codice penale.

**112. Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.** (Legge 13 agosto 1922 n. 1146 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1922).

## VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281 sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:

## TITOLO I.

*Degli esattori comunali e consorziali.*

## Art. 2.

I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.



I consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali sono costituiti dal Prefetto.

Su proposta dell'Intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la deputazione provinciale possono per decreto prefettizio riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto è dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popoloso tra gli associati.

#### Art. 3.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto su parere favorevole dell'Intendente di finanza.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

La misura dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto la Giunta comunale o una delegazione della rappresentanza consorziale potrà proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o

della rappresentanza consorziale, purchè l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà, che hanno sezioni di credito, potranno rendersi aggiudicatari del servizio di esattoria comunale o consorziale o di ricevitoria provinciale, ancorchè i loro statuti non prevedano l'assunzione di tale servizio.

Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme motivato parere dell'Intendente di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, concederà, con provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'art. 105 della presente legge.

La conferma può essere concessa anche, nel caso di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria.

#### Art. 4.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali, che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto.

#### Art. 5.

L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimeposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli consegnategli e rese esecutivi dall'Intendente di finanza, se riguardanti le imposte erariali e le sovrimeposte e dal prefetto se riguardanti le tasse comunali, provinciali e di altri enti.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente



delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore nell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per la imposta principale:

a) le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei consorzi speciali e degli altri enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) le altre tasse ed entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi comunali e degli altri enti, in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito per legge o dal contratto esattoriale.

#### Art. 6.

Sette mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria. nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

#### Art. 10.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e, nel caso di consorzio, i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto.

#### Art. 11.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi al-

meno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo, a meno che si provveda per terna, ad un secondo esperimento con aumento di un decimo entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

L'intendente, dietro richiesta del comune o del consorzio ove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

Art. 12.

*(soppresso).*

Art. 13.

Qualora risulti deserto l'esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore, per non più di cinque anni, stabilendo l'aggio di riscossione, sentito il parere dell'Intendente di finanza e quello del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ed entro il limite di cui al comma primo dell'articolo 3.

Art. 14.

Non possono essere esattori:

1. I membri del Parlamento, della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di beneficenza;
2. I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;
3. I ministri dei culti;
4. I consiglieri e gli impiegati e salariati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;
5. I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa,



della Commissione provinciale di beneficenza, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;

6. Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7. Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8. Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9. I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore del minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 15.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14 il prefetto sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra e quando non sia tata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

#### Art. 19.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rap-

presentanza consorziale: spetta al prefetto riconoscerne la idoneità. Le relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

Art. 20.

Il contratto esattoriale deve portare l'approvazione del prefetto.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

Art. 21.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali e resi noti al pubblico.

Art. 22.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dall'Intendente di finanza, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Per le esecuzioni l'esattore nomina uno o più ufficiali esattoriali che, per compiere le loro funzioni devono essere autorizzati dal procuratore del Re.

Per la notificazione delle cartelle e di avvisi può valersi di messi notificatori autorizzati dall'intendente di finanza.

L'esattore può revocare la nomina dei propri ufficiali e messi salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'art. 111, e per giustificati motivi possono il procuratore del Re e l'intendenza di finanza ritirare la loro autorizzazione.



## TITOLO II.

*Della riscossione*

## Art. 23.

Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali il pagamento delle imposte dirette è ripartito in sei rate bimestrali uguali che scadono alle epoche seguenti:

10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

A decorrere dal 1 gennaio 1923 tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno verranno pagate in sei rate uguali a partire da quella più prossima delle anzidette. A questo effetto, per le iscrizioni da effettuarsi nell'ultimo anno di appalto, quando nell'esattoria siavi cambiamento di gestione, saranno compilati due ruoli separati comprendenti, rispettivamente, le rate che vengono a scadere nell'anno stesso e quelle scadenti nell'anno successivo in cui il carico dovrà essere assunto dal nuovo esattore.

## Art. 24.

Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, nella prima metà del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente art. 5 ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente nella prima metà dei mesi di gennaio e di luglio.

L'intendente di finanza potrà autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.

In questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni iscritto nel ruolo da apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente.

I relativi pagamenti scadranno nelle usuali 6 rate, ma quan-

do speciali circostanze lo richiedano l'intendente potrà ridurre il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla più prossima scadenza.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del numero 3 dell'art. 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

*(Continua)*

### **b) Circolari**

113. **Zona di rispetto dei cimiteri** (C. M. I. 15 Luglio 1922 n. 21100 diretta ai Prefetti).

Con la legge 11 luglio 1922, n. 880, (1) inserita nella Gazzetta ufficiale del 7 luglio corrente, n. 159, sono state modificate le norme relative alla zona di rispetto dei cimiteri contenente nell'art. 196 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 1.º agosto 1907, n. 636.

Il provvedimento legislativo, pur nelle sue modeste proporzioni, è di grandissima importanza, in quanto soddisfa legittime antiche aspirazioni ed elimina un grave ostacolo allo sviluppo di moltissimi centri abitati.

Si pregano pertanto le SS. LL. di richiamare su di esso la particolare attenzione dei Comuni dipendenti, favorendone di ciò sollecita assicurazione.

*Pel Ministro — LUTRARIO.*

114. **Abolizione del visto consolare sui passaporti dei sudditi inglesi provenienti da Alessandria d'Egitto** (C. M. I. 23 luglio 1922 n. 16888 diretta ai Prefetti).

In base a recente disposizione Ministero Affari Esteri a partire dal 1.º agosto p. v. cittadini inglesi che s'imbarcano Alessandria Egitto per sbarcare porto nazionale sono esentati obbli-

---

(1) V. pag. 159.



go visto rispettivo passaporto, che però deve essere presentato sbarco ed uscita nostro territorio come documento indennità personale.

*Per il Ministro — VIGLIANI.*

**115. Legalizzazione delle firme dei Consoli esteri da parte dei Prefetti del Regno** (C. M. I. 24 Luglio 1922 n. 500-35 diretta ai Prefetti).

Allo scopo di evitare inconvenienti testè lamentati dal Ministero degli affari esteri, circa la legalizzazione da parte dei signori Prefetti delle firme dei Consoli esteri, si rammenta che le SS. LL. sono autorizzate a legalizzare, per delegazione del Ministero degli affari esteri, le firme dei Consoli predetti residenti o aventi giurisdizione nelle rispettive provincie, firme le quali siano apposte ad atti provenienti dall'estero o fatti negli stessi Consolati e che debbono aver effetto nella provincia.

Si rammenta altresì che tale autorizzazione a legalizzare, la quale fu data alle SS. LL. con due circolari del Ministero degli affari esteri in data 8 marzo 1864 e 1 luglio 1881, si estende anche agli atti rilasciati nelle rispettive provincie, che devono essere spediti all'estero forniti del visto di un Console estero residente nella provincia stessa abbiano giurisdizione.

*D'ordine del Ministro — BOCCHINI*

**116. Libertà di commercio dello zucchero.** (C. P. 31 agosto 1922 n. 3931 diretta ai sindaci).

Con circolare del 12 luglio u. s. è stata ripristinata la libertà di commercio dello zucchero e sono state abolite tutte le restrizioni relative alla distribuzione e al consumo di tale derrata.

Si porta a conoscenza delle SS. VV. che, con telegramma del Ministero delle Finanze in data 12 corr. diretto agli Uffici Tecnici di Finanza, è stata autorizzata la libera estrazione dagli zuccherifici e dalle raffinerie nazionali dello zucchero di nuova produzione.

Tale disposizione è stata emanata in seguito ad accordi con

le rappresentanze dell'industria saccarifera, in base ai quali questa si è impegnata di mettere a disposizione del consumo, l'intera produzione della presente campagna al prezzo di L. 575 a q.le per lo zucchero cristallino e di L. 605 a q.le per il raffinato (base semolato o pilè, merce consegnata franca vagone stazione partenza).

Si portano a conoscenza delle SS. LL. detti prezzi di cessione da parte degli zuccherifici e delle raffinerie, per modo che possano tenerne conto nell'esercizio di quelle attribuzioni di carattere annuario, che sono devolute dalla legislazione vigente alle amministrazioni comunali.

*Il Prefetto — Lualdi*

117. **Vaiuolo ovino.** (C. P. 16 settembre 1922 n. 25356 diretta ai Sindaci).

Nei Comuni di Bisaccia, Lioni, Nusco e Trevico della limitrofa Provincia di Avellino sono stati accertati e sono attualmente in atto focolai di vaiuolo ovino, per cui, con provvedimento del Prefetto di quella Provincia, sono stati sospesi in detti Comuni i mercati e le fiere di bestiame ovino.

Per impedire ogni pericolo di diffusione dell'infezione in questa Provincia, prego la S. V.:

1.° di dare la massima diffusione alle notizie di cui sopra, invitando i commercianti e gli allevatori di bestiame a sospendere coi Comuni suindicati ogni rapporto commerciale di ovini e di pelli di detti animali;

2.° di disporre continua ed efficace vigilanza zoiatrica per accertare lo stato sanitario degli ovini stabulanti nel territorio di codesto Comune, rendendo obbligatoria la visita veterinaria agli animali ovini ed alle pelli che vi verranno o vi siano stati eventualmente importati dai suddetti comuni;

3.° di dare sollecita comunicazione a quest'ufficio di qualsiasi manifestazione morbosa riferibile a malattie infettive e diffuse che potesse verificarsi negli animali, disponendo intanto le misure di isolamento e di sequestro a norma dell'art. 7 del regolamento di Polizia Veterinaria del 10 maggio 1914 num. 533.

Speciale raccomandazione si rivolge ai signori Sindaci dei Comuni limitrofi alla Provincia di Avellino.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto — LUALDI*



118. **Sussidio ai tubercolotici di guerra.** ( C. P. 16 settembre n.° 683 diretta ai Sindaci ).

Il Sottosegretariato per l'assistenza militare al fine di evitare incertezze e dubbi nel pagamento del sussidio straordinario ai tubercolotici di guerra ha diramato le seguenti istruzioni:

Il sussidio giornaliero straordinario viene corrisposto a quegli invalidi che sono già pensionati (che posseggono cioè il libretto di pensione) senza distinzione del grado militare. Non è di ostacolo alla concessione del sussidio il fatto che l'invalido sia ricoverato in Istituti di cura.

Per la concessione del sussidio, il Municipio deve richiedere all'invalido la prova che la pensione venne concessa in seguito a malattia tubercolare o sospetta natura tubercolare; e poichè dal libretto non si può rilevare la natura della malattia che ha dato diritto alla pensione, occorre richiedere al pensionato un estratto del verbale di visita collegiale da rilasciarsi dal Presidente del competente Collegio medico, o dal Sottosegretariato.

Il godimento del sussidio incomincia dallo stesso giorno di decorrenza della pensione, eccezione fatta per quelle pensioni la cui decorrenza è anteriore al 1.° dicembre 1921 e per le quali il sussidio è corrisposto soltanto a cominciare dal 1.° dicembre 1921, data di inizio della concessione, giusta la suddetta circolare del 14-12-921.

Il sussidio viene corrisposto in lire 4,00 giornaliere ai tubercolotici assegnati alla 1.<sup>a</sup> od alla 2.<sup>a</sup> categoria delle infermità che danno diritto alla pensione di guerra ed in lire 2,00 giornaliere a quelli delle altre categorie (dalla 3.<sup>a</sup> alla 9.<sup>a</sup>).

La categoria è rilevata dall'importo del caro-viveri annotato sul libretto. Nel caso che sul libretto sia stato omissso il caro-viveri, sarà cura del pensionato chiederne l'annotazione agli uffici pagatori.

Si rammenta che alla 1.<sup>a</sup> categoria corrisponde il caro-viveri di lire 140 oppure di lire 160 o lire 180; alla seconda categoria il caro-viveri di lire 80, ed alle altre 7 categorie il caro-viveri da lire 70 a lire 20.

Sui libretti emessi dal gennaio 1921 in poi, la categoria può anche essere direttamente rilevata dal libretto, essendovi stata segnata a pagina 4.

Il sussidio non è reversibile ai congiunti del tubercolotico che cessi di vivere durante la concessione.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio i superinvalidi che siano in godimento dell'assegno di lire 1800 di cui al R. D. 7-6-1920 N. 738, oppure di uno degli assegni di lire 3000, 2400, o 1800 di cui al R. D. 19-11-1921 N. 1738.

Poichè talvolta a tubercolotici già pensionati ed ammessi al sussidio, viene con successivo provvedimento, concesso uno dei suddetti assegni di superinvalidità con effetto retroattivo, si verifica il caso che, per un certo periodo di tempo, il sussidio sia stato indebitamente corrisposto.

Avviene pure che, in seguito a miglioramento della malattia, il tubercolotico già assegnato alla 1.<sup>a</sup> o alla 2.<sup>a</sup> categoria, senza diritto all'assegno della superinvalidità, faccia passaggio ad una delle categorie dalla 3.<sup>a</sup> alla nona. In tal caso il sussidio giornaliero di lire 4,00 deve essere ridotto a lire 2,00 dalla decorrenza del provvedimento.

Può inoltre avvenire che il tubercolotico già assegnato ad una categoria di pensione, in seguito a miglioramento, sia assegnato alla decima categoria, oppure non gli sia riconosciuto il diritto alla pensione. In questi ultimi casi, dalla decorrenza del provvedimento, il sussidio non è più dovuto.

Inversamente, deve essere elevato da lire 2,00 a lire 4,00 in caso di aggravamento della malattia o passaggio ad una delle due prime categorie (purchè non vi sia contemporanea concessione di assegno di superinvalidità).

L'aumento di lire 4,00 dovrà essere corrisposto dalla data di godimento della maggiore pensione.

Pertanto, prima di provvedere al pagamento dei sussidi, i Municipi dovranno procedere alle opportune verifiche dei libretti di pensione, avvertendo che i suddetti assegni di superinvalidità



vi sono sempre indicati separatamente dagli assegni di pensione; a pagina 3 quando trattasi di una prima concessione, ed alle pagg. 6, 7, 8 quando trattasi di concessione successiva.

Per rendere più agevole il compito dei Municipi, il Sottosegretariato darà loro comunicazione di tutti i provvedimenti che importino la cessazione o la riduzione del sussidio e per gli eventuali recuperi i Municipi segnaleranno al Servizio Pagamenti del Sottosegretariato, con apposito modulo che sarà loro inviato, le somme che siano state indebitamente corrisposte.

Prego le SS. LL. di curare la esatta osservanza di tali istruzioni, e di accusare ricevuta della presente circolare.

*Il Prefetto* — LUALDI

**119. Assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra.** (C. P. 22 settembre 1922 n. 20908 diretta ai Sigg. Sindaci e Capi delle Istituzioni di Beneficenza).

Richiamo l'attenzione della S. V. sull'art. 8 della legge 21 agosto 1921 n. 312, pubblicato a pag. 246 del Bollettino Amministrativo 1921, 1 circa l'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra nei posti di ruolo che sono o si rendono vacante presso codesta Amministrazione. In conformità delle disposizioni di cui al citato art. 8 dovrà essere data la precedenza agl'invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge in parola che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi e qualora si tratti di posti da assegnare per concorso sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di guerra per ogni dieci posti o frazione di dieci per gl'impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20,1° per gl'impieghi d'ordine e per i posti subalterni.

*Il Prefetto* — Lualdi

**120. Contributo 1922 alla Cassa di Previdenza Sanitari, Impiegati e Salarati Enti locali.** (C. P. 19 settembre 1922 n. 25013 diretta ai sindaci ed ai presidenti di OO. PP. della Provincia).

Si porta a conoscenza di V. S. che i ruoli principali 1921 dei contributi in oggetto, per ragioni d'urgenza dovettero adot-

(1) V. pag. 145 Regolamento.

tarsi senz'alcuna modifica, per l'anno 1922. Sicchè gli eventuali errori commessi nel 1921, provenienti dal non ancora compiuto assestamento delle singole partite in corrispondenza delle avvenute modificazioni d'organici e di personale, si ripetono integralmente nel 1922, nè in questo ruolo si sono tenute presenti le variazioni avvenute durante il 1921.

Ciò premesso, si prega V. S. disporre che la Segreteria dell'Ente prenda in attento esame i singoli contributi liquidati per le tre categorie di personale, indicate nell'oggetto e faccia rilevare a questo ufficio gli errori commessi nelle liquidazioni, appoggiando, naturalmente, le richieste di variazioni delle copie degli atti comprovanti gli errori stessi.

E' giunto il momento che il servizio di previdenza a favore del personale di enti locali, rientri definitivamente nella perfetta normalità per l'interesse del servizio.

Per tale fine, conto sulla collaborazione attiva delle singole amministrazioni e dei rispettivi impiegati, affinchè l'ufficio della Cassa di previdenza di questa Prefettura venga direttamente e tempestivamente informata di ogni variazione d'organico e di personale mediante la trasmissione, in doppio, delle copie dei singole deliberazioni occorrenti, pure, alla rigorosa tenuta dei singoli fascicoli personali.

Per mettere per in grado quest'ufficio a preparare a tempo debito e con esattezza gli elenchi ed i ruoli 1923, ogni Comune ed Opera Pia iscritta alle due Casse di Previdenza Sanitari ed Impiegati Salariati Enti locali, è tenuta a spedirmi, entro il 15 ottobre (oltre i prospetti indicati a pag. 193 del Bollettino Amministrativo 1921 pel movimento dei sanitari 1921 a 31 dicembre 922) un prospetto del seguente tracciato per gli impiegati, salariati e sanitari:

N. d'ordine	Posti in organico	Variazione organica avvenuta nel 1921 e 1922	Titolare dei posti Nome e cognome	Stipendi o salari	Variazioni 1921 e 1922		Osservazioni
					sul personale	sugli assegni	

Il Prefetto — **Lualdi**

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra



carriera; tali aumenti calcolando per i periodi fissati dai relativi capitolati vigenti all'atto dell'assunzione in servizio e raggruppandoli a periodi quadriennali quando con i capitolati medesimi non si era provveduto in proposito.

---

## PUBBLICAZIONI

**Cav. Rag. Mario Curioni - Impianto pratico di contabilità comunale per piccoli e medi comuni - Como - Premiata tipografia editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. 1922 - L. 8.**

E' un pregevole volume, edito con la solita eleganza dalla premiata tipografia Ostinelli di Como. Rappresenta una guida per l'impianto contabile nei piccoli e medi comuni, ove il pesante e multiforme lavoro che grava i segretari comunali, e la scarsa importanza che si annette a precise e regolari scritture fanno sì che la contabilità sia trascurata.

Raccomandiamo questo interessante ed utile volumetto ai nostri abbonati.

---

### Sunto di atti ufficiali

\* Con R. D. 9 aprile 1922 n. 932 (Gazzetta ufficiale del 22 agosto 1922 n. 197) è stato approvato il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario.

\* Con R. D. 13 luglio 1922 n. 1123 (Gazzetta ufficiale del 19 agosto 1922 n. 195) è stato istituito un ente autonomo di bonifica nella provincia di Salerno.

\* Con R. D. 2 marzo 1922 n. 658 (G. U. del 3 giugno 1922 n. 758 (G. U. del 3 giugno 1922 n. 130) è stato dichiarato, agli effetti del dazio consumo, di 2<sup>a</sup> classe il Comune di Sarno.

\* Con legge 26 luglio 1922 n. 995 (G. U. del 25 luglio 1922 n. 174) è stata modificata la tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari.

\* Con R. D. 22 gennaio 1922 (G. U. del 16 giugno 1922 n. 141) sono state modificate le disposizioni vigenti circa la competenza delle intendenze di finanze e degli uffici finanziari.

## Per l'infanzia malata e bisognosa

(C. P. 10 aprile 1922 n. 1349)

Versamento a tutto luglio . . . . .	L. 11574,20
» di agosto . . . . .	» 5054,75
<hr/>	
Totale	L. 16628,95

---

## Amministrazione Provinciale di Salerno

TEMPI DI CACCIA PER L'ANNO 1922-1923

*Il Presidente della Deputazione Provinciale*

RENDE NOTO:

Che nella Provincia di Salerno, per l'anno 1922-1923:

Art. 1. — Dal 1. aprile al 15 agosto è vietato qualunque specie di caccia con qualsiasi mezzo e sistema.

Art. 2. — Fino al 31 maggio è permessa, col solo fucile e solo sulla spiaggia del mare e nei terreni incolti con divieto di passare sui terreni seminati, la caccia delle quaglie e di altri uccelli di transito.

Art. 3. — Solamente col 1.º ottobre si inizia il periodo di caccia con mezzi differente al fucile.

La caccia con le reti è permessa dal 1.º ottobre al 30 novembre e quella con le reti fisse ai colombi dal 15 settembre al 15 dicembre.

Art. 4. — E' vietato tirare ai colombi viaggiatori e di allevamento e a quelli sfuggiti ai tiri.

Prendere uova, nidi, selvagina appena nata.

Commerciare ed esportare selvagina durante il periodo di caccia chiusa.

Art. 5. — E' permessa sempre la caccia agli animali nocivi.

---

## CONCORSI

Con D. P. 10 settembre 1922 è stato bandito il concorso per titoli per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia nella frazione S. Giovanni del Comune di Giffoni Valle Piana.

Domanda e chiarimenti all'Ufficio del Medico Provinciale.

**Cava dei Tirreni** — Concorso per ragioniere; stipendio L. 5200 e per applicato stipendio L. 2400 oltre due indennità di caroviveri. Per chiarimenti rivolgersi al Comune.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

121. *Modificazioni al testo unico delle leggi nella riscossione delle imposte dirette* (L. 13 agosto 1922—continuazione).
122. *Concorso a premi per lo studio e la redazione dei progetti d'irrigazione* (D. M. A. 21 giugno 1922).
123. *Contributo sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza* (L. 28 agosto 1922).
124. *Estensione dei poteri degli amministratori straordinari dei Comuni e delle Provincie nei riguardi della contrattazione dei mutui* (D. L. 8 settembre 1922).
125. *Vaiuolo ovino - Profilassi* (D. P. 13 ottobre 1922).

#### b) Circolari

126. *Concorso a premi per lo studio o la redazione di progetti d'irrigazione* (C. M. A. 31 agosto 1922).
127. *Corso medio per titoli cauzionali nel primo semestre dell'anno 1922* (C. M. F. 16 settembre 1922).
128. *Fiere e mercati - Polizia veterinaria* (C. P. 13 ottobre 1922).
129. *Esecuzione dei provvedimenti dei commissari governativi per le abitazioni* (C. H. I. 20 luglio 1922).
130. *Importazione di bovini da allevamento dell' Austria e della Jugoslavia* (C. P. 11 ottobre 1921).
131. *Profilassi della rabbia* (C. P. 19 ottobre 1922).
132. *Bilanci 1922 - Opere Pie* (C. P. 21 ottobre 1922).

(Continuazione in copertina)

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Numero complessivo degli elettori politici amministrativi—Anno 1922.  
Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Pubblicazioni—Esami di abilitazione ad agenti o commessi daziari—  
Per l'infanzia malata e bisognosa—Concorso—Sunto di atti ufficiali.*

---

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 13 ottobre 1922.

*Presidenza: Prefetto Cav. di Gran Croce Dr. LUALDI*

*Pisciotta, Santomena* — Tassa esercizio e rivendita, approva.

*Montecorvino Rovella* — impianto lampadine, approva.

*Campagna* — Concessione suolo, ordinanza.

*Torre Orsaia* — Regolamento organico impiegati, ordinanza.

*Padula* — idem, idem, approva; regolamento concessione  
acque potabile, approva.

*S. Gregorio Magno* — modifica capitolato medico, approva.

*Salerno* — bilancio 1922, autorizza eccedenza: onoranze consegna bandiera nave *Campania*, approva; cimitero, prezzo aree di risulta, approva; sussidio istituto sordo-muti, approva.

*Laviano* — Concorso per due guardie municipale, approva.

*Laurito* — Giudizio eredi Speranza, ordinanza.

*Roscigno* — Salario al regolatore dell'orologio, approva.

*S. Arsenio* — Istituzione posto ufficiale sanitario, si provvede d'ufficio.

*Roccapiemonte* — mutuo per acquedotto, approva; prestito per acqua potabile, approva.

*Ottati* — regolamento gestione mulino comunale, approva.

*Campagna* — Edificio scolastico, mutuo, approva.

*S. Cipriano Picentino* — Svincolo cauzione esattore, parere favorevole.

*Altavilla* — Aliquota tassa focatico 1923, approva; regolamento impiegati, approva; tassa bestiame, ordinanza.

*Colliano* — tassa di soggiorno, approva.



## Parte I.

### Leggi e decreti

121. **Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.** (Legge 13 agosto 1922 n. 1146 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1922).

(continuazione)

#### Art. 25.

Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare al contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune nonchè la quota, percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla provincia e al comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute, dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione per il messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di esso e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso.

#### Art. 26.

In uno, e occorrendo anche in più giorni degli otto successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di

cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima il giorno e l'ora della sua venuta.

#### Art. 27.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito.

Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avrà anche facoltà di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto negli articoli 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione d'avviso di cui all'art. 31.

La multa pel ritardo del pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta.

#### Art. 29.

I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina-vaglia o assegni emessi dagli uffici postali intestati all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non fossero regolarmente e in tempo debito pervenute all'esattore. Per l'ammontare delle imposte erariali si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, scadute, designate dal ministro del tesoro e quelle anche non scadute che fosses designate per leggi.

#### Art. 30.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il



contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte, che non eccedono le lire cinque all'anno, potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

Il contribuente debitore per più specie di imposte può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, si imputano a ciascuna imposta in quota proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattoria in funzione.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

#### Art. 32.

Il numero delle rate di pagamento delle tasse locali è stabilito nelle leggi e nei regolamenti relativi.

I ruoli principali e suppletivi delle sovrimposte locali vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno finanziario in corso. La ripartizione non può però mai avvenire su un numero di rate inferiore a tre. Per i ruoli che andassero in esecuzione dopo la quarta rata si dovrà supplire con altrettante delle prime rate dell'anno seguente.

La scadenza di ciascuna rata non potrà avvenire in epoca diversa da quella stabilita per la scadenza delle imposte erariali.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

## TITOLO III.

*Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili*

## CAPITOLO I.

*Dell'esecuzione sui mobili.*

## Art. 33.

Salvo le particolari disposizioni stabilite con leggi speciali, trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi ufficiali esattoriali, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni scaduti e da scadere entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune o consorzio nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

## Art. 34.

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38 si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.



L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che da testimoni.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette a domicilio del debitore, e, se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Art. 35.

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà notizia al sindaco trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di L. 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, il sindaco provocherà dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.

Art. 36.

L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti pignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assume l'incarico, l'ufficiale esattoriale fa trasportare in locale appositi gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario d'ufficio, locale e depositario designati dal sindaco.

L'esattore ha facoltà di cambiare il depositario da esso costituito; il relativo verbale dell'ufficiale esattoriale dovrà essere trasmesso al sindaco, salvo in caso d'inadempienza le comminatorie di cui all'articolo precedente.

## Art. 37.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e alla assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi dell'ufficiale per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo d'indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazione negativa dei terzi debitori, o di contumacia o di irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di assegnazione e l'annotamento di surroga contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato della imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

(*Continua*)



122. **Concorso a premi per lo studio e la redazione dei progetti d'irrigazione.** (D. M. A. 21 giugno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 1 lettera *a*) della legge 5 gennaio 1922, n. 54, diretto a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere di irrigazione;

Udito il Comitato Tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;

Riconosciuta l'opportunità di incoraggiare i tecnici idraulici a studiare e redigere progetti di opere a scopo di irrigazione nei territori delle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Genova, Lecce, Napoli, Porto Maurizio, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Teramo.

DECRETA:

Art. 1.° — È aperto un concorso a premi, non inferiori ciascuno a L. 5000 per lo studio e la redazione di progetti di irrigazione con una superficie di almeno 200 ettari e per i territori delle Provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Genova, Lecce, Napoli, Porto Maurizio, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Teramo.

Per le provincie di Genova e Porto Maurizio saranno eccezionalmente ammessi al concorso progetti per una superficie irrigua di almeno 50 ettari, ed il premio per tali progetti sarà ridotto a L. 2000.

Art. 2.° — I progetti, per essere ammessi al concorso, dovranno riguardare opere eseguibili tecnicamente ed economicamente, ed essere compilati secondo le norme stabilite dal Comitato Tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso dovranno notificare al Ministero per l'agricoltura -- Direzione Generale dei Combustibili e Servizi Diversi -- la loro intenzione di prendere parte al concorso, prima del 31 dicembre 1922, indicando sommariamente gli estremi del progetto del quale intendono iniziare lo studio.

Il Ministero, fatte indagini, quando si tratti di derivazione di acque pubbliche, circa la possibilità di ottenere la concessione, controllano che l'opera da studiarsi non sia incompatibile con opere analoghe già costruite o in corso di costruzione, comunicherà all'interessato, entro due mesi da questa data, la sua ammissione al concorso, fornendo le notizie che riputerà necessarie e una copia delle norme predette del sopracitato Comitato Tecnico.

Il Ministero promuoverà infine, a richiesta del concorrente, il rilascio da parte del competente Prefetto del permesso di accesso nei fondi per i rilievi necessari allo studio del progetto.

Art. 3.<sup>o</sup> — I progetti, ammessi al concorso, dovranno pervenire a questo Ministero prima del 30 giugno 1923, e saranno giudicati entro il trimestre successivo dal Comitato Tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni, che compilerà una graduatoria secondo i pregi tecnici ed il grado di utilità agraria che ciascuno presenta.

Art. 4.<sup>o</sup> — La somma impegnata per premiare i progetti e per le spese di controllo e giudizio è di L. 250,000. Essa graverà sul capitolo 81 del Bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1921-1922.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

*Il Ministro* — BERTINI

123. **Contributo sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza.** (L. 28 agosto 1922 n. 1254 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 30 settembre 1922 n. 230). (1)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

**Re d' Italia**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

---

(1) Pubblichiamo gli articoli che interessano le istituzioni pubbliche di beneficenza.



Art. 1.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè i decreti Reali 13 luglio 1919, num. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5 allegati alla presente legge e relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi, colle modificazioni di cui appresso che andranno in vigore il 1.º luglio 1922.

Art. 2.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali e strumentali, riviste, coreografie, conferenze artistiche, scientifiche e letterarie—anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche—circhi equestri, marionette—anche se agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili—spettacoli di varietà di ogni genere — esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche—spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, veglionî, the danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, spettacoli sportivi, esposizioni artistiche ed industriali: è dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno — comprese le provincie delle terre annesse (Venezia Giulia, Venezia Tridentina e territori dei comuni di Zara e di Lagosta) — il diritto erariale nella misura del 10 per cento; diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati di cui all'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e del contributo di beneficenza di Stato. Tale diritto erariale è amministrato dal Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative,

Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere

riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Per le corse di cavalli il diritto erariale è fissato nella misura del 20 per cento da riscuotersi con le modalità da stabilirsi dal ministro delle finanze, e da imputarsi conformemente all'art. 1 della presente legge, e art. 3 del R. decreto 4 maggio 1920, num. 567.

Art. 19.

I tre quarti almeno dei contributi destinati alla beneficenza civile verranno erogati a favore degli ospedali.

L'erogazione verrà fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto Ministeriale 10 dicembre 1921, (1) il quale ripartirà i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna Provincia nell'anno precedente, ed in ciascuna Provincia, fra i diversi ospedali sul voto delle rispettive Commissioni provinciali di beneficenza, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto 10 dicembre 1921.

E' soppresso l'art. 8 del decreto 10 dicembre 1921.

Ordiniamo ecc.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA—BERTONE—TADDEI—  
PARATORE—ANILE.

124. Estensione dei poteri degli amministratori straordinari dei Comuni e delle Provincie nei riguardi della contrattazione dei mutui. (R. D. L. 8 settembre 1922 n. 1285 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 ottobre 1922 n. 231).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Art. unico.

All'art. 324 della legge comunale e provinciale, testo unico

(1) V. pag. 28 B. A. 1922.



approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, è aggiunto il seguente capoverso:

« La contrattazione dei mutui può, tuttavia, essere deliberata dalla Commissioni straordinarie per le Provincie e dai commissari Regi o prefettizi per i Comuni, e delle relative deliberazioni, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto ».

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentatato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TADDEI

125. **Vaiuolo ovino-Profilassi.** (D. P. 13 ottobre 1922 n. 28415).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visti gli atti d'ufficio dai quali emerge che in alcuni Comuni delle limitrofe Provincie sono stati accertati focolai di vaiuolo ovino;

Riconosciuta l'opportunità di adottare opportune provvidenze per la difesa dell'industria armentizia di questa Provincia la quale pur essendo attualmente immune dall'infezione, è ora esposta al pericolo del contagio in occasione della demonticazione dei greggi;

Vista la ministeriale del 23 settembre 1922, n. 24807;

Visti gli articoli 125 e 193 del T. U. delle leggi sanitarie del 1 agosto 1907, n. 626;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

ORDINA

a) *Transito.*

1. — I Sindaci dei Comuni di questa Provincia, pel cui territorio d'ordinario si verifica il transito dei greggi demonticanti, stabiliranno speciale servizio di vigilanza e di controllo per l'accertamento dello stato sanitario degli ovini di passaggio e per controllare i documenti di scorta di cui i conduttori dei greggi

che verranno quì importati da altre Provincie, dovranno essere provvisti a norma delle disposizioni in vigore nei luoghi di origine. I Sindaci stessi, tenendo presenti i risultati della visita di controllo e le dichiarazioni degl'interessati, stabiliranno il percorso che i greggi dovranno seguire nel territorio comunale per evitare qualsiasi rapporto di contatto con gli ovini esistenti nel Comune;

2. — Lungo le vie percorse dai greggi di passaggio è vietato il pascolo dei greggi locali fino al 30 novembre p. v.;

b) *Permanenza.*

3. — I proprietari e conduttori che importano nella Provincia greggi per la utilizzazione dei pascoli invernali, all'atto dell'arrivo nel Comune di destinazione, dovranno informarne subito il Sindaco, il quale provvederà per la immediata visita veterinaria e pei conseguenti eventuali provvedimenti a norma dell'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914, n. 533, dandone sollecita comunicazione alla Prefettura. La comunicazione sarà fatta per telegrafo in caso d'infezione accertata o sospetta.

c) *Movimento intraprovinciale.*

4. — Il trasferimento dei greggi da un Comune all'altro di questa Provincia per raggiungere le sedi invernali, dovrà effettuarsi entro il giorno 25 corrente; trascorso detto termine ogni movimento di transumanza degli ovini esistenti nella Provincia deve cessare e soltanto in via eccezionale può essere consentito con speciale autorizzazione prefettizia;

5. — Fino al giorno 30 novembre p. v. sono sospese le fiere ed i mercati di ovini in tutti i Comuni della Provincia;

6. — Le contravvenzioni alle disposizioni suindicate saranno punite a norma dell'art. 79 del regolamento di polizia veterinaria 5 maggio 1914, n. 533;

7. — La presente ordinanza andrà in vigore alla data di pubblicazione all'albo della Prefettura (pubblicata oggi 13 ottobre 1922).

I signori Sindaci sono incaricati dell'esecuzione. La vigilanza per l'osservanza delle norme in essa contenute è affidata ai signori Sottoprefetti, al Veterinario Provinciale, all'Arma dei RR. CC., agli agenti forestali ed alle guardie campestri e municipali.

*Il Prefetto.* — **Lualdi**



## b) Circolari

126. **Concorso a premi per lo studio e la redazione di progetti d'irrigazione.** (C. M. A. n. 4 31 agosto 1922 diretta ai Prefetti).

Il Ministero di Agricoltura, convinto come è che uno dei mezzi più efficaci per dare incremento all'economia agraria è l'irrigazione e per corrispondere d'altra parte ai voti, insistentemente espressi in proposito, nel Parlamento e nel Paese, ha, in questi ultimi anni, dedicato la maggiore attività alla risoluzione di questo vitale problema, migliorando la legislazione vigente, intensificando l'azione tecnica ed amministrativa degli uffici centrali, e allargando gli studi generali e di progetti per aumentare la superficie irrigua del nostro suolo.

A questa maggiore attività hanno largamente corrisposto le iniziative private: per le piccole irrigazioni, in ogni regione di Italia; per le medie e grandi opere, quasi esclusivamente nell'Italia settentrionale e centrale. Nell'Italia meridionale ed insulare, ove maggiore sarebbe il bisogno della irrigazione, tali iniziative non hanno ancora avuto il desiderato sviluppo.

Il Comitato tecnico della Commissione Reale ha constatato che ciò dipende soprattutto dalla mancanza di tradizioni irrigue in queste ultime regioni e dall'elevato costo dei progetti, i quali non sempre possono condurre a risultati positivi o quanto meno essere subito tradotti in atto.

A riparare a questo inconveniente, il Ministero ha adottato tre ordini di provvedimenti:

1) concorrere con larghi sussidi nelle spese per lo studio di progetti fatti ad iniziativa di enti pubblici o di associazioni di agricoltori, quando i progetti stessi abbiano però un evidente carattere di pubblica utilità;

2) studiare direttamente i progetti, i quali presentino particolari difficoltà tecniche e che, richiedendo studi preliminari, di indole generale, idrogeologici, meteorologici, agronomici ecc., offrano particolari difficoltà di esecuzione;

3) bandire concorsi a premi, fra professionisti privati per lo studio di progetti di media e grande irrigazione nell'Italia meridionale ed insulare. (1)

Il Ministero fa grande assegnamento sui risultati di questo concorso fra tecnici privati, anche perchè li ritiene più idonei a risolvere, nel modo migliore, problemi peculiari ad ogni singola regione.

*Il Ministro*—BERTINI

127. **Corso medio per titoli cauzionali nel primo semestre dell'anno 1922.** (C. M. F. 16 settembre 1922 n. 5167 diretta ai Prefetti).

Per opportuna norma si comunica alle SS. LL. che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, che sono stati dati o verranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel corrente semestre di quest'anno, tenuto conto della prescritta deduzione del decimo dovranno essere computati come appresso:

#### CORSO MEDIO TITOLI DELLO STATO

1.° Semestre 1922.

##### TITOLI DELLO STATO.

Rendita 3,50 0/0 netto . . . . .	L. 65,21
» 3,50 0/0 (1902) . . . . .	» 58,93
» 3 0/0 lordo . . . . .	» 44,42
Rendite redimibili 3,50 0/0. . . . .	» 308,75
» 3 0/0 . . . . .	» 276,68

##### PRESTITI NAZIONALI.

##### PRESTITO NAZIONALE 1915.

4,50 0/0 . . . . .	» 65,47
5 0/0 netto . . . . .	» 70,21

*Pel Ministro*—D'AROMA

128. **Fiere e mercati. Polizia veterinaria.** (C. P. 13 ottobre 1922 n. 27188 ditetta ai Sindaci).

A norma dell'art. 19 del Regolamento di polizia veterinaria



del 10-5-914 N. 533 prego la S. V. di trasmettermi entro il corrente anno l'elenco completo delle fiere e dei mercati di bestia-me che ricorreranno nel territorio di codesto Comune nel p. v. anno.

Per ciascuna fiera o mercato saranno fornite le seguenti indicazioni:

- 1.º) data d'istituzione,
- 2.º) importanza,
- 3.º) data precisa in cui si svolge,
- 4.º) specie che d'animali che d'ordinario vi accendono.

I Comuni dei Circondari di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania trasmetteranno l'elenco pel tramite gerarchico.

I Comuni nei quali non risultino istituite fiere o mercati trasmetteranno la dichiarazione negativa.

*Il Prefetto — LUALDI*

**129. Esecuzione dei provvedimenti dei Commissari governativi per le abitazioni.** (C. M. I. 20 luglio 1922. n. 1500173-41890 diretta ai Prefetti).

E' stato proposto a questa Presidenza il quesito se sia obbligatorio o meno l'intervento dell'ufficiale giudiziario nell'esecuzione coattiva dei provvedimenti dei Commissari agli alloggi o se sia consentito ad essi di avvalersi soltanto dalla forza pubblica, anche per evitare lunghe e dispendiose formalità procedurali.

Si permette al riguardo che il R. D. 4 gennaio 1910, n. 1, non accennava affatto all'opera degli ufficiali giudiziari, tanto che questi ritennero più volte di non poterla prestare: che nei vari provvedimenti legislativi emessi, per regolare l'azione dei Commissari si è nettamente manifestato il proposito di voler liberare tale azione all'osservanza delle norme ordinarie di procedura; che l'art. 19 del R. D. 16 gennaio 1921, n. 13, autorizza il Commissario a dare le disposizioni che reputa opportuno per l'esecuzione delle sue orinanze, provvedendo, anche, in deroga delle norme vigenti, su tutte le difficoltà che incontri l'esecuzione di tali

ordinanze; che l'art. 1 dello stesso decreto autorizza in termini assai generali il Commissario a richiedere l'assistenza della forza pubblica per l'adempimento del proprio ufficio.

D'intesa col Ministero della giustizia, questa Presidenza ritiene pertanto che l'insieme delle accennate disposizioni non renda assolutamente indispensabile l'opera degli ufficiali giudiziari per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti commissariali. Il Commissario può dunque prescindere; ciò tuttavia non vuol dire che egli debba prescindere. L'art. 19 su accennato stabilisce espressamente che egli può sempre richiederla, se occorre, e fa obbligo agli ufficiali giudiziari di prestarla, se richiestine: e dal lato dell'opportunità è indubbio che per la esecuzione coattiva dei provvedimenti commissariali è normalmente preferibile far capo agli ufficiali giudiziari per la loro maggior pratica e per le maggiori garanzie che possono offrire agl'interessati.

E perciò, se pure la legge, nell'interesse della pronta esecuzione dei provvedimenti suaccennati, affida alla prudente discrezione del Commissario l'apprezzamento delle circostanze che possono consigliare le più convenienti modalità, è tuttavia opportuno che della facoltà di avvalersi della assistenza della forza pubblica il Commissario faccia uso soltanto in via assolutamente eccezionale, ritenendosi necessario che egli si allontani quanto meno sia possibile dall'osservanza della procedura coattiva.

Si prega di favorire con cortese sollecitudine un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Per il Presidente del Consiglio*

G. BENEDEUCE

130. **Importazione di bovini da allevamento dall'Austria e dalla Jugoslavia.** (C. P. 11 ottobre 1922 n. 27182 diretta ai Sindaci della Provincia).

Il Ministero dell'interno comunica quanto appresso:

« Risultando notevolmente migliorate le condizioni del bestiame in Austria ed in Jugoslavia, questo Ministero potrà con-



sentire dai detti paesi l'importazione dei bovini per l'allevamento.

Per ottenere tale importazione gl'interessati dovranno fare regolare domanda al Ministero dell'Interno. Tale domanda dovrà, per le provenienze dall'Austria, essere corredata da una dichiarazione autenticata dell'Autorità del luogo di origine, dalla quale risulti che i richiedenti sono stati effettivamente autorizzati ad esportare in Italia il quantitativo di bovini indicato nella domanda rivolta al Ministero: nella domanda stessa dovrà, inoltre, indicarsi il passo di confine od il porto di mare pel quale i bovini dovranno entrare nel Regno e la località ed azienda agricola di destinazione; e questo per entrambe le provenienze dei bovini.

L'importazione in parola resta, s'intende, anche subordinata all'osservanza delle seguenti altre condizioni di carattere generale:

a) che gli animali siano scortati da certificati di sanità e di origine prescritti dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Sanitaria 10 maggio 1914, n. 533.

b) che gli animali stessi, superata favorevolmente la visita sanitaria all'entrata nel Regno, vengano inviati in vagoni ferroviari piombati al luogo di destinazione, dove dovranno rimanere in osservazione per un periodo di almeno dieci giorni.

Si reputa opportuno aggiungere che l'importazione dei bovini da macello continuerà a svolgersi sotto l'osservanza delle opposte norme in vigore ».

Prego la S. V. di dare la massima diffusione a quanto sopra, rendendo inoltre di pubblica ragione che ove tra il bestiame importato si verificassero casi accertati o sospetti di malattie infettive, i rispettivi proprietari dovranno informarne con sollecitudine la Prefettura, indipendentemente dall'obbligo che essi hanno della denuncia all'autorità comunale a norma dell'art. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria del 10 maggio 1914, n. 533.

*Il Prefetto* — **Lualdi**

131. **Profilassi della rabbia.** (C. P. 19 ottobre 1922 n. 27911 diretta ai Sindaci della Provincia).

In questi ultimi tempi s'è venuta constatando in parecchi Comuni di questa Provincia una maggiore frequenza nelle denunce di casi di morsicature inferte a persone da cani sospetti di rabbia.

Con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla Prefettura dal 18 giugno c. a., n. 11-12, con la quale furono prospettati i pericoli e le preoccupazioni cui le popolazioni sono esposte per effetto di eventuali deficienze o ritardi nell'attuazione delle prescritte misure precauzionali contro la rabbia, rinnovo ora la preghiera d'intensificare dette misure con speciale riguardo a quelle che si riferiscono all'accalappiamento dei cani che circolano non tenuti al guinzaglio, sprovvisti di adatta museruola.

Inoltre, giusta le norme al riguardo impartite dal Ministero dell'Interno, richiamo la particolare attuazione delle SS. LL. sulla questione relativa al trattamento dei cani che abbiano morsicato persone. L'art. 50 del Regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914, n. 533, stabilisce che, ove siano catturabili senza pericolo, i cani che abbiano inferte morsicature a persona debbono essere mantenuti in osservazione in adatti locali sotto la dovuta sorveglianza, per il periodo di tempo occorrente al veterinario per accertare se siano oppure no arrabbiati. Data la sintomatologia ed il rapido decorso della rabbia canina la diagnosi potrà essere stabilita entro brevissimo tempo, in guisa che se il cane risulterà idrofobo, le persone morsicate potranno subito recarsi per la cura presso appositi istituti, mentre, in caso diverso, potranno tranquillamente rimanere nelle loro case, non avendo bisogno di ricorrere ad alcun trattamento contro la rabbia.

Infine, altra questione da tener presente è la durata del periodo di osservazione cui debbono sottostare i cani sospetti d'essere stati contagiati dal virus rabido. Tale periodo, dall'art. 51 del citato Regolamento di polizia veterinaria, è fissato in un minimo di quattro mesi. Tenuto conto però che non mancano casi d'evoluzione della rabbia nel cane, anche dopo il termine suindicato, sarà prudente portare, di regola, detto periodo di osservazione a sei mesi.

In considerazione dell'alta finalità sanitaria cui tende la lotta contro l'idrofobia, son sicuro di trovare nelle SS. LL. premurosa ed efficace cooperazione per la rigorosa applicazione delle misure di polizia veterinaria in modo che l'attuale recrudescenza di denunce di casi sospetti di rabbia possa cessare.

Si gradirà intanto un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* -- **Lualdi**



132. **Istituzioni pubbliche di beneficenza - Bilancio 1923.** (C. P. 21 ottobre 1922 n. 28581 diretta ai Capi delle Istituzioni pubbliche di Beneficenza della Provincia).

In conformità delle disposizioni, di cui al R. Decreto 23 marzo 1919 (pag. 63 Bollettino Amministrativo 1921) le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che abbiano una rendita netta inferiore alle lire 10,000 dovranno anche pel 1923 compilare la sola nota di variazione al bilancio 1921, fermo restando l'obbligo alle Opere Pie, che hanno una rendita superiore alle lire 10.000 d'inviare il bilancio completo.

Nella compilazione del bilancio o della nota di variazione pel nuovo esercizio 1923, prego tener presente la circolare del Ministero dell'Interno circa la sistemazione e smobilitazione del patrimonio delle istituzioni di pubblica beneficenza (C. M. I. 19 novembre 1910, n. 25286-4 inserita a pag. 17 del Bollettino Amministrativo 1921) e la legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ricordando che per l'art. 33 di detta legge le somme previste per l'infanzia abbandonata e per i dotaggi (ad eccezione di quelle destinate a famiglie determinate), non potranno essere erogate, ma dovranno man mano che maturano i redditi essere spediti a questa Prefettura, con vaglia di servizio, per essere inviati al Comitato per gli orfani di guerra.

Dovrà spedirsi a corredo:

a) il prospetto dimostrante l'avanzo o disavanzo di amministrazione, da calcolarsi ai termini dell'art. 18 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1899, n. 91;

b) l'elenco di tutti i titoli di rendita ;

c) copia della deliberazione che approva la pianta organica degli impiegati e quella che concede l'indennità di caro-viveri;

d) apposito allegato per giustificare qualunque modificazione attiva o passiva che si apporti al bilancio 1921.

Ricordo infine che il bilancio o la nota di variazione dovrà essere inviata in duplice esemplare.

Avverto infine che se i bilanci e le deliberazioni non mi perverranno entro il mese di novembre prossimo, provvederò, mio malgrado, d'ufficio a spese di chi risulterà responsabile del ritardo.

Prego intanto favorirmi un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — LUALDI

## Parte III.

**R. PREFETTURA DI SALERNO**

Numero complessivo degli elettori politici ed amministrativi  
Anno 1922

N. d'ordine	C O M U N I	Numero complessivo degli elettori	
		POLITICI	AMMINISTRATIVI
1	Acerno	700	709
2	Amalfi	2331	2378
3	Angri	3438	3513
4	Atrani	858	881
5	Atena	658	669
6	Auletta	667	669
7	Albanella	897	938
8	Altavilla Silentina	943	972
9	Agropoli	1046	1181
10	Aquara	699	764
11	Alfano	225	230
12	Ascea	717	803
13	Baronissi	2797	2839
14	Bracigliano	917	935
15	Buonabitacolo	625	629
16	Bellosguardo	576	577
17	Buccino	1509	1647
18	Calvanico	438	449
19	Cava dei Tirreni	8588	9340
20	Castel S. Giorgio	1946	2083
21	Castiglione del Genovesi	371	421
22	Cetara	684	692
23	Conca Marini	247	297
24	Corbara	365	440
25	Caggiano	830	857
26	Casaletto Spartano	816	816
27	Casalbuono	608	622
28	Caselle in Pittari	543	551
29	Campagna	2928	2925
30	Capaccio	1247	1228
31	Castelnuovo di Conza	567	591
32	Castel S. Lorenzo	1129	1142



N. d'ordine	COMUNI	Numero complessivo degli elettori	
		POLITICI	AMMINISTRATIVI
33	Castelcivita	758	786
34	Colliano	1206	1329
35	Contursi	934	1085
36	Controne	375	377
37	Corleto Monforte	422	450
38	Camerota	1140	1172
39	Campora	465	470
40	Cannalonga	224	228
41	Casalvelino	719	731
42	Castelnuovo Cilento	291	294
43	Castelruggiero	204	205
44	Castellabate	2452	2503
45	Ceraso	739	787
46	Centola	1007	1017
47	Celle Bulgheria	581	616
48	Cicerale	661	768
49	Cuccaro Vetere	223	251
50	Eboli	3553	3613
51	Fisciano	2692	2742
52	Furore	195	195
53	Felitto	504	504
54	Futani	381	381
55	Giffoni Sei Casali	1231	1316
56	Giffoni Valle Piana	1028	2005
57	Galdo	414	470
58	Giungano	234	235
59	Gioi	641	656
60	Ispani	265	266
61	Laviano	626	734
62	Laurino	751	797
63	Laurito	424	427
64	Laureana Cilento	456	471
65	Licusati	457	460
66	Lustra	422	458
67	Maiori	1564	1598
68	Mercato Sanseverino	3565	3515
69	Minori	1288	1305
70	Montecorvino Pugliano	723	741

N. d'ordine	C O M U N I	Numero complessivo degli elettori	
		POLITICI	AMMINISTRATIVI
71	Montecorvino Rovella	2366	2409
72	Montesano sulla Marcellana	1626	1755
73	Monte S. Giacomo	699	711
74	Morigerati	598	590
75	Magliano Vetere	418	443
76	Moio della Civitella	495	556
77	Montano Antilia	744	745
78	Monteforte Cilento	259	259
79	Nocera Inferiore	6679	7076
80	Nocera Superiore	2574	2622
81	Novi Velia	329	353
82	Olevano sul Tusciano	896	915
83	Oliveto Citra	1392	1393
84	Ottati	502	515
85	Ogliastro Cilento	768	774
86	Omignano	346	444
87	Orria	526	526
88	Ortodonico	936	875
89	Pagani	5637	5698
90	Pellezzano	2097	2261
91	Pontecagnano-Faiano	1841	1912
92	Positano	649	686
93	Praiano	458	542
94	Padula	1523	1637
95	Pertosa	199	221
96	Polla	1166	1198
97	Palomonte	1001	1058
98	Petina	428	429
99	Postiglione	579	680
100	Perito	450	462
101	Perdifumo	709	721
102	Piaggine Soprane	962	1027
103	Pisciotta	1375	1375
104	Pollica	1039	1045
105	Prignano Cilento	648	675
106	Ravello	771	1127
107	Roccapiemonte	1306	1335
108	Ricigliano	515	485



N. d'ordine	C O M U N I	Numero complessivo degli elettori	
		POLITICI	AMMINISTRATIVI
109	Romagnano al Monte	246	255
110	Roscigno	340	340
111	Roccadaspide	2273	2343
112	Rofrano	452	456
113	Roccaplucio	622	643
114	Rutino	408	415
115	Salerno	15110	15737
116	Sarno	7294	7435
117	Scala	430	467
118	Scafati	5430	5438
119	S. Egidio del Monte Albino	1383	1483
120	S. Marzano sul Sarno	1323	1379
121	S. Valentino Torio	1391	1451
122	S. Cipriano Picentino	1743	1888
123	S. Mango Piemonte	350	393
124	Siano	1570	1571
125	Sala Consilina	2036	2086
126	Sanza	603	672
127	Sapri	733	737
128	Sassano	1277	1199
129	Salvitelle	608	622
130	S. Arsenio	1036	1045
131	S. Marina	449	454
132	S. Pietro al Tanagro	532	628
133	S. Rufo	775	775
134	S. Angelo Fasanello	526	591
135	Serre	713	725
136	S. Gregorio Magno	977	977
137	Sicignano	1091	1265
138	S. Menna	585	631
139	Sacco	679	690
140	Salento	497	520
141	S. Mauro la Bruca	365	398
142	Serramezzana	261	268
143	S. Giovanni a Piro	1155	1222
144	S. Mauro Cilento	418	418
145	Sessa Cilento	946	959
146	Stella Cilento	515	534

N. d'ordine	COMUNI	Numero complessivo degli elettori	
		POLITICI	AMMINISTRATIVI
147	Stio	504	521
148	Tramonti	1635	1685
149	Tegiano	2031	2072
150	Torraca	491	491
151	Tortorella	333	333
152	Trentinara	370	370
153	Torchiaro	399	412
154	Torreorsia	572	572
155	Vietri sul Mare	3647	3673
156	Vibonati	994	994
157	Valva	468	496
158	Valle d'Angelo	337	363
159	Valle della Lucania	1597	1660
TOTALE		191,650	199,033

Salesno, 30 aprile 1922.

La Commissione Elettorale Provinciale

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra



*Caggiano* — istituzione seconda condotta medica, approva.  
*Rocccadaspide* — mutuo per opere igieniche, approva.  
*Salento* — dazio consumo, approva.  
*Monte S. Giacomo* — impianto telegrafo, approva.  
*Eboli* — Mutuo per edificio scolastico, approva.  
*Ricigliano* — Vertenza Martorelli, ordinanza.  
*Castel S. Giorgio* — Scuole di Stato nelle frazioni Castelluccio e Fimiani, approva.

---

## PUBBLICAZIONI

**Pro Mutilati** — Numero unico — Salerno. Premiata Tipografia Beraglia — 1922 — L. 6.

In una pregevole veste tipografica è stato pubblicato un ricchissimo numero unico a favore dei mutilati della Provincia di Salerno.

Vi sono scritti di Anile, Avallone, Abundo, Avallone M. Avallone, P. E. Bilotti, P. E. Bosi, A. Bellelli, G. Carrella, A. Beraglia, P. Beniamino da Sarno, G. Beraglia, M. Barrella, G. Cuomo, B. Croce, F. Cuomo, R. Corso, G. Carrelli, P. Carucci, E. de Nicola, A. Diaz, A. di Lorenzo, P. di Lauro, O. de Sica. U. de Melio, G. de Lisa, F. de Filippis, G. di Gilio, A. Fusco, E. Felvella, A. Frittelli, F. Gagliani, F. Gomez, de Tèran, G. Lanzalone, A. Lancellotti, G. Mattia, G. Morroni, G. Moro, A. Messina, C. Ricci, D. Romagnano, F. Russo, E. Porcini, S. Pastorino, C. Pellecchia, R. Schiavone, S. Senici, L. Salvadori, F. Scarpelli, G. V. Sampieri, B. Testa.

L'album riuscitissimo, con una copertina veramente artistica, è in vendita presso l'Associazione dei mutilati in Salerno.

**Ing. Giovanni Ciceri** — *Sulla proprietà e sulle servitù* — **Libro II del Codice Civile italiano** — Como — Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani & C. — L. r6.

Per gli ingegneri, costruttori e periti, il valoroso Ing. Giovanni Ciceri ha riunite, in un riuscitissimo volumetto edito con la solita nitidezza ed eleganza della premiata Tipografia Ostinelli di Como, utilissime note ricavate da autori diversi e dalla giurisprudenza sulla proprietà e sulle servitù.

Il libro — di circa 400 pagine — comprende i seguenti titoli: *Della distinzione dei beni, della proprietà, delle modificazioni della proprietà, della Comunione e del possesso*; è scritto in una forma piacevole, piana, senza uscire dal campo tecnico pratico, e, siamo sicuri, riuscirà di grande utilità specialmente agli appaltatori.

**Gaspare Rossi** — *Norme generali per le concessioni di spettacoli pubblici*. Como - Prem. Tipografia Ostinelli di Cesare Nani e C. L. 3. In nitido volumetto sono raccolte tutte le disposizioni che regolano le concessioni per apertura di tutti gli spettacoli pubblici, nonchè per le tombole, lotterie e pesche di beneficenza.

Gli uffici comunali troveranno con questo lavoro una guida sicura pel compimento delle diverse pratiche, anche in rapporto agli uffici di P. S.

**La nota di variazione al bilancio delle Opere Pie**, compilata a cura del Rag. Gabriele Marra, in conformità delle disposizioni di cui al D. L. 23 marzo 1919, n. 538 con allegati, prospetti e legislazione—2.<sup>a</sup> edizione Tip. Cav. A. Volpe & Figli, Salerno L. 1,50.

### **Esami di abilitazione ad agenti o commessi daziari Sessione ordinaria 1922.**

In conformità di quanto si dispone all'art. 350 del Regolamento Generale daziario 17 giugno 1909, n. 451, è indetta presso questa R. Prefettura una sessione ordinaria di esami per abilitazione alle funzioni di agenti o commessi daziari.

Le prove scritte ed orali saranno date entro la terza decade del mese di novembre p. v. e gli aspiranti dovranno presentare, non oltre il 15 novembre prossimo, i documenti indicati all'articolo 347 del Regolamento Generale daziario vigente.

---

### **Per l'infanzia malata e bisognosa**

(C. P. 10 aprile 1922 n. 1349)

Versamenti precedenti . . . . .	L. 16629,95
» di Settembre . . . . .	» 2672,65

Totale L. 19302,60

---

## **CONCORSO**

*Scafati* — Concorso per titoli per autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia alla terza zona (Corso Umberto I). Domande e documenti entro il 18 novembre al sig. medico provinciale di Salerno.

---

### **Sunto di atti ufficiali**

\* Con decreto 4 agosto 1922 del Ministero di Agricoltura (Gazzetta ufficiale del 12 agosto 1922 n. 190) sono state regolate le distribuzioni del legno di viti americane, prodotte nei vivai governativi per la campagna 1922-23.

\* Con R. D. 15 settembre 1922 n. 1253 (Gazzetta uff. del 21 settembre 1922 n. 222) i sottufficiali ed i militari di truppa non vincolati ad obblighi speciali ed appartenenti per età alla classe 1902 o chiamati a compiere la ferma con la stessa classe potranno essere tratti in servizio di leva dopo compiuti otto mesi di permanenza sotto le armi, sino al compimento del quattordicesimo mese di servizio, eccettuati quelli che abbiano titolo a riduzione di ferma.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

133. *Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.* (L. 13 agosto 1922 continuazione).
134. *Divieto di vendita della specialità farmaceutica « Asmalisin »* (D. M. I. 25 luglio 1922).
135. *Modificazione della competenza dei pretori e conciliatori* (L. 15 settembre 1922).
136. *Provvedimenti transitori a favore della finanza locale* (R. D. L. 23 ottobre 1922).
137. *Revisione dei canoni di affitto di fondi rustici* (R. D. L. 14 novembre 1922).

#### b) Circolari

138. *Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.* (C. P. 29 ottobre 1922).
139. *Vaiuolo ovino — Proflassi.* (C. P. 30 ottobre 1922).
140. *Emigrazione in America* (C. P. 30 ottobre 1922).
141. *Vaiuolo ovino — Proflassi* (C. P. 1 novembre 1922).
142. *Revocazione di decisioni su conti di Comuni* (C. P. 5 novembre 1922).
143. *Riscossione di mandati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti* (C. P. 6 novembre 1922).
144. *Modificazione dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.* (C. P. 7 novembre 1922).
145. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 1 settembre 1922* (C. M. F. 4 novembre 1922).
146. *Bilanci comunali 1923* (C. P. 16 novembre 1922).  
(Continuazione in copertina)

147. *Interpretazione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921* (C. M. I. 6 novembre 1922).

148. *Documenti per l'espatrio in Francia* (C. P. 16 novembre 1922).

#### COPERTINA

*Collocamenti invalidi — Cassa professionale agricola — Per l'Infanzia malata e bisognosa — Concorsi — Pubblicazioni — Comunicazioni.*

### **Collocamento invalidi**

Molti datori di lavoro non hanno ancora fatto la denuncia dei loro impiegati ed operai, validi ed invalidi, in esecuzione della Legge 21 agosto 1921 n. 1312, e tanto meno hanno provveduto ad assumere il personale invalido nelle proporzioni prescritte (I per ogni venti o frazione di venti superiore a dieci).

Essi sono per questo, già in contravvenzione, e da un momento all'altro possono essere verbalizzati dagli ispettori all'uopo in giro, ed essere colpiti dalle gravi disposizioni penali comminate dagli art. 14 e 18 della suddetta Legge (ammenda da 100 a 100 lire: L. 10 per ogni posto riservato agli invalidi e non coperto, e L. 10 per ogni giorno lavorativo).

I ritardatarii provvedano a mettersi subito in regola, e sono avvisati che non vale a giustificare la loro inadempienza il fatto di non aver potuto avere invalidi rispondenti alle esigenze delle loro industrie.

L'art. II del regolamento stabilisce chiaramente che l'obbligo dell'assunzione degli invalidi prescinde dalla capacità professionale di essi, giacchè, comunque, i datori di lavoro debbono raggiungere nell'occupazione complessiva di invalidi le proporzioni prescritte dalla Legge.

Gli invalidi per essere riconosciuti tali dalla Giunta provinciale per la disoccupazione debbono risultare iscritti nel ruolo provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi che li fornisce di tessera speciale.

### **Cassa professionale agricola**

In esecuzione del Decreto Ministeriale del 6 agosto u. s. n. 23 è stato costituito il Comitato provvisorio per l'amministra-



---

**R. PREFETTURA DI SALERNO**

Salerno, 15 novembre 1922.

---

**GABINETTO**

---

Num.° 4791

Dopo quarant'anni lascio l'amministrazione dell'Interno, alla quale ho dato la giovinezza prima, l'esperienza poi.

Nella speranza che, talvolta, taluno si ricordi di me, porgo a tutti il mio ultimo affettuoso saluto, e, mentre formo i migliori voti per l'avvenire di questa Provincia, che mi fu ospite cortese, mi avvio verso l'ignoto, alta la fronte, saldo il cuore, serena la coscienza, come chi sa di aver fino all'ultimo compiuto tutto il suo dovere.

IL PREFETTO

**R. Lualdi**

*Ai Sig.ri Sottoprefetti, Sindaci, Presidenti delle Istituzioni di pubblica beneficenza, Autorità e Rappresentanze della Provincia.*

---

Al Cav. di Gran Croce D.r Riccardo Lualdi porgiamo, sempre memori, riverenti e commossi il nostro saluto.

## Parte I.

### Leggi e decreti

133. **Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.** (Legge 13 agosto 1922 n. 1146 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1922). (1)

(continuazione)

#### CAPITOLO II.

##### *Della esecuzione sugli immobili.*

##### Art. 43.

L'Esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno quando tale domicilio e residenza siano dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta o siano indicati all'esattore dall'agenzia delle Imposte.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'art. 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tantu prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

---

(1) Con R. D. 17 Ottobre 1922 n. 1401 è stato approvato il nuovo Testo Unico. (Gazz. ufficiale del 17 novembre 1922 n. 269).



Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Art. 44.

L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta, che contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore ;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita ;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e, inoltre, il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e il terzo deve essere di sessanta giorni.

Art. 47.

Sopra domanda dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati; ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco delle trascrizioni e dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

Art. 48.

L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel comune dell'esattoria, si fa per mezzo dell'ufficiale creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro ufficiali dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo, al sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'art. 1937 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto. Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'art. 74 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, l'esattore dovrà notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso nei modi predetti e senza corrispettivo.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, come all'articolo 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

#### Art. 51.

Il pretore presiede le aste assistito dal cancelliere: non è applicabile ad esse l'art. 1, lettera b), della legge 16 febbraio 1923, n. 89, sul notariato.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte debbono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.



L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 55.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel comune o nei comuni dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari opposenti; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 57.

E' ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma degli art. 53 e 54; ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedure civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in catasto del suo diritto, dovrà chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

E' pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opposenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna allo espropriato coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia sperimentato il riscatto subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

*(Continua)*

134. **Divieto di vendita della specialità farmaceutica Asmalisin.**  
(D. M. I. 25 luglio 1922).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

*per gli Affari dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la relazione della ispezione eseguita nel settembre 1921 presso la farmacia del signor Sagone Giacomo in Palermo, da cui risulta che fu prelevato un campione di un prodotto specializzato allestito dal detto farmacista e posto in commercio col nome di « Asmalisin »;

Visti i risultati dell'analisi eseguiti presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia della R. Università di Palermo;

Considerato che il detto prodotto del farmacista Sagone contiene diacetilmorfina non dichiarata nelle relative etichette;

Ritenuto che questo fatto, oltre a costituire violazione della vigente legge 22 maggio 1913, n. 468 sull'esercizio delle farmacie, rappresenta anche un pericolo di morfinismo per i malati che facciano uso di tale farmaco;

Ritenuta la necessità di reprimere ed impedire siffatto abuso;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità nell'adunanza del 30 giugno 1922;

Visto l'art. 13 della legge 22 maggio 1913, numero 468;

DECRETA

Senza pregiudizio dell'azione penale ai sensi della citata legge sull'esercizio delle farmacie è vietata la vendita ed ordina il sequestro nel Regno della specialità denominata « Asmalisin » fabbricata dalla farmacia Giacomo Sagone in Palermo.

La violazione del presente decreto sarà sancita a norma delle leggi vigenti.

I Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

*Pel Ministro* — LUTRARIO



135. **Modificazione della competenza dei Pretori e dei Conciliatori.**  
(Legge 15 settembre 1922, n. 1287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1922, n. 241) (1).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il limite massimo del valore, stabilito nella prima parte dell'art. 71 del Codice di procedura civile, per la competenza dei Pretori nelle azioni civili e commerciali, è esteso a lire cinquemila.

Alla stessa somma è elevata la competenza dei Giudici distrettuali delle nuove provincie.

Sono altresì di competenza dei Pretori e dei Giudici distrettuali le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentari periodiche, e per la liberazione-totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire cinquecento.

Rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono ai Pretori e ai Giudici distrettuali una competenza più estesa speciale.

La competenza per valore, attribuita ai conciliatori dalle vigenti leggi, è estesa a lire quattrocento.

Le sentenze dei Conciliatori relative a controversie, il cui valore non ecceda lire centocinquanta, sono inappellabili.

Art. 2. — Nelle controversie prevedute nel primo, nel terzo e nel quarto comma dell'art. 79 del Codice di procedura civile, il valore della causa si determina moltiplicando per trecento il tributo diretto verso lo Stato e in quelle prevedute nel secondo comma del detto a titolo moltiplicando per centocinquanta lo

---

(1) Con R. D. 20 settembre 1922 n. 1316 (Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1922 n. 243) è stato approvato il regolamento per l'esecuzione di detta legge.

stesso tributo. Quelle prevedute nell'ultimo comma dello stesso articolo e nell'art. 81 sono di competenza del tribunale.

Art. 3. — La eccezione di incompetenza per valore del magistrato adito dall'attore per il motivo che l'azione sia di competenza di un magistrato inferiore, deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa e non può essere dichiarata d'ufficio; essa non può formare oggetto di appello, quando non sia stata dedotta in prima istanza.

Art. 4. — I tribunali giudicano in grado di appello di tutte le cause decise in prima istanza dai Pretori. Il termine per appellare è di trenta giorni, che decorrono a norma dell'art. 437 del Codice di procedura civile.

Parimente il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile e commerciale nei casi contemplati nell'art. 485 del Codice di procedura civile è di trenta giorni.

L'appello dalle sentenze dei conciliatori è sempre proposto in conformità all'art. 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.

Art. 5. — Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i Pretori e i Conciliatori, per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause, e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

Il Governo del Re è pure autorizzato a provvedere a una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le Preture, in conformità della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dicembre 1922.

Nel predetto decreto sarà stabilita la data in cui le disposizioni della presente legge entreranno in vigore. (1)

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA—BERTONE—ALESSIO

---

(1) La legge 15 settembre 1922 n. 1287 entrerà in vigore il giorno 1 marzo 1923 art. 26 Regolamento citato).



136. **Provvedimenti transitori a favore della finanza locale** (R. D. L. 23 ottobre 1922 n. 1388 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1922 n. 259).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1921 n. 374 (1).

Sono del pari prorogate alla stessa data le disposizioni dell'art. 1 (2.º comma) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 del R. decreto legge 19 novembre 1921, n. 1724. (2)

Art. 2.

Le tasse di licenza, di cui all'art. 1 della legge, testo unico per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135 e ai numeri di ordine 1 e 2 della tabella C) annessa alla legge medesima, è trasformata per il 1923 in tassa annuale a favore dei Comuni, commisurata sull'ammontare dell'affitto effettivo o presunto dei locali di esercizio, anche quando i locali stessi sieno adibiti alla vendita di altri generi oltre quelli indicati al numero d'ordine 1 della tabella C anzidetta.

Art. 3.

Quando nell'esercizio si effettui la vendita di bevande alcoliche, sia pur essa commista alla vendita di bevande vinose e di altri generi, l'applicazione della tassa di cui al precedente articolo, è fatta in base ad una aliquota proporzionale sul valore locativo corrente dell'esercizio fino al limite massimo del 30% del valore locativo medesimo.

L'applicazione della tassa in confronto di alberghi, ristoranti o circoli nei quali si effettui la vendita di bevande alcoliche è

---

(1) V. pag. 101 B. A. 1921.

(2) V. pag. 6 B. A. 1922.

fatta sulla base del solo valore locativo degli ambienti ove normalmente si consumano alimenti e bevande.

La misura della tassa contemplata dal presente articolo non può in alcun caso essere inferiore alla somma di L. 50 annue.

Art. 4.

Per gli esercizi nei quali si effettui la minuta vendita di bevande vinose, o da sola o commista alla vendita di altri generi, con esclusione di bevande alcoliche, l'aliquota proporzionale di cui al precedente articolo può essere applicata fino al limite massimo del dieci per cento del valore locativo dell'esercizio. La misura della tassa non potrà essere inferiore al limite minimo di L. 50; è tuttavia consentita la riduzione del minimo stesso a L. 20 quando il valore locativo annuo non superi la somma di L. 200.

Art. 5.

E' data facoltà ai Comuni di applicare la tassa sul bestiame per il 1923, anzichè con le norme dell'art. 5, 1) comma, del R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, in base ad una aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie del bestiame stesso, da determinarsi per ogni Provincia, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere della Camera di commercio, del veterinario provinciale e del direttore della cattedra ambulante provinciale di agricoltura.

Tale aliquota non potrà eccedere l'uno per cento del valore predetto.

Art. 6.

La tassa di soggiorno, (1) di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, è applicabile anche in confronto di coloro che nelle stazioni climatiche o balneari dimorano in ville od altre abitazioni di affitto ed è commisurata al prezzo di locazione dovuta al locatore, in base alla stessa aliquota percentuale indicata dall'art. 6, 1. comma, del decreto predetto.

---

(1) V. pag. 8 e 10 B. A. 1922.



Art. 7.

A partire dal 1 gennaio 1923 il provento dei dazi interni di consumo spetta interamente ai Comuni.

Nulla è innovato alle leggi speciali concernenti le gestioni governative nei comuni di Roma, Napoli, Palermo, Venezia.

Art. 8.

A cura del Ministero delle finanze sarà formato entro il 1923 un nuovo regolamento generale per le tariffe daziarie sulla base della percentuale ad valorem, da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il regolamento generale determinerà la misura massima delle aliquote imponibili per le varie categorie di generi, i metodi di accertamento e di riscossione dei dazi e disciplinerà inoltre la materia delle esenzioni delle restituzioni e rimborsi, dei ricorsi, della vigilanza, delle contravvenzioni e delle relative penalità e delle spese di giustizia.

Art. 9.

Per il 1923 è data facoltà ai Comuni, fatta eccezione per le bevande vinose, per le quali resta ferma la tariffa di cui all'art. 1 del R. decreto 10 giugno 1921, n. 741, di elevare del 10% le tariffe risultanti dall'art. 6 del R. decreto 7 aprile 1921, n. 374 e di applicare i dazi comunali di cui al successivo articolo 7, comma 1., nel limite massimo del 20% del valore medio per il quadriennio 1919-1922, fissato per ogni Provincia dalla Camera di commercio.

Salvo le disposizioni sopra dette, restano integre le facoltà spettanti ai Comuni in materia di tariffe giusta il testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 con le modificazioni stabilite nelle leggi e decreti successivamente emanati.

Art. 10.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1°, 2°, 3° e 4° del Regio decreto

5 giugno 1920, n. 820, (1) e negli articoli 6, 7 (con le modificazioni risultanti dall'art. 9 del presente decreto) 8, 9, 10 del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 374 (con le variazioni apportatevi dal Regio decreto 10 giugno 1921, n. 741), nonchè le disposizioni contenute in questo ultimo decreto.

Art. 11.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a S. Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA—TADDEI—PARATORE—BERTONE

137. **Revisione dei canoni degli affitti di fondi rustici.** (R. D. L. 14 novembre 1922 n. 1437 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1922 n. 267).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei contratti verbali o scritti, di locazione di fondi rustici, o anche di semplice affitto per pascolo, con corrisposta di un canone fisso in danaro in corso di esecuzione, i locatori che in forza del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, della legge 7 aprile 1921, n. 407, e del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1959, furono autorizzati a chiedere aumenti del canone, avranno diritto, per l'annata 1922-923, a percepire lo stesso canone conseguito nell'annata 1921 1922.

I locatori indicati nel precedente comma, i quali ottennero

---

(1) V. pag. 170 B. A. 1920.



aumenti di canone in base alla legge 7 aprile 1921, n. 407, e al R. decreto-legge 12 novembre 1921 n. 1659, avranno diritto inoltre, di chiedere per la medesima annata 1922-923, un nuovo aumento nella misura dell'aumento di imposte e sovrainposte gravanti sul fondo locato, che essi abbiano subito dal tempo dell'ultimo aumento del canone. Quelli, i quali, o non domandarono l'aumento in base alla legge 7 aprile 1921, n. 407, e al R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, o, chiestolo, non l'ottennero, avranno, invece, diritto, per l'annata agraria 1922 - 923, ad un aumento pari all'aumento di imposte e sovrainposte gravanti sul fondo, che essi abbiano subito dopo la scadenza dell'ultimo termine utile per rivolgersi alla Commissione arbitrale a norma della legge e del decreto anzidetti, o, rispettivamente, dopo la decisione sfavorevole della Commissione medesima.

Qualora il canone aumentato a norma delle precedenti disposizioni risulti inferiore al cumulo delle imposte e sovrainposte gravanti sul fondo locato, il locatore avrà diritto anche alla differenza relativa.

In mancanza di accordo fra le parti, decide l'autorità giudiziaria ordinaria, alla quale il locatore dovrà rivolgersi non oltre il 30° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto.

#### Art. 2.

Le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, si applicheranno anche per l'annata agraria 1922-923. Però le controversie relative saranno decise dalla autorità giudiziaria ordinaria.

#### Art. 3.

Le Commissioni arbitrali, di cui è parola nei Regi decreti leggi 12 novembre 1921, n. 1659, e 19 novembre 1921, n. 1689, sono abolite. Le controversie tuttora sottoposte al loro giudizio saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per

la conversione in legge, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a S. Rossore, addì 14 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—DE CAPITANI D'ARZAGO—  
OVIGLIO — GIURIATI — FEDERZONI —  
DE STEFANO—TANGORRA — DIAZ —  
THAON DE REVEL — CARNAZZA —  
GENTILE—ROSSI — CAVAZZONI — CO-  
LONNA—DI CESARO.

### b) Circolari

138. **Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.** (C. P. 29 ottobre 1922 n. 4547 diretta ai Sindaci).

Si informano i Sindaci della Provincia e gli interessati che il termine utile per le istanze per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra è stato prorogato al 31 dicembre corrente anno.

Gli stampati per le istanze vengono forniti dalla Prefettura su richiesta dei signori Sindaci.

*Il Prefetto — LUALDI*

139. **Vaiuolo Ovino. Proflassi.** (C. P. 30 ottobre 1922 n. 29849 diretta ai Sindaci).

Il Prefetto della Provincia di Avellino, con ordinanza del 15 corrente, ha disposto che i conduttori di greggi demonticanti, di provenienza da quella Provincia, debbono essere provvisti, a seconda i casi, o da certificato di origine e di sanità rilasciato dal Sindaco, oppure da speciale autorizzazione Prefettizia.

Si comunica quanto sopra in relazione all'ordinanza emessa da questa Prefettura in data 13 corrente N. 28415.

*Il Prefetto — Lualdi*



140. **Emigrazione in America.** (C. Q. 30 ottobre 1922 n. 17257, diretta ai Sindaci).

Il Commissario della emigrazione comunica :

« Fra gli annunci di pubblicità di nostri diffusi giornali quotidiani ve ve era , giorni fa , uno col quale si prometteva occupazione in America a duemila operai e duemila contadini,

Gli interessati avrebbero dovuto dirigersi al riguardo all'Agente Georgio Winchler, in Genova, piazza del Popolo 210.

Il Winchler rispondeva a chi si rivolgeva a lui allo scopo anzidetto con una lettera intestata « Enghliah Agricultural Company Office for Italy » indicando la specie di lavoro che si trattava di compiere, la misura del salario, ecc., e richiedendo lire cinquanta per spese di marche da bolle e altre. Dichiarava che l'arruolamento che egli veniva eseguendo era regolare e d'accordo con tutti gli Uffici competenti.

Non risultando a questo Commissariato Generale nulla in proposito, sono state subito assunte informazioni, dalle quali è risultato non esservi traccia a Londra dell'esistenza, nè all'indirizzo stampato dal Winchler, nè altrove, della compagnia per conto della quale il medesimo diceva di agire. Nessuna notizia d'altronde ha alcuno della richiesta di operai di cui si tratta.

In seguito a ciò, è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria competente a carico del Winchler, resosi nel frattempo irreperibile all'anzidetto suo indirizzo in Genova.

Di quanto sopra informo codesto Ufficio affinchè ne siano avvertiti d'urgenza gli interessati ».

*Il Questore — DE FEO*

141. **Vaiuolo ovino — Profilassi.** (C. P. 1 novembre 1922 numero 29643 diretta ai Sindaci).

Il Prefetto della Provincia di Potenza ha disposto che i greggi demonticanti, di provenienza dai Comuni di quella pro-

vincia debbono essere scortati o da certificati di origine e di sanità oppure da speciale autorizzazione prefettizia.

*Il Prefetto* -- **Lualdi**

142. **Revocazione di decisioni su conti di Comuni.** (C. P. 5 novembre 1922 n. 28058 diretta ai Sindaci).

Nell'esaminare le domande per revocazione di decisioni emesse dal Consiglio di Prefettura sui conti comunali quest'ufficio ha dovuto rilevare che, quasi sempre, è insufficiente la documentazione tanto che occorre sospendere l'esame ed attendere il completamento degli atti e talvolta della procedura.

Nello interesse del servizio prima, ed anche in quello delle amministrazioni e dei tesorieri, si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici, chiamati ad esaminare la regolarità degli atti prima di inoltrarli alla Prefettura sulle seguenti norme:

1. Le domande devono essere redatte su carta da bollo da lire due ed indirizzate al Consiglio di Prefettura.

Le stesse devono essere notificate giudiziariamente alla controparte.

3. Le Amministrazioni ed i tesorieri devono rispettivamente adottare regolari deliberazioni o fornire le deduzioni che credano.

4. A cura della parte ricorrente dovranno essere uniti alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato del sindaco da cui risulti non essere stato avanzato reclamo allo Corte dei Conti contro le decisioni di cui si chiede la revoca entro i trenta giorni successivi alla notifica.

b) Copie legali delle decisioni impugnate e degli atti di notifica giudiziaria.

c) copie dei consuntivi relativi alla gestione di cui si chiede il riesame.

d) documenti giustificativi di introito ed esito ordinati secondo i consuntivi e le significatorie.



Qualora sia deceduto il contabile ed il ricorso sia presentato dai suoi eredi occorre produrre i documenti comprovanti tali qualità.

*Il Prefetto — Lualdi*

143. **Riscossione di mandati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti** (C. P. 6 novembre 1922 n. 30738 diretta ai sindaci).

Malgrado le precise istruzioni date con nota 18 agosto 1922 n. 19713 (pag. 181 Bollettino Amministrativo 1922) si presentano ancora sindaci in questa Prefettura, per la riscossione dei mandati emessi della Cassa Depositi e Prestiti in conto di mutui contratti, senza portare il bollo d'ufficio e i mandati di pagamento del Comune.

Nel richiamare nuovamente le istruzioni date con la predetta circolare si pregano i signori sindaci accertarsi personalmente prima di partire per questo capoluogo, che il segretario comunale abbia tutto preparato in conformità delle disposizioni su ricordate.

*Il Prefetto — Lualdi*

144. **Modificazione dell'art. 324 della legge Comunale e Provinciale. Mutui dei Comuni e delle Provincie.** (C. P. 7 novembre 1922 n. 28788 diretta ai signori Sindaci della Provincia).

Nel numero 2 ottobre corrente della Gazzetta Ufficiale è pubblicato il decreto legge 8 settembre p. p., n. 1285, (1) con cui viene apportata una aggiunta all'art. 324 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, num. 148) per quanto concerne la contrattazione ai mutui da parte di amministratori straordinari delle provincie e dei comuni.

Con le nuove norme contenute in detto decreto, mentre viene

---

(1) V. pag. 226 B. A. 1922.

confermata, in massima, nelle commissioni straordinarie e nei commissari regi e prefettizi la facoltà di contrarre mutui nell'interesse delle provincie e dei comuni, si dispone altresì che delle deliberazioni concernenti tali mutui, dopo l'approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, venga fatta relazione ai ricostituiti Consigli nella loro prossima adunanza perchè ne sia preso atto.

E' noto alle SS. LL. che per l'art. 324 della legge comunale e provinciale e per l'interpretazione datane dalla prevalente giurisprudenza, le Commissioni straordinarie e i Commissari Regi non potevano validamente deliberare la contrattazione di mutui nell'interesse rispettivamente delle provincie e dei comuni se non quando gli effetti dell'operazione si limitassero all'anno cui si riferiva la gestione Commissariale. Qualora, invece, gli effetti stessi, avessero ecceduto tale periodo di tempo, era ritenuto indispensabile, per la validità del provvedimento, oltre all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, la ratifica da parte dei ricostituiti Consigli, come per tutte le altre deliberazioni delle Commissioni e dei Commissari straordinari che si traducevano in vincoli oltreannuali nei riguardi del bilancio.

E' pure noto che si fatta limitazione di poteri ha dato luogo a non lievi inconvenienti, ostacolando spesso l'opera degli amministratori straordinari e togliendo, non di rado, a molte amministrazioni la possibilità di usufruire delle numerose provvidenze emanate dal Governo a favore degli enti locali in materia di mutui, soprattutto perchè, il più delle volte, si opponeva dagli Istituti di Credito la necessità di attendere, prima di provvedere sulle chieste concessioni, la ricostituzione dei Consigli e la conseguente ratifica dei provvedimenti commissariali.

A tali inconvenienti fu cercato, durante il periodo bellico, di riparare con diversi provvedimenti d'indole straordinaria, particolarmente col Decreto legge 1.º Agosto 1915, n. 1207, i cui effetti però sono venuti definitivamente a cessare col 30 aprile 1921.



La recentissima disposizione del Decreto legge 8 settembre 1922, n. 1285, tende ora ad eliminare in via definitiva ogni ostacolo all'azione degli amministratori straordinari in fatto di contrattazione di mutui, poichè per effetto di essa, tanto le commissioni straordinarie, quanto i commissari regi, possono deliberare mutui nell'interesse delle Provincie e dei Comuni senza alcuna limitazione di somma e di tempo, indipendentemente cioè dalla circostanza che per l'operazione possa o meno costituire impegno oltrennale per il bilancio. Per la piena validità ed efficacia dell'atto, occorre soltanto che esso riporti, a norma dell'artic. 324, l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa: non è quindi più, da ora innanzi, richiesta la ratifica del ricostituito Consiglio, il quale è esclusivamente chiamato a prendere atto, nella prima adnnanza, delle relative deliberazioni

Le stesse norme sono state, per ovvia ragione, estese anche alle analoghe deliberazioni dei Commissari prefettizi incaricati della straordinaria gestione delle aziende provinciali e comunali.

Il Ministero confida che l'applicazione oculata delle disposizioni suaccennate, gioverà ad agevolare il compito degli amministratori straordinari dei comuni e delle Provincie, dando ai medesimi, con una precisa attribuzione di competenza, la possibilità di provvedere direttamente alle più urgenti necessità di quegli Enti.

*Il Prefetto — LUALDI*

145. **Corso medio titoli cauzionali nel 1° semestre 1922.** (C. M. F. 4 novembre 1922 n. 5167 diretta ai Prefetti).

A complemento delle notizie fornite nella circolare del 16 settembre u. s. n. 5167, (1) relativa al corso medio dei titoli cauzionali nel 1° semestre dell'anno corrente, si comunica che il Consolidato 5<sup>o</sup>/<sub>10</sub> può accettarsi come deposito e cauzione per esattorie imposte e ricevitorie provinciali a lire settanta e centesimi sessantatre (L. 70,63) per ogni cinque lire di rendita.

*Pel Ministro — D'AROMA*

(1) V. pag. 230.

146. **Bilanci di previsione 1923.** (C. P. 16 novembre 1922 n. 32043 diretta ai sigg. Sottoprefetti di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania ed ai signori Sindaci dei Comuni della Provincia).

E' prossimo a scadere l'ordinario periodo di sessione autunnale e non ancora molte Amministrazioni comunali hanno sottoposto all'esame delle Assemblee Consiliari il progetto di bilancio per il nuovo esercizio 1923. Il ritardo era sinora giustificato dall'attesa dei nuovi provvedimenti legislativi a favore della finanza locale, ma ora, emanati questi per R. decreto-legge 19 ottobre u. s. n. 1388, (1) inserito nel Bollettino Amministrativo della provincia per il mese in corso, ogni altro indugio non può consentirsi. Le Amministrazioni dipendenti sono quindi invitate a curare la compilazione e l'approvazione del preventivo, nell'interesse precipuo degli Enti, i cui servizi pubblici non poco danno risentirebbero da ulteriore ritardo; esse vorranno tener presente che la eventuale inadempienza mi obbligherà a proporre alla G. P. A. misure idonee, le quali, confido, mi saranno evitate perchè molto io conto sul rigido sentimento del dovere delle Amministrazioni medesime.

Il concetto informatore nella preparazione e nell'esame del piano finanziario dovrà essere ispirato alle necessità presenti. Cessate col lento ma graduale ritorno alla normalità nella vita degli Enti locali le particolari ragioni che indussero negli anni ultimi lo Stato ad accogliere domande di mutui integratori od tollerare dissesti, sorge nelle Amministrazioni pubbliche, come in ogni ordine di cittadini, l'obbligo di concorrere, nell'ambito della propria attività, al risanamento della vita economica e finanziaria della Nazione. Epper ciò nei bilanci comunali dovrà evitarsi la iscrizione di spese inesequibili per insufficienza di mezzi, l'accensione di mu-

---

(1) V. pag. 249. Bollettino Amministrativo 1922.



tui passivi, che non siano per opere pubbliche obbligatorie ed indilazionabili, l'applicazione di avanzi amministrativi effimeri, la iscrizione di entrate ipotetiche o maggiori di quelle fondatamente presunte. Le spese, obbligatorie o facoltative, dovranno essere convenientemente dimostrate da allegati specifici, in particolare quelle per imposte e tasse erariali, distinte a carico degli Enti e del personale, quelle per stipendi e contributi previdenza impiegati e salariati, le spese per concessioni in appalto ed in economia, per debiti o forniture arretrate, per liti autorizzate ed altre. Quelle per 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> indennità caroviveri al personale, ambedue ora facoltative, da iscriversi al Capo « quarto » del bilancio, saranno accompagnate dagli atti deliberativi approvati dalla G. P. A. e dall'elenco nominativo e dimostrativo delle somme dovute. Infine, le spese e le corrispondenti entrate per partite di giro, per imposta R.M. a carico degl'impiegati e salariati, dovranno essere proporzionate all'aliquota risultante dai ruoli e gravare egualmente su stipendi, salari e caroviveri.

I nuovi provvedimenti finanziari testè emanati dal Governo prorogano, salvo alcune innovazioni ed aggiunte, le disposizioni dei R.R. decreti-legge 7 aprile 1921 N. 374 (1) e 19 novembre 1921 N. 1724 sino al 31 dicembre 1923. (2)

È, in particolare, prorogata l'applicazione della sovrimposta ai redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C e l'applicazione di tutte le tasse locali.

La tassa di licenza per vendita di bevande alcoliche e vinose è trasformata in tassa annuale a favore dei comuni e commisurata all'ammontare dell'affitto dei locali di esercizio, fino al massimo del 30 % del valore locativo medesimo, con che in niun caso essa potrà essere inferiore a lire cinquanta. La tassa sul be-

(1) V. pag. 101 Bollettino Amministrativo 1921.

(2) V. pag. 6 B. A. 1922.

stiamo potrà essere imposta in base a un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, da determinarsi dalla G. P. A., e l'aliquota non potrà eccedere l'uno per cento del valore predetto. La tassa di soggiorno potrà colpire anche coloro che nelle stazioni climatiche o balneari dimorano in ville od altre abitazioni di affitto. Il canone governativo di dazio consumo, già temporaneamente soppresso, sarà devoluto interamente ai Comuni; il dazio addizionale potrà essere aumentato del 10 per cento, meno per le bevande vinose, ed infine quello sulle voci proprie comunali lo potrà nella misura del 20 per cento del valore medio per il quadriennio 1919-22 fissato dalla Camera di Commercio.

Le piccole innovazioni suindicate tendono all'attuazione graduale della riforma sui tributi locali per evitare scosse nel passaggio al nuovo ordinamento della finanza locale.

*Pel Prefetto — FICO*

**147. Interpretazione dello articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.** (C. M. I. 6 novembre 1922 n. 157005.52466 diretta ai Prefetti).

Nell'applicazione ai concorsi, per gli impieghi dei Comuni e delle Provincie, degli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, N° 1312, (1) concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, e 6 del relativo regolamento, approvato con regio Decreto 28 gennaio 1922, N° 92, (2) si presentano due questioni principali, e cioè:

1. — Se le disposizioni della citata legge siano applicabile ai concorsi per posti di segretario e di capo-reparto dei comuni e delle provincie;

---

(1) V. pag. 246. B. A. 1921.

(2) V. pag. 145. B. A. 1922.



2. — Se le suddette disposizioni possono trovare applicazione nei concorsi agli altri impieghi, diversi dai posti di segretario e di capo-reparto.

In proposito il Ministero ha ritenuto opportuno sentire il Consiglio di Stato, che nell'adunanza del 28 settembre u. s., ha espresso il seguente parere:

*Sulla prima questione:*

La risposta negativa sembra ovvia. Infatti non potendosi i suddetti posti considerare come ultimi posti di ruolo—giusta l'articolo 6 del Regolamento 29 gennaio 1922 (1) le ricordate disposizioni non pare possano applicarsi ai concorsi per Segretario o Capi Reparto dei comuni e delle provincie:

*Sulla seconda questione:*

Occorre anzitutto aver presente che l'articolo 98 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale dispone che per i suddetti impiegati (che non siano segretari o capi reparto) la Commissione giudicatrice forma una graduatoria nel limite dei posti a concorso, ed il Consiglio nomina i designati. E la giurisprudenza ormai costante ha ritenuto che il Consiglio non possa allontanarsi dalla designazione della Commissione. La Commissione in base a questo articolo 98 deve designare tanti candidati quanti sono i posti messi a concorso. Nè può la Commissione, oltre ai designati, proporre anche gli idonei, perchè l'idoneità non avrebbe alcuna efficacia pratica.

Ora invece, essendosi con l'articolo 8 della legge 21 agosto 1921 valorizzato il criterio dell'idoneità, in quanto che agli invalidi di guerra, riusciti idonei nei concorsi, è stato riconosciuto il diritto del collocamento nella posizione stabilita dallo stesso ar-

---

(1) V. pag. 145 B. A. 1922.

ticolo, non si può a meno, per necessità consequenziale, che intendere parzialmente abrogata la disposizione del 2° comma dell'articolo 98 Regolamento comunale: nel senso cioè di ammettere che le Commissioni debbono, oltre i designati, proporre anche gli idonei che agli iuvalidi di guerra, riusciti idonei, sia da riconoscersi il diritto al collocamento nei posti vacanti e nella porzione della legge fissata.

Tale parere, che il Ministero adotta, dovrà tenersi presente nell'applicazione delle suindicate disposizioni di legge.

*Pel Ministro* — ALDO FINZI

148. **Documenti per l'espatrio in Francia.** (C. P. 16 novembre 1922 n. 502 diretta ai sindaci).

E' stato segnalato al Commissariato Generale della emigrazione, che molti emigranti regolarmente diretti in Francia, incontrano difficoltà al passaggio della frontiera perchè non sono forniti di tutti i documenti richiesti ed imposti dalle autorità francesi.

Al riguardo le SS. LL. sono pregate avvertire gli emigranti diretti in quello Stato, che oltre al passaporto ed al contratto di arruolamento debbono anche possedere, secondo disposizioni colà vigenti:

1. — N. 4 fotografie sciolte, formato tessera da esibire alle Autorità di controllo alla frontiera francese, perchè siano applicate sui documenti che le predette autorità rilasciano all'operaio al suo ingresso in Francia.

2. — Il certificato di subita vaccinazione.

*Il Questore* -- DE FEO

---

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra



zione della Cassa professionale agricola, che è risultato così composto :

Membri di dritto: cav. Alfredo Feuli giudice-presidente; rag. Gabriele Marra; ing. cav. Errico Vitale.

Membri elettivi: Cav. uff. Filiberto Moscati, cav. Giuseppe De Falco, rappresentanti effettivi dei datori di lavori agricoli, cav. Gaetano Campione, rappresentante supplente dei datori di lavoro, Carlo Petrone, Piccirillo Luigi, rappresentanti effettivi dei lavoratori agricoli, Aita Vincenzo rappresentante supplente dei lavoratori.

---

### Per l'infanzia malata e bisognosa

La bella iniziativa del Prefetto cav. di Gran Croce dottor Lualdi e di cui fu oggetto la circolare 10 aprile u. s. n. 1349 ha dato a tutto il 18 novembre il seguente risultato: versamenti L. 22526,95. Detta somma è regolarmente depositata sui libretti n. 3312 e 3533 dal Banco di Napoli (sede di Salerno).

---

## CONCORSI

*Atena Lucana* — Concorso al posto di Segretario Comunale Stipendio L. 4000 lorde oltre l'indennità di caro - viveri. Documenti e domanda entro il 30 dicembre. Per chiarimenti rivolgersi all'Amministrazione.

*Siano* — Concorso al posto di custode del cimitero con l'annuo salario di L. 1200 lorde. Domanda e documenti entro il 31 dicembre 1922. Per chiarimenti rivolgersi all'Amministrazione.

*Felitto* — Concorso per titoli al posto di Segretario comunale. Stipendio L. 4000 lorde oltre qualsiasi aumento dipendente d'approvazione superiore di benefici già deliberati. Domanda e documenti entro il 15 dicembre 1922.

*Montecorvino Rovella* — Concorso per applicato con l'annuo stipendio di L. 3000 — Domanda e documenti entro il 20 dicembre 1922 — Per chiarimenti rivolgersi all'amministrazione.

---

## PUBBLICAZIONI

Prof. L. Ferrari, dott. V. Lucchini, **Impianti elettrici domestici**, 6ª ediz. riveduta ed ampliata, un vol. in 16, di pag. 282, con 284 incisioni — Ulrico Hoepli, editore, Milano, 1922, L. 10.

Il bel noto volumetto del Ferrari esce in veste nuova per cura del dott. Lucchini che lo ha aggiornato, riordinato e notevolmente ampliato. Così come viene ora presentato si può ritenere una concisa, chiara e precisa guida per chiunque voglia occuparsi dell'installazione, dell'esercizio e della manutenzione dei più svariati ed utili impianti elettrici domestici, nonché di impianti elettrici occorrenti per piccole officine.

L'esposizione esauriente, piana, facile ed intelligibile ai profani — corredata da moltissime nitide incisioni, schemi, tabelle e numerosi dati tecnici e pratici — di una assai numerosa serie di applicazioni dell'elettricità fa di questo volume un prezioso *va-demecum* veramente utile, non solo ai dilettanti, ma anche agli operai ed artefici, i quali non hanno nè il tempo, nè la possibilità, nè i mezzi di attingere cognizioni ed informazioni dalle più svariate fonti.

Dott. prof. Mario Ragazzi, **L'igiene della scuola e dello scolaro**. Seconda edizione rinnovata di pag. XII-409, con 46 incisioni — Ulrico Hoepli. editore, Milano 1923. Legato L. 16.

A dare un'idea chiara, precisa di cosa voglia l'igiene scolastica, di cosa si propongano le opere sussidiarie e come debbano essere praticamente organizzate e questa e quella viene in buon punto il volumetto del prof. Ragazzi, **L'igiene della scuola e dello scolaro** che l'editore Hoepli ha ora ristampato in una seconda edizione riveduta e ampliata.

Il libro che raccolse già nella sua prima edizione il favore del pubblico e il plauso dei tecnici italiani e stranieri, è indispensabile per i medici ed i maestri e torna utile e consigliabile — data la forma facile e piana nella quale è scritto — anche ai pubblici amministratori ed a quanti cittadini intendano interessarsi della scuola come istituzione fondamentale della società.

---

## Comunicazioni

### **Inserzioni nel foglio annunci legali**

Si avvertono gli interessati che gli avvisi da inserirsi nel foglio annunci legali devono essere trascritti su foglio bollato da L. 2,40 e non da L. 1,20.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque

Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

149. *Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette* (L. 13 agosto 1922 — continuazione).

#### b) Circolari

150. *Collocamento degli invalidi di guerra* (C. P. 25 novembre 1922).  
151. *D. L. 23 ottobre 1922 n. 1388 — Provvedimenti a favore dei Comuni in materia di dazio consumo* (C. P. 29 novembre 1922).  
152. *Obbligo dei Comuni a provvedere all'alloggio agli ufficiali ed alla truppa della R. Guardia* (C. P. 9 dicembre 1922).  
153. *Provvedimenti transitori per le finanze locali* (C. P. 16 dicembre 1922).  
154. *Bilanci comunali 1923.* (C. P. 18 dicembre 1922).  
155. *Finanza locale* (C. P. 20 dicembre 1922).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Giunta Provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Salerno: Rinnovazione tessere — Elenco degli idonei alle funzioni di agenti o commessi daziari — Pubblicazioni — Concorso.*

*Indice generale dell'anno 1922*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 7-8 dicembre 1922.

*Presidenza: Prefetto Comm. SIRAGUSA*

*Salerno* — Concorso restauri al Duomo, approva; Sussidio al condottato Dott. Sorgenti, approva; sussidio per le feste popolari, approva.

*S. Angelo Fasanella, Sanza* — Salario custode carceri, approva.

*Corbara* — Servizio di tesoreria, ordinanza.

*Siano* — Transazione impiegati per caroviveri, ordinanza; stipendio applicato, approva; appalto dazio consumo approva.

*Campagna* — Concessione suolo, non approva.

*Sicignano* — Obbligatorietà servizio veterinario, parere favorev.

*Caggiano* — Istituzione asilo infantile, approva.

*Castelruggiero* — Modifica pianta organica, non approva.

*Pontecagnano* — Mutuo, approva.

*Cava dei Tirreni* — Sussidio Caiafa, approva.

*Olevano* — Servizio distribuzione postale, approva.

*Romagnnno* — Tariffa tassa focatica, approva.

*S. Giovanni a Piro* — Pavimentazione strade interne, approva.

*Sanza* — Concessione suolo, approva.

*Mercato S. Severino* — stipendio al segretario, approva.

*Rescigno* — Regolamento occupazione suolo pubblico, approva.

*Laurino* — Tassa focatica, ordinanza; pascolo nella tenuta Bruno, approva.

*Padula, Amalfi* — Ufficiale Sanitario, ordinanza.

*Bellosguardo, S. Giovanni a Piro* — Regolamento organico decisione — ordinanza.

*S. Egidio* — Seconde indennità caroviveri, approva.

*Nocera inferiore* — Provvedimenti per lo spazzamento, approva.



*Ai Signori Sottoprefetti, Sindaci, Presidenti delle Istituzioni di pubblica beneficenza, Autorità e rappresentanze della Provincia.*

***Nello assumere la direzione di questa Prefettura porgo ai Signori Sindaci della Provincia, ed alle patriottiche popolazioni da essi rappresentate, ai pubblici Amministratori ed a tutte le Autorità di ogni grado il mio primo e deferente saluto.***

IL PREFETTO  
**Siragusa**

*Salerno, 21 Novembre 1922.*

Al nuovo Capo della Provincia giunga, gradito, il nostro reverente e devoto omaggio di saluto.

## Parte I.

### Leggi e decreti

149. **Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.** (Legge 13 agosto 1922 n. 1146 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1922).

(continuazione)

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dall'ammontare del prezzo della vendita e dai relativi interessi legali civili, oltre l'offerta del compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

#### CAPITOLO III.

*Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.*

#### Art. 58.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge ad imporli. Tutte le attribuzioni affidate dalla presente legge alle agenzie delle imposte in rapporto alla indicazione dei cespiti, oggetto del tributo e di quelli perseguibili s'intendono estese agli enti interessati.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.



Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

Per farsi luogo al terzo esperimento è sempre necessario il consenso dell'intendente di cui al precedente articolo 54, ma la devoluzione si fa in tali casi alla provincia, al comune, al consorzio, all'ente pel quale si è agito.

Art. 59.

*Soppresso.*

Art. 60.

L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra, dal collettore o da uno dei suoi ufficiali esattoriali senza bisogno di procura.

Art. 61.

La esecuzione sopra i mobili e gli immobili posti fuori del comune o consorzio dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

Art. 63.

Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotali.

(*continua*)

### b) **Circolari**

150. **Collocamento degli invalidi della guerra.** (C. P. 25 novembre 1922 n. 1001 diretti ai sigg. sindaci e presidenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza della provincia).

Si comunica alle SS. LL. la importantissima circolare 11 novembre corrente, n. 26600-3, del Ministero dell'Interno, riguardante il collocamento obbligatorio degli invalidi della guerra e si richiama su di essa la particolare attenzione delle Amministrazioni dalle SS. LL. presiedute, affinché le norme contenute nella medesima abbiano piena e scrupolosa applicazione.

« Pervengono all'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra frequenti reclami per la mancata applicazione della legge 21 agosto 1921 n. 1312 e del regolamento relativo 29 gennaio 1922 n. 92, (1) concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi stessi in impieghi alle dipendenze dei comuni e di altre pubbliche amministrazioni.

« E' fermo intendimento del Governo che tutte le disposizioni a favore dei gloriosi invalidi di guerra siano fatte osservare con ogni rigore e che siano prontamente annullati i prov-

---

(1) V. pag. 145 B. A. 1922.



vedimenti dei comuni e degli altri Enti locali, che comunque ne violino la lettera o lo spirito.

« Converterà in particolare richiamare le Amministrazioni dipendenti alla stretta osservanza dell'art. 8 della succitata legge 21 agosto 1921 e dell'art. 4 del relativo regolamento 29 gennaio 1922, specie in rapporto a quanto dispone l'art. 98 del vigente regolamento comunale e provinciale. A questo proposito un recente parere del 28 settembre c. a. sez. 1. del Consiglio di Stato ha ritenuto che nei concorsi ad impieghi comunali, diversi da quelli di segretario o di capo-reparto, le Commissioni esaminatrici debbano « oltre i designati come vincitori del concorso, proporre anche gli idonei e che agli invalidi di guerra riusciti idonei sia da riconoscersi il diritto al collocamento nei posti vacanti e nella proporzionale dalla legge fissata ». (1)

*Il Prefetto* — SIRAGUSA

**151. Provvedimenti a favore dei Comuni in materia di dazio consumo.** (C. P. 29 novembre 1922 n. 33091 diretta ai sindaci).

Il Ministero delle Finanze comunica che alla fine del corrente anno venendo a scadere i provvedimenti di carattere provvisorio nella materia dei dazi interni di consumo, emanati coi RR. decreti 7 aprile, 10 giugno e 19 novembre 1921 n. 374, 741 e 1724, (2) si è ravvisata la necessità di protrarre ancora per un anno i provvedimenti medesimi, in attesa che sia provveduto, con la riforma dei tributi locali, al riassetto dei dazi, e di dare intanto ai Comuni, per sopperire alle deficienze dei loro bilanci, una maggior facoltà d'imposizione, per l'anne 1923, fatta eccezione per le bivate vinose.

Al che è stato adempiuto con gli art. 7, 8, 9 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1922 n. 1388 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 corrente). (3)

Con l'art. 7 di tale decreto è confermato il concetto della esclusiva spettanza ai Comuni, dei proventi del dazio consumo, concetto che è insito nei provvedimenti già emanati in materia

(1) V. pag. 262. B. A. 1922

(2) V. pag. 101 B. A. 1921

(3) V. pag. 249 B. A. 1922

col decreto luogotenenziale 28 aprile 1918 n. 551 e col R. decreto 5 giugno 1920 n. 820, successivamente prorogati, per quanto riguarda la sospensione dei canoni di abbonamento dei dazi di consumo governativi e la cessione ai Comuni dei dazi addizionali governative sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni.

L'art. 8 conferisce al Ministero delle Finanze l'incarico di redigere entro il 1923 un nuovo regolamento generale per le tariffe daziarie sulla base della percentuale *ad valorem*, da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Con l'art. 9 si dà facoltà ai Comuni, fatta eccezione per le bevande vinose, per le quali resta ferma la tariffa di cui all'art. 1 del R. Decreto 10 giugno 1921 n. 741, di elevare del 10,1° le tariffe risultanti dall'art. 6 del R. decreto 7 aprile 1921 n. 374, e di applicare i dazi comunali di cui al successivo art. 7 comma 1°, nel limite massimo del 20,1° del valore medio per il quadriennio 1919-1922, fissato per ogni provincia dalla Camera di Commercio.

In base a tale disposizione il limite massimo d'imposizione del dazio sulle bevande alcooliche in fusti raggiunge rispettivamente per tutte quattro le classi, secondo che siano di bassa o di alta gradazione, L. 39,60 e L. 59,40 per ettolitro e quello delle bevande stesse in bottiglie L. 0,99 per bottiglia.

Queste aliquote sono poi elevate rispettivamente a L. 52,80, L. 79,20 e L. 1,32 in rapporto ai Comuni aventi una popolazione superiore ai 200.000 abitanti, in relazione al R. decreto 20 giugno 1921 n. 741, e cioè pei Comuni di Roma, Napoli, Palermo, Milano, Torino, Genova, Firenze, Catania e Bologna.

La tassazione massima delle carni per le rispettive quattro classi dei Comuni e per quelli con popolazione superiore ai 200 mila abitanti ascende:

Buoi e manzi L. 148,50 l. 115,50 l. 99,00 l. 82,50 l. 222,75 a capo.

Vacche e tori L. 82,50 l. 66,00 l. 56,10 l. 46,20 l. 123,75 a capo.



Vitelli sopra l'anno L. 72,60 l. 52,80 l. 46,20 l. 39,60 lire 108,90 a capo.

Vitelli sotto l'anno L. 52,80, 39,60, 33 29,70 79,20 a capo.

Cavalli L. 49,50 39,60 33 26,40 74,25 a capo.

Maiali L. 52,80 39,60 33 29,70 79,20.

Maiali per uso particolare nei Comuni aperti contermini a Comuni chiusi e nelle frazioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario L. 9,90 9,90 9,90, 9,90 14,85 a capo.

Id. (negli eltri Comuni aperti) L. 6,60 6,60 6,60 6,60 9,90 a capo

Maiali piccoli da latte, esclusi quelli per uso particolare (nei Comuni aperti e nelle frazioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario) L. 16,50 13,20 9,90 6,60 24,75 a capo.

Pecore, capre, castrato, montoni L. 2,31 1,90 1,65 1,32 3,465 a capo.

Agnelli e capretti L. 1,155 0,99 0,825 0,66 1,7325 a capo.

Carne macellata fresca bovina, suina e ovina L. 44,55 36,30 29,70 21,45 66,825 al Q.

Carne macellata fresca cavallina L. 19,80 16,50 13,20 9,90 29,70 al Q.

Carne salata e strutto bianco L. 82,50; 66; 56,10, 46,20, 123,75 al quintale.

Gli altri generi soggetti a dazio governativo sono tassabili:

Burro, olio vegetale ed animale sino a L. 19,80 17,325 14,85 L. 12,375 L. 26,40 al quintale.

Olio minerale (escluso il petrolio) e sego L. 9,90 8,6625 7,425 6,1875 13,20 al quintale.

Frutti e semi oleiferi L. 4,95 4,33125 3,7125 3,09375 6,60 al quintale.

Zucchero L. 24,75 19,80 14,85 9,90 33 al quintale.

Tali aliquote sono poi suscettibili di arrotondamento, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 7 aprile 1921 n. 374.

Relativamente ai dazi comunali l'autorità tutoria, prima di approvare gli eventuali aumenti deliberati dai Consigli Comunali, dovranno accertarsi presso la Camera di Commercio che i dazi

stessi siano contenuti entro il 20<sup>o</sup> del valore medio del quadriennio 1919-1922, tenendo presente che per i generi di prima necessità considerati nello art. 2 comma 2. dell'alleg. B al decreto luogotenenziale 31 agosto 1916 n. 1090 i dazi non possono eccedere il limite del 50<sup>o</sup> del valore sopra menzionato (art. 7 del R. D. 7 aprile 1921 n. 374).

Coll'art. 10 sono prorogate sino al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 5 giugno 1920 n. 820, e negli art. 6, 7 (con le modificazioni apportate dal mentovato art. 9 del decreto in esame) 8, 9, 10 del R. D. 7 aprile 1921 n. 374 con le variazioni risultanti dal R. decreto 10 giugno 1921 n. 741.

Relativamente ai provvedimenti contemplati da quest'ultimo articolo si richiamano le istruzioni impartite con le circolari n. 32 del 14 aprile 1921, n. 44 del 30 giugno 1921, n. 54 del 13 luglio 1921 e n. 121 del 19 dicembre 1921. Si avverte tuttavia che, in relazione alla detta proroga, debbono intendersi anche prorogati sino a tutto il 1923 gli effetti degli aggravii di tariffa deliberati dai Comuni, con durata non eccedente l'anno 1922, salvo la contraria volontà dei Comuni stessi, che, in siffatta ipotesi, dovranno provvedere con apposita deliberazione consiliare; analogamente per le gestioni daziarie governative di Roma, Napoli, Palermo e Venezia restano prorogate sino al tutto l'anno 1923 le rispettive tariffe daziarie in rapporto agli aumenti apportativi, salvo le variazioni che venissero in seguito adottate.

*P. Il Prefetto — Fico*

**152. Obbligo dei Comuni a provvedere all'alloggio agli ufficiali ed alla truppa della R. Guardia.** (C. P. 9 dicembre 1922 n. 34655 diretta ai Sindaci).

L'On. Ministero dell'Interno comunica quanto segue:

« Poichè per l'art. 4 del R. D. 29 ottobre 1920 N. 1623 il  
« Corpo della Regia Guardia per la P. S. è equiparato a tutti  
« gli effetti all'Arma dei Reali Carabinieri, si avverte, per norma,



» che le disposizioni del D. L. 1917 N. 1513 relativo all'obbligo  
« dei Comuni di provvedere all'alloggio degli Ufficiali e della  
« truppa devono intendersi applicabili anche nei riguardi del  
« suddetto Corpo della Regia Guardia ».

*Il Prefetto*—SIRAGUSA

**153. R. Decreto Legge 23 ottobre 1922 N. 1388 circa provvedimenti transitori per la finanza locale.** (C. P. 16 Dicembre 1922 n.° 33072 diretta ai Sindaci).

Con riferimento alla circolare 16 andante circa la compilazione dei bilanci comunali per l'esercizio finanziario 1923, (1) si richiama l'attenzione della S. V. sulle opportune istruzioni alle amministrazioni dipendenti per l'applicazione del decreto-legge 23 ottobre 1922 N.° 1388 (pubblicato sul bollettino Amministrativo del mese scorso) (2) col quale si prorogano al 31 dicembre 1923 le disposizioni sui tributi locali, contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 R. Decreto Legge 7 aprile 1921 N. 374 e parimenti quelle degli art. 1.° (secondo comma) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13, del R. Decreto Legge 19 novembre 1921, N. 1724, si stabilisce a favore dei Comuni la tassa di licenza degli esercizi (patente); si modificano le norme di applicazione da parte dei Comuni delle tasse sul bestiame e di soggiorno e si concede interamente ai Comuni il provento dei dazi interni.

*Il Prefetto*—SIRAGUSA

**154. Bilanci di previsione 1923.** (C. P. 18 dicembre 1922 num, 32043 diretta ai Sigg. Sottoprefetti di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania ed ai Sigg. Sindaci del 1.° Circondario).

Richiamo la circolare 16 novembre pari numero pregando le SS. LL. di affrettare l'invio dei bilanci preventivi 1923 di propria competenza, per l'esame e l'approvazione di merito. Voglia intanto, a corso di posta, informarmi dello stato attuale delle singole pratiche; in quanto alla compilazione dei progetti di bilancio ed all'esame consiliare, e tener presente che, essendo già decorso il termine legale prescritto, riservomi proporre alla G. P. A., nella prossima adunanza, l'adozione di misure a carico delle Amministrazioni ritardatarie.

*Il Prefetto*—SIRAGUSA

(1) V. pag. 260

(2) V. pag. 249

155. **Finanza locale.** (C. P. 20 dicembre 1922 n. 38150 diretta ai Sindaci della Provincia ed ai Sottoprefetti).

Con riferimento e ad illustrazione delle norme già diramate con circolare prefettizia 16 novembre u. s., n. 32043, comunico alle SS. LL. integralmente la seguente importante circolare 10 andante n. 16600,15—56017 del Ministero dell'Interno sulle norme di rigida finanza e di sana economia, cui dovrà ispirarsi l'azione delle Amministrazioni locali e degli organi di vigilanza e di tutela nella compilazione ed assetto dei bilanci di previsione, negl'impegni di spese e nella imposizione dei tributi, ed invito le SS. LL. ad attenersi ad essa rigorosamente ed a favorirne immediata assicurazione. Al conseguimento del nobile fine imposto, nell'interesse degli Enti locali, sarà precipuamente diretta la particolare mia opera:

« Nel perseguire lo scopo di accertamento e pareggio del bilancio statale, il Governo ha posto a sè stesso, come punto di partenza nella via da percorrere per giungere alla meta, l'effettuazione in ogni ramo dell'Amministrazione dello Stato, delle più rigide economie.

« Eliminare decisamente dal bilancio ogni spesa che non sia strettamente indispensabile, ridurre al minimo necessario il fabbisogno degli organi statali, rimandare a più propizio tempo spese che, pur essendo utili, mal si conciliano con le attuali condizioni della finanza pubblica, è il presupposto fondamentale di ogni ulteriore azione che si riserva di spiegare il Governo ai fini suaccennati.

« Ma un sistematico e durevole assetto dell'economia generale del paese sarebbe impossibile, se, al riordinamento della finanza di Stato, non corrispondesse quello della finanza degli Enti locali, date le interferenze tra l'una e l'altra dei rapporti che intercedono tra il sistema tributario dell'uno e degli altri.

« È pertanto indispensabile che, seguendo lo stesso indirizzo impostosi dal Governo, anche gli amministratori delle Provincie e dei Comuni procedano ad una severa revisione dei bilanci di



tali Enti, col preciso proposito di sopprimere tutte le spese non strettamente necessarie e queste pure ridurre nei limiti della più rigida parsimonia.

« Già con circolare del 21 novembre u. s., n. 16000,15, il Ministero dell'Interno prescriveva che le Giunte Provinciali Amministrative dovessero portare sui bilanci dei Comuni il più attento e scrupoloso esame, riducendo allo stretto necessario le spese obbligatorie ed eliminando tutte le spese facoltative non rispondenti alle norme contenute negli articoli 312 e 313 della legge comunale e provinciale.

« Nel confermare pienamente tali istruzioni, si prega la S. V. di richiamare alla rigorosa osservanza di queste direttive le Amministrazioni comunali, nonchè la Giunta Provinciale Amministrativa e di contrastare, nell'esercizio dell'azione di vigilanza e di tutela che la legge deferisce al Prefetto ed alla Giunta Provinciale Amministrativa, non solo ogni aumento di spesa che sia proposto dai suddetti enti, ma anche la permanenza nei bilanci di quelle spese che da un oculato controllo dei bilanci stessi appaiono eccessive o superflue o comunque dilazionabili a tempi più propizii.

« Eguale prescrizione V. S. rivolgerà anche all'Amministrazione Provinciale, ed agli stessi criteri vorrà informare le proposte da fare al Ministero dell'Interno nei riguardi dei bilanci della Provincia.

« Come V. S. Ill.ma non ignora, i bilanci della spesa degli Enti locali si sono in questi ultimi anni dilatati in proporzioni impressionanti ed, il più delle volte, non adeguati alla importanza reale dell'ente.

« Ciò è certamente dovuto in parte all'aumento assai grave del costo dei servizi, ma in parte, a spese inconsiderate e non necessarie a cui si sono abbandonate, in notevole numero, le rappresentanze locali.

« L'entità della spesa non è stata subordinata, con criterio di oculata amministrazione, ad una equa valutazione delle entrate comunali e del carico tributario da imporsi ai cittadini, il cui sacrificio contributivo si è, anno per anno, accresciuto in sempre più grave misura per fronteggiare il presente fabbisogno.

« Così non vi è parte della imposizione locale in cui i Comuni non abbiano, salvo rare eccezioni, spinte le aliquote fino al

massimo e, particolarmente, ogni freno è stato rotto nell'applicazione delle sovrimposte sui terreni e fabbricati.

« In quest'ultimo campo, l'azione fiscale degli enti locali, non ostacolata nella maggiore parte dei casi, dalle Giunte Provinciali Amministrative, ha potuto spingersi, non di rado, fino a limiti assurdi, in quanto la misura delle sovrimposte applicate sorpassa la entità del reddito colpito.

« E tutto ciò mentre è rimasta pressochè invariata la misura dell'onere tributario che sulla ricchezza terriera ed edilizia viene imposto dallo Stato, il quale si è ridotto, in sostanza, ad amministrare con propri mezzi un tributo in cui beneficiano in grandissima parte Provincia e Comuni.

« Del che un altro grave inconveniente deriva, quello cioè della grave difficoltà in cui vengono a trovarsi gli uffici dell'Amministrazione finanziaria nel valutare ai fini tributari il reddito dei fabbricati nella sua attuale entità, di fronte ad aliquote di sovrimposte che arrivano ad assorbire il reddito stesso.

« Nè meno avvertiti — se non di pari entità — sono gl'inconvenienti che vanno delineandosi in rapporto alla imposta di R. M. per la quale le assistenze di una sovraimposizione transitoriamente autorizzata a favore degli enti locali, per quote contenute in limiti circoscritti ed insuperabili, contribuisce con l'inasprimento portato nella misura dall'aliquota complessiva, a tener depressa, ai fini tributari, la valutazione dei redditi industriali, commerciali e professionali che a quella sovraimposizione sono soggetti.

« A questa condizione di cose è indispensabile porre rimedio nell'interesse della finanza statale e di quella degli stessi enti locali, oltre che per una giusta tutela dei contribuenti.

« Il Governo, che si propone di portare la sua azione riordinatrice nel campo della finanza locale, deve avvertire fin d'ora che è, nel suo fermo intendimento, di non più prorogare oltre il tempo già stabilito la sovraimposizione sui redditi mobiliari e di contenere la misura delle sovrimposte fondiarié entro la rigidità dei limiti insuperabili.

« E' quindi necessario, di fronte all'attuazione di tali rigorosi criteri nella politica tributaria del Governo, che una decisa e ferma opera si espliciti perchè il pareggio del bilancio si riconquisti attraverso la riduzione delle spese, al che i sigg. Prefetti provvederanno, sia con invito alle Amministrazioni locali, sia nella sfera di competenza della G. P. A. da essi presieduta. »

*Il Prefetto* -- SIRAGUSA

**Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra**



# Giunta Provinciale per il collocamento e la disoccupazione di Salerno

*Rinnovazione tessere*

Come da Circolare urgente n. 46 del 2 corrente di S. E. Cavazzoni, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, si comunicano le seguenti disposizioni, che dovranno osservarsi nella rinnovazione delle tessere di assicurazione *che avrà luogo dal 1.° al 20 del prossimo mese di gennaio 1923*:

1.° Le tessere, a cura della Giunta, dovranno essere numerate progressivamente, mediante l'applicazione, sulla tessera e sul tagliando di un « *Numero invariabile dell'assicurato* » preceduto dal numero della provincia.

2.° I datori di lavoro sono avvertiti che a partire dal 1.° gennaio 1923 non possono rilasciare tessere non numerate dalla Giunta. Le tessere non numerate che venissero rilasciate agli assicurati *saranno dichiarate nulle*, ritirate e sostituite a spese dei datori di lavoro.

3.° I datori di lavoro, o qualunque altro detentore, potranno restituire alla Giunta le tessere non ancora usate e non numerate, ottenendone gratuitamente in cambio altrettante numerate.

4.° I datori di lavoro, alla fine del corrente semestre (31 dicembre 1922), *dovranno restituire* alla Giunta competente *tutte le tessere scadute*, insieme coi tagliandi delle nuove tessere emesse, accompagnati dal mod. D. 2.

---

## PUBBLICAZIONI

**Cav. Rag. Mario Curioni — Bilanci, sovrimposte e spese facoltative nei comuni e nelle provincie.** Teoria, legislazione, giurisprudenza e cenni critici in relazione alle più recenti disposizioni in materia. **Como — Tip. Editrice Ostinelli di Cesare Nani & C. L. 8.**

E' una pregevole ed utilissima pubblicazione che tratta del bilancio, delle entrate e delle spese nei comuni e nelle provincie, tanto dal lato teorico, quanto dal lato pratico. Sono richiamate le relative disposizioni legislative, le principali interpretazioni date dai supremi consessi e infine, in ultimo capitolo, viene trat-

tata egregiamente la riforma tributaria ed amministrativa degli enti locali.

Congratulazioni vivissime all' autore cav. rag. Mario Curioni, ragioniere capo della Deputazione provinciale di Como e alla nota Tipografia Editrice Ostinelli, che arricchisce sempre più la biblioteca pratica di nuovi e importantissimi lavori.

**D.r Aristide Carapelle** — *Legge Comunale e Provinciale* T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, coordinato con tutte le modificazioni successive e corredato delle disposizioni transitorie emanate dal 1915, di una tabella di raffronto col precedente testo unico e di indice o repertorio sistematico — 2.<sup>a</sup> Edizione — 1923 — L. 6.

Richiedere il volume alla Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. — Como.

---

## **R. Prefettura di Salerno**

### **Elenco degli idonei alle funzioni di agenti o commessi daziari**

( 11 e 13 Dicembre 1922 )

*Acanfora Giuseppe, Scafati, prove scritte punti venti, orale punti ventiquattro; Cavaliere Vincenzo, Furore, ventuno, ventiquattro; Ciongoli Nicoa, Pollica, diciotto, ventuno; Ferrocci Ferruccio, Nocera Superiore, ventisette, ventisette; Libretti Giuseppe, Sassano, diciotto, diciotto; Martusciello Angelo, Eboli, diciotto diciotto; Palmieri Alfonso, Scafati, venti, diciotto; Pumpo Cosimo, Eboli, ventiquattro, ventiquattro; Sacco Vincenzo, Piaggine, diciotto, ventiquattro; Tisi Francesco, S. Cipriano, diciotto, ventidue; Vicedomini Giuseppe, ventuno, ventiquattro; Giordano Michele, Salerno, ventuno, ventuno; Pinto Antonio, Vietri sul Mare, ventuno, diciotto; Cornetta Martino, Serre, diciotto, diciotto; Imperato Giovanni, Vietri sul Mare, ventiquattro, ventisette.*

*La Commissione.*—E. Rossi-Marcelli—G. Vetrano—G. Simonetti.

---

## **CONCORSO**

**S. Gregorio Magno** — E' aperto il concorso per la nomina del medico condotto — Indennità residenziale L. 3000.

Prime cento famiglie povere L. 1000 — Per altre dieci famiglie in più delle prime cento L. 200—Indennità come ufficiale Sanitario L. 5000.

Documenti e domanda entro il 15 gennaio 1923.



4





12

